

**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



LIBRO BLU 2019 APPENDICE



adm.gov.it





INDICE GENERALE DELL'APPENDICE


I.	Nota Metodologica.....	3
I.1	Introduzione.....	3
I.2	Fonti informative dell'Agenzia.....	3
I.3	Assunzioni generali per la pubblicazione dei dati del <i>report</i>	5
II.	Appendice statistica.....	9
II.1	Dogane.....	13
II.2	Accise: energie, alcoli e tabacchi.....	58
II.3	Giochi.....	61
II.4	Antifrode.....	73
II.5	Il personale.....	87
II.6	Attività legali e contenziose.....	93
III.	Appendice normativa.....	101
III.1	Analisi dei principali atti normativi nazionali su materie di interesse di ADM.....	103
III.2	Analisi dei principali atti normativi comunitari su materie di interesse di ADM.....	162
IV.	Glossario.....	239

Il Libro Blu 2019 si compone di due tomi: “Relazione Libro Blu 2019” e “Appendice Libro Blu 2019”. Il presente documento è pertanto parte integrante del Libro Blu 2019.

I due tomi sono stati dati alle stampe il 30 Giugno del 2020, i dati e le informazioni contenute sono aggiornate al 31 Maggio 2020.

Cap
I





Cap
I

I. Nota Metodologica

I.1 Introduzione

Il Libro Blu 2019 è un documento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende conto dell’attività svolta nei settori di propria competenza nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre dell’anno di riferimento (il 2019) e, al contempo, illustra i programmi e le prospettive future per un orizzonte di breve medio periodo.

La relazione nel complesso è articolata in due sezioni (*Report* Libro Blu 2019 e Appendice) e comprende rappresentazioni grafiche quali tavole, istogrammi, *trend*, statistiche descrittive, indicatori di *performance*, diagrammi nonché le relative interpretazioni qualitative e le valutazioni dei fenomeni.

Al fine di semplificare la lettura e l’interpretazione dei risultati riportati nel *report*, il presente documento descrive sinteticamente la metodologia seguita dall’Agenzia per l’estrazione e l’elaborazione dei suddetti contenuti, e approfondisce le fonti informative e i criteri di elaborazione dei dati utilizzati per le stime.

I dati utilizzati sono di natura operativa, gestionale e organizzativa e sono stati estratti dai principali Sistemi Informativi dell’Agenzia. Su tali sistemi l’Agenzia, nel corso degli anni, custodisce e aggiorna il proprio patrimonio informativo pertinente alle aree tematiche del presente *report*.

I.2 Fonti informative dell’Agenzia

Le fonti informative interne all’Agenzia consultate per l’elaborazione del Libro Blu 2019 sono le seguenti:

- Sistema di *Business Intelligence* Dogane è un sistema di *Business Intelligence* per il supporto alle attività decisionali e strategiche, all’analisi dell’andamento dei flussi operativi, al controllo Doganale ed analisi dei rischi, e al contrasto dei fenomeni fraudolenti. Il sistema di *Business Intelligence* comprende il *datawarehouse* AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) sistema di gestione dei dati e di *reporting* disponibile agli utenti interni dell’Agenzia, operativo dal 10 Novembre 2003. Convoglia dati e informazioni desunte dai processi Doganali (intesi ad es. processi Dogane e accise) e dai processi gestionali svolti da tutti i livelli organizzativi dell’Agenzia, e che in alcuni casi possono coinvolgere anche utenti esterni;
- COGNOS è il sistema informativo con funzionalità di *datawarehouse* ed è impiegato dall’Agenzia per interrogare ed elaborare fonti informative frammentate, e impattate da criteri di sensibilità, integrità e confidenzialità dei dati (ad es. BDA);
- Banca Dati Antifrode BDA, rappresenta il punto di convergenza delle attività di controllo antifrode e di contrasto ai fenomeni illegali di competenza dell’Agenzia. Il DB è finalizzato alla gestione degli adempimenti degli uffici ai fini delle attività antifrode e descrive tutte le tipologie di controllo che sono eseguite sul territorio nazionale.

Contiene i dati sulle frodi rilevate, sui controlli effettuati sui passeggeri, sulle violazioni extratributarie, sui controlli mirati a contrastare il fenomeno della contraffazione e le violazioni in materia sanitaria, gli interventi effettuati per contrastare il fenomeno della sotto fatturazione e l'elenco soggetti e violazioni;

- Sistema Integrato dei Controlli o Sistema di *Business Intelligence* Giochi e Tabacchi è un sistema di *Business Intelligence* per il supporto alle attività decisionali e strategiche ed al contrasto all'illegalità nell'ambito Monopoli. Comprende SI dell'Agenzia quali:
 - SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico) è un applicativo di supporto al monitoraggio e all'analisi della raccolta territoriale del gioco fisico. Tramite SMART l'Agenzia gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco (ad es. VLT, AWP), la distribuzione dei punti vendita sul territorio, e consente l'elaborazione dei principali indicatori relativi ad esempio alla raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. I dati presenti in SMART possono prevedere assestamenti/rettifiche semestrali che potrebbero generare modifiche di lieve entità ai valori riportati nel Libro Blu.
 - TIMONE Sistema Informativo a supporto della *governance* e monitoraggio del settore dei tabacchi. Comprende dati e informazioni in merito alle attività trasversali dei tabacchi riguardanti a esempio i versamenti delle imposte e i controlli effettuati dall'Agenzia sui diversi operatori;
- DB *Human Resources* il sistema informativo sfrutta *Oracle application* al fine di storicizzare gestire e rappresentare le informazioni in merito alla gestione amministrativa e giuridica, e alle attività di formazione del personale in forza all'Agenzia;
- DB Contenzioso è una banca dati per la gestione delle attività relative ai contesti Doganali /accise/tabacchi/giochi e alle controversie in questi ambiti. Essa include i dati relativi all'*iter* di gestione dei contesti e delle controversie e l'elenco dei soggetti e delle relative violazioni/sanzioni;

Le fonti dati esterne all'Agenzia consultate per l'elaborazione del *report* sono:

- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), sono stati consultati dati *open* in merito a scambi commerciali (per operazioni di *import* ed *export*), dati macroeconomici in merito al PIL e al tasso di occupazione nazionale, dati e informazioni su fenomeni di frode e evasione fiscale;
- STATISTA, piattaforma *open data* disponibile sul *web* dal quale sono stati consultati dati in merito ai flussi *e-commerce*;
- DB Banca Mondiale (*World Bank*) per la rilevazione di dati e statistiche in merito alla crescita percentuale trimestrale del PIL OCSE impattata dalla Pandemia COVID-19.
- DB Eurostat, Ufficio Statistiche della Commissione europea. DB consultato per l'estrazione di dati *open* previsionali in merito all'impatto della pandemia COVID-19 sui flussi commerciali nazionali in *import* ed *export*;

- DB Fondo Monetario Internazionale (FMI), consultato per rilevare dati ed elaborare un *benchmark* in merito agli interventi fiscali realizzati a sostegno dell'economia europea nel periodo Marzo/Aprile 2020. Altri dati utilizzati per il *report* riguardano l'andamento del prezzo delle materie prime nel 2020, l'indice di congestione del traffico veicolare (media su 100 città);
- DB *World Trade Organization* (Organizzazione Mondiale del Commercio) DB Open consultato al fine di rilevare dati per l'elaborazione dell'indice di andamento del commercio globale (*World Trade Outlook Indicator*) a fronte del COVID-19;
- DB Associazione Italiana Gestori Aeroporti (Assaeroporti), consultato per l'estrazione di dati in merito all'impatto della pandemia COVID-19 sul traffico aereo presso gli aeroporti italiani negli anni 2019 e 2020;
- DB *Black Rock Investments* (società globale di gestione del risparmio, presente in Italia dal 2000) per la rilevazione di statistiche in merito all'incidenza della pandemia COVID-19 sul paniere dei consumi nazionali dei settori dei servizi più esposti al *social distancing*;
- DB Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) utilizzato per la rilevazione di statistiche in merito all'impatto della pandemia COVID-19 sul Tasso di disoccupazione di alcuni Paesi OCSE.

I.3 Assunzioni generali per la pubblicazione dei dati del *report*

Di seguito sono riportate alcune considerazioni di carattere generale seguite per la pubblicazione dei dati e tabelle contenute nel Libro Blu 2019.

- I dati considerati per l'anno 2019 sono stati estratti, dai sistemi dell'Agenzia appena illustrati, nel mese di Maggio 2020;
- I dati sugli importi sono presentati in milioni di euro, ove possibile, e residualmente soltanto in euro; eventuali scostamenti dei valori totali rispetto ai singoli addendi dipendono dagli arrotondati in milioni in quanto i calcoli sono stati effettuati sui dati all'unità e non su quelli arrotondati ai milioni;
- Laddove il valore del dato è pari a zero è stata utilizzata la notazione “-” (“trattino”);
- I numeri in percentuale sono approssimati alla seconda cifra decimale. Questo approccio che sostituisce la modalità seguita per il Libro blu 2018, che prevedeva l'approssimazione alla prima cifra decimale, ha richiesto, per la redazione del Libro Blu 2019 la rettifica e l'aggiornamento dei dati presentati.

Con la presente nota si specifica inoltre che per alcuni dati, già pubblicati nelle precedenti versioni del Libro Blu e riproposti nel Libro Blu 2019, sono stati appurati degli aggiornamenti. Tali differenze, rilevate su alcuni dei dati del 2018, sono frutto di rettifiche e aggiornamenti avvenuti sui sistemi dell'Agenzia nel corso del 2019 e sono determinate da *delay* temporali coerenti con i processi Doganali e dei monopoli e relativi alla gestione delle informazioni operative e contabili (ad es. per la rettifica dati di dichiarazioni Doganali).



Cap
II







Cap
II



II. Appendice statistica

I paragrafi dell'appendice statistica fanno riferimento ai capitoli del tomo "Relazione Libro Blu 2019". Ai capitoli I, VI, IX e X della Relazione non corrispondono tabelle in appendice.

II.1 Dogane	13
Tabella aII.1: Entrate settore Dogane.....	13
Tabella aII.2: Esportazioni dei primi 5 mesi del 2020 distinte per Capitolo Merce	13
Tabella aII.3: Importazioni dei primi 5 mesi del 2020 distinte per Capitolo Merce	20
Tabella aII.4: Operazioni di importazione distinte per modalità di presentazione.....	26
Tabella aII.5: Operazioni di esportazione distinte per modalità di presentazione.....	27
Tabella aII.6: Totale Nazionale importazioni - Numero di Dichiarazioni Doganali.....	27
Tabella aII.7: Totale Nazionale importazioni - Numero di singoli dichiarati.....	27
Tabella aII.8: Totale Nazionale importazioni - Quantità della merce dichiarata	28
Tabella aII.9: Totale Nazionale importazioni - Valore della merce dichiarata	29
Tabella aII.10: Totale Nazionale esportazioni - Numero di Dichiarazioni Doganali.....	29
Tabella aII.11: Totale Nazionale esportazioni - Numero di singoli dichiarati.....	30
Tabella aII.12: Totale Nazionale esportazioni - Quantità della merce dichiarata	30
Tabella aII.13: Totale Nazionale esportazioni - Valore della merce dichiarata	31
Tabella aII.14: Dichiarazioni Doganali per operazioni di importazione definitiva.....	31
Tabella aII.15: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di importazione definitiva.....	32
Tabella aII.16: Quantità di merce dichiarata per operazioni di importazione definitiva.....	32
Tabella aII.17: Valore della merce dichiarata per operazioni di importazione definitiva.....	33
Tabella aII.18: Dichiarazioni Doganali per operazioni di esportazione definitiva.....	33
Tabella aII.19: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di esportazione definitiva.....	34
Tabella aII.20: Quantità di merce dichiarata per operazioni di esportazione definitiva.....	34
Tabella aII.21: Valore della merce dichiarata per operazioni di esportazione definitiva.....	35
Tabella aII.22: Dichiarazioni Doganali per operazioni di importazione temporanea	35
Tabella aII.23: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di importazione temporanea	36
Tabella aII.24: Quantità di merce dichiarata per operazioni di importazione temporanea	36
Tabella aII.25: Valore della merce dichiarata per operazioni di importazione temporanea	37
Tabella aII.26: Dichiarazioni Doganali per operazioni di esportazione temporanea	37
Tabella aII.27: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di esportazione temporanea	38

Tabella aII.28: Quantità di merce dichiarata per operazioni di esportazione temporanea	38
Tabella aII.29: Valore della merce dichiarata per operazioni di esportazione temporanea	39
Tabella aII.30: Numero di Dichiarazioni Doganali per operazioni di reimportazione	39
Tabella aII.31: Numero di Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di reimportazione	40
Tabella aII.32: Quantità di merce dichiarata in Dogana per operazioni di reimportazione	40
Tabella aII.33: Valore della merce dichiarata in Dogana per operazioni di reimportazione	41
Tabella aII.34: Numero di Dichiarazioni Doganali per operazioni di riesportazione	41
Tabella aII.35: Numero di Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di riesportazione	42
Tabella aII.36: Quantità di merce dichiarata in Dogana per operazioni di riesportazione	42
Tabella aII.37: Valore della merce dichiarata in Dogana per operazioni di riesportazione	43
Tabella aII.38: Paesi <i>extra</i> -UE di destinazione delle merci esportate dall'Italia.....	43
Tabella aII.39: Paesi <i>extra</i> -UE di provenienza delle merci importate in Italia.....	44
Tabella aII.40: Dichiarazioni Doganali sdoganate entro 5 minuti presso i principali porti.....	45
Tabella aII.41: Dichiarazioni Doganali sdoganate entro 5 minuti presso gli aeroporti.....	46
Tabella aII.42: Importazioni da Paesi <i>extra</i> -UE.....	46
Tabella aII.43: Esportazioni verso Paesi <i>extra</i> -UE.....	48
Tabella aII.44: Introiti accertati divisi per Capo e per Direzione Territoriale - parte I.....	51
Tabella aII.45: Introiti accertati divisi per Capo e per Direzione Territoriale - parte II	52
Tabella aII.46: Introiti accertati.....	52
Tabella aII.47: Totale Dazi Doganali per Capo, Capitolo e Articolo	53
Tabella aII.48: Totale IVA sulle importazioni per Capo, Capitolo e Articolo	54
Tabella aII.49: Altri Diritti Doganali (al netto di IVA e DAZI).....	54
Tabella aII.50: Numero Autorizzazioni AEO rilasciate, per quadriennio	57
II.2 Accise: energie, alcoli e tabacchi	58
Tabella aII.51: Introiti Accise su Energetici, Alcoli ed altre imposte connesse alle accise	58
Tabella aII.52: Entrate da Accisa più altri tributi connessi	58
Tabella aII.53: Introiti Tabacchi da accisa e IVA	59
Tabella aII.54: Andamento delle vendite dei tabacchi per tipologia.....	59
Tabella aII.55: Andamento delle entrate da accisa in euro per tutte le tipologie di tabacchi	59
Tabella aII.56: Andamento delle entrate da IVA in euro per tutte le tipologie di tabacchi.....	60
Tabella aII.57: Andamento del gettito in euro per tutte le tipologie di tabacchi	60
II.3 Giochi.....	61

Tabella aII.58: Confronto tra raccolta e introiti Erario	61
Tabella aII.59: Raccolta, Vincite, Residuo tra Raccolta e Vinto, entrate nette per l'Erario.....	61
Tabella aII.60: Raccolta e Vincite relativi alla somma di gioco a distanza e di gioco fisico.....	61
Tabella aII.61: Confronto annuo somme giocate nelle scommesse a totalizzatore.....	62
Tabella aII.62: Confronto tra raccolta attraverso la rete fisica e la raccolta a distanza	63
Tabella aII.63: Numero concessioni e autorizzazioni.....	63
Tabella aII.64: Distribuzione territoriale della rete di vendita per tipologia di gioco	63
Tabella aII.65: Rete di vendita per il settore apparecchi da intrattenimento	64
Tabella aII.66: Raccolta, vincite e speso relativi al Gioco Fisico per AWP, VLT e comma 7	65
Tabella aII.67: Raccolta, vincite relativi al Gioco Fisico per il Bingo, distinto per Regione	66
Tabella aII.68: Raccolta, vincite e speso relativi a Giochi a Totalizzatore	67
Tabella aII.69: Raccolta, vincite e speso relativi a Giochi a Base Ippica per Regione.....	68
Tabella aII.70: Raccolta, vincite e speso relativi a Giochi a Base Sportiva per Regione	69
Tabella aII.71: Raccolta, vincite e speso relativi a Lotterie per Regione	70
Tabella aII.72: Raccolta, vincite e speso relativi a Lotto, per Regione	71
Tabella aII.73: Raccolta, vincite e speso relativi a Scommesse Virtuali.....	72
II.4 Antifrode.....	73
Tabella aII.74: Maggiori diritti Accertati e sanzioni	73
Tabella aII.75: Sequestri ed MDA per tipologia di infrazione accertata	73
Tabella aII.76: Verifiche con Accesso, numero di esiti positivi a MDA per Direzione.....	75
Tabella aII.77: Andamento del numero di spedizioni nel periodo 2012-2019.....	75
Tabella aII.78: Numero di controlli, tasso di positività e MDA nel settore energie ed alcoli	75
Tabella aII.79: MDA per irregolarità rilevate nel settore accise per tipologia di prodotto.....	76
Tabella aII.80: MDA per irregolarità nel settore accise, con rilevanza penale	76
Tabella aII.81: Controlli di Illeciti di tipo penale nel Settore dei Giochi per Regione	77
Tabella aII.82: Controlli di Illeciti di tipo amministrativo nel Settore dei Giochi	77
Tabella aII.83: Sanzioni per Illeciti di tipo amministrativo nel Settore dei Giochi.....	78
Tabella aII.84: Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate per tipologia di violazione.....	79
Tabella aII.85: Riepilogo nazionale di Imposta accertata e Sanzioni comminate	80
Tabella aII.86: Segnalazione di Operazioni sospette.....	80
Tabella aII.87: Illeciti penali e amministrativi nel settore delle scommesse per Regione.....	80
Tabella aII.88: Sanzioni amministrative nel Settore Scommesse per Regione	81

Tabella aII.89: Riepilogo delle violazioni riscontrate nel settore Scommesse	82
Tabella aII.90: Riepilogo Imposta accertata e Sanzioni irrogate (settore Scommesse)	82
Tabella aII.91: Illeciti Penali nel Settore AWP per Regione	83
Tabella aII.92: Illeciti Amministrativi nel Settore AWP per Regione	84
Tabella aII.93: Sanzioni Amministrative nel Settore AWP per Regione	85
Tabella aII.94: Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate nel settore AWP	86
Tabella aII.95: Riepilogo di Imposta accertata e Sanzioni irrogate (settore AWP)	86
Tabella aII.96: Numero di siti <i>WEB</i> irregolari inibiti e tentativi di accesso registrati	86
II.5 Il personale	87
Tabella aII.97: Distribuzione del personale ADM per qualifica	87
Tabella aII.98: Distribuzione del personale ADM tra sedi centrali e territoriali	87
Tabella aII.99: Distribuzione del personale ADM tra sedi territoriali	87
Tabella aII.100: Distribuzione del personale in servizio per qualifica e genere	87
Tabella aII.101: Distribuzione del personale in servizio per età e genere	88
Tabella aII.102: Distribuzione del personale in servizio per fascia di età	88
Tabella aII.103: Età media del personale in servizio	89
Tabella aII.104: Consuntivo ore lavorabili pro-capite	89
Tabella aII.105: Ore fruite di formazione per tipologia di linea formativa	89
Tabella aII.106: Dipendenti in telelavoro (delocalizzato e domiciliare)	90
Tabella aII.107: Numero di dipendenti autorizzati nel corso del 2019 al telelavoro	91
Tabella aII.108: Distribuzione territoriale del personale in telelavoro	91
Tabella aII.109: Numero di dipendenti in telelavoro per qualifica e genere	91
Tabella aII.110: Percentuale di dipendenti in telelavoro per qualifica e genere	92
Tabella aII.111: Numero di dipendenti in telelavoro per fascia d'età	92
II.6 Attività legali e contenziose	93
Tabella aII.112: Dettaglio Contenzioso Tributario Dogane	93
Tabella aII.113: Dettaglio Contenzioso Tributario Dogane - Reclamo/ mediazione	93
Tabella aII.114: Dettaglio Contenzioso Tributario Energie e Alcoli	94
Tabella aII.115: Dettaglio Contenzioso Tributario Energie e Alcoli -Reclamo/ mediazione	95
Tabella aII.116: Dettaglio Contenzioso Tributario Monopoli	95
Tabella aII.117: Dettaglio Contenzioso Tributario Monopoli -Reclamo/ mediazione	96

II.1 Dogane

Tabella aII.1: Entrate settore Dogane

Anno	Dazi	IVA	Totale
2016	2,2	11,6	13,8
2017	2,3	13,3	15,6
2018	2,3	14,3	16,6
2019	2,3	13,9	16,2

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in miliardi di euro

Tabella aII.2: Esportazioni dei primi 5 mesi del 2020 distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019
Animali vivi	2019	508.664		660.467		694.760		792.237		467.996		3.124.124	
	2020	598.309	17,62%	627.727	-4,96%	716.330	3,10%	186.395	-76,47%	279.772	-40,22%	2.408.533	-22,91%
Carni	2019	33.119.568		38.120.046		38.724.747		37.185.969		19.426.451		166.576.781	
	2020	42.025.242	26,89%	43.702.644	14,64%	46.219.418	19,35%	45.809.075	23,19%	20.652.346	6,31%	198.408.725	19,11%
Pesci e crostacei	2019	3.651.807		3.749.901		4.669.403		5.905.515		2.696.120		20.672.747	
	2020	4.602.457	26,03%	4.479.725	19,46%	3.490.109	-25,26%	4.882.886	-17,32%	2.156.336	-20,02%	19.611.512	-5,13%
Latte e derivati, uova	2019	72.104.755		80.202.175		87.966.517		81.574.027		41.619.591		363.467.065	
	2020	106.784.206	48,10%	69.140.161	-13,79%	75.412.267	-14,27%	68.865.031	-15,58%	34.645.093	-16,76%	354.846.758	-2,37%
Altri prodotti di origine animale	2019	3.090.865		3.299.963		3.466.316		5.373.004		1.896.906		17.127.054	
	2020	3.228.026	4,44%	4.756.881	44,15%	4.849.387	39,90%	3.218.590	-40,10%	2.213.016	16,66%	18.265.901	6,65%
Piante vive	2019	11.340.593		21.000.577		34.397.616		28.954.468		10.459.627		106.152.880	
	2020	9.532.420	-15,94%	18.154.187	-13,55%	22.905.954	-33,41%	19.881.317	-31,34%	10.554.685	0,91%	81.028.564	-23,67%
Ortaggi e legumi	2019	22.856.956		22.617.563		24.428.872		20.982.804		9.405.611		100.291.806	
	2020	26.714.557	16,88%	24.070.434	6,42%	25.669.952	5,08%	26.215.209	24,94%	10.809.428	14,93%	113.479.580	13,15%
Frutta	2019	72.297.429		72.705.261		64.105.819		43.876.759		23.395.110		276.380.378	
	2020	64.699.775	-10,51%	66.136.826	-9,03%	56.801.650	-11,39%	36.335.767	-17,19%	18.729.260	-19,94%	242.703.278	-12,19%
Caffè, tè e spezie	2019	39.550.346		43.984.248		44.608.147		44.464.529		23.323.394		195.930.663	
	2020	44.464.345	12,42%	48.249.205	9,70%	49.745.447	11,52%	39.967.806	-10,11%	16.789.437	-28,01%	199.216.240	1,68%
Cereali	2019	13.189.415		11.407.405		15.168.741		11.142.242		7.736.402		58.644.206	
	2020	10.026.969	-23,98%	13.855.793	21,46%	17.198.161	13,38%	13.299.202	19,36%	6.517.977	-15,75%	60.898.102	3,84%

**Cap
II**

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
Prodotti della macinazione	2019	8.642.869		9.242.556		9.387.831		9.341.978		5.547.486		42.162.720	
	2020	9.520.401	10,15%	11.153.841	20,68%	11.206.448	19,37%	10.542.809	12,85%	4.203.182	-24,23%	46.626.682	10,59%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi	2019	15.672.509		16.543.299		20.598.764		14.422.077		6.439.778		73.676.426	
	2020	16.984.867	8,37%	19.272.872	16,50%	17.817.142	-13,50%	23.923.921	65,88%	9.236.462	43,43%	87.235.263	18,40%
Gomme, resine ed estratti vegetali	2019	8.464.066		11.122.197		14.118.657		11.079.054		6.956.757		51.740.730	
	2020	8.753.174	3,42%	13.408.210	20,55%	12.905.928	-8,59%	12.720.876	14,82%	5.147.331	-26,01%	52.935.520	2,31%
Altri prodotti di origine vegetale	2019	92.649		155.062		284.769		476.051		279.325		1.287.856	
	2020	79.901	-13,76%	78.720	-49,23%	460.186	61,60%	362.676	-23,82%	95.908	-65,66%	1.077.390	-16,34%
Grassi e oli animali o vegetali	2019	78.563.267		85.191.525		85.530.888		81.834.780		42.992.520		374.112.979	
	2020	74.579.214	-5,07%	79.206.511	-7,03%	100.248.190	17,21%	93.493.283	14,25%	40.282.025	-6,30%	387.809.223	3,66%
Preparazioni di carne o di pesce	2019	16.474.757		19.899.715		24.518.778		21.865.583		9.506.688		92.265.522	
	2020	20.757.280	25,99%	22.008.958	10,60%	25.382.691	3,52%	19.739.279	-9,72%	9.937.016	4,53%	97.825.224	6,03%
Zuccheri	2019	7.131.748		7.674.426		7.657.829		6.802.573		3.074.458		32.341.034	
	2020	8.196.487	14,93%	8.520.830	11,03%	9.202.300	20,17%	7.673.848	12,81%	2.877.580	-6,40%	36.471.045	12,77%
Cacao	2019	45.918.053		46.232.956		44.643.757		40.135.682		18.970.437		195.900.885	
	2020	42.043.957	-8,44%	37.809.680	-18,22%	43.439.303	-2,70%	24.549.317	-38,83%	11.152.349	-41,21%	158.994.605	-18,84%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria	2019	134.040.695		149.524.703		153.995.432		145.563.998		72.169.964		655.294.791	
	2020	147.675.135	10,17%	164.199.973	9,81%	172.337.668	11,91%	181.715.338	24,84%	83.375.068	15,53%	749.303.183	14,35%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta	2019	72.810.303		80.210.334		84.035.751		84.669.709		47.332.787		369.058.884	
	2020	83.154.527	14,21%	90.787.329	13,19%	108.197.289	28,75%	110.357.450	30,34%	45.847.744	-3,14%	438.344.339	18,77%
Preparazioni alimentari diverse	2019	58.577.165		73.300.236		79.020.193		75.055.215		42.275.793		328.228.602	
	2020	66.422.655	13,39%	79.247.509	8,11%	90.335.031	14,32%	86.219.239	14,87%	38.492.842	-8,95%	360.717.276	9,90%
Bevande, liquidi alcolici	2019	311.306.277		347.229.140		391.320.342		368.465.142		197.789.914		1.616.110.815	
	2020	380.107.674	22,10%	347.056.762	-0,05%	393.975.886	0,68%	356.307.441	-3,30%	144.415.797	-26,99%	1.621.863.560	0,36%
Residui e cascami delle industrie alimentari	2019	31.160.523		34.679.978		37.521.890		33.332.481		15.534.516		152.229.388	
	2020	36.405.123	16,83%	36.457.938	5,13%	40.560.373	8,10%	46.219.457	38,66%	20.327.031	30,85%	179.969.922	18,22%
Tabacchi	2019	21.324.421		46.264.878		48.976.934		102.282.345		87.212.841		306.061.418	
	2020	113.494.873	432,23%	125.650.597	171,59%	111.672.587	128,01%	54.886.538	-46,34%	65.301.399	-25,12%	471.005.993	53,89%
Sale, zolfo, terre, pietre, gessi, cementi	2019	43.390.424		40.699.055		45.386.404		55.864.669		27.972.081		213.312.633	
	2020	39.708.560	-8,49%	30.245.366	-25,69%	36.291.471	-20,04%	22.228.756	-60,21%	13.382.846	-52,16%	141.857.000	-33,50%

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019
Minerali, scorie e ceneri	2019	1.625.026		2.050.711		1.247.764		2.595.772		1.426.626		8.945.899	
	2020	2.377.077	46,28%	2.858.058	39,37%	2.457.204	96,93%	605.923	-76,66%	600.277	-57,92%	8.898.539	-0,53%
Combustibili minerali	2019	723.252.688		587.992.604		749.254.750		791.794.423		335.681.371		3.187.975.836	
	2020	812.424.279	12,33%	743.047.692	26,37%	643.072.456	-14,17%	390.100.491	-50,73%	175.661.840	-47,67%	2.764.306.760	-13,29%
Prodotti chimici inorganici	2019	42.131.067		49.506.933		49.761.548		44.496.576		24.004.095		209.900.220	
	2020	44.987.675	6,78%	49.292.566	-0,43%	56.799.484	14,14%	50.944.103	14,49%	17.590.520	-26,72%	219.614.347	4,63%
Prodotti chimici organici	2019	208.480.202		233.078.970		242.347.145		236.957.695		129.749.347		1.050.613.358	
	2020	221.929.692	6,45%	214.303.055	-8,06%	250.411.584	3,33%	285.363.678	20,43%	128.337.253	-1,09%	1.100.345.263	4,73%
Prodotti farmaceutici	2019	1.144.256.206		550.522.487		834.000.626		786.202.644		509.066.378		3.824.048.341	
	2020	933.712.633	-18,40%	1.001.782.945	81,97%	1.205.328.321	44,52%	879.252.640	11,84%	426.879.555	-16,14%	4.446.956.093	16,29%
Concimi	2019	10.929.835		16.767.287		26.844.686		15.800.797		7.760.256		78.102.862	
	2020	14.495.004	32,62%	15.991.691	-4,63%	16.889.016	-37,09%	25.309.358	60,18%	8.307.582	7,05%	80.992.651	3,70%
Estratti per concia o per tinta, pitture e vernici	2019	116.479.705		100.582.889		112.325.195		104.618.146		52.577.095		486.583.030	
	2020	87.937.085	-24,50%	107.583.980	6,96%	113.558.864	1,10%	81.739.341	-21,87%	35.679.410	-32,14%	426.498.681	-12,35%
Oli essenziali, profumi, preparazioni cosmetiche	2019	139.282.421		167.442.280		199.636.033		192.179.960		102.364.026		800.904.720	
	2020	144.948.533	4,07%	166.227.499	-0,73%	169.290.895	-15,20%	114.448.293	-40,45%	66.033.843	-35,49%	660.949.062	-17,47%
Saponi	2019	50.873.048		63.635.924		67.452.338		63.536.466		29.437.301		274.935.077	
	2020	56.486.457	11,03%	65.564.676	3,03%	70.852.226	5,04%	70.091.909	10,32%	28.843.511	-2,02%	291.838.780	6,15%
Sostanze albuminoidi	2019	24.515.568		27.905.404		29.275.014		28.758.256		14.470.484		124.924.726	
	2020	25.795.635	5,22%	29.363.902	5,23%	31.384.837	7,21%	26.855.648	-6,62%	11.746.866	-18,82%	125.146.888	0,18%
Polveri ed esplosivi (articoli pirotecnici)	2019	989.964		446.342		2.031.662		659.637		1.706.062		5.833.666	
	2020	1.206.157	21,84%	655.693	46,90%	1.949.211	-4,06%	511.583	-22,44%	470.256	-72,44%	4.792.901	-17,84%
Prodotti per la fotografia	2019	1.913.675		1.902.226		2.364.283		2.726.209		835.231		9.741.625	
	2020	1.604.960	-16,13%	1.957.779	2,92%	1.553.285	-34,30%	936.284	-65,66%	401.882	-51,88%	6.454.189	-33,75%
Prodotti vari delle industrie chimiche	2019	157.190.269		179.393.323		250.588.887		182.213.319		91.240.566		860.626.364	
	2020	176.763.825	12,45%	203.596.349	13,49%	216.617.562	-13,56%	217.650.960	19,45%	96.992.175	6,30%	911.620.871	5,93%
Materie plastiche	2019	417.125.448		467.435.730		515.839.862		499.968.346		266.613.368		2.166.982.754	
	2020	431.263.394	3,39%	483.597.466	3,46%	521.730.404	1,14%	425.535.952	-14,89%	206.080.636	-22,70%	2.068.207.852	-4,56%
Gomma e lavori di gomma	2019	99.718.993		111.716.885		119.234.402		112.542.036		62.155.036		505.367.352	
	2020	101.667.216	1,95%	116.360.225	4,16%	113.227.219	-5,04%	70.339.713	-37,50%	35.921.678	-42,21%	437.516.050	-13,43%

**Cap
II**

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
Pelli e cuoio	2019	114.781.610		127.099.501		152.637.580		147.990.029		74.883.966		617.392.687	
	2020	105.653.934	-7,95%	129.897.260	2,20%	125.666.208	-17,67%	16.856.811	-88,61%	27.990.073	-62,62%	406.064.286	-34,23%
Lavori di cuoio o di pelli - borse	2019	654.327.046		638.370.746		703.302.441		635.298.417		375.292.739		3.006.591.389	
	2020	698.515.631	6,75%	771.827.310	20,91%	395.769.691	-43,73%	123.560.976	-80,55%	136.867.187	-63,53%	2.126.540.796	-29,27%
Pelli da pellicceria	2019	12.280.415		8.866.607		10.131.156		12.087.521		7.424.342		50.790.040	
	2020	7.769.136	-36,74%	4.226.058	-52,34%	6.082.174	-39,97%	2.089.594	-82,71%	1.219.691	-83,57%	21.386.652	-57,89%
Legno	2019	49.502.973		59.713.150		71.087.444		67.558.995		32.929.499		280.792.061	
	2020	45.378.941	-8,33%	58.213.119	-2,51%	65.363.960	-8,05%	28.450.398	-57,89%	22.544.900	-31,54%	219.951.319	-21,67%
Sughero	2019	686.348		1.112.439		1.522.043		1.103.152		598.333		5.022.315	
	2020	1.059.486	54,37%	917.065	-17,56%	1.597.993	4,99%	1.260.194	14,24%	598.902	0,10%	5.433.641	8,19%
Lavori di intreccio	2019	595.685		1.103.423		1.543.955		2.748.442		635.663		6.627.168	
	2020	1.730.114	190,44%	4.834.286	338,12%	1.439.582	-6,76%	391.677	-85,75%	243.949	-61,62%	8.639.608	30,37%
Paste di legno, carta o cartone da riciclare	2019	15.066.511		13.105.957		14.941.061		11.868.077		7.470.923		62.452.529	
	2020	8.795.430	-41,62%	12.580.318	-4,01%	9.778.774	-34,55%	8.160.485	-31,24%	3.146.066	-57,89%	42.461.074	-32,01%
Carta e cartone	2019	135.841.724		198.701.986		176.280.337		187.289.248		89.303.443		787.416.738	
	2020	141.970.685	4,51%	160.916.164	-19,02%	175.497.001	-0,44%	159.093.669	-15,05%	69.010.971	-22,72%	706.488.490	-10,28%
Prodotti dell'editoria	2019	26.714.227		34.095.631		21.721.287		27.490.375		11.257.736		121.279.256	
	2020	32.057.247	20,00%	22.946.421	-32,70%	22.218.462	2,29%	15.357.425	-44,14%	10.828.729	-3,81%	103.408.284	-14,74%
Seta	2019	3.982.063		5.111.667		11.625.502		5.418.718		3.188.361		29.326.311	
	2020	3.699.478	-7,10%	5.604.022	9,63%	4.641.394	-60,08%	571.435	-89,45%	897.246	-71,86%	15.413.575	-47,44%
Lana	2019	42.856.137		64.314.510		93.197.697		104.700.546		54.472.038		359.540.928	
	2020	39.685.798	-7,40%	58.314.465	-9,33%	74.049.270	-20,55%	19.132.940	-81,73%	19.508.357	-64,19%	210.690.830	-41,40%
Cotone	2019	35.756.867		38.121.936		46.683.131		47.247.943		21.225.986		189.035.863	
	2020	31.660.094	-11,46%	36.887.251	-3,24%	35.628.645	-23,68%	7.026.517	-85,13%	9.035.222	-57,43%	120.237.729	-36,39%
Altre fibre tessili	2019	8.240.665		9.053.795		9.605.401		6.609.157		3.296.196		36.805.215	
	2020	8.100.982	-1,70%	9.075.058	0,23%	7.672.969	-20,12%	1.632.824	-75,29%	2.277.180	-30,91%	28.759.013	-21,86%
Filamenti sintetici o artificiali	2019	36.215.285		41.459.504		51.314.875		44.977.619		26.669.077		200.636.361	
	2020	39.745.948	9,75%	45.378.832	9,45%	44.645.749	-13,00%	13.662.503	-69,62%	11.264.913	-57,76%	154.697.943	-22,90%
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	2019	18.446.125		23.256.683		27.464.730		26.359.881		15.149.146		110.676.564	
	2020	18.798.591	1,91%	20.569.137	-11,56%	25.438.008	-7,38%	10.929.034	-58,54%	7.727.387	-48,99%	83.462.156	-24,59%

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
Ovatte, corde, filati speciali	2019	36.182.972		35.905.732		39.360.285		35.713.143		19.710.011		166.872.142	
	2020	32.205.726	-10,99%	38.259.363	6,56%	38.765.815	-1,51%	27.826.537	-22,08%	14.897.191	-24,42%	151.954.632	-8,94%
Tappeti	2019	6.468.033		7.257.660		7.586.167		6.447.628		3.589.868		31.349.356	
	2020	5.985.441	-7,46%	6.916.286	-4,70%	5.971.787	-21,28%	1.442.510	-77,63%	1.786.003	-50,25%	22.102.027	-29,50%
Tessuti speciali	2019	10.523.922		11.557.609		13.808.164		11.993.737		6.970.609		54.854.041	
	2020	10.950.269	4,05%	13.296.306	15,04%	12.957.853	-6,16%	4.028.967	-66,41%	3.963.686	-43,14%	45.197.081	-17,60%
Tessuti impregnati	2019	26.432.877		30.551.619		35.780.760		30.567.584		19.046.409		142.379.249	
	2020	27.760.803	5,02%	33.841.047	10,77%	33.545.945	-6,25%	18.557.674	-39,29%	11.071.234	-41,87%	124.776.702	-12,36%
Stoffe a maglia	2019	25.076.720		30.755.016		38.663.550		33.415.155		19.460.237		147.370.679	
	2020	24.977.640	-0,40%	31.038.719	0,92%	31.951.942	-17,36%	10.909.887	-67,35%	8.803.322	-54,76%	107.681.510	-26,93%
Abbigliamento (a maglia)	2019	315.741.957		321.915.944		377.011.421		257.561.884		169.835.226		1.442.066.432	
	2020	356.384.532	12,87%	367.709.912	14,23%	250.142.358	-33,65%	94.606.757	-63,27%	78.781.591	-53,61%	1.147.625.149	-20,42%
Abbigliamento (diversi da quelli a maglia)	2019	602.236.468		561.850.494		566.547.974		468.878.726		280.937.176		2.480.450.838	
	2020	593.140.817	-1,51%	566.117.359	0,76%	410.963.351	-27,46%	143.012.456	-69,50%	108.658.770	-61,32%	1.821.892.753	-26,55%
Altri manufatti tessili	2019	26.930.813		33.662.413		32.473.010		32.533.011		16.375.166		141.974.413	
	2020	25.067.652	-6,92%	32.032.080	-4,84%	24.738.016	-23,82%	7.873.064	-75,80%	8.373.549	-48,86%	98.084.362	-30,91%
Calzature	2019	463.092.096		475.695.558		505.882.475		433.620.427		244.057.146		2.122.347.703	
	2020	487.400.527	5,25%	529.734.154	11,36%	348.354.907	-31,14%	108.242.971	-75,04%	107.050.084	-56,14%	1.580.782.644	-25,52%
Cappelli	2019	12.686.985		11.378.039		16.248.483		14.844.314		7.860.004		63.017.826	
	2020	13.285.258	4,72%	17.371.544	52,68%	12.135.929	-25,31%	5.735.789	-61,36%	3.764.637	-52,10%	52.293.157	-17,02%
Ombrelli	2019	754.859		705.466		1.179.941		1.034.510		758.830		4.433.606	
	2020	698.578	-7,46%	729.494	3,41%	595.263	-49,55%	155.320	-84,99%	407.595	-46,29%	2.586.250	-41,67%
Piume	2019	1.742.891		2.573.727		1.963.253		2.316.951		1.054.235		9.651.056	
	2020	1.501.003	-13,88%	1.850.969	-28,08%	1.798.896	-8,37%	544.226	-76,51%	1.011.621	-4,04%	6.706.715	-30,51%
Lavori di pietre	2019	95.717.321		118.558.021		134.866.221		126.362.402		71.548.920		547.052.886	
	2020	90.923.327	-5,01%	126.266.737	6,50%	123.292.241	-8,58%	39.657.619	-68,62%	39.381.424	-44,96%	419.521.348	-23,31%
Prodotti ceramici	2019	146.730.573		163.468.416		180.767.339		188.017.134		95.706.587		774.690.048	
	2020	143.828.600	-1,98%	162.853.082	-0,38%	182.064.003	0,72%	101.336.448	-46,10%	51.681.654	-46,00%	641.763.787	-17,16%
Vetro e lavori di vetro	2019	50.892.328		54.388.262		59.435.466		56.847.367		32.205.198		253.768.621	
	2020	52.525.565	3,21%	56.626.019	4,11%	59.480.599	0,08%	36.284.872	-36,17%	23.351.523	-27,49%	228.268.578	-10,05%

**Cap
II**

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
perle, pietre preziose, metalli preziosi	2019	543.876.429		626.658.029		633.790.420		548.993.811		332.042.890		2.685.361.580	
	2020	582.727.854	7,14%	724.485.457	15,61%	507.044.111	-20,00%	206.395.349	-62,40%	235.101.407	-29,20%	2.255.754.179	-16,00%
Ghisa, ferro e acciaio	2019	191.407.533		245.703.731		254.325.917		262.851.355		144.177.134		1.098.465.670	
	2020	194.392.052	1,56%	217.731.244	-11,38%	203.834.990	-19,85%	156.915.738	-40,30%	87.467.448	-39,33%	860.341.472	-21,68%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	2019	434.865.208		461.555.184		462.739.795		509.815.202		1.707.888.162		3.576.863.551	
	2020	370.546.047	-14,79%	494.127.768	7,06%	480.756.052	3,89%	255.864.254	-49,81%	250.966.727	-85,31%	1.852.260.848	-48,22%
Rame e lavori di rame	2019	67.725.562		88.036.448		117.810.664		105.149.653		51.235.278		429.957.605	
	2020	89.302.430	31,86%	92.085.137	4,60%	92.618.036	-21,38%	45.599.314	-56,63%	30.493.124	-40,48%	350.098.042	-18,57%
Nichel e lavori di nichel	2019	10.513.949		11.140.940		13.258.984		18.479.940		9.620.796		63.014.608	
	2020	10.908.748	3,76%	15.846.545	42,24%	13.301.981	0,32%	9.331.046	-49,51%	6.524.073	-32,19%	55.912.393	-11,27%
Alluminio e lavori di alluminio	2019	90.227.422		97.207.944		113.693.907		102.627.901		51.089.923		454.847.098	
	2020	90.383.266	0,17%	99.553.206	2,41%	94.124.402	-17,21%	52.370.110	-48,97%	36.135.315	-29,27%	372.566.299	-18,09%
Piombo e lavori di piombo	2019	652.769		187.212		1.061.699		194.922		180.547		2.277.149	
	2020	441.575	-32,35%	189.441	1,19%	108.007	-89,83%	19.128	-90,19%	3.363.696	1763,06%	4.121.848	81,01%
Zinco e lavori di zinco	2019	3.069.818		4.316.636		5.089.064		3.402.409		1.760.605		17.638.532	
	2020	3.953.854	28,80%	4.008.337	-7,14%	4.011.276	-21,18%	1.485.546	-56,34%	1.270.977	-27,81%	14.729.990	-16,49%
Stagno e lavori di stagno	2019	821.488		687.773		357.501		805.030		208.982		2.880.773	
	2020	355.386	-56,74%	455.483	-33,77%	317.097	-11,30%	258.486	-67,89%	201.964	-3,36%	1.588.416	-44,86%
Altri metalli comuni	2019	5.013.689		3.611.195		4.533.903		4.415.470		2.502.351		20.076.608	
	2020	4.888.160	-2,50%	4.763.898	31,92%	3.743.088	-17,44%	2.999.338	-32,07%	1.275.751	-49,02%	17.670.235	-11,99%
Utensili ed utensileria	2019	45.799.020		53.181.826		63.767.964		56.951.936		30.589.893		250.290.639	
	2020	47.118.129	2,88%	53.472.236	0,55%	49.096.462	-23,01%	25.698.037	-54,88%	20.303.394	-33,63%	195.688.258	-21,82%
Lavori diversi di metalli comuni	2019	68.352.786		83.176.454		91.531.793		86.631.983		43.456.240		373.149.256	
	2020	64.406.551	-5,77%	82.268.004	-1,09%	90.992.831	-0,59%	41.196.762	-52,45%	29.595.857	-31,90%	308.460.005	-17,34%
Congegni meccanici	2019	3.025.801.215		3.545.350.717		4.043.013.503		3.894.267.455		2.028.199.366		16.536.632.257	
	2020	2.816.758.301	-6,91%	3.469.312.361	-2,14%	3.316.638.152	-17,97%	1.843.119.022	-52,67%	1.285.673.271	-36,61%	12.731.501.107	-23,01%
Apparecchi e materiale elettrico	2019	901.182.656		861.926.813		1.019.956.305		939.296.172		528.266.601		4.250.628.547	
	2020	784.459.194	-12,95%	919.035.162	6,63%	876.721.721	-14,04%	590.641.460	-37,12%	369.306.078	-30,09%	3.540.163.614	-16,71%
Veicoli e materiale per strade ferrate	2019	29.478.779		20.782.557		32.631.796		20.217.437		19.526.338		122.636.907	
	2020	12.602.134	-57,25%	32.550.670	56,62%	16.051.025	-50,81%	13.198.959	-34,71%	12.613.099	-35,40%	87.015.886	-29,05%

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori	2019	687.549.997	5,93%	745.911.312	17,82%	942.161.958	-30,79%	829.183.249	-73,89%	445.845.705	-58,29%	3.650.652.221	-27,09%
	2020	728.294.978		878.824.932		652.104.242		216.538.767		185.962.435		2.661.725.354	
Materiale per navigazione aerea	2019	140.556.392	36,75%	95.372.516	65,85%	109.420.501	36,59%	177.796.304	-40,06%	61.195.820	-26,88%	584.341.534	11,44%
	2020	192.215.338		158.175.198		149.462.389		106.575.098		44.744.031		651.172.054	
Materiale per navigazione marittima	2019	61.043.792	724,52%	1.031.961.612	-27,68%	58.579.465	-43,41%	463.086.450	-96,36%	83.269.021	-64,29%	1.697.940.340	-21,70%
	2020	503.320.868		746.345.228		33.151.970		16.848.223		29.739.478		1.329.405.767	
Strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia e medico chirurgici	2019	521.600.252	-7,96%	473.978.858	5,45%	562.719.991	-16,28%	507.464.467	-48,09%	300.646.080	-35,05%	2.366.409.649	-19,30%
	2020	480.080.019		499.814.409		471.108.443		263.422.207		195.268.365		1.909.693.443	
Orologeria	2019	52.963.553	0,68%	60.127.345	-17,53%	62.762.160	-44,93%	59.996.728	-88,51%	33.098.546	-72,05%	268.948.332	-42,88%
	2020	53.321.230		49.586.868		34.565.471		6.896.001		9.250.516		153.620.086	
Strumenti musicali	2019	4.669.610	-6,58%	4.552.299	-2,21%	6.190.928	-10,91%	5.680.555	-75,62%	3.255.822	-53,28%	24.349.213	-29,22%
	2020	4.362.532		4.451.553		5.515.316		1.384.943		1.521.199		17.235.544	
Armi	2019	30.191.623	106,21%	42.761.024	14,70%	59.200.610	-29,88%	40.033.429	-24,42%	42.962.664	-57,39%	215.149.350	-6,40%
	2020	62.258.502		49.048.681		41.511.722		30.257.371		18.308.429		201.384.705	
Mobili, apparecchi per l'illuminazione	2019	358.540.982	-6,37%	448.193.447	-1,42%	498.489.720	-16,68%	451.047.955	-74,47%	243.049.090	-48,97%	1.999.321.194	-28,37%
	2020	335.694.997		441.812.707		415.340.603		115.138.174		124.029.593		1.432.016.074	
Giocattoli, articoli sportivi	2019	46.395.552	-3,68%	50.325.619	45,62%	63.934.444	3,35%	62.554.780	-76,85%	33.871.706	-63,62%	257.082.102	-17,98%
	2020	44.689.855		73.283.712		66.077.452		14.484.276		12.322.377		210.857.672	
Lavori diversi	2019	30.007.703	1,60%	36.827.618	3,50%	38.590.813	-10,71%	37.670.764	-55,82%	19.153.254	-32,65%	162.250.151	-18,27%
	2020	30.488.175		38.116.747		34.458.053		16.644.524		12.900.195		132.607.693	
Oggetti d'arte	2019	20.848.943	37,24%	13.707.582	7,55%	29.847.931	-64,58%	29.455.248	-86,98%	21.903.768	-90,48%	115.763.472	-48,30%
	2020	28.613.088		14.742.953		10.571.750		3.835.070		2.086.164		59.849.024	
Impianti industriali	2019	359.200	986,98%	1.357.936	-97,65%	2.151.879	-83,47%	4.296.752	-100,00%	300.285	-100,00%	8.466.051	-49,30%
	2020	3.904.418		31.941		355.612						4.291.971	
Provviste	2019	73.096.917	35,41%	84.541.386	-22,80%	59.605.998	-19,77%	74.824.944	-64,39%	65.447.936	-79,46%	357.517.180	-29,47%
	2020	98.981.156		65.267.677		47.824.077		26.641.654		13.440.995		252.155.559	
Totale complessivo	2019	14.687.161.574	2,87%	16.142.951.180	6,03%	17.323.286.114	-12,63%	16.722.587.567	-46,05%	10.371.227.668	-45,40%	75.247.214.104	-17,54%
	2020	15.108.885.825		17.116.679.653		15.135.818.854		9.021.437.815		5.662.979.825		62.045.801.972	

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro

Tabella aII.3: Importazioni dei primi 5 mesi del 2020 distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
Animali vivi	2019	394.254		420.343		403.390		721.810		397.310		2.337.108	
	2020	377.544	-4,24%	389.702	-7,29%	256.712	-36,36%	15.337	-97,88%	160.521	-59,60%	1.199.815	-48,66%
Carni	2019	42.782.441		17.765.322		21.861.473		56.200.183		6.704.398		145.313.818	
	2020	40.203.052	-6,03%	21.989.523	-23,78%	21.902.125	-0,19%	44.705.006	-20,45%	7.470.250	-11,42%	136.269.957	-6,22%
Pesci e crostacei	2019	123.682.123		111.824.293		138.983.447		146.789.293		84.836.368		606.115.524	
	2020	116.906.396	-5,48%	110.386.233	-1,29%	126.887.532	-8,70%	95.665.356	-34,83%	33.326.559	-60,72%	483.172.076	-20,28%
Latte e derivati, uova	2019	7.501.854		6.223.771		5.239.845		6.114.070		3.343.629		28.423.169	
	2020	6.974.897	-7,02%	5.725.200	-8,01%	5.988.930	14,30%	6.429.766	5,16%	2.143.983	-35,88%	27.262.775	-4,08%
Altri prodotti di origine animale	2019	12.107.830		10.009.182		8.928.529		8.569.925		4.629.228		44.244.694	
	2020	10.282.502	-15,08%	9.365.164	-6,43%	7.519.212	-15,78%	8.224.909	-4,03%	3.428.983	-25,93%	38.820.770	-12,26%
Piante vive	2019	4.827.407		4.801.699		3.338.503		2.809.992		1.482.926		17.260.526	
	2020	2.816.058	-41,67%	3.499.597	-27,12%	1.524.311	-54,34%	845.797	-69,90%	225.268	-84,81%	8.911.031	-48,37%
Ortaggi e legumi	2019	41.609.528		41.224.900		51.614.888		50.374.878		28.183.130		213.007.324	
	2020	46.700.218	12,23%	44.693.467	-8,41%	48.764.865	-5,52%	53.263.272	5,73%	21.306.734	-24,40%	214.728.555	0,81%
Frutta	2019	122.490.447		96.952.522		131.721.730		146.089.028		73.854.607		571.108.334	
	2020	156.441.768	27,72%	127.417.190	-31,42%	146.308.058	11,07%	164.134.279	12,35%	72.404.824	-1,96%	666.706.119	16,74%
Caffè, tè e spezie	2019	102.324.539		95.205.695		107.688.839		99.030.495		66.703.204		470.952.773	
	2020	98.192.972	-4,04%	87.727.372	-7,85%	101.961.151	-5,32%	78.208.639	-21,03%	43.928.337	-34,14%	410.018.472	-12,94%
Cereali	2019	118.938.176		88.038.375		94.037.902		69.222.825		29.704.863		399.942.140	
	2020	150.083.285	26,19%	34.459.368	-60,86%	85.109.974	-9,49%	87.517.758	26,43%	75.011.726	152,52%	432.182.111	8,06%
Prodotti della macinazione	2019	1.551.554		1.234.894		1.209.611		1.439.416		722.402		6.157.877	
	2020	1.623.562	4,64%	1.484.780	20,24%	1.080.190	-10,70%	1.210.767	-15,88%	416.100	-42,40%	5.815.400	-5,56%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi	2019	96.934.382		80.575.847		65.448.105		71.585.371		48.240.856		362.784.561	
	2020	83.920.223	-13,43%	69.907.986	-13,24%	89.095.190	36,13%	87.046.646	21,60%	57.942.480	20,11%	387.912.525	6,93%
Gomme, resine ed estratti vegetali	2019	10.495.925		7.920.270		6.664.773		7.955.810		5.492.187		38.528.964	
	2020	8.258.612	-21,32%	8.914.014	12,55%	9.791.316	46,91%	8.861.874	11,39%	3.756.692	-31,60%	39.582.507	2,73%
Altri prodotti di origine vegetale	2019	1.452.374		984.152		1.902.491		1.731.023		584.242		6.654.282	
	2020	1.370.417	-5,64%	1.064.102	-8,12%	1.703.924	-10,44%	1.502.800	-13,18%	623.798	6,77%	6.265.042	-5,85%
	2019	104.024.325		141.883.214		118.597.327		118.619.903		43.407.986		526.532.755	
			43,00%		1,68%		36,36%		16,66%		66,71%		26,39%

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
Grassi e oli animali o vegetali	2020	148.750.248		144.261.069		161.714.871		138.384.187		72.366.892		665.477.267	
Preparazioni di carne o di pesce	2019	90.013.225		32.200.044	16,37%	53.463.806	19,87%	50.238.141	13,16%	33.021.849	-21,31%	258.937.064	5,92%
	2020	89.879.648	-0,15%	37.470.469		64.088.963		56.847.127		25.983.672		274.269.878	
Zuccheri	2019	13.451.397		7.078.207	403,01%	22.175.520	-64,19%	10.063.268	-10,79%	14.515.032	7,90%	67.283.425	32,52%
	2020	20.979.604	55,97%	35.604.236		7.941.462		8.977.926		15.662.294		89.165.522	
Cacao	2019	23.791.594		19.905.874	40,41%	20.460.125	122,38%	35.381.258	-20,10%	10.523.106	-2,34%	110.061.958	24,05%
	2020	24.540.211	3,15%	27.948.901		45.498.394		28.270.944		10.276.348		136.534.798	
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria	2019	7.444.149		6.295.021	15,37%	6.342.674	18,18%	7.851.477	-10,21%	3.652.548	-32,68%	31.585.868	0,97%
	2020	7.625.577	2,44%	7.262.803		7.495.913		7.049.792		2.458.747		31.892.833	
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta	2019	32.179.057		25.475.588	23,44%	32.149.225	-25,78%	23.754.838	-9,47%	14.921.394	-34,26%	128.480.102	-1,71%
	2020	39.658.926	23,24%	31.446.849		23.862.274		21.504.978		9.808.738		126.281.766	
Preparazioni alimentari diverse	2019	10.636.811		9.406.886	18,21%	10.834.156	-0,46%	11.122.527	2,72%	6.546.464	-3,22%	48.546.844	7,07%
	2020	12.317.265	15,80%	11.119.884		10.783.929		11.424.930		6.335.459		51.981.468	
Bevande, liquidi alcolici	2019	8.931.300		11.276.192	334,03%	61.524.562	-53,07%	22.627.962	141,86%	14.645.010	-59,31%	119.005.025	30,86%
	2020	17.226.049	92,87%	48.942.446		28.870.512		54.727.856		5.959.147		155.726.011	
Residui e cascami delle industrie alimentari	2019	85.540.900		66.837.083	-31,11%	72.302.337	0,84%	78.300.702	-16,96%	40.070.344	27,77%	343.051.367	-8,05%
	2020	80.271.736	-6,16%	46.045.435		72.906.367		65.019.950		51.197.169		315.440.656	
Tabacchi	2019	2.328.119		1.804.301	-21,61%	2.553.916	-20,53%	1.951.466	-62,33%	1.132.077	-70,76%	9.769.879	-19,43%
	2020	3.361.744	44,40%	1.414.318		2.029.512		735.077		331.017		7.871.668	
Sale, zolfo, terre, pietre, gessi, cementi	2019	63.306.711		65.807.409	-24,00%	53.901.554	-7,50%	71.552.829	-39,22%	45.071.950	-49,64%	299.640.453	-26,57%
	2020	53.960.799	-14,76%	50.015.462		49.860.486		43.492.915		22.700.345		220.030.006	
Minerali, scorie e cenere	2019	97.445.459		76.904.702	-23,14%	59.805.629	15,90%	119.069.556	-41,38%	49.989.674	-82,07%	403.215.020	-22,84%
	2020	103.939.915	6,66%	59.110.307		69.317.602		69.796.904		8.965.440		311.130.168	
Combustibili minerali	2019	3.653.784.093		3.746.539.669	-18,30%	3.550.558.862	-33,60%	3.764.597.500	-61,65%	1.627.940.987	-74,09%	16.343.421.111	-30,45%
	2020	4.083.147.896	11,75%	3.060.979.036		2.357.664.835		1.443.609.118		421.859.308		11.367.260.194	
Prodotti chimici inorganici	2019	66.882.118		45.210.109	5,68%	70.528.254	-33,84%	64.039.722	-3,30%	38.421.534	-35,82%	285.081.738	-16,35%
	2020	57.442.578	-14,11%	47.776.392		46.660.972		61.923.625		24.658.762		238.462.329	
Prodotti chimici organici	2019	466.579.635		422.916.615	-6,28%	454.525.045	-3,48%	491.338.012	-18,21%	252.325.290	-21,20%	2.087.684.597	-11,78%
	2020	405.898.581	-13,01%	396.359.072		438.714.147		401.862.879		198.830.721		1.841.665.399	
Prodotti farmaceutici	2019	392.544.875		531.720.840	1,76%	562.988.688	-6,76%	333.524.955	82,91%	345.401.435	-35,23%	2.166.180.794	7,02%

**Cap
II**

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
	2020	418.569.934		541.088.391		524.916.697		610.062.273		223.705.356		2.318.342.651	
Concimi	2019	44.093.434		53.143.598		51.622.760		43.376.350		18.208.518		210.444.660	
	2020	57.275.886	29,90%	52.893.464	-0,47%	43.315.512	-16,09%	58.299.472	34,40%	21.232.005	16,60%	233.016.339	10,73%
Estratti per concia o per tinta, pitture e vernici	2019	47.308.610		31.512.250		37.490.770		36.689.843		29.833.276		182.834.749	
	2020	44.080.626	-6,82%	38.625.564	22,57%	34.476.625	-8,04%	39.398.969	7,38%	16.058.281	-46,17%	172.640.066	-5,58%
Oli essenziali, profumi, preparazioni cosmetiche	2019	15.304.448		14.221.684		14.065.093		14.460.800		6.926.720		64.978.746	
	2020	15.219.520	-0,55%	13.979.275	-1,70%	13.863.432	-1,43%	9.401.051	-34,99%	5.250.703	-24,20%	57.713.981	-11,18%
Saponi	2019	10.268.382		8.808.648		9.682.545		10.636.356		5.171.908		44.567.840	
	2020	10.710.125	4,30%	11.386.879	29,27%	9.536.814	-1,51%	9.481.263	-10,86%	5.871.453	13,53%	46.986.535	5,43%
Sostanze albuminoidi	2019	5.097.398		5.235.610		5.664.994		5.923.562		3.156.566		25.078.130	
	2020	5.985.334	17,42%	6.022.991	15,04%	5.749.626	1,49%	5.197.613	-12,26%	2.865.180	-9,23%	25.820.744	2,96%
Polveri ed esplosivi (articoli pirotecnici)	2019	1.082.727		1.139.443		2.209.551		827.000		1.072.830		6.331.550	
	2020	1.136.666	4,98%	2.693.431	136,38%	933.148	-57,77%	647.758	-21,67%	198.493	-81,50%	5.609.495	-11,40%
Prodotti per la fotografia	2019	2.510.897		2.195.488		2.118.548		2.004.835		1.418.186		10.247.953	
	2020	3.023.749	20,43%	2.062.838	-6,04%	2.213.554	4,48%	2.119.768	5,73%	757.595	-46,58%	10.177.504	-0,69%
Prodotti vari delle industrie chimiche	2019	98.170.501		78.729.990		86.667.991		82.726.001		47.409.283		393.703.765	
	2020	102.653.286	4,57%	98.070.975	24,57%	106.542.214	22,93%	135.434.312	63,71%	77.348.167	63,15%	520.048.954	32,09%
Materie plastiche	2019	441.747.736		368.595.775		384.718.434		414.080.541		236.128.715		1.845.271.201	
	2020	389.687.075	-11,79%	330.529.127	-10,33%	309.349.170	-19,59%	333.172.726	-19,54%	164.566.033	-30,31%	1.527.304.131	-17,23%
Gomma e lavori di gomma	2019	154.490.161		132.695.977		135.553.677		158.590.636		80.716.961		662.047.412	
	2020	144.457.630	-6,49%	123.317.895	-7,07%	124.483.069	-8,17%	115.374.909	-27,25%	49.598.272	-38,55%	557.231.775	-15,83%
Pelli e cuoio	2019	126.637.909		103.804.070		108.075.038		113.599.465		58.271.952		510.388.435	
	2020	91.894.043	-27,44%	73.364.636	-29,32%	73.888.921	-31,63%	51.658.032	-54,53%	32.175.600	-44,78%	322.981.232	-36,72%
Lavori di cuoio o di pelli - borse	2019	180.325.581		153.173.399		135.884.049		128.820.647		88.371.885		686.575.561	
	2020	203.211.379	12,69%	166.703.556	8,83%	74.141.008	-45,44%	51.338.929	-60,15%	44.739.732	-49,37%	540.134.604	-21,33%
Pelli da pellicceria	2019	5.560.068		7.522.020		9.125.054		7.856.788		7.069.331		37.133.260	
	2020	5.729.482	3,05%	6.856.066	-8,85%	4.149.900	-54,52%	1.770.563	-77,46%	1.707.275	-75,85%	20.213.286	-45,57%
Legno	2019	90.432.661		84.235.728		87.048.702		79.377.245		38.336.378		379.430.713	
	2020	82.111.505	-9,20%	66.000.062	-21,65%	59.386.170	-31,78%	55.039.889	-30,66%	27.539.300	-28,16%	290.076.926	-23,55%
Sughero	2019	503.301		429.423		367.697		281.044		169.312		1.750.778	
			-24,27%		-28,41%		33,74%		2,64%		-75,94%		-13,78%

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
	2020	381.148		307.410		491.754		288.460		40.738		1.509.510	
Lavori di intreccio	2019	3.670.315		3.434.349	12,98%	3.696.348		2.874.820		1.653.801		15.329.633	
	2020	3.483.707	-5,08%	3.880.098		2.325.724	-37,08%	2.794.849	-2,78%	1.089.252	-34,14%	13.573.630	-11,45%
Paste di legno, carta o cartone da riciclare	2019	130.490.135		134.098.220		103.539.716		116.456.377		76.059.506		560.643.953	
	2020	91.459.451	-29,91%	79.117.721	-41,00%	89.984.176	-13,09%	76.943.686	-33,93%	55.918.671	-26,48%	393.423.705	-29,83%
Carta e cartone	2019	103.101.946		92.917.020		92.917.598		90.637.626		55.103.019		434.677.210	
	2020	88.539.018	-14,12%	84.467.965	-9,09%	80.810.042	-13,03%	82.952.827	-8,48%	36.144.036	-34,41%	372.913.887	-14,21%
Prodotti dell'editoria	2019	11.063.652		9.018.276		9.056.976		8.731.744		5.589.707		43.460.354	
	2020	10.888.749	-1,58%	9.497.507	5,31%	5.664.554	-37,46%	204.385.473	2240,72%	3.717.715	-33,49%	234.153.998	438,78%
Seta	2019	23.066.953		12.163.942		12.691.773		13.296.746		8.368.129		69.587.543	
	2020	20.086.443	-12,92%	10.697.767	-12,05%	11.710.168	-7,73%	7.137.739	-46,32%	7.086.246	-15,32%	56.718.363	-18,49%
Lana	2019	113.987.591		89.665.707		88.617.955		67.464.161		36.423.478		396.158.892	
	2020	83.575.597	-26,68%	65.728.765	-26,70%	66.110.195	-25,40%	22.257.126	-67,01%	24.524.653	-32,67%	262.196.336	-33,82%
Cotone	2019	79.455.623		65.374.732		68.624.657		59.677.840		43.417.675		316.550.526	
	2020	71.562.707	-9,93%	62.345.200	-4,63%	50.726.065	-26,08%	35.604.619	-40,34%	20.475.831	-52,84%	240.714.421	-23,96%
Altre fibre tessili	2019	11.074.667		8.998.243		8.619.008		10.436.562		6.349.753		45.478.233	
	2020	10.441.326	-5,72%	8.870.435	-1,42%	7.402.228	-14,12%	6.406.150	-38,62%	2.963.306	-53,33%	36.083.445	-20,66%
Filamenti sintetici o artificiali	2019	84.219.640		66.873.243		60.321.887		67.705.201		36.463.763		315.583.734	
	2020	75.711.182	-10,10%	59.386.204	-11,20%	43.070.302	-28,60%	44.601.442	-34,12%	25.222.264	-30,83%	247.991.394	-21,42%
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	2019	53.407.492		45.315.269		44.847.341		47.719.020		27.761.560		219.050.682	
	2020	51.689.122	-3,22%	43.065.244	-4,97%	31.733.914	-29,24%	29.073.921	-39,07%	14.994.732	-45,99%	170.556.934	-22,14%
Ovatte, corde, filati speciali	2019	24.583.427		21.515.134		23.699.197		25.557.839		11.311.211		106.666.808	
	2020	30.575.927	24,38%	22.941.564	6,63%	19.284.752	-18,63%	22.419.898	-12,28%	14.098.722	24,64%	109.320.863	2,49%
Tappeti	2019	9.868.022		9.479.553		10.527.759		9.976.864		6.289.809		46.142.007	
	2020	10.561.673	7,03%	9.229.326	-2,64%	4.692.182	-55,43%	4.461.397	-55,28%	2.128.539	-66,16%	31.073.118	-32,66%
Tessuti speciali	2019	15.580.185		12.399.976		14.270.801		14.200.042		8.077.765		64.528.769	
	2020	14.357.175	-7,85%	12.171.428	-1,84%	7.817.367	-45,22%	3.698.120	-73,96%	3.285.242	-59,33%	41.329.333	-35,95%
Tessuti impregnati	2019	16.534.254		12.328.028		13.103.196		14.350.990		8.681.522		64.997.990	
	2020	17.230.668	4,21%	14.791.068	19,98%	11.297.541	-13,78%	10.654.594	-25,76%	6.917.234	-20,32%	60.891.104	-6,32%
Stoffe a maglia	2019	33.734.010		29.972.329		30.918.924		32.961.252		21.743.592		149.330.108	
	2020		13,01%		12,82%		-32,16%		-61,01%		-47,73%		-21,56%

**Cap
II**

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019								
	2020	38.124.076		33.815.317		20.974.445		12.851.258		11.366.440		117.131.535	
Abbigliamento (a maglia)	2019	359.072.054		303.210.543		266.417.188		218.342.998		132.595.014		1.279.637.797	
	2020	404.104.337	12,54%	294.078.967	-3,01%	193.659.941	-27,31%	105.750.108	-51,57%	71.675.186	-45,94%	1.069.268.538	-16,44%
Abbigliamento (diversi da quelli a maglia)	2019	399.699.243		293.542.172		289.276.884		208.670.583		132.876.563		1.324.065.445	
	2020	426.597.485	6,73%	304.528.758	3,74%	219.115.515	-24,25%	154.093.828	-26,15%	118.837.132	-10,57%	1.223.172.719	-7,62%
Altri manufatti tessili	2019	67.188.453		61.062.365		63.811.476		59.918.151		43.269.362		295.249.807	
	2020	73.515.308	9,42%	65.656.495	7,52%	197.520.147	209,54%	500.647.678	735,55%	212.925.598	392,09%	1.050.265.226	255,72%
Calzature	2019	295.266.696		272.275.478		232.081.496		175.762.322		99.406.923		1.074.792.915	
	2020	320.116.812	8,42%	301.458.509	10,72%	171.483.739	-26,11%	83.098.426	-52,72%	69.998.705	-29,58%	946.156.191	-11,97%
Cappelli	2019	19.689.658		14.090.907		14.150.031		10.272.261		6.213.709		64.416.565	
	2020	20.279.264	2,99%	16.604.263	17,84%	9.628.281	-31,96%	5.971.653	-41,87%	4.887.364	-21,35%	57.370.825	-10,94%
Ombrelli	2019	7.964.287		7.853.474		7.385.362		4.780.037		4.115.936		32.099.097	
	2020	8.201.697	2,98%	8.353.403	6,37%	2.909.355	-60,61%	4.381.244	-8,34%	3.322.386	-19,28%	27.168.086	-15,36%
Piume	2019	8.127.342		7.885.726		5.859.498		4.792.341		2.705.323		29.370.230	
	2020	11.091.912	36,48%	7.666.897	-2,78%	4.103.782	-29,96%	2.643.978	-44,83%	1.488.612	-44,97%	26.995.181	-8,09%
Lavori di pietre	2019	38.212.152		27.547.978		31.780.663		37.606.439		16.386.346		151.533.578	
	2020	34.969.418	-8,49%	37.734.091	36,98%	27.284.871	-14,15%	29.385.637	-21,86%	12.360.825	-24,57%	141.734.842	-6,47%
Prodotti ceramici	2019	27.641.149		25.876.883		26.244.383		25.916.418		15.434.611		121.113.443	
	2020	28.040.057	1,44%	26.844.296	3,74%	19.580.686	-25,39%	15.459.739	-40,35%	7.340.326	-52,44%	97.265.104	-19,69%
Vetro e lavori di vetro	2019	50.973.102		39.872.245		45.273.248		49.128.328		27.032.384		212.279.307	
	2020	48.641.017	-4,58%	46.668.904	17,05%	43.803.030	-3,25%	42.139.120	-14,23%	20.574.898	-23,89%	201.826.969	-4,92%
perle, pietre preziose, metalli preziosi	2019	542.225.660		488.850.703		561.780.450		675.469.535		495.655.738		2.763.982.087	
	2020	673.284.452	24,17%	660.913.135	35,20%	539.522.014	-3,96%	357.046.878	-47,14%	194.086.532	-60,84%	2.424.853.011	-12,27%
Ghisa, ferro e acciaio	2019	912.239.810		736.677.132		789.887.971		836.820.173		381.780.792		3.657.405.878	
	2020	669.462.430	-26,61%	554.915.480	-24,67%	499.968.261	-36,70%	472.682.714	-43,51%	215.591.991	-43,53%	2.412.620.875	-34,03%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	2019	232.305.636		175.233.808		178.853.000		172.372.990		108.327.192		867.092.626	
	2020	227.230.355	-2,18%	183.489.467	4,71%	160.332.308	-10,36%	129.051.523	-25,13%	71.401.866	-34,09%	771.505.520	-11,02%
Rame e lavori di rame	2019	192.005.403		191.896.643		180.833.576		182.861.050		112.745.765		860.342.437	
	2020	159.172.989	-17,10%	165.039.377	-14,00%	108.685.364	-39,90%	132.333.094	-27,63%	51.945.570	-53,93%	617.176.394	-28,26%
Nichel e lavori di nichel	2019	20.034.359		18.139.508		32.505.379		21.634.248		10.949.978		103.263.472	
	2020		23,75%		22,27%		-45,82%		6,27%		-4,67%		-5,09%

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019
	2020	24.792.108		22.178.753		17.610.134		22.990.871		10.438.662		98.010.527	
Alluminio e lavori di alluminio	2019	242.687.678		256.070.828		220.940.440		213.776.953		176.688.768		1.110.164.667	
	2020	207.708.859	-14,41%	219.006.590	-14,47%	161.503.220	-26,90%	145.373.879	-32,00%	85.914.241	-51,38%	819.506.788	-26,18%
Piombo e lavori di piombo	2019	2.940.895		1.250.374		2.476.810		3.994.575		1.064.062		11.726.716	
	2020	1.555.262	-47,12%	1.641.980	31,32%	1.659.520	-33,00%	930.973	-76,69%	924.172	-13,15%	6.711.907	-42,76%
Zinco e lavori di zinco	2019	5.461.081		10.588.819		5.761.199		8.339.972		5.044.372		35.195.443	
	2020	6.738.556	23,39%	4.320.039	-59,20%	5.469.574	-5,06%	5.053.237	-39,41%	3.392.229	-32,75%	24.973.635	-29,04%
Stagno e lavori di stagno	2019	5.377.349		4.854.321		8.279.514		8.764.601		5.612.177		32.887.961	
	2020	7.171.274	33,36%	6.390.827	31,65%	4.201.375	-49,26%	4.556.245	-48,02%	2.914.702	-48,06%	25.234.423	-23,27%
Altri metalli comuni	2019	10.076.103		12.714.077		11.266.054		11.307.689		6.678.267		52.042.190	
	2020	11.252.642	11,68%	9.504.178	-25,25%	8.612.837	-23,55%	8.868.360	-21,57%	4.101.480	-38,58%	42.339.497	-18,64%
Utensili ed utensileria	2019	39.653.387		32.505.086		35.914.025		31.677.308		21.385.773		161.135.580	
	2020	40.978.363	3,34%	36.823.120	13,28%	27.191.121	-24,29%	23.395.731	-26,14%	13.898.234	-35,01%	142.286.569	-11,70%
Lavori diversi di metalli comuni	2019	48.791.894		37.592.927		39.069.214		35.122.789		23.914.638		184.491.462	
	2020	46.865.141	-3,95%	39.019.265	3,79%	23.026.561	-41,06%	21.967.349	-37,46%	16.294.182	-31,87%	147.172.498	-20,23%
Congegni meccanici	2019	1.286.691.154		994.253.492		1.093.392.791		1.199.742.044		651.819.774		5.225.899.254	
	2020	1.251.653.550	-2,72%	999.861.939	0,56%	796.183.393	-27,18%	844.402.886	-29,62%	481.684.427	-26,10%	4.373.786.195	-16,31%
Apparecchi e materiale elettrico	2019	1.058.418.591		848.383.096		942.632.572		916.062.463		518.761.624		4.284.258.346	
	2020	1.108.479.086	4,73%	892.417.972	5,19%	814.848.639	-13,56%	639.641.251	-30,17%	402.231.577	-22,46%	3.857.618.524	-9,96%
Veicoli e materiale per strade ferrate	2019	11.588.304		13.049.618		10.499.233		6.442.666		3.320.801		44.900.622	
	2020	6.205.740	-46,45%	5.145.751	-60,57%	7.466.041	-28,89%	4.933.500	-23,42%	2.035.215	-38,71%	25.786.248	-42,57%
Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori	2019	608.452.024		642.997.119		640.898.500		747.170.035		303.380.562		2.942.898.240	
	2020	644.568.552	5,94%	637.701.042	-0,82%	508.463.130	-20,66%	270.087.268	-63,85%	138.369.063	-54,39%	2.199.189.055	-25,27%
Materiale per navigazione aerea	2019	37.968.547		35.639.197		38.126.939		52.617.149		16.322.224		180.674.056	
	2020	41.125.541	8,31%	32.994.099	-7,42%	29.871.724	-21,65%	19.863.260	-62,25%	16.583.376	1,60%	140.438.000	-22,27%
Materiale per navigazione marittima	2019	8.778.738		7.146.209		15.203.888		9.304.538		10.713.064		51.146.437	
	2020	11.216.017	27,76%	78.172.604	993,90%	19.144.565	25,92%	1.975.611	-78,77%	6.714.079	-37,33%	117.222.877	129,19%
Strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia e medico chirurgici	2019	315.306.396		248.391.624		289.283.252		300.227.593		161.436.546		1.314.645.411	
	2020	325.716.940	3,30%	248.534.253	0,06%	292.737.843	1,19%	280.672.225	-6,51%	184.020.319	13,99%	1.331.681.580	1,30%
Orologeria	2019	60.569.356	6,57%	71.223.942	-4,95%	72.223.884	-54,60%	70.805.962	-92,63%	71.134.177	-73,21%	345.957.322	-45,28%

**Cap
II**

Capitolo merce	Anno	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		1-16 Maggio		1° Gennaio - 16 Maggio	
		Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019	Valore (€)	Var 2020/2019						
	2020	64.547.393		67.698.481		32.786.703		5.216.369		19.056.127		189.305.073	
Strumenti musicali	2019	4.344.825		3.371.352	3,93%	4.297.781	-17,28%	4.411.317	-40,41%	2.687.935	-53,87%	19.113.209	-26,23%
	2020	3.172.161	-26,99%	3.503.686		3.555.102		2.628.513		1.240.018		14.099.480	
Armi	2019	5.937.080		4.886.453	7,31%	6.288.642	-43,16%	6.689.081	-22,27%	3.176.325	-66,97%	26.977.582	-29,45%
	2020	3.967.330	-33,18%	5.243.704		3.574.292		5.199.576		1.049.010		19.033.912	
Mobili, apparecchi per l'illuminazione	2019	151.777.447		138.558.916	9,36%	135.705.602	-43,58%	123.880.196	-33,74%	73.328.020	-35,96%	623.250.181	-17,26%
	2020	158.566.771	4,47%	151.530.935		76.560.935		82.077.161		46.958.250		515.694.053	
Giocattoli, articoli sportivi	2019	69.048.955		67.547.193	-0,63%	59.855.469	-42,94%	56.447.586	-36,87%	32.989.771	-35,73%	285.888.974	-19,95%
	2020	70.741.858	2,45%	67.123.273		34.155.405		35.633.375		21.201.227		228.855.137	
Lavori diversi	2019	34.020.110		26.845.326	16,45%	28.478.949	-30,66%	28.641.616	-43,37%	18.326.824	-34,04%	136.312.825	-13,13%
	2020	39.094.998	14,92%	31.261.487		19.748.490		16.220.071		12.087.546		118.412.593	
Oggetti d'arte	2019	13.414.812		6.781.949	-20,57%	12.952.534	-70,92%	6.100.697	-66,74%	2.113.577	-35,58%	41.363.569	-50,64%
	2020	7.874.735	-41,30%	5.386.735		3.766.490		2.028.792		1.361.521		20.418.273	
Provviste	2019	10.840.623		10.757.775	11,71%	12.904.938	122,54%	13.292.682	-10,95%	6.761.676	-26,71%	54.557.695	31,64%
	2020	14.292.052	31,84%	12.017.579		28.718.245		11.837.272		4.955.682		71.820.830	
Totale complessivo	2019	14.948.138.680		13.572.865.402	-5,41%	13.860.096.080	-20,67%	14.093.133.814	-31,98%	7.578.178.732	-38,81%	64.052.412.709	-16,74%
	2020	15.270.558.955	2,16%	12.838.118.878		10.994.797.633		9.586.428.896		4.636.989.707		53.326.894.069	

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro

Tabella aII.4: Operazioni di importazione distinte per modalità di presentazione

Modalità di presentazione	N° Dichiarazioni			% Dichiarazioni		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manuale	158	181	1.992	0,003%	0,003%	0,033%
Telematico	5.760.954	6.074.840	6.064.350	99,997%	99,997%	99,967%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.5: Operazioni di esportazione distinte per modalità di presentazione

Modalità di presentazione	N° Dichiarazioni			% Dichiarazioni		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manuale	564	462	506	0,004%	0,003%	0,003%
Telematico	13.309.199	14.209.639	14.920.944	99,996%	99,997%	99,997%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.6: Totale Nazionale importazioni - Numero di Dichiarazioni Doganali

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	13.996	15.173	15.210	8,41%	0,24%
Campania e Calabria	119.359	127.237	128.532	6,60%	1,02%
Emilia-Romagna e Marche	394.910	399.805	403.399	1,24%	0,90%
Lazio e Abruzzo	302.981	323.630	344.544	6,82%	6,46%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	424.055	440.953	438.798	3,98%	-0,49%
Lombardia	3.405.280	3.599.363	3.609.677	5,70%	0,29%
Puglia Molise e Basilicata	85.865	97.637	84.979	13,71%	-12,96%
Sicilia	13.678	14.585	14.625	6,63%	0,27%
Toscana Sardegna e Umbria	258.595	272.133	276.971	5,24%	1,78%
Veneto e Friuli V.G.	742.493	784.505	749.607	5,66%	-4,45%
Dato nazionale	5.761.212	6.075.021	6.066.342	5,45%	-0,14%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.7: Totale Nazionale importazioni - Numero di singoli dichiarati

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	42.628	45.494	46.069	6,72%	1,26%
Campania e Calabria	191.958	263.531	255.916	37,29%	-2,89%
Emilia-Romagna e Marche	930.254	1.118.542	983.759	20,24%	-12,05%
Lazio e Abruzzo	394.330	462.937	466.490	17,40%	0,77%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	994.559	996.112	1.129.405	0,16%	13,38%
Lombardia	4.441.664	4.737.513	4.983.136	6,66%	5,18%
Puglia Molise e Basilicata	159.048	206.959	188.975	30,12%	-8,69%
Sicilia	22.578	28.822	23.651	27,66%	-17,94%

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Toscana Sardegna e Umbria	322.811	345.817	357.306	7,13%	3,32%
Veneto e Friuli V.G.	1.083.595	1.214.379	1.190.287	12,07%	-1,98%
Dato nazionale	8.583.425	9.420.106	9.624.994	9,75%	2,18%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.8: Totale Nazionale importazioni - Quantità della merce dichiarata

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	1.573	3.166	2.397	101,27%	-24,29%
Campania e Calabria	97.589	103.092	105.776	5,64%	2,60%
Emilia-Romagna e Marche	108.966	109.511	88.979	0,50%	-18,75%
Lazio e Abruzzo	31.933	31.287	28.856	-2,02%	-7,77%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	142.371	104.602	122.456	-26,53%	17,07%
Lombardia	76.894	78.400	75.468	1,96%	-3,74%
Puglia Molise e Basilicata	67.977	73.037	55.030	7,44%	-24,65%
Sicilia	44.122	41.943	37.712	-4,94%	-10,09%
Toscana Sardegna e Umbria	87.338	86.428	107.193	-1,04%	24,03%
Veneto e Friuli V.G.	111.285	109.011	99.575	-2,04%	-8,66%
Dato nazionale	207.177	203.444	196.964	-1,80%	-3,19%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella aII.9: Totale Nazionale importazioni - Valore della merce dichiarata

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	328	406	403	23,78%	-0,74%
Campania e Calabria	9.370	10.053	10.536	7,29%	4,80%
Emilia-Romagna e Marche	15.305	15.852	16.250	3,57%	2,51%
Lazio e Abruzzo	13.496	13.488	14.174	-0,06%	5,09%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	32.370	34.018	34.725	5,09%	2,08%
Lombardia	39.307	43.899	43.356	11,68%	-1,24%
Puglia Molise e Basilicata	5.557	5.441	5.651	-2,09%	3,86%
Sicilia	14.215	16.140	14.201	13,54%	-12,01%
Toscana Sardegna e Umbria	21.157	23.838	23.795	12,67%	-0,18%
Veneto e Friuli V.G.	22.217	24.167	24.057	8,78%	-0,46%
Dato nazionale	173.322	187.302	187.148	8,07%	-0,08%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.10: Totale Nazionale esportazioni - Numero di Dichiarazioni Doganali

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	118.266	105.089	111.036	-11,14%	5,66%
Campania e Calabria	156.246	163.964	170.810	4,94%	4,18%
Emilia-Romagna e Marche	1.517.784	1.559.862	1.627.639	2,77%	4,35%
Lazio e Abruzzo	725.966	822.120	896.042	13,24%	8,99%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	1.193.586	1.213.692	1.199.407	1,68%	-1,18%
Lombardia	6.720.174	7.170.956	7.609.377	6,71%	6,11%
Puglia Molise e Basilicata	212.855	215.649	177.583	1,31%	-17,65%
Sicilia	31.939	29.763	29.405	-6,81%	-1,20%
Toscana Sardegna e Umbria	1.054.712	1.236.992	1.331.394	17,28%	7,63%
Veneto e Friuli V.G.	1.578.235	1.692.014	1.768.757	7,21%	4,54%
Dato nazionale	13.309.763	14.210.101	14.921.450	6,76%	5,01%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.11: Totale Nazionale esportazioni - Numero di singoli dichiarati

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	180.018	162.597	177.058	-9,68%	8,89%
Campania e Calabria	215.817	231.524	236.652	7,28%	2,21%
Emilia-Romagna e Marche	3.155.069	3.408.316	3.470.634	8,03%	1,83%
Lazio e Abruzzo	946.312	1.122.030	1.185.567	18,57%	5,66%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	2.162.269	2.898.740	3.248.043	34,06%	12,05%
Lombardia	9.282.970	10.073.508	10.808.900	8,52%	7,30%
Puglia Molise e Basilicata	306.276	317.650	290.432	3,71%	-8,57%
Sicilia	44.055	41.534	41.319	-5,72%	-0,52%
Toscana Sardegna e Umbria	1.664.804	1.968.153	2.171.242	18,22%	10,32%
Veneto e Friuli V.G.	2.717.615	2.929.478	3.103.799	7,80%	5,95%
Dato nazionale	20.675.205	23.153.530	24.733.646	11,99%	6,82%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.12: Totale Nazionale esportazioni - Quantità della merce dichiarata

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	1.972	1.750	1.435	-11,26%	-18,00%
Campania e Calabria	128.892	136.881	137.723	6,20%	0,62%
Emilia-Romagna e Marche	185.782	227.922	218.558	22,68%	-4,11%
Lazio e Abruzzo	22.371	41.376	36.736	84,95%	-11,21%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	276.000	273.143	330.764	-1,04%	21,10%
Lombardia	93.520	75.057	78.462	-19,74%	4,54%
Puglia Molise e Basilicata	183.036	194.743	144.357	6,40%	-25,87%
Sicilia	83.147	79.293	82.684	-4,64%	4,28%
Toscana Sardegna e Umbria	54.198	84.700	75.025	56,28%	-11,42%
Veneto e Friuli V.G.	80.793	79.079	114.869	-2,12%	45,26%
Dato nazionale	67.719	64.267	61.485	-5,10%	-4,33%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella aII.13: Totale Nazionale esportazioni - Valore della merce dichiarata

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	2.475	2.378	2.593	-3,92%	9,04%
Campania e Calabria	7.916	8.400	8.624	6,11%	2,67%
Emilia-Romagna e Marche	21.617	22.069	23.408	2,09%	6,07%
Lazio e Abruzzo	12.745	11.361	14.237	-10,86%	25,31%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	53.411	52.464	51.688	-1,77%	-1,48%
Lombardia	52.507	55.603	57.947	5,90%	4,22%
Puglia Molise e Basilicata	6.142	5.591	5.504	-8,97%	-1,56%
Sicilia	5.639	6.201	5.278	9,97%	-14,88%
Toscana Sardegna e Umbria	24.086	24.608	27.206	2,17%	10,56%
Veneto e Friuli V.G.	31.430	30.856	32.864	-1,83%	6,51%
Dato nazionale	217.968	219.531	229.349	0,72%	4,47%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.14: Dichiarazioni Doganali per operazioni di importazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	12.953	14.000	13.923	8,08%	-0,55%
Campania e Calabria	112.502	116.478	117.642	3,53%	1,00%
Emilia-Romagna e Marche	383.595	388.015	393.265	1,15%	1,35%
Lazio e Abruzzo	297.579	318.416	339.892	7,00%	6,74%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	404.134	422.285	419.501	4,49%	-0,66%
Lombardia	3.388.390	3.580.868	3.588.429	5,68%	0,21%
Puglia Molise e Basilicata	71.199	82.884	72.063	16,41%	-13,06%
Sicilia	13.001	13.760	13.684	5,84%	-0,55%
Toscana Sardegna e Umbria	254.806	267.940	271.487	5,15%	1,32%
Veneto e Friuli V.G.	729.967	772.369	738.446	5,81%	-4,39%
Dato nazionale	5.668.126	5.977.015	5.968.332	5,45%	-0,15%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.15: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di importazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	41.508	44.241	44.666	6,58%	0,96%
Campania e Calabria	182.920	238.280	230.213	30,26%	-3,39%
Emilia-Romagna e Marche	908.192	1.094.057	960.513	20,47%	-12,21%
Lazio e Abruzzo	387.056	455.722	459.731	17,74%	0,88%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	952.420	941.808	1.068.430	-1,11%	13,44%
Lombardia	4.383.831	4.658.592	4.826.475	6,27%	3,60%
Puglia Molise e Basilicata	109.561	158.550	148.999	44,71%	-6,02%
Sicilia	21.225	27.859	22.241	31,26%	-20,17%
Toscana Sardegna e Umbria	317.291	339.837	349.935	7,11%	2,97%
Veneto e Friuli V.G.	1.047.256	1.179.270	1.157.732	12,61%	-1,83%
Dato nazionale	8.351.260	9.138.216	9.268.935	9,42%	1,43%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.16: Quantità di merce dichiarata per operazioni di importazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	73	86	79	17,81%	-8,14%
Campania e Calabria	4.809	5.242	5.779	9,00%	10,24%
Emilia-Romagna e Marche	20.395	20.168	20.978	-1,11%	4,02%
Lazio e Abruzzo	9.324	8.662	6.912	-7,10%	-20,20%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	19.815	20.524	21.278	3,58%	3,67%
Lombardia	36.232	36.086	34.440	-0,40%	-4,56%
Puglia Molise e Basilicata	18.887	17.333	15.803	-8,23%	-8,83%
Sicilia	40.864	37.541	34.562	-8,13%	-7,94%
Toscana Sardegna e Umbria	27.837	28.554	28.980	2,58%	1,49%
Veneto e Friuli V.G.	28.378	28.710	27.626	1,17%	-3,78%
Dato nazionale	206.614	202.906	196.437	-1,79%	-3,19%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella aII.17: Valore della merce dichiarata per operazioni di importazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	264	290	297	9,85%	2,41%
Campania e Calabria	8.234	8.382	8.950	1,80%	6,78%
Emilia-Romagna e Marche	14.084	14.722	15.074	4,53%	2,39%
Lazio e Abruzzo	11.441	11.753	12.757	2,73%	8,54%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	29.964	31.669	32.147	5,69%	1,51%
Lombardia	35.047	39.101	38.333	11,57%	-1,96%
Puglia, Molise e Basilicata	4.661	4.426	4.799	-5,04%	8,43%
Sicilia	14.204	16.061	14.178	13,07%	-11,72%
Toscana, Sardegna e Umbria	18.300	20.984	20.219	14,67%	-3,65%
Veneto e Friuli V.G.	19.623	21.803	20.699	11,11%	-5,06%
Dato nazionale	155.822	169.191	167.453	8,58%	-1,03%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.18: Dichiarazioni Doganali per operazioni di esportazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	117.034	104.003	109.781	-11,13%	5,56%
Campania e Calabria	149.549	155.119	161.968	3,72%	4,42%
Emilia-Romagna e Marche	1.489.639	1.524.580	1.594.794	2,35%	4,61%
Lazio e Abruzzo	718.420	802.590	882.610	11,72%	9,97%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	1.144.734	1.170.753	1.157.481	2,27%	-1,13%
Lombardia	6.696.907	7.147.497	7.583.695	6,73%	6,10%
Puglia Molise e Basilicata	100.105	95.836	93.036	-4,26%	-2,92%
Sicilia	31.122	28.867	28.523	-7,25%	-1,19%
Toscana Sardegna e Umbria	1.049.621	1.229.600	1.323.930	17,15%	7,67%
Veneto e Friuli V.G.	1.559.485	1.672.806	1.748.168	7,27%	4,51%
Dato nazionale	13.056.616	13.931.651	14.683.986	6,70%	5,40%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.19: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di esportazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	173.675	156.508	170.125	-9,88%	8,70%
Campania e Calabria	207.277	220.489	225.570	6,37%	2,30%
Emilia-Romagna e Marche	2.968.607	3.134.274	3.221.000	5,58%	2,77%
Lazio e Abruzzo	922.869	1.088.055	1.162.811	17,90%	6,87%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	2.094.253	2.830.785	3.159.516	35,17%	11,61%
Lombardia	9.179.116	9.962.482	10.657.827	8,53%	6,98%
Puglia, Molise e Basilicata	171.765	171.346	184.814	-0,24%	7,86%
Sicilia	42.800	40.451	40.098	-5,49%	-0,87%
Toscana, Sardegna e Umbria	1.656.681	1.957.473	2.158.997	18,16%	10,30%
Veneto e Friuli V.G.	2.641.691	2.854.209	3.018.336	8,04%	5,75%
Dato nazionale	20.058.734	22.416.072	23.999.094	11,75%	7,06%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.20: Quantità di merce dichiarata per operazioni di esportazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	559	467	587	-16,46%	25,70%
Campania e Calabria	3.041	3.042	3.194	0,03%	5,00%
Emilia-Romagna e Marche	4.570	4.235	4.307	-7,33%	1,70%
Lazio e Abruzzo	2.106	1.946	1.897	-7,60%	-2,52%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	15.886	15.259	14.384	-3,95%	-5,73%
Lombardia	6.887	7.098	7.091	3,06%	-0,10%
Puglia, Molise e Basilicata	2.467	2.403	2.422	-2,59%	0,79%
Sicilia	11.866	11.159	9.063	-5,96%	-18,78%
Toscana, Sardegna e Umbria	11.515	10.096	9.778	-12,32%	-3,15%
Veneto e Friuli V.G.	7.779	7.431	7.602	-4,47%	2,30%
Dato nazionale	66.676	63.136	60.325	-5,31%	-4,45%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella aII.21: Valore della merce dichiarata per operazioni di esportazione definitiva

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	2.407	2.312	2.527	-3,95%	9,30%
Campania e Calabria	6.316	6.575	6.758	4,10%	2,78%
Emilia-Romagna e Marche	20.152	20.659	22.198	2,52%	7,45%
Lazio e Abruzzo	10.207	9.127	11.429	-10,58%	25,22%
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	49.364	49.020	48.913	-0,70%	-0,22%
Lombardia	47.962	49.855	52.490	3,95%	5,29%
Puglia Molise e Basilicata	3.715	3.139	3.412	-15,50%	8,70%
Sicilia	5.585	6.149	5.167	10,10%	-15,97%
Toscana Sardegna e Umbria	21.860	22.457	24.794	2,73%	10,41%
Veneto e Friuli V.G.	28.289	29.076	29.446	2,78%	1,27%
Dato nazionale	195.857	198.369	207.134	1,28%	4,42%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.22: Dichiarazioni Doganali per operazioni di importazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	874	1.036	1.099	18,54%	6,08%
Campania e Calabria	5.504	9.599	9.942	74,40%	3,57%
Emilia-Romagna e Marche	1.857	1.998	1.686	7,59%	-15,62%
Lazio e Abruzzo	2.200	2.318	1.907	5,36%	-17,73%
Liguria, Piemonte Valle D'Aosta	15.586	14.963	15.573	-4,00%	4,08%
Lombardia	8.042	8.669	8.552	7,80%	-1,35%
Puglia, Molise e Basilicata	6.352	6.686	5.777	5,26%	-13,60%
Sicilia	354	511	459	44,35%	-10,18%
Toscana, Sardegna e Umbria	2.414	3.070	4.139	27,17%	34,82%
Veneto e Friuli V.G.	3.251	3.527	3.234	8,49%	-8,31%
Dato nazionale	46.434	52.377	52.368	12,80%	-0,02%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.23: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di importazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	882	1.044	1.117	18,37%	6,99%
Campania e Calabria	6.444	23.131	23.804	258,95%	2,91%
Emilia-Romagna e Marche	2.343	2.782	2.297	18,74%	-17,43%
Lazio e Abruzzo	2.368	2.568	2.114	8,45%	-17,68%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	34.698	46.868	53.802	35,07%	14,79%
Lombardia	11.363	13.129	13.299	15,54%	1,29%
Puglia, Molise e Basilicata	33.055	32.370	25.316	-2,07%	-21,79%
Sicilia	376	541	487	43,88%	-9,98%
Toscana, Sardegna e Umbria	2.998	3.714	4.783	23,88%	28,78%
Veneto e Friuli V.G.	4.665	5.094	4.852	9,20%	-4,75%
Dato nazionale	99.192	131.241	131.871	32,31%	0,48%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.24: Quantità di merce dichiarata per operazioni di importazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	850	2.711	1.819	218,94%	-32,90%
Campania e Calabria	89.951	96.034	98.173	6,76%	2,23%
Emilia-Romagna e Marche	56.993	57.699	43.801	1,24%	-24,09%
Lazio e Abruzzo	18.990	18.670	17.840	-1,69%	-4,45%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	101.616	72.292	89.279	-28,86%	23,50%
Lombardia	20.534	21.648	20.974	5,43%	-3,11%
Puglia, Molise e Basilicata	24.979	28.822	18.940	15,38%	-34,29%
Sicilia	1.466	3.467	1.360	136,49%	-60,77%
Toscana, Sardegna e Umbria	28.099	36.736	42.881	30,74%	16,73%
Veneto e Friuli V.G.	58.341	57.812	51.734	-0,91%	-10,51%
Dato nazionale	401.819	395.891	386.801	-1,48%	-2,30%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in tonnellate

Tabella aII.25: Valore della merce dichiarata per operazioni di importazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	52	111	100	113,46%	-9,91%
Campania e Calabria	912	1.071	1.404	17,43%	31,09%
Emilia-Romagna e Marche	743	647	686	-12,92%	6,03%
Lazio e Abruzzo	1.185	1.081	643	-8,78%	-40,52%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.561	1.588	1.814	1,73%	14,23%
Lombardia	2.683	3.241	3.141	20,80%	-3,09%
Puglia, Molise e Basilicata	655	751	630	14,66%	-16,11%
Sicilia	3	71	7	2.266,67%	-90,14%
Toscana, Sardegna e Umbria	1.851	1.837	2.783	-0,76%	51,50%
Veneto e Friuli V.G.	1.397	1.481	2.166	6,01%	46,25%
Dato nazionale	11.042	11.879	13.374	7,58%	12,59%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.26: Dichiarazioni Doganali per operazioni di esportazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	194	220	264	13,40%	20,00%
Campania e Calabria	1.111	1.283	969	15,48%	-24,47%
Emilia-Romagna e Marche	10.320	11.307	10.344	9,56%	-8,52%
Lazio e Abruzzo	2.985	2.639	2.555	-11,59%	-3,18%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	4.416	3.720	3.647	-15,76%	-1,96%
Lombardia	10.649	10.745	12.047	0,90%	12,12%
Puglia, Molise e Basilicata	7.001	7.212	6.563	3,01%	-9,00%
Sicilia	342	329	342	-3,80%	3,95%
Toscana, Sardegna e Umbria	1.544	1.315	1.478	-14,83%	12,40%
Veneto e Friuli V.G.	9.857	10.105	9.670	2,52%	-4,30%
Dato nazionale	48.419	48.875	47.879	0,94%	-2,04%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.27: Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di esportazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	331	282	372	-14,80%	31,91%
Campania e Calabria	1.980	2.141	1.870	8,13%	-12,66%
Emilia-Romagna e Marche	28.559	33.257	33.413	16,45%	0,47%
Lazio e Abruzzo	5.104	4.815	4.712	-5,66%	-2,14%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	9.470	9.830	10.685	3,80%	8,70%
Lombardia	82.707	88.710	127.877	7,26%	44,15%
Puglia, Molise e Basilicata	28.689	33.156	27.233	15,57%	-17,86%
Sicilia	751	483	647	-35,69%	33,95%
Toscana, Sardegna e Umbria	3.580	3.024	4.593	-15,53%	51,88%
Veneto e Friuli V.G.	31.237	35.691	36.455	14,26%	2,14%
Dato nazionale	192.408	211.389	247.857	9,86%	17,25%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.28: Quantità di merce dichiarata per operazioni di esportazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	778	622	575	-20,05%	-7,56%
Campania e Calabria	2.709	4.807	2.583	77,45%	-46,27%
Emilia-Romagna e Marche	36.249	31.735	31.675	-12,45%	-0,19%
Lazio e Abruzzo	3.596	4.532	4.935	26,03%	8,89%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	24.288	13.252	10.359	-45,44%	-21,83%
Lombardia	24.201	23.211	22.579	-4,09%	-2,72%
Puglia, Molise e Basilicata	27.685	28.941	24.482	4,54%	-15,41%
Sicilia	2.152	849	1.049	-60,55%	23,56%
Toscana, Sardegna e Umbria	2.764	3.592	2.445	29,96%	-31,93%
Veneto e Friuli V.G.	27.380	20.340	20.191	-25,71%	-0,73%
Dato nazionale	151.802	131.881	120.873	-13,12%	-8,35%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in tonnellate

Tabella aII.29: Valore della merce dichiarata per operazioni di esportazione temporanea

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	15	9	9	-40,00%	0,00%
Campania e Calabria	489	542	577	10,84%	6,46%
Emilia-Romagna e Marche	482	450	452	-6,64%	0,44%
Lazio e Abruzzo	1.342	933	1.103	-30,48%	18,22%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.153	1.047	847	-9,19%	-19,10%
Lombardia	1.381	1.795	2.274	29,98%	26,69%
Puglia, Molise e Basilicata	190	187	156	-1,58%	-16,58%
Sicilia	13	15	13	15,38%	-13,33%
Toscana, Sardegna e Umbria	913	785	483	-14,02%	-38,47%
Veneto e Friuli V.G.	1.235	776	901	-37,17%	16,11%
Dato nazionale	7.213	6.539	6.815	-9,34%	4,22%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.30: Numero di Dichiarazioni Doganali per operazioni di reimportazione

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	169	137	188	-18,93%	37,23%
Campania e Calabria	1.353	1.160	948	-14,26%	-18,28%
Emilia-Romagna e Marche	9.458	9.792	8.448	3,53%	-13,73%
Lazio e Abruzzo	3.202	2.896	2.745	-9,56%	-5,21%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	4.335	3.705	3.724	-14,53%	0,51%
Lombardia	8.848	9.826	12.696	11,05%	29,21%
Puglia, Molise e Basilicata	8.314	8.067	7.139	-2,97%	-11,50%
Sicilia	323	314	482	-2,79%	53,50%
Toscana, Sardegna e Umbria	1.375	1.123	1.345	-18,33%	19,77%
Veneto e Friuli V.G.	9.275	8.609	7.927	-7,18%	-7,92%
Dato nazionale	46.652	45.629	45.642	-2,19%	0,03%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.31: Numero di Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di reimportazione

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	238	209	286	-12,18%	36,84%
Campania e Calabria	2.594	2.120	1.899	-18,27%	-10,42%
Emilia-Romagna e Marche	19.719	21.703	20.949	10,06%	-3,47%
Lazio e Abruzzo	4.906	4.647	4.645	-5,28%	-0,04%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	7.441	7.436	7.173	-0,07%	-3,54%
Lombardia	46.470	65.792	143.362	41,58%	117,90%
Puglia, Molise e Basilicata	16.432	16.039	14.660	-2,39%	-8,60%
Sicilia	977	422	923	-56,81%	118,72%
Toscana, Sardegna e Umbria	2.522	2.266	2.588	-10,15%	14,21%
Veneto e Friuli V.G.	31.674	30.015	27.703	-5,24%	-7,70%
Dato nazionale	132.973	150.649	224.188	13,29%	48,81%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Tabella aII.32: Quantità di merce dichiarata in Dogana per operazioni di reimportazione

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	650	369	499	-43,23%	35,23%
Campania e Calabria	2.829	1.816	1.824	-35,81%	0,44%
Emilia-Romagna e Marche	31.578	31.644	24.200	0,21%	-23,52%
Lazio e Abruzzo	3.619	3.955	4.104	9,28%	3,77%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	20.940	11.786	11.899	-43,72%	0,96%
Lombardia	20.128	20.666	20.054	2,67%	-2,96%
Puglia, Molise e Basilicata	24.111	26.882	20.287	11,49%	-24,53%
Sicilia	1.792	935	1.790	-47,82%	91,44%
Toscana, Sardegna e Umbria	31.402	21.138	35.332	-32,69%	67,15%
Veneto e Friuli V.G.	24.566	22.489	20.215	-8,45%	-10,11%
Dato nazionale	161.615	141.680	140.204	-12,33%	-1,04%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in tonnellate

Tabella aII.33: Valore della merce dichiarata in Dogana per operazioni di reimportazione

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	12	5	6	-58,33%	20,00%
Campania e Calabria	224	600	182	167,86%	-69,67%
Emilia-Romagna e Marche	478	483	490	1,05%	1,45%
Lazio e Abruzzo	870	654	774	-24,83%	18,35%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	845	761	764	-9,94%	0,39%
Lombardia	1.577	1.557	1.882	-1,27%	20,87%
Puglia, Molise e Basilicata	241	264	222	9,54%	-15,91%
Sicilia	8	8	16	0,00%	100,00%
Toscana, Sardegna e Umbria	1.006	1.017	793	1,09%	-22,03%
Veneto e Friuli V.G.	1.197	883	1.192	-26,23%	34,99%
Dato nazionale	6.458	6.232	6.321	-3,50%	1,43%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.34: Numero di Dichiarazioni Doganali per operazioni di riesportazione

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	N° Dichiarazioni			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	1.038	866	991	-16,57%	14,43%
Campania e Calabria	5.586	7.562	7.873	35,37%	4,11%
Emilia-Romagna e Marche	17.825	23.975	22.501	34,50%	-6,15%
Lazio e Abruzzo	4.561	16.891	10.877	270,34%	-35,60%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	44.436	39.219	38.279	-11,74%	-2,40%
Lombardia	12.618	12.714	13.635	0,76%	7,24%
Puglia, Molise e Basilicata	105.749	112.601	77.984	6,48%	-30,74%
Sicilia	475	567	540	19,37%	-4,76%
Toscana, Sardegna e Umbria	3.547	6.077	5.986	71,33%	-1,50%
Veneto e Friuli V.G.	8.893	9.103	10.919	2,36%	19,95%
Dato nazionale	204.728	229.575	189.585	12,14%	-17,42%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.35: Numero di Singoli dichiarati in Dogana per operazioni di riesportazione

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	N° Singoli			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	6.012	5.807	6.561	-3,41%	12,98%
Campania e Calabria	6.560	8.894	9.212	35,58%	3,58%
Emilia-Romagna e Marche	157.903	240.785	216.221	52,49%	-10,20%
Lazio e Abruzzo	18.339	29.160	18.044	59,01%	-38,12%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	58.546	58.125	77.842	-0,72%	33,92%
Lombardia	21.147	22.316	23.196	5,53%	3,94%
Puglia, Molise e Basilicata	105.822	113.148	78.385	6,92%	-30,72%
Sicilia	504	600	574	19,05%	-4,33%
Toscana, Sardegna e Umbria	4.543	7.656	7.652	68,52%	-0,05%
Veneto e Friuli V.G.	44.687	39.578	49.008	-11,43%	23,83%
Dato nazionale	424.063	526.069	486.695	24,05%	-7,48%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella aII.36: Quantità di merce dichiarata in Dogana per operazioni di riesportazione

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	Quantità della merce			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	635	661	273	4,09%	-58,70%
Campania e Calabria	123.142	129.032	131.946	4,78%	2,26%
Emilia-Romagna e Marche	144.963	191.952	182.576	32,41%	-4,88%
Lazio e Abruzzo	16.669	34.898	29.904	109,36%	-14,31%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	235.826	244.632	306.021	3,73%	25,09%
Lombardia	62.432	44.748	48.792	-28,33%	9,04%
Puglia, Molise e Basilicata	152.884	163.399	117.453	6,88%	-28,12%
Sicilia	69.129	67.285	72.572	-2,67%	7,86%
Toscana, Sardegna e Umbria	39.919	71.012	62.802	77,89%	-11,56%
Veneto e Friuli V.G.	45.634	51.308	87.076	12,43%	69,71%
Dato nazionale	891.233	998.927	1.039.415	12,08%	4,05%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in tonnellate

Tabella aII.37: Valore della merce dichiarata in Dogana per operazioni di riesportazione

Direzione Regionale/Interregionale/ Interprovinciale	Valore Statistico			Variazione %	
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Bolzano Trento	53	57	57	7,55%	0,00%
Campania e Calabria	1.111	1.283	1.289	15,48%	0,47%
Emilia-Romagna e Marche	983	960	758	-2,34%	-21,04%
Lazio e Abruzzo	1.196	1.301	1.705	8,78%	31,05%
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	2.894	2.397	1.928	-17,17%	-19,57%
Lombardia	3.164	3.953	3.183	24,94%	-19,48%
Puglia, Molise e Basilicata	2.237	2.265	1.936	1,25%	-14,53%
Sicilia	41	37	98	-9,76%	164,86%
Toscana, Sardegna e Umbria	1.313	1.366	1.929	4,04%	41,22%
Veneto e Friuli V.G.	1.906	1.004	2.517	-47,32%	150,70%
Dato nazionale	14.898	14.623	15.400	-1,85%	5,31%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.38: Paesi *extra*-UE di destinazione delle merci esportate dall'Italia.

Esportazioni	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Stati Uniti D'America (compreso Portorico)	49.326	7.810
Svizzera (Compresi Busingen e campione d'Italia)	29.191	6.063
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	13.580	2.289
Russia	9.183	1.043
Turchia	8.483	3.936
Giappone	8.462	723
Hong Kong	6.528	327
Repubblica di Corea	5.016	470
Emirati Arabi Uniti	4.873	1.237
Canada	4.609	908
Brasile	4.091	1.024
Australia	4.062	794
India	4.031	1.267
Messico	3.941	606
Arabia Saudita	3.374	936

Esportazioni	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Altri Paesi	70.598	32.053
Totale	229.348	61.486

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2019

Note: primi 15 Paesi per Valore

Cap
II

Tabella aII.39: Paesi *extra*-UE di provenienza delle merci importate in Italia.

Importazioni	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	28.592	6.399
Stati Uniti D America (compreso Portorico)	21.772	10.169
Turchia	16.501	24.362
Russia	15.711	40.264
Svizzera (compresi Busingen e campione d'Italia)	14.492	2.235
India	4.964	3.370
Giappone	4.850	294
Algeria	4.836	13.253
Libia	4.515	12.754
Hong Kong	4.376	70
Egitto	4.022	8.851
Repubblica Di Corea	3.741	1.808
Brasile	3.200	7.006
Vietnam	3.097	516
Ucraina	2.511	8.232
Altri Paesi	49.968	57.382
Totale	187.148	196.965

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.40: Dichiarazioni Doganali sdoganate entro 5 minuti presso i principali porti

Dogana	Import	Export	Transito in partenza
UD Ancona	78,59%	94,77%	88,80%
UD Bari	81,30%	85,64%	42,27%
UD Brindisi	78,55%	93,85%	98,97%
UD Cagliari	70,14%	93,86%	90,84%
UD Catania	74,12%	93,14%	99,27%
UD Civitavecchia	82,18%	79,67%	97,79%
UD Gioia Tauro	74,59%	93,74%	86,60%
UD La Spezia	81,81%	96,13%	99,09%
UD Livorno	87,69%	97,60%	96,53%
UD Napoli 1	73,12%	89,48%	90,75%
UD Palermo	55,97%	91,95%	97,97%
UD Ravenna	74,34%	93,13%	91,02%
UD Salerno	71,49%	58,83%	48,26%
UD Savona	89,29%	96,55%	98,37%
UD Taranto	82,23%	77,95%	94,35%
UD Trieste	88,86%	85,75%	94,58%
UD Venezia	95,24%	99,23%	98,28%
UD Ferneti-Retroporto Trieste	88,84%	93,21%	89,15%
UD Genova 1	81,87%	92,98%	97,39%
UD Genova 2	81,39%	96,24%	98,40%
UD Rivalta Scrivia- R.Porto Ge	82,01%	96,92%	98,76%
Media Nazionale	79,70%	90,50%	90,35%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2019

Note: primi 15 Paesi per Valore

Tabella aII.41: Dichiarazioni Doganali sdoganate entro 5 minuti presso gli aeroporti

Dogana	<i>Import</i>	<i>Export</i>	Transito in partenza
UD Bergamo	97,74%	99,55%	99,81%
UD Malpensa	96,29%	99,55%	96,89%
UD Roma 2	81,70%	94,58%	97,09%
UD Milano 3	94,12%	97,90%	99,71%
Media Nazionale	92,46%	97,89%	98,37%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori riferiti all'anno 2019
Tabella aII.42: Importazioni da Paesi *extra*-UE

Paese	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	28.592	6.399
Stati Uniti D'America (Compreso Portorico)	21.772	10.169
Turchia	16.501	24.362
Russia	15.711	40.264
Svizzera (Compresi Busingen e Campione D'Italia)	14.492	2.235
India	4.964	3.370
Giappone	4.850	294
Algeria	4.836	13.253
Libia	4.515	12.754
Hong Kong	4.376	70
Egitto	4.022	8.851
Repubblica Di Corea	3.741	1.808
Brasile	3.200	7.006
Vietnam	3.097	516
Ucraina	2.511	8.232
Tunisia	2.448	2.160
Canada	2.267	3.064
Taiwan	1.897	524
Iraq	1.891	4.833
Arabia Saudita	1.820	2.659

Paese	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Indonesia	1.770	1.683
Nigeria	1.555	3.327
Sudafricana Repubblica	1.500	1.712
Serbia	1.493	549
Bangladesh	1.479	123
Norvegia (Compresi Arc Svalbard e Isola Jan Mayen)	1.424	4.098
Thailandia	1.408	285
Qatar	1.297	4.894
Malaysia Peninsulare ed Orientale	1.161	729
Israele	1.156	842
Albania	1.153	409
Marocco	1.110	382
Emirati Arabi Uniti	1.069	1.002
Argentina	1.051	2.093
Georgia	966	2.158
Messico	873	591
Pakistan	741	368
Cile	717	298
Bosnia-Erzegovina	647	561
Australia	564	701
Peru	553	140
Colombia	542	1.908
Mozambico	540	491
Camerun	483	1.033
Angola (compresa Cabinda)	476	1.081
Tanzania (Tanganica Zanzibar Penba)	464	92
Singapore	462	47
Ecuador (comprese Galapagos)	425	269
Sri Lanka	403	41
Cambogia	357	27
Cayman Isole	338	16

	Paese	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
	Uruguay	324	525
	Ghana	307	456
Cap II	Filippine	261	47
	Myanmar (Birmania)	256	24
	Costa D Avorio	253	161
	Trinidad E Tobago	245	1.228
	Venezuela	240	539
	Guatemala	219	181
	Costarica	213	340
	Nuova Zelanda (esclusa Dipendenza di Ross)	196	61
	Gabon	176	378
	Namibia	167	66
	Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	156	116
	Iran	136	209
	Moldova (Moldavia)	135	166
	Bahreïn	134	69
	Panama	125	54
	Mauritania	119	1.020
	Lettonia	113	1.419
	Senegal	104	44
	Altri Paesi di provenienza	7.590	5.089
	Totale	187.148	196.965

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.43: Esportazioni verso Paesi extra-UE

Paese	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Stati Uniti D'America (compreso Portorico)	49.326	7.810
Svizzera (Compresi Busingen e campione d' Italia)	29.191	6.063
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	13.580	2.289
Russia	9.183	1.043
Turchia	8.483	3.936

Paese	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Giappone	8.462	723
Hong Kong	6.528	327
Repubblica Di Corea	5.016	470
Emirati Arabi Uniti	4.873	1.237
Canada	4.609	908
Brasile	4.091	1.024
Australia	4.062	794
India	4.031	1.267
Messico	3.941	606
Arabia Saudita	3.374	936
Tunisia	3.168	2.399
Algeria	2.937	2.335
Israele	2.818	1.124
Egitto	2.445	1.523
Marocco	2.046	1.487
Singapore	2.028	494
Norvegia (Compresi Arc Svalbard E Isola Jan Mayen)	2.025	444
Repubblica Sudafricana	1.871	657
Serbia	1.784	562
Ucraina	1.778	423
Thailandia	1.624	403
Albania	1.544	838
Taiwan	1.450	257
Qatar	1.420	315
Indonesia	1.337	688
Malaysia Peninsulare ed Orientale	1.313	272
Vietnam	1.288	580
Libia	1.228	1.398
Libano	1.210	1.205
Kazakistan	1.075	98
Cile	1.072	224

	Paese	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
	Kuwait	976	248
	Panama	946	93
Cap II	Argentina	892	133
	Gibilterra	847	1.855
	Iran	823	90
	Filippine	788	283
	Nigeria	714	233
	Colombia	678	238
	Bermude	665	61
	Pakistan	638	203
	Bosnia-Erzegovina	626	362
	Peru	580	83
	Cayman Isole	579	19
	Nuova Zelanda (esclusa Dipendenza Di Ross)	565	112
	Bangladesh	549	96
	Iraq	548	97
	Giordania	531	187
	Oman	482	99
	Bielorussia	406	67
	Repubblica Dominicana	374	63
	Azerbaijan	340	41
	Consegne ai Depositi di approvvigionamento	317	48
	Uzbekistan	311	25
	Cuba	301	70
	Senegal	300	317
	Macao	293	4
	Ex Repubblica Jugoslava Di Macedonia	289	95
	Bahrein	275	67
	Uruguay	242	27
	Ecuador (comprese Galapagos)	228	47
	Moldova (Moldavia)	223	47

Paese	Valore (milioni di €)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Georgia	218	75
Marshall Isole	218	6
Etiopia	206	49
Angola (compresa Cabinda)	197	96
Sri Lanka	194	61
Isole Vergini Britanniche	192	3
Ghana	191	219
Kenya	186	104
Costa d'Avorio	182	104
Montenegro	177	62
Cambogia	151	17
Costarica	138	33
Tanzania (Tanganica Zanzibar Penba)	137	76
Kosovo	131	85
Zambia	124	4
Armenia	120	27
Camerun	119	54
Siria	116	57
Guatemala	115	23
Islanda	107	18
Maurizio Isola	100	30
altri Paesi di destinazioni	13.491	7.708
Totale	229.348	61.480

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.44: Introiti accertati divisi per Capo e per Direzione Territoriale - parte I

Direzione Regionale/ Interregionale/ Interprovinciale	CAPO II	CAPO IV	CAPO VII	CAPO VIII
Bolzano Trento	8.682.976,16	-	-	24.381.349,61
Campania e Calabria	166.242.005,90	-	14.602,85	796.406.222,84
Emilia-Romagna e Marche	312.347.849,53	33.633,60	4,58	1.258.026.600,57
Lazio e Abruzzo	77.947.062,37	-	-	787.606.903,53

Cap II	Direzione Regionale/ Interregionale/ Interprovinciale	CAPO II	CAPO IV	CAPO VII	CAPO VIII
	Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	714.236.580,62	2.157,39	6.435,74	3.001.312.539,28
	Lombardia	481.151.775,70	1.633,67	100,47	2.994.831.416,82
	Puglia, Molise e Basilicata	54.748.428,94	702.160,00	-	421.359.335,93
	Sicilia	18.883.303,09	391,86	18.234,04	1.629.598.486,80
	Toscana, Sardegna e Umbria	201.755.955,75	2.959,23	175,70	1.450.724.263,38
	Veneto e Friuli V.G.	282.789.097,30	12.822,79	55,20	1.538.107.074,22
	Totale nazionale	2.318.785.035,36	755.758,54	39.608,58	13.902.354.192,98

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro e riferiti all'anno 2019

Tabella aII.45: Introiti accertati divisi per Capo e per Direzione Territoriale - parte II

Direzione Regionale/ Interregionale/ Interprovinciale	CAPO X	CAPO XI	CAPO XIV	CAPO XV	CAPO XVI	CAPO XCVIII
Bolzano Trento	16,80	-	-	-	-	6.498,83
Campania e Calabria	364.905,32	-	-	588.808,99	-	29.568.945,58
Emilia-Romagna e Marche	1.084.175,69	1.135,00	-	2.061,64	-	27.434.774,46
Lazio e Abruzzo	367.577,51	-	-	481.572,62	-	18.919.692,05
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	446.364,34	-	-	21.932,02	-	74.444.008,69
Lombardia	1.082.271,19	-	654,10	-	109,55	1.510.151,84
Puglia, Molise e Basilicata	255.825,54	-	-	216.504,83	-	27.066.901,80
Sicilia	65.075,28	-	-	12.579.106,32	-	35.210.132,81
Toscana, Sardegna e Umbria	174.633,67	40,00	-	312.243,68	-	54.952.641,51
Veneto e Friuli V.G.	299.398,67	-	-	4.620.186,18	386,29	52.571.144,92
Totale nazionale	4.140.244,25	1.175,00	654,10	18.822.416,28	485,84	321.684.892,49

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro e riferiti all'anno 2019

Tabella aII.46: Introiti accertati

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	DAZI + IVA + Altri Diritti Doganali
Bolzano Trento	33
Campania e Calabria	993
Emilia-Romagna e Marche	1.599
Lazio e Abruzzo	885

Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale	DAZI + IVA + Altri Diritti Doganali
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	3.790
Lombardia	3.479
Puglia Molise e Basilicata	504
Sicilia	1.696
Toscana Sardegna e Umbria	1.708
Veneto e Friuli V.G.	1.878
Totale nazionale	16.567

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro e riferiti all'anno 2019

Tabella aII.47: Totale Dazi Doganali per Capo, Capitolo e Articolo

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
270	II/3970/02	Dazi della tariffa Doganale comune (TDC) ed altri diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (esclusi i dazi C.E.C.A., i dazi compensatori e antidumping, i dazi ed altri diritti fissati nel quadro della politica agricola comune) per merci destinate al territorio della Repubblica di San Marino, accertati da uffici Doganali incaricati di espletare le formalità di sdoganamento per conto di questa (uffici elencati nell'allegato all'accordo interinale di commercio e di Unione Doganale tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino)	2.714.213,44
275	II/3971/02	Dazi antidumping per merci destinate al territorio della Repubblica di San Marino, accertati dagli incaricati di espletare le formalità di sdoganamento per conto di questa (uffici elencati nell'allegato all'accordo interinale di commercio e di Unione Doganale tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino)	251.472,76
276	II/3971/02	Dazi compensatori per merci destinate a San Marino	1.200,00
A00	II/3970/01	Dazi della tariffa Doganale comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle istituzioni dell'Unione Europea (esclusi i dazi compensatori e antidumping, i dazi ed altri diritti fissati nel quadro della politica agricola comune) per merci non destinate al territorio della Repubblica di San Marino o ivi destinate ma accertati da uffici Doganali non elencati nell'allegato all'accordo interinale di commercio e di Unione Doganale tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino	2.178.008.833,64
A10	II/3970/01	Dazi ed altri diritti fissati dalle istituzioni dell'Unione Europea nel quadro della politica agricola comune per merci non destinate al territorio della Repubblica di San Marino o ivi destinate ma accertati da uffici Doganali non elencati nell'allegato all'accordo interinale di commercio e di Unione Doganale tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino	429.906,10
A20	II/3970/01	Dazio addizionale	39.662.991,56

**Cap
II**

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
A30	II/3971/01	Dazi antidumping per merci non destinate a San Marino o ivi destinate ma accertati da Uffici Doganali	62.149.094,52
A40	II/3971/01	Dazi compensatori per merci non destinate a San Marino o ivi destinate ma accertati da Uffici Doganali	5.772.762,37

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in euro e riferiti all'anno 2019
Tabella aII.48: Totale IVA sulle importazioni per Capo, Capitolo e Articolo

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
405	VIII/1203/02	Imposta sul valore aggiunto, relativa alle importazioni	26.365.357.480
406	VIII/1203/02	Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni dei beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'articolo 8 del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni, da detrarre dal tributo 405	-10.166.536.248
407	VIII/1203/02	Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati nell'art.70, quinto comma, DPR 26 Ottobre 1972, n.633 (materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi) e nell'art. 3, comma 10, della Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 (argento in lingotti o grani), da detrarre dal tributo 405. Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati nell'art. 74, settimo ed ottavo comma, DPR 26 Ottobre 1972, n. 633 da detrarre dal tributo 405. Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di gas ed energia elettrica di cui alla lettera g-bis dell'art.68, DPR 26 Ottobre 1972, n. 633 da detrarre dal tributo 405"	-2.309.475.093
Totale	-	-	13.889.346.139

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in euro e riferiti all'anno 2019
Tabella aII.49: Altri Diritti Doganali (al netto di IVA e DAZI)

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
110	II/1459/01	Sovrimposta di confine sulla birra (somme spettanti all'Erario)	1.733.525
116	II/1459/01	Sovrimposta di confine sugli spiriti (somme spettanti all'Erario)	4.202.492
120	II/1459/01	Sovrimposta di confine gas metano per autotrazione e usi civili	6.155
125	II/1460/01	Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, spettante all'Erario	11.095.027
127	II/1460/02	Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, spettante alla Regione Sicilia	10.517
128	II/1461/00	Sovrimposta di confine sui gas <i>incondens.</i> di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione	49.634
131	II/1462/00	Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati	164.685

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
142	II/1466/00	Interessi compensativi sui dazi all'importazione di merci in regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ovvero di ammissione temporanea	13.947
148	II/1471/01	Diritto di magazzinaggio	26.896
149	II/1471/01	Diritto per contrassegni apposti alle merci	70.802
150	II/1471/01	Interessi di mora per pagamenti differiti	1.230.641
152	II/1471/02	Interessi di mora per pagamenti differiti, tributi Reg. Sicilia	166.795,21
156	II/3315/00	Indennità ed interessi di mora concernenti le imposte sui consumi e le Dogane	4.014.628,66
158	II/3315/01	Interessi di mora sui dazi	26.795
160	II/1600/01	Entrate eventuali concernenti le imposte sui consumi e le Dogane	5.782.756
161	II/1600/01	Entrate a titolo di marchio per l'esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli	95.842
162	II/1600/01	Entrate a titoli di marchio per l'esportazione del riso	1.104
189	II/2321/00	Somme versate da privati servizi svolti da GdF	810.768
196	II/3703/00	Quote contravvenzionali spettanti al IPSC	254.834
296	II/3712/07	Ricavato vend. beni confisc. operaz. anticontrab. Funz. dip. Dog.	35.950
301	IV/1601/00	Imposta consumo tabacchi	741.757
320	IV/3704/00	Quote contravvenzionali al F.P.S.C.	14.001
390	VII/2319/03	Entrate eventuali diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze	39.609
401	VIII/1201/01	Imposta di registro riscossa in via ordinaria (recupero spese di giustizia art.158-159 DPR 115/2002)	1.050
410	VIII/1205/1	Imposta ipotecaria riscossa in via ordinaria (recupero spese di giustizia art. 158-159 DPR 115/2002)	12.633
423	VIII/1218/03	Tasse automobilistiche	4.492.870
431	VIII/2301/00	Multe ammende sanzioni non aventi natura tributaria	77.208
432	VIII/2325/00	Quote contravvenzionali spettanti al fondo previdenza Dogane	4.292.448
434	VIII/2325/00	Quote contravvenzionali al fondo (prev. Utif e Laboratori Chimici)	3.779.492
437	VIII/2327/00	Quote contravvenzionali al fondo (assistenza Finanziari)	331.120
441	VIII/3302/00	Recuperi spese di Giustizia, ecc.	4.426
443	VIII/3321/00	Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali non tributari	5.600

	Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
	445	VIII/3324/00	Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali tributari (recupero spese di giustizia)	9.912
Cap II	510	X/2389/00	Pene pecuniarie per infrazioni valutarie (parte Erario)	2.446.241
	516	X/2386/06	Contributo pomodori (parte dovuta all'Erario)	10.102
	517	X/2368/05	Entrate eventuali diverse Ministero Tesoro	803.000
	518	X/2368/02	Interessi a favore dello stato	186.156
	556	XV/2065/02	Tassa ammissione esami per conseguimento titoli professionali marittimi EX ARTT,50-51 L,82/63 spettanti a reg.siciliana)	1.778
	557	XV/2065/01	Tassa port. Su merci sbarcate in porti rade ove non c'è aut. Port	15.026.593
	558	XV/2065/01	Tasse ancoraggio su stazza netti navi in porti, rade ove non c'è Aut. Port.	649.405
	559	XV/2065/02	Tasse ancoraggio Sicilia	3.134.275
	570	X/3384/01	Recuperi per infrazione alla normativa comunitaria	694.746
	571	XI/2101/01	Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria riscossi in via ordinaria (recupero spese di giustizia)	1.175
	600	XV/2065/01	Tasse esami conseg. Diritti profess, maritt ex art. 50- 51 Legge 09/02/1963 n.82	10.359
	909	XCVIII/9909/00	Contributo Stazione sperimentale conserve alimentari	1.109.374
	910	XCVIII/9910/00	Contributo Stazione sperimentale pelli	1.019.279
	911	XCVIII/9911/00	Contributo Stazione sperimentale essenze e derivati degli agrumi	442.644
	912	XCVIII/9912/00	Contributo Stazione sperimentale combustibili	446.550
	913	XCVIII/9913/00	Contributo Stazione sperimentale cellulosa e carta	769.678
	914	XCVIII/9914/00	Contributo Stazione sperimentale seta	1.104.730
	915	XCVIII/9915/00	Contributo Stazione sperimentale oli e grassi	2.997.699
	916	XCVIII/9916/00	Contributo Stazione sperimentale vetro	538.121
	927	XCVIII/9927/00	Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di Autorità portuale EX ART.2 DPR 280509 N.107	185.177.366
	928	XCVIII/9928/00	Tassa ancoraggio ex ART. 1 DPR107/09 nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di Autorità portuale	112.413.220
	929	XCVIII/9929/00	Tassa supplementare di ancoraggio ex art. 23 L, 82/63 O ART, 6 e ss., L, 822/71 da devolvere alle Autorità Portuali	1.226.004

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
931	XCVIII/9931/00	Contributo sugli oli lubrificanti e loro additivi da versare al Consorzio obbligatorio degli oli usati	1.273.876
934	XCVIII/9934/00	Sovrattassa su merci sbarcate e imbarcate nei porti ex art. 5, comma 8, L.84/1994, da devolvere ad Autorità portuale	6.865.508
935	XCVIII/9935/00	Addiz. per vigilanza e servizi sicurezza portuale ex art.1 comma 984 Legge 27.12.06 n.296 da devolvere ad Autorità portuale	6.276.955
AA1	XCVIII/9801/1	Addizionale per vigilanza e servizi sicurezza nel porto di Genova	2.040
TA1	XCVIII/9801/0	Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova	20.932
Vari	-	Vari	4.139
TOTALE	-	--	388.247.865

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro e riferiti all'anno 2019

Tabella aII.50: Numero Autorizzazioni AEO rilasciate, per quadriennio

Direzione Territoriale	2008-2011	2012-2015	2016-2019	Totale
Bolzano e Trento	22	9	11	42
Campania e Calabria	22	57	58	137
Emilia-Romagna e Marche	62	72	70	204
Lazio e Abruzzo	24	26	49	99
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	81	100	102	283
Lombardia	125	129	124	378
Puglia Molise e Basilicata	26	20	27	73
Sicilia	18	18	23	59
Toscana Sardegna e Umbria	53	66	64	183
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	71	60	98	229
Totale nazionale	504	557	626	1.687

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

II.2 Accise: energie, alcoli e tabacchi
Tabella aII.51: Introiti Accise su Energetici, Alcoli ed altre imposte connesse alle accise

Anno	Accisa Energetici	Accisa Alcoli	Altri Tributi connessi alle accise	Totale
2016	32,3	1,3	0,4	34
2017	32,4	1,3	0,4	34,1
2018	32,3	1,4	0,4	34,1
2019	32,4	1,4	0,4	34,2

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in miliardi di euro
Tabella aII.52: Entrate da Accisa più altri tributi connessi

Cap./Art.	Descrizione	Importo (milioni di €)
1401/1	Accisa spiriti	654
1402/1	Accisa birra	715
1409/1	Accisa prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	25.510
1410/1	Accisa gas petroliferi liquefatti	629
1411/1	Accisa sull'energia elettrica	2.722
1411/2	Addizionale energia elettrica DL 28.11.88 n.511	-1
1412/0	Accisa sul gas naturale per autotrazione	4
1413/0	Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per combustione	25
1414/0	Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione	6
1416/0	Denaturanti e prodotti soggetti a IF - Contrassegni di Stato	11
1417/0	Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione	-
1419/1	Diritti di licenza su accise e IC	5
1421/1	Accisa sul gas naturale per combustione	3.548
1431/1	IC oli lubrificanti e bitume	315
1441/0	Tassa ambientale emissioni anidride solforosa e ossidi azoto	5
1450/1	Entrate eventuali e diverse	24
1477/0	IC carbone, coke di petrolio, bitume denominato orimulsion	-
2308/1	Indennità e interessi di mora	19
Totale	-	34.191

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.53: Introiti Tabacchi da accisa e IVA

Anno	Accisa	IVA	Totale
2016	10,7	3,3	14,0
2017	10,5	3,3	13,8
2018	10,6	3,3	13,9
2019	10,6	3,3	13,9

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in miliardi di euro

Tabella aII.54: Andamento delle vendite dei tabacchi per tipologia

Prodotti	Anno			
	2016	2017	2018	2019
Sigarette	72.035.847	69.311.181	67.402.620	64.595.602
Trinciati sigarette	4.268.136	4.456.790	4.722.903	4.990.681
Sigari	882.754	911.194	911.513	932.760
Sigaretti	806.109	1.693.081	1.723.166	1.824.017
Trinciati	234.406	259.176	279.603	276.736
Tabacchi da inalazione senza combustione	82.873	518.684	1.524.686	3.295.847
Fiuti	25.368	26.610	29.469	32.975
Totale	78.335.493	77.176.716	76.593.960	75.948.618

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in kg

Tabella aII.55: Andamento delle entrate da accisa in euro per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno			
	2016	2017	2018	2019
Sigarette	10.102.204.029	9.840.925.992	9.784.510.685	9.704.781.033
Trinciati sigarette	493.023.272	526.733.582	568.760.393	623.851.534
Sigari	46.525.963	48.667.083	49.159.688	50.738.386
Sigaretti	22.120.092	48.474.053	52.638.956	59.326.555
Trinciati	18.450.652	20.208.571	21.728.595	21.586.826
Tabacchi da inalazione senza combustione	5.134.165	32.810.509	103.903.937	119.121.474
Fiuti	892.108	1.037.481	1.186.051	1.381.465
Totale	10.688.350.281	10.518.857.271	10.581.888.305	10.580.787.273

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in euro

Tabella aII.56: Andamento delle entrate da IVA in euro per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno			
	2016	2017	2018	2019
Sigarette	3.095.937.935	2.994.911.910	2.983.534.885	2.946.285.637
Trinciati sigarette	149.728.313	158.163.683	170.970.874	184.008.808
Sigari	36.464.343	38.152.641	38.544.667	39.600.845
Sigaretti	15.236.912	29.222.682	31.438.502	34.011.909
Trinciati	5.941.754	6.507.762	6.997.064	6.951.341
Tabacchi da inalazione senza combustione	3.735.915	23.382.283	68.732.834	136.225.871
Fiuti	649.233	755.011	863.110	1.005.308
Totale	3.307.694.405	3.251.095.972	3.301.081.936	3.348.089.719

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi
Valori espressi in euro
Tabella aII.57: Andamento del gettito in euro per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno			
	2016	2017	2018	2019
Sigarette	13.198.141.964	12.835.837.902	12.768.045.570	12.651.066.670
Trinciati sigarette	642.751.585	684.897.265	739.731.267	807.860.342
Sigari	82.990.306	86.819.724	87.704.355	90.339.231
Sigaretti	37.357.004	77.696.735	84.077.458	93.338.464
Trinciati	24.392.406	26.716.333	28.725.659	28.538.167
Tabacchi da inalazione senza combustione	8.870.080	56.192.792	172.636.771	255.347.345
Fiuti	1.541.341	1.792.492	2.049.161	2.386.773
Totale	13.996.044.686	13.769.953.243	13.882.970.241	13.928.876.992

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi
Valori espressi in euro

II.3 Giochi

Tabella aII.58: Confronto tra raccolta e introiti Erario

Anno	Raccolta	Entrate Erario
2016	96,10	10,40
2017	101,80	10,30
2018	106,90	10,40
2019	110,50	11,40

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in miliardi di euro

Tabella aII.59: Raccolta, Vincite, Residuo tra Raccolta e Vinto, entrate nette per l'Erario

Anno	Raccolta	Vincite	Spesa	Erario
2015	88,20	71,20	17,00	8,80
2016	96,10	77,00	19,10	10,40
2017	101,80	82,80	19,00	10,30
2018	106,90	87,90	19,00	10,40
2019	110,50	91,10	19,40	11,40

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in miliardi di euro

Tabella aII.60: Raccolta e Vincite relativi alla somma di gioco a distanza e di gioco fisico

Totale	Raccolta			Vincite			Speso			Erario		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Apparecchi	25.429	24.081	22.931	17.843	16.896	15.807	7.587	7.185	7.124	4.709	4.596	4.914
Comma 7	140	140	131	-	-	-	140	140	131	11	11	11
VLT	23.517	24.535	23.616	20.672	21.516	20.473	2.845	3.019	3.143	1.373	1.493	1.833
Betting Exchange	1.130	1.507	1.695	1.124	1.499	1.686	6	8	9	1	2	2
Bingo	1.619	1.647	1.651	1.140	1.158	1.166	478	489	485	187	190	191
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	16.310	19.759	23.315	15.741	19.049	22.484	569	710	831	114	143	208
Poker Cash	2.520	2.274	2.128	2.449	2.209	2.068	71	65	60	14	13	15
Torneo	924	933	886	841	851	808	83	82	78	17	16	19
Lotto	7.481	8.017	8.149	5.058	5.654	5.781	2.423	2.363	2.369	1.277	1.135	1.120

Totale	Raccolta			Vincite			Speso			Erario		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Giochi numerici a totalizzatore	1.526	1.545	1.809	907	940	1.106	619	606	703	434	439	513
Gioco a base ippica	553	536	506	401	398	381	152	138	125	26	22	19
Gioco a base sportiva	9.976	10.903	12.514	8.630	9.414	10.917	1.346	1.489	1.598	269	297	350
Lotterie	9.110	9.242	9.228	6.672	6.815	6.745	2.438	2.426	2.483	1.328	1.311	1.370
Scommesse Virtuali	1.517	1.744	1.982	1.282	1.478	1.674	234	267	307	47	53	68
Totale	101.753	106.863	110.542	82.762	87.876	91.096	18.991	18.987	19.446	10.258	10.377	11.360

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Note:

- L'importo Speso è dato dalla differenza tra raccolta e vincite e non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta relativa al DL 50/2017 sulle vincite pari complessivamente a circa: 452 Mln per il 2017, 657 Mln per il 2018 e 728 Mln per il 2019.
- I dati sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino.
- Per gli Apparecchi e VLT, i dati sono relativi ai conti giuridici (Raccolta e Vincite) e al Saldo (Erario). Le vincite non comprendono i jackpot erogati. I dati con (*) sono provvisori e relativi ai contatori.
- Il totale relativo all'Erario comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta relativa al DL 50/2017 sulle vincite e della quota aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 649, Legge 190/2014 pari complessivamente a 452 Mln per il 2017, 657 Mln per il 2018 e 728 Mln per il 2019.
- Per il Gioco Comma 7, trattandosi di premi in natura, il dato delle vincite non è disponibile.
- Il dato di Raccolta e di vincita è il risultato dalla somma della parte fisica e di quella telematica per Giochi a base Ippica, Giochi a base Sportiva, Giochi Numerici a Totalizzatore, Lotterie, Lotto e Scommesse Virtuali.
- Per il Bingo l'Erario è calcolato al 12% a partire dal 2016.
- L'importo speso del bingo a distanza e degli Skill-games è calcolato come differenza tra il movimento netto e le vincite totali, al netto della variazione fondo jackpot.

Tabella aII.61: Confronto annuo somme giocate nelle scommesse a totalizzatore

Anno	Gioco a totalizzatore	Gioco a quota fissa
2010	1.766	4.459
2011	1.391	3.903
2012	1.003	4.003
2013	793	3.842
2014	651	4.281
2015	592	5.637
2016	528	7.585
2017	461	10.088
2018	365	11.074
2019	294	12.726

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.62: Confronto tra raccolta attraverso la rete fisica e la raccolta a distanza

Anno	Raccolta fisica	Raccolta a distanza
2017	4.327	5.667
2018	4.462	6.442
2019	4.795	7.719

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Note: si fa riferimento ai giochi a base sportiva

Tabella aII.63: Numero concessioni e autorizzazioni

Famiglia Gioco	Numero Concessioni 2017	Numero Concessioni 2018	Numero Concessioni 2019
Giochi a base sportiva e ippica	225	249	223
Concessioni gioco <i>on line</i> (gad)	89	88	109
Apparecchi comma 6a e comma 6b	11	11	11
Bingo di sala	202	200	198
Giochi numerici a totalizzatore	1	1	1
Lotto e lotterie	1	2	2

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Tabella aII.64: Distribuzione territoriale della rete di vendita per tipologia di gioco

Ufficio dei Monopoli	Bingo	Giochi numerici a totalizzatore	Gioco a base ippica	Gioco a base sportiva	Lotterie	Lotto
	n. sale Bingo	n. punti vendita GNT	n. operatori	n. operatori	n. punti vendita lotterie	n. ricevitorie
Abruzzo	6	774	194	312	1.723	1.059
Calabria	1	1.214	274	439	1.915	1.409
Campania	27	3.536	1.134	2.077	5.279	3.489
Emilia-Romagna	20	2.312	355	444	4.467	2.399
Friuli-Venezia Giulia	4	631	92	102	1.192	635
Lazio	26	3.590	680	1.010	6.346	3.479
Liguria	6	704	124	166	1.311	964
Lombardia	26	4.987	982	1.209	9.404	5.029
Marche	3	801	168	223	1.824	1.095
Piemonte, Valle D'Aosta	12	2.198	401	583	3.924	2.461

**Cap
II**

Ufficio dei Monopoli	Bingo	Giochi numerici a totalizzatore	Gioco a base ippica	Gioco a base sportiva	Lotterie	Lotto
	n. sale Bingo	n. punti vendita GNT	n. operatori	n. operatori	n. punti vendita lotterie	n. ricevitorie
Puglia, Basilicata, Molise	8	2.521	626	1.123	5.015	2.809
Sardegna	4	1.015	87	152	1.492	1.004
Sicilia	28	2.525	682	1.177	4.593	3.042
Toscana	11	1.926	410	444	3.749	2.073
Umbria	2	533	104	126	1.169	576
Veneto e Trentino-Alto Adige	14	2.562	370	474	5.387	3.015
Totale	198	31.829	6683	10.061	58.790	34.538

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori riferiti all'anno 2019

Note:

- Il calcolo della numerosità dei punti vendita è relativo ai punti che nell'anno 2019 hanno effettuato almeno una giocata valida.
- Nel caso in cui un punto si è spostato sul territorio, tale punto viene conteggiato una sola volta e imputato all'ultimo spostamento territoriale.
- La numerosità dei punti è in relazione al tipo gioco e non alla concessione: questo comporta che il medesimo punto può essere conteggiato in differenti tipologie di gioco.
- Il "Gioco a Base Sportiva" include i Concorsi Pronostici, Big, Scommesse Sportive a quota fissa e Scommesse Virtuali.

Tabella aII.65: Rete di vendita per il settore apparecchi da intrattenimento

Ufficio dei Monopoli	Apparecchi		VLT		Comma 7
	n. esercizi con AWP ⁽¹⁾	n. AWP ⁽²⁾	n. sale vlt ⁽³⁾	n. vlt ⁽⁴⁾	n. apparecchi comma7 ⁽⁵⁾
Abruzzo	1.713	7.277	148	1.647	4.299
Calabria	2.110	9.904	163	1.256	4.993
Campania	5.757	27.816	602	5.273	9.288
Emilia-Romagna	4.879	21.263	354	5.221	13.548
Friuli-Venezia Giulia	1.343	5.694	88	1.098	1.691
Lazio	5.465	25.107	516	6.338	6.682
Liguria	1.958	7.796	102	1.410	2.125
Lombardia	10.098	44.999	741	10.719	8.215
Marche	1.747	7.104	118	1.275	2.437
Piemonte, Valle D'Aosta	1.431	12.274	412	4.680	4.287

Ufficio dei Monopoli	Apparecchi		VLT		Comma 7
	n. esercizi con AWP ⁽¹⁾	n. AWP ⁽²⁾	n. sale vlt ⁽³⁾	n. vlt ⁽⁴⁾	n. apparecchi comma7 ⁽⁵⁾
Puglia, Basilicata, Molise	5.089	21.933	419	3.685	9.126
Sardegna	2.610	9.664	45	460	4.966
Sicilia	3.638	13.783	250	2.247	8.898
Toscana	3.801	17.540	337	4.499	6.395
Umbria	1.048	4.130	76	886	685
Veneto, Trentino-Alto Adige	5.785	26.914	547	7.244	9.720
Totale	58.472	263.198	4.918	57.938	97.355

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori riferiti all'anno 2019

Note:

- Per N. Esercizi con AWP si fa riferimento a Esercizi contenenti apparecchi attivi
- Per N. AWP si fa riferimento al numero di AWP attivi sul territorio
- Per N. Sale VLT si fa riferimento al numero di sale collaudate contenenti apparecchi VLT
- Per N. VLT si fa riferimento a VLT presenti all'interno di sale collaudate
- Per N. Apparecchi si fa riferimento al numero di apparecchi Comma7 presenti in esercizio e in luoghi di detenzione

Tabella aII.66: Raccolta, vincite e speso relativi al Gioco Fisico per AWP, VLT e comma 7

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	1.224	1.236	1.182	968	980	922	257	258	260
Basilicata	305	306	289	230	233	217	75	74	72
Calabria	1.073	1.055	963	817	801	727	255	249	235
Campania	3.921	3.963	3.824	3.035	3.074	2.922	886	897	901
Emilia-Romagna	4.502	4.512	4.232	3.580	3.567	3.311	923	918	920
Friuli-Venezia Giulia	1.028	1.027	1.008	800	800	781	228	222	227
Lazio	5.024	4.884	4.588	3.984	3.876	3.596	1.040	1.008	991
Liguria	1.365	1.345	1.310	1.068	1.061	1.009	297	295	300
Lombardia	10.242	10.329	9.988	8.117	8.198	7.795	2.125	2.144	2.193
Marche	1.229	1.223	1.139	960	958	874	269	267	264
Molise	232	240	231	177	183	175	55	56	55
Piemonte	3.389	3.016	2.815	2.677	2.417	2.258	712	564	558
Puglia	2.500	2.522	2.451	1.945	1.959	1.870	555	565	580
Sardegna	1.086	1.067	1.043	800	788	756	286	281	287

**Cap
II**

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sicilia	2.060	2.068	2.031	1.576	1.589	1.540	484	482	491
Toscana	3.404	3.496	3.374	2.699	2.786	2.648	705	717	725
Trentino-Alto Adige	908	922	872	735	750	699	172	174	173
Umbria	718	689	656	561	539	507	158	150	150
Valle D'Aosta	82	83	48	62	63	38	19	19	10
Veneto	4.706	4.773	4.634	3.730	3.788	3.634	976	985	999
Totale	49.001	48.756	46.677	38.524	38.412	36.278	10.477	10.325	10.391

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Note:

- Il dato di raccolta e di vincite e di conseguenza l'importo speso sono provvisori e soggetti a variazioni di modesta entità dovute al consolidamento dei dati forniti dai concessionari

- Il dato di raccolta e di vincite per le AWP e Vlt si riferiscono ai contatori inviati dai concessionari (dato differente dal dato di conto giudiziale/saldo)

- Dal dato di raccolta degli apparecchi Comma 7 è esclusa la parte degli Elettromeccanici in quanto non ripartibili sul territorio

Tabella aII.67: Raccolta, vincite relativi al Gioco Fisico per il Bingo, distinto per Regione

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	39	40	41	28	28	28	12	12	13
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	9	7	7	7	5	5	2	2	2
Campania	241	241	239	170	171	167	71	70	71
Emilia-Romagna	130	131	132	91	91	92	39	40	40
Friuli-Venezia Giulia	24	24	23	17	17	16	7	8	7
Lazio	211	211	208	150	149	145	62	63	61
Liguria	39	41	41	27	28	29	11	13	12
Lombardia	201	206	200	140	141	140	61	65	60
Marche	18	18	18	13	12	13	5	5	6
Molise	6	7	6	4	4	5	2	2	1
Piemonte	89	90	90	62	63	63	27	27	27
Puglia	58	58	59	40	41	41	18	17	18
Sardegna	30	28	22	20	21	16	10	7	6
Sicilia	252	255	256	176	179	179	77	75	78

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Toscana	64	67	67	44	47	47	19	21	20
Trentino-Alto Adige	9	9	8	6	6	6	3	3	2
Umbria	6	6	4	4	4	3	2	2	1
Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	77	78	75	53	53	53	23	25	22
Totale	1.503	1.518	1.496	1.052	1.060	1.046	450	458	448

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Note: Il dato della Raccolta è riferito al valore delle cartelle acquistate dai concessionari.

Tabella aII.68: Raccolta, vincite e speso relativi a Giochi a Totalizzatore

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	31,98	32,17	37,81	15,66	14,24	18,00	16,32	17,93	19,25
Basilicata	11,72	11,59	13,33	5,53	4,98	5,67	6,18	6,62	7,66
Calabria	46,74	45,85	53,06	20,20	21,31	24,46	26,53	24,00	28,60
Campania	137,92	137,00	157,47	63,15	64,25	71,18	74,77	73,29	86,29
Emilia-Romagna	104,50	103,37	117,40	50,36	52,98	119,01	54,14	50,39	- 1,60
Friuli-Venezia Giulia	39,72	39,13	42,70	20,14	16,99	18,77	19,58	22,14	23,93
Lazio	168,23	167,00	189,99	79,96	78,98	91,87	88,27	88,00	98,13
Liguria	38,21	37,32	42,47	18,31	18,30	20,43	19,90	19,02	22,03
Lombardia	333,14	344,87	432,31	162,98	219,12	412,19	170,16	125,74	20,11
Marche	31,33	30,97	35,82	15,79	14,16	16,84	15,54	16,81	18,98
Molise	5,84	5,80	6,70	2,42	2,82	3,11	3,43	2,98	3,59
Piemonte	93,12	92,86	105,35	42,93	42,14	46,00	50,19	50,72	58,81
Puglia	89,35	89,74	103,28	42,79	40,80	46,00	46,56	48,94	57,28
Sardegna	49,72	49,90	56,00	26,32	24,79	25,02	23,39	25,11	31,50
Sicilia	91,53	91,44	107,24	44,12	195,08	48,85	47,41	- 103,64	58,39
Toscana	88,54	88,37	100,17	41,78	46,23	45,34	46,76	42,14	54,83
Trentino-Alto Adige	20,35	20,71	24,49	9,64	10,18	10,69	10,70	10,00	13,80
Umbria	18,75	18,79	22,05	9,70	9,41	9,39	9,05	9,38	12,66
Valle D'Aosta	2,86	2,85	3,35	1,16	1,38	1,70	1,70	1,47	1,65

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Veneto	102,17	103,11	117,55	222,66	46,78	51,87	120,49	56,33	65,68
Totale	1.505,72	1.512,86	1.768,55	895,61	924,92	1.086,39	610,10	587,39	681,58

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Note: sono compresi Eurojackpot, Superenalotto, Winforlife e PlaySix

Tabella aII.69: Raccolta, vincite e speso relativi a Giochi a Base Ippica per Regione

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	9	9	8	6	6	6	3	3	2
Basilicata	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Calabria	5	5	4	3	3	3	2	2	2
Campania	63	62	59	47	48	47	15	14	13
Emilia-Romagna	37	34	30	26	24	22	11	10	8
Friuli-Venezia Giulia	5	4	3	3	2	2	2	1	1
Lazio	59	53	47	42	39	35	16	14	12
Liguria	9	8	7	6	5	5	3	2	2
Lombardia	91	85	79	65	61	58	26	23	20
Marche	17	16	15	12	11	11	5	4	4
Molise	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Piemonte	23	24	21	16	17	15	7	7	6
Puglia	16	15	12	11	10	8	5	5	4
Sardegna	3	2	2	2	2	1	1	1	1
Sicilia	39	38	35	29	28	26	11	10	9
Toscana	72	72	67	53	55	51	19	17	16
Trentino-Alto Adige	7	7	6	5	5	4	2	2	1
Umbria	6	6	4	4	4	3	2	2	1
Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	17	16	14	11	11	10	5	5	4
Totale	479	456	415	344	334	308	135	122	107

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Note: i Giochi a base ippica comprendono Ippica nazionale, Scommesse ippiche in agenzia e V7

Tabella aII.70: Raccolta, vincite e speso relativi a Giochi a Base Sportiva per Regione

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	99	98	109	80	79	88	19	20	22
Basilicata	34	34	38	27	26	30	7	7	7
Calabria	141	150	159	112	118	129	29	32	30
Campania	1.075	1.066	1.142	892	872	944	183	195	198
Emilia-Romagna	243	254	259	199	208	214	44	46	45
Friuli-Venezia Giulia	42	43	47	33	34	37	9	9	9
Lazio	479	487	518	398	401	429	80	86	88
Liguria	74	74	84	61	60	70	13	13	15
Lombardia	482	518	579	390	419	473	91	99	105
Marche	107	105	117	89	87	98	18	19	19
Molise	18	18	18	15	14	14	3	3	3
Piemonte	215	237	267	174	193	217	41	45	50
Puglia	430	434	455	339	341	365	90	93	91
Sardegna	35	41	50	28	33	42	7	7	8
Sicilia	376	385	415	303	307	330	72	79	84
Toscana	237	258	266	201	215	223	37	43	43
Trentino-Alto Adige	40	44	42	33	35	34	7	8	8
Umbria	48	50	55	40	40	45	8	9	10
Valle D'Aosta	3	4	2	2	3	2	1	1	1
Veneto	149	162	173	119	129	140	30	33	33
Totale	4.327	4.462	4.795	3.536	3.614	3.923	790	848	872

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Note: i Giochi a Base Sportiva comprendono Big, Concorsi pronostici sportivi e Scommesse sportive a quota fissa

Tabella aII.71: Raccolta, vincite e speso relativi a Lotterie per Regione

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	286	290	288	214	218	209	73	72	79
Basilicata	69	69	66	51	52	47	18	17	20
Calabria	219	215	214	163	160	156	55	54	58
Campania	700	695	697	502	516	513	198	179	184
Emilia-Romagna	723	742	748	533	542	540	190	200	208
Friuli-Venezia Giulia	135	139	137	102	99	102	33	40	35
Lazio	1.084	1.100	1.102	786	803	799	298	297	303
Liguria	183	179	176	136	136	127	48	43	48
Lombardia	1.764	1.776	1.764	1.298	1.315	1.290	465	461	474
Marche	273	272	274	202	200	204	71	71	70
Molise	39	38	37	28	29	27	11	9	11
Piemonte	527	601	612	380	433	448	147	167	164
Puglia	656	648	640	494	481	472	162	167	167
Sardegna	260	267	264	186	198	190	73	68	74
Sicilia	610	602	586	442	440	420	169	162	166
Toscana	569	573	573	418	430	425	151	142	148
Trentino-Alto Adige	146	147	149	105	110	111	40	37	38
Umbria	173	176	178	124	126	137	49	50	41
Valle D'Aosta	19	18	21	13	13	15	5	5	6
Veneto	650	664	662	472	486	481	178	178	181
Totale	9.082	9.208	9.188	6.649	6.788	6.712	2.433	2.420	2.476

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.72: Raccolta, vincite e speso relativi a Lotto, per Regione

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	228	244	247	158	174	179	70	70	68
Basilicata	83	92	94	59	67	71	25	25	23
Calabria	310	338	342	219	245	246	91	92	96
Campania	1.054	1.117	1.119	712	786	792	342	330	328
Emilia-Romagna	389	415	424	253	285	297	136	130	127
Friuli-Venezia Giulia	95	98	98	60	65	65	35	32	33
Lazio	736	785	794	505	561	565	231	224	230
Liguria	157	163	161	99	113	110	58	50	51
Lombardia	1.143	1.227	1.264	760	858	890	383	370	374
Marche	197	211	214	135	151	153	62	60	62
Molise	43	47	47	30	33	33	13	13	14
Piemonte	437	508	525	288	355	368	149	153	157
Puglia	644	686	693	449	487	500	195	199	193
Sardegna	171	182	183	116	127	126	56	55	57
Sicilia	843	893	897	584	642	647	260	251	250
Toscana	311	322	329	204	225	234	106	97	95
Trentino-Alto Adige	67	73	75	45	51	53	23	22	22
Umbria	94	97	98	64	68	69	30	29	29
Valle D'Aosta	13	15	17	9	10	13	4	4	4
Veneto	378	401	407	246	272	279	132	129	128
Totale	7.393	7.913	8.030	4.994	5.576	5.691	2.399	2.337	2.339

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Tabella aII.73: Raccolta, vincite e speso relativi a Scommesse Virtuali

Regione	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Abruzzo	45	50	58	38	43	49	6	7	9
Basilicata	11	12	14	9	10	11	2	2	2
Calabria	47	42	47	40	36	40	7	7	8
Campania	346	406	439	291	343	370	55	63	69
Emilia-Romagna	80	88	94	68	75	80	12	13	14
Friuli-Venezia Giulia	8	10	10	7	8	8	1	1	2
Lazio	131	140	161	110	118	135	20	22	26
Liguria	22	23	27	19	19	23	3	4	4
Lombardia	155	169	198	131	143	167	25	27	32
Marche	34	34	36	29	29	30	5	5	6
Molise	4	6	6	4	5	5	1	1	1
Piemonte	81	103	118	69	87	100	12	15	18
Puglia	132	139	155	111	116	130	21	22	25
Sardegna	9	12	10	7	10	8	1	2	2
Sicilia	211	216	234	180	184	200	30	31	35
Toscana	72	83	90	61	70	76	11	13	14
Trentino-Alto Adige	10	10	12	8	9	10	2	2	2
Umbria	13	14	14	11	12	12	2	2	2
Valle D'Aosta	1	2	1	1	1	1	-	-	-
Veneto	32	38	42	27	32	35	5	6	7
Totale	1.444	1.596	1.767	1.221	1.350	1.490	223	246	277

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

II.4 Antifrode

Tabella aII.74: Maggiori diritti Accertati e sanzioni

Direzioni Territoriali	Maggiori Diritti Accertati	Sanzioni
Bolzano Trento	110	217
Campania e Calabria	275	379
Emilia-Romagna e Marche	116	123
Lazio e Abruzzo	316	518
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	253	212
Lombardia	390	552
Puglia Molise e Basilicata	87	79
Sicilia	76	39
Toscana Sardegna e Umbria	155	61
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	192	472
Totale	1.969	2.652

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Valori espressi in milioni di euro
riferiti all'anno 2019

Tabella aII.75: Sequestri ed MDA per tipologia di infrazione accertata

Violazione della normativa	Quantità sequestrate		Maggiori diritti accertati (migliaia di €)
	kg	# pezzi	
Accise	325.628	777	348.034,0
Accordo Madrid	309.663	102.730	0,2
Altre infrazioni (specificare)	1.191.524	1.050.520	11.209,9
Altre Violazioni SUV	8	205	101.464,0
Armi	-	472	-
Art. 303 TULD	1.753.949	211.014	17.643,3
Beni culturali	3	10	-
Carni e latticini a seguito di viaggiatori	51.736	889	-
Contrabbando amministrativo	18.014	197.022	404,0
Contrabbando penale	902.083	1.075.754	3.001,1
Contraffazione	-	3.565.120	21.117,0
Divieti	954	40	7,6
Falso ideologico	279.149	51.053	1.059,1

	Violazione della normativa	Quantità sequestrate		Maggiori diritti accertati (migliaia di €)
		kg	# pezzi	
	Frode Carosello	-	-	144.033,9
Cap II	Frode in Commercio	53.206	252.420	32,5
	Immigrazione clandestina	-	10	-
	Inottemperanza - ART. 35 CO. 35 DL 223/2006	-	-	0,1
	IVA intracomunitaria	1.766.000	-	981.225,1
	<i>Made in Italy</i>	341.345	992.299	1,6
	Medicinali non ammessi (specificare)	464	1.056.172	-
	Normativa rifiuti	2.250.304	1.389	-
	Norme valutarie	-	-	94,4
	Omesso Versamento Imposta di Bollo	-	-	9,9
	<i>Plafond</i>	96.000	-	195.327,0
	Precursori Droga	12.295	-	0,0
	Prodotti Alimentari	41.656	217	0,2
	Ritardato o omesso versamento imposte	-	-	24.193,2
	Sicurezza prodotti	661.950	2.013.679	0,7
	Stupefacenti	9.512	3.878	0,3
	Violazione tabacchi	56.131	1.444.627	-
	Violazioni contro flora e fauna (compreso CITES)	1.525	1.089	3,0
	Totale parziale	10.123.099	12.021.386	1.848.862,1
	Bollette manuali, rettifiche e altre operazioni non dettagliate	-	-	120.149,0
	Totale complessivo	10.123.099	12.021.386	1.969.011,1

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Valori riferiti all'anno 2019

Note: I valori di tale prospetto sono comprensivi delle duplicazioni derivate dal fatto che ad un unico sequestro possono corrispondere più tipologie di infrazione.

Tabella aII.76: Verifiche con Accesso, numero di esiti positivi a MDA per Direzione

Direzioni Territoriali	Accessi	Accessi con esito positivo	Maggiori Diritti Accertati (milioni di €)
Bolzano Trento	142	74	94
Campania e Calabria	600	450	144
Emilia-Romagna e Marche	304	138	72
Lazio e Abruzzo	154	99	264
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	192	134	95
Lombardia	396	210	234
Puglia, Molise e Basilicata	502	312	40
Sicilia	326	156	15
Toscana, Sardegna e Umbria	53	38	110
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	664	354	58
Totale	3.333 (*)	1.965 (*)	1125

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.77: Andamento del numero di spedizioni nel periodo 2012-2019

Tipologie di controllo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Import corrieri	2.133.920	2.359.780	2.594.710	2.576.940	2.487.620	2.603.750	2.771.070	2.817.220
Import poste	2.877.520	3.385.230	4.357.390	8.347.600	10.401.500	12.062.100	16.338.900	23.661.800
Export corrieri	3.866.860	4.065.790	4.309.800	5.045.960	5.557.920	6.438.710	6.855.160	7.393.660
Export poste	58.149	671.386	836.242	962.204	901.013	903.789	787.508	717.965

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Tabella aII.78: Numero di controlli, tasso di positività e MDA nel settore energie ed alcoli

Direzioni Territoriali	# Controlli	Tasso di positività controlli	Maggiori Diritti Accertati (milioni di €)
Bolzano e Trento	14.215	7,77%	13
Campania e Calabria	14.898	16,16%	58
Emilia-Romagna e Marche	21.499	8,38%	20
Lazio e Abruzzo	17.408	15,54%	42
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	22.804	9,58%	82
Lombardia	25.774	11,11%	43

Direzioni Territoriali	# Controlli	Tasso di positività controlli	Maggiori Diritti Accertati (milioni di €)
Puglia, Molise e Basilicata	22.829	10,07%	34
Sicilia	18.456	34,50%	14
Toscana, Sardegna ed Umbria	15.853	13,08%	28
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	26.227	7,17%	18
Totale	199.963	12,85%	352

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2019

Note: In coerenza con il dato esposto lo scorso anno vengono qui riportati i controlli complessivi per i quali è stata consuntinata una Scheda Verifiche Accise, il tasso di positività al lordo di tutte le tipologie di controllo, nonché il totale della sola maggiore accisa accertata nei suddetti controlli.

Tabella aII.79: MDA per irregolarità rilevate nel settore accise per tipologia di prodotto

Prodotto energetico	# Irregolarità	Maggiori Diritti Accertati (Totali) (migliaia di €)	Maggiori Diritti Accertati (Accise) (migliaia di €)
Gasolio	866	102.012,5	101.072,7
Benzina	60	1.185,7	1.185,0
GPLg.p.l.	13	319,5	319,5
Oli lubrificanti	31	4.288,7	4.238,6
Altre preparazioni lubrificanti	13	533,2	526,2
Totale complessivo	983	108.339,7	107.342,1

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.80: MDA per irregolarità nel settore accise, con rilevanza penale

Prodotto energetico	# Irregolarità	Maggiori Diritti Accertati (Totali) (milioni di €)
4 Oli minerali	106	38
8 Gas metano	7	2
9 Oli lubrificanti	2	2
Totale complessivo	115	42

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.81: Controlli di Illeciti di tipo penale nel Settore dei Giochi per Regione

Regione	Esercizi controllati	Violazioni Penali	Persone Denunciate all'AG	Sequestri Penali
Abruzzo	1.101	11	3	-
Basilicata	12	-	-	-
Calabria	1.585	14	21	-
Campania	4.154	32	34	34
Emilia Romagna	2.093	9	9	-
Friuli-Venezia Giulia	1.359	3	1	-
Lazio	3.392	11	14	-
Liguria	2.750	-	-	-
Lombardia	5.114	6	9	3
Marche	1.133	6	6	-
Molise	41	-	-	-
Piemonte	979	2	2	-
Puglia	1.490	9	9	-
Sardegna	1.630	31	5	-
Sicilia	2.936	51	38	3
Toscana	2.368	1	1	2
Trentino-Alto Adige	418	-	-	-
Umbria	640	6	6	-
Valle D'Aosta	36	-	-	1
Veneto	1.689	2	-	-
Totale	34.920	194	158	43

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.82: Controlli di Illeciti di tipo amministrativo nel Settore dei Giochi

Regione	Violazioni Amministrative ADM	Violazioni Amministrative no ADM	Persone Segnalate	Misure Cautelari
Abruzzo	423	-	3	13
Basilicata	1	-	-	-
Calabria	120	24	14	61
Campania	210	22	188	68
Emilia Romagna	196	15	11	5

Regione	Violazioni Amministrative ADM	Violazioni Amministrative no ADM	Persone Segnalate	Misure Cautelari
Friuli Venezia Giulia	114	1	-	4
Lazio	1.160	66	102	4
Liguria	188	11	-	-
Lombardia	1.189	38	33	4
Marche	13	10	3	7
Molise	-	-	-	-
Piemonte	15	53	3	-
Puglia	66	-	-	21
Sardegna	225	44	162	32
Sicilia	387	19	96	207
Toscana	505	6	19	-
Trentino-Alto Adige	12	-	-	-
Umbria	88	4	4	-
Valle D'Aosta	-	1	2	-
Veneto	319	8	4	1
Totale	5.231	322	644	427

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.83: Sanzioni per Illeciti di tipo amministrativo nel Settore dei Giochi

Regione	Sanzioni Irrogate	Imposta Accertata (milioni di €)	# Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (migliaia di €)
Abruzzo	365	-	390	154,9
Basilicata	48	-	-	7,2
Calabria	268	14	157	1.335,2
Campania	1.494	3	133	4.265,8
Emilia Romagna	295	-	52	878,9
Friuli Venezia Giulia	26	1	10	266,2
Lazio	767	4	614	931,0
Liguria	65	2	4	49,7
Lombardia	1.123	2	50	3.187,0

Regione	Sanzioni Irrogate	Imposta Accertata (milioni di €)	# Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (migliaia di €)
Marche	100	-	54	140,7
Molise	-	-	-	-
Piemonte	427	-	34	1.100,3
Puglia	163	2	66	508,0
Sardegna	177	1	222	814,1
Sicilia	717	17	1.197	6.256,3
Toscana	507	1	130	347,7
Trentino-Alto Adige	17	-	-	2,9
Umbria	74	-	36	166,3
Valle D'Aosta	18	-	-	3,1
Veneto	374	1	9	658,6
Totale	7.025	48	3.158	21.073,9

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.84: Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate per tipologia di violazione

Anno di riferimento	2015	2016	2017	2018	2019
Violazioni Penali	658	223	277	242	194
Persone Denunciate all'AG	630	245	279	274	158
Sequestri Penali	65	53	58	36	43
Violazioni Amministrative ADM	1.805	1.687	6.777	6.813	5.231
Violazioni Amministrative no ADM	385	286	281	325	322
Persone Segnalate	768	687	838	789	644
Misure Cautelari	546	549	558	751	427
N. Atti Accertamento	2.153	2.158	2.581	2.986	3.158

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Tabella aII.85: Riepilogo nazionale di Imposta accertata e Sanzioni comminate

Anno di riferimento	2015	2016	2017	2018	2019
Sanzioni Irrogate	3.044	2.438	11.163	10.011	7.025
Imposta Accertata (milioni di €)	23	22	32	98	48
Importo Sanzioni Amministrative (milioni di €)	20	27	21	19	21
Importo Sanzioni Tributarie (milioni di €)	19	30	45	74	75

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Tabella aII.86: Segnalazione di Operazioni sospette

Anno	Operazioni sospette			
	Apparecchi	Bingo	Scommesse	Gioco a distanza
2018	20.627	-	924	2.009
2019	35.087	10	2.485	7.841
Incremento	14.460	10	1.561	5.832

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Tabella aII.87: Illeciti penali e amministrativi nel settore delle scommesse per Regione

Regione	Esercizi controllati	Violazioni Penali	Persone Denunciate all'AG	Sequestri Penali	Violazioni Amministrative ADM	Violazioni Amministrative no ADM	Persone Segnalate
Abruzzo	111	6	-	-	34	-	-
Calabria	190	5	5	-	0	-	-
Campania	781	17	19	6	13	8	8
Emilia-Romagna	137	6	6	-	2	-	-
Friuli-Venezia Giulia	43	-	-	-	-	-	-
Lazio	249	6	8	-	1	-	-
Liguria	103	-	-	-	-	5	-
Lombardia	268	1	1	-	1	-	1
Marche	182	6	6	-	2	1	1
Piemonte	86	-	-	-	-	-	-
Puglia	307	9	9	-	-	-	-

Regione	Esercizi controllati	Violazioni Penali	Persone Denunciate all'AG	Sequestri Penali	Violazioni Amministrative ADM	Violazioni Amministrative no ADM	Persone Segnalate
Sardegna	67	1	-	-	-	-	-
Sicilia	561	28	14	-	37	-	7
Toscana	333	-	-	1	1	-	-
Trentino-Alto Adige	12	-	-	-	-	-	-
Umbria	111	3	3	-	-	-	-
Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	51	1	-	-	1	-	-
Totale	3.592	89	71	7	92	14	17

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.88: Sanzioni amministrative nel Settore Scosse per Regione

Regione	Imposta Accertata (€)	# Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (€)	Importo Sanzioni Tributarie (€)
Abruzzo	168.934	27	10.000	224.019
Calabria	13.128.414	86	41.250	25.784.315
Campania	29.359	10	1.008.340	78.903
Emilia-Romagna	315.701	23	353.333	394.001
Friuli-Venezia Giulia	516.236	9	81.667	538.377
Lazio	4.286.509	513	256.564	5.507.931
Liguria	1.722.534	4	-	103.363
Lombardia	1.475.543	35	16.666	1.875.165
Marche	73.387	6	-	88.065
Piemonte	288.021	29	24.740	345.626
Puglia	983.976	50	1.250	879.202
Sardegna	489.266	15	9.162	587.228
Sicilia	14.774.464	778	1.519.911	16.676.060
Toscana	1.334.067	79	10.497	1.475.408
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	156.957	17	0	188.349
Valle D'Aosta	-	-	-	-

Regione	Imposta Accertata (€)	# Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (€)	Importo Sanzioni Tributarie (€)
Veneto	126.673	5	6.667	110.277
Totale	39.870.041	1.686	3.340.047	54.856.289

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.89: Riepilogo delle violazioni riscontrate nel settore Scosse

Anno di riferimento	2015	2016	2017	2018	2019
Violazioni Penali	556	134	158	118	89
Persone Denunciate all'AG	527	134	157	115	71
Sequestri Penali	22	4	3	2	7
Violazioni Amministrative ADM	399	229	184	83	92
Violazioni Amministrative no ADM	61	64	21	13	14
Persone Segnalate	68	10	11	11	17
Misure Cautelari	-	-	11	2	22
N. Atti Accertamento	640	598	681	1.551	1.686

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Note: Riepilogo Nazionale

Tabella aII.90: Riepilogo Imposta accertata e Sanzioni irrogate (settore Scosse)

Anno di riferimento	2015	2016	2017	2018	2019
Sanzioni Irrogate	211	201	229	83	154
Imposta Accertata (migliaia di €)	14.231,0	12.888,6	221.242,0	88.504,9	39.870,0
Importo Sanzioni Amministrative (migliaia di €)	1.855,0	1.904,0	2.285,4	1.045,8	3.340,0
Importo Sanzioni Tributarie (migliaia di €)	8.397,8	13.725,4	22.233,4	54.516,4	54.856,3

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Note: Riepilogo Nazionale

Tabella aII.91: Illeciti Penali nel Settore AWP per Regione

Regione	Esercizi controllati	Violazioni Penali	Persone Denunciate all'AG	Sequestri Penali
Abruzzo	688	5	3	-
Basilicata	2	-	-	-
Calabria	878	7	11	-
Campania	2.277	15	15	28
Emilia Romagna	1.337	2	2	-
Friuli-Venezia Giulia	1.003	3	1	-
Lazio	2.727	5	6	-
Liguria	2.043	-	-	-
Lombardia	3.663	1	4	3
Marche	587	-	-	-
Molise	41	-	-	-
Piemonte	861	2	2	-
Puglia	1.153	-	-	-
Sardegna	1.121	2	2	-
Sicilia	1.432	23	24	3
Toscana	1.645	-	-	1
Trentino-Alto Adige	300	-	-	-
Umbria	527	3	3	-
Valle D'Aosta	36	-	-	1
Veneto	1.565	1	-	-
Totale	23.886	69	73	36

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.92: Illeciti Amministrativi nel Settore AWP per Regione

Regione	Violazioni Amministrative ADM	Violazioni Amministrative no ADM	Persone Segnalate	Misure Cautelari
Abruzzo	28	-	3	13
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	55	21	11	42
Campania	197	14	180	62
Emilia-Romagna	49	13	10	5
Friuli-Venezia Giulia	20	1	-	4
Lazio	150	66	97	4
Liguria	2	6	-	-
Lombardia	159	38	31	3
Marche	9	9	2	5
Molise	-	-	-	-
Piemonte	15	53	3	-
Puglia	60	-	-	21
Sardegna	58	44	162	32
Sicilia	350	19	89	207
Toscana	22	6	19	-
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	-	4	4	-
Valle D'Aosta	-	1	2	-
Veneto	11	8	4	1
Totale	1.185	303	617	399

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)
Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.93: Sanzioni Amministrative nel Settore AWP per Regione

Regione	Imposta Accertata (€)	#Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (€)	Importo Sanzioni Tributarie (€)
Abruzzo	89.580	3	88.801	219.295
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	1.331.417	70	1.200.616	3.653.752
Campania	2.805.825	123	3.076.449	6.295.129
Emilia-Romagna	10.121	29	422.835	7.798
Friuli-Venezia Giulia	1.950	1	166.064	5.000
Lazio	123.247	101	470.250	279.036
Liguria	-	-	34.667	-
Lombardia	503.105	15	2.971.527	965.863
Marche	6.599	48	124.000	1.980
Molise	-	-	-	-
Piemonte	65.451	5	1.038.065	157.083
Puglia	912.167	16	488.990	3.172.065
Sardegna	119.032	207	794.500	108.380
Sicilia	1.846.402	419	4.690.847	3.194.225
Toscana	32.020	51	242.000	54.588
Trentino-Alto Adige	-	-	-	8.744
Umbria	16.956	19	155.000	14.783
Valle D'Aosta	-	-	-	-
Veneto	740.554	4	585.333	1.578.289
Totale	8.604.426	1.111	16.549.944	19.716.010

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.94: Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate nel settore AWP

Anno di riferimento	2015	2016	2017	2018	2019
Violazioni Penali	100	81	98	93	69
Persone Denunciate all'AG	101	110	98	119	73
Sequestri Penali	42	49	53	33	36
Violazioni Amministrative ADM	1.406	1.440	1.532	1.777	1.185
Violazioni Amministrative no ADM	324	219	260	279	303
Persone Segnalate	698	650	796	751	617
Misure Cautelari	546	539	512	722	399
N. Atti Accertamento	1.513	1.560	1.481	1.155	1.111

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Tabella aII.95: Riepilogo di Imposta accertata e Sanzioni irrogate (settore AWP)

Anno di riferimento	2015	2016	2017	2018	2019
Sanzioni Irrogate	2.833	2.233	1.584	1.694	1.504
Imposta Accertata (milioni di €)	8	9	10	9	9
Importo Sanzioni Amministrative (milioni di €)	18	25	14	16	17

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

Note: Riepilogo Nazionale

Tabella aII.96: Numero di siti WEB irregolari inibiti e tentativi di accesso registrati

Anno di riferimento	Siti inibiti	Tentativi di accesso
2013	418	1.530.216.636
2014	489	723.548.766
2015	504	805.333.799
2016	679	560.783.434
2017	580	360.222.194
2018	1.042	268.894.238
2019	1.037	144.281.621
Totale	4.749	4.393.280.688

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode

II.5 Il personale

Tabella aII.97: Distribuzione del personale ADM per qualifica

Qualifica	2019	%
Dirigente	117	1,18%
Prima area	147	1,48%
Seconda area	4.084	41,23%
Terza area	5.558	56,11%
Totale	9.906	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.98: Distribuzione del personale ADM tra sedi centrali e territoriali

Sede	Unità di personale	%
Sede centrale	1.182	11,93%
Sede territoriale	8.724	88,07%
Totale	9.906	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.99: Distribuzione del personale ADM tra sedi territoriali

Sede	Unità di personale	%
Uffici dei Monopoli	1.386	15,89%
Uffici delle Dogane	6.150	70,50%
Uffici DRD/DID/DIP	1.188	13,62%
Totale	8.724	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.100: Distribuzione del personale in servizio per qualifica e genere

Strutture Centrali e Territoriali	Prima Area		Seconda Area		Terza Area		Dirigenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Strutture centrali	8	8	199	245	315	366	27	14	1.182
Campania e Calabria	16	4	241	126	327	190	5	1	910
Emilia-Romagna e Marche	6	5	151	191	250	205	6	3	817
Lazio e Abruzzo	4	3	235	218	258	185	8	3	914
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	5	11	221	299	350	357	6	3	1.252
Lombardia	7	8	261	258	474	377	7	2	1.394

Strutture Centrali e Territoriali	Prima Area		Seconda Area		Terza Area		Dirigenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Puglia, Molise e Basilicata	15	3	211	98	225	117	4	1	674
Sicilia	17	3	204	97	243	143	5	2	714
Toscana, Sardegna e Umbria	7	7	186	209	230	205	6	4	854
Trento e Bolzano	-	-	33	30	62	46	3	-	174
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5	5	181	190	338	295	6	1	1.021
Totale ADM	90	57	2.123	1.961	3.072	2.486	83	34	9.906

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.101: Distribuzione del personale in servizio per età e genere

Strutture Centrali e Territoriali	≤ 35		35-50		≥ 50		Totale		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Strutture centrali	3	2	166	153	380	478	549	633	1.182
Campania e Calabria	3	4	109	84	477	233	589	321	910
Emilia-Romagna e Marche	5	4	106	102	302	298	413	404	817
Lazio e Abruzzo	5	1	120	109	380	299	505	409	914
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	11	8	151	185	420	477	582	670	1.252
Lombardia	8	4	287	234	454	407	749	645	1.394
Puglia, Molise e Basilicata	3	2	104	84	348	133	455	219	674
Sicilia	3	2	109	77	357	166	469	245	714
Toscana, Sardegna e Umbria	10	1	100	102	319	322	429	425	854
Trento e Bolzano	2	-	23	13	73	63	98	76	174
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5	3	111	157	414	331	530	491	1.021
Totale ADM	58	31	1.386	1.300	3.924	3.207	5.368	4.538	9.906

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.102: Distribuzione del personale in servizio per fascia di età

Fascia di età	Unità di personale	%
≤ 35	89	0,90%
35-50	2.686	27,11%
≥ 50	7.131	71,99%
Totale	9.906	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.103: Et  media del personale in servizio

Strutture	Et� Media
Agenzia	53,8
Strutture Centrali	53,3
Campania e Calabria	55,0
Toscana Sardegna e Umbria	54,6
Bolzano Trento	54,2
Sicilia	54,1
Lazio e Abruzzo	53,9
Veneto e Friuli V.G.	53,8
Puglia Molise e Basilicata	53,8
Emilia-Romagna e Marche	53,6
Liguria Piemonte Valle D'Aosta	53,6
Lombardia	51,9

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.104: Consuntivo ore lavorabili pro-capite

Ore lavorabili pro-capite	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Variazione 2019/2018
Ore lavorabili lorde	1.807	1.814	7
Ore di assenza per ferie	230	233	3
Ore lavorabili contrattuali	1.577	1.581	4
Ore di assenza per malattia	51	47	-4
Ore di assenza per altri motivi	141	152	11
Ore lavorabili ordinarie	1.385	1.382	-3
Ore di straordinario	165	166	1
Ore lavorabili pro-capite	1.550	1.548	-2

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Tabella aII.105: Ore fruite di formazione per tipologia di linea formativa

Linee formative	Ore	%
Prevenzione e contrasto alla corruzione Base	165,00	0,11%
Informatica specialistica	193,00	0,13%
Prevenzione e contrasto alla corruzione Manageriale	274,00	0,19%

**Cap
II**

Linee formative	Ore	%
Prevenzione e contrasto alla corruzione Specialistica	1.505,00	1,02%
Formazione manageriale	1.766,00	1,20%
Inserimento lavorativo	2.835,00	1,93%
Lingue straniere	17.175,00	11,66%
Processi di supporto	54.497,50	37,01%
Attività dirette	68.851,72	46,75%
Totale	147.262,22	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources
Valori riferiti all'anno 2019
Tabella aII.106: Dipendenti in telelavoro (delocalizzato e domiciliare)

Struttura sede di servizio	Telelavoro delocalizzato			Telelavoro domiciliare		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Strutture centrali	8	2	10	-	1	1
Campania e Calabria	17	22	39	-	-	-
Emilia-Romagna e Marche	2	2	4	-	-	-
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	-	-	-	1	-	1
Puglia, Molise e Basilicata	7	4	11	-	-	-
Lazio e Abruzzo	3	1	4	-	-	-
Bolzano Trento	1	-	1	-	-	-
Lombardia	1	1	2	-	-	-
Sicilia	1	3	4	-	-	-
Totale ADM	40	35	75	1	1	2

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources
Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.107: Numero di dipendenti autorizzati nel corso del 2019 al telelavoro

Struttura sede di servizio	Telelavoro delocalizzato			Telelavoro domiciliare		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Strutture Centrali	9	2	11	-	-	-
Lazio e Abruzzo	1	-	1	-	-	-
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2	1	3	1	-	1
Puglia, Molise e Basilicata	2	2	4	-	-	-
Totale ADM	14	5	19	1	-	1

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.108: Distribuzione territoriale del personale in telelavoro

Struttura sede di servizio	Personale in telelavoro	%
Campania e Calabria	39	50,65%
Puglia, Molise e Basilicata	11	14,29%
Strutture Centrali	11	14,29%
Sicilia	4	5,19%
Lazio e Abruzzo	4	5,19%
Emilia-Romagna e Marche	4	5,19%
Lombardia	2	2,60%
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1	1,30%
Bolzano e Trento	1	1,30%
Totale ADM	77	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.109: Numero di dipendenti in telelavoro per qualifica e genere

Struttura sede di servizio	Seconda Area		Terza Area		Totale
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	
Strutture centrali	1	2	2	6	11
Campania e Calabria	8	7	14	10	39
Emilia-Romagna e Marche	1	-	1	2	4
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	-	-	-	1	1
Puglia, Molise e Basilicata	1	1	3	6	11
Lazio e Abruzzo	-	-	1	3	4
Bolzano Trento	-	1	-	-	1

Struttura sede di servizio	Seconda Area		Terza Area		Totale
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	
Lombardia	-	-	1	1	2
Sicilia	-	-	3	1	4
Totale ADM	11	11	25	30	77

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.110: Percentuale di dipendenti in telelavoro per qualifica e genere

Area di appartenenza	Uomini	Donne
Seconda area	14,29%	14,29%
Terza area	38,96%	32,47%
Totale	53,25%	46,75%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.111: Numero di dipendenti in telelavoro per fascia d'età

Struttura sede di servizio	Uomini	Donne	Uomini	Donne
30-34	-	1	-	1,30%
35-39	4	5	5,19%	6,49%
40-44	14	17	18,18%	22,08%
45-49	6	4	7,79%	5,19%
50-54	11	3	14,29%	3,90%
55-59	3	4	3,90%	5,19%
60-64	1	2	1,30%	2,60%
> di 64	2	-	2,60%	-
Totale	41	36	53,25%	46,75%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Human Resources

Valori riferiti all'anno 2019

II.6 Attività legali e contenziose

Tabella aII.112: Dettaglio Contenzioso Tributario Dogane

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Contenzioso pendente al 31.12.19	Nuovo Contenzioso sorto nel 2019	Sentenze passate in giudicato nel 2019				
			Grado di giudizio			Controversie concluse con conciliazione, condono, transazioni, autotutela, ecc.	Grado Medio di Soccombenza (%)
			I	II	Cas		
Direzione Centrale Legale e Contenzioso	25	-	-	1	10	1	20,37%
Bolzano e Trento	12	1	-	1	-	-	20,37%
Campania - Calabria	795	99	17	30	79	-	20,37%
Emilia-Romagna e Marche	324	85	9	10	65	-	20,37%
Lazio e Abruzzo	91	28	21	11	15	2	20,37%
Liguria - Piemonte e Valle d'Aosta	1.908	218	111	83	185	1	20,37%
Lombardia	643	236	19	58	138	1	20,37%
Puglia - Molise e Basilicata	73	13	8	5	1	-	20,37%
Sicilia	38	4	5	4	7	-	20,37%
Toscana - Sardegna Umbria	308	79	4	11	88	4	20,37%
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	221	78	16	19	49	3	20,37%
Totale	4.438	841	210	233	637	12	20,37%

Fonte: elaborazione dati interni ADM

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.113: Dettaglio Contenzioso Tributario Dogane - Reclamo/mediazione

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Totale ricorsi reclami/ mediazioni-notificati	Reclami accolti/ parzialmente accolti	Accordi di mediazione	Reclami/ Mediazioni-rigettati	Ricorsi / Reclami non ancora decisi
Direzione Centrale legale e Contenzioso	-	-	-	-	-
Bolzano e Trento	2	-	-	2	-
Campania - Calabria	21	7	-	14	-
Emilia-Romagna e Marche	43	2	-	17	24
Lazio e Abruzzo	17	1	-	12	4
Liguria - Piemonte e Valle d'Aosta	50	1	-	22	27
Lombardia	55	6	-	33	9
Puglia - Molise e Basilicata	5	-	-	4	1

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Totale ricorsi reclami/ mediazioni-notificati	Reclami accolti/ parzialmente accolti	Accordi di mediazione	Reclami/ Mediazioni-rigettati	Ricorsi / Reclami non ancora decisi
Sicilia	8	1	-	4	3
Toscana - Sardegna Umbria	20	1	-	14	-
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	41	1	1	21	18
Totale (*)	262	20	1	143	86

Fonte: elaborazione dati interni ADM

Valori riferiti all'anno 2019

Note: 12 reclami sono stati dichiarati inammissibili

Tabella aII.114: Dettaglio Contenzioso Tributario Energie e Alcoli

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Contenzioso pendente al 31.12.19	Nuovo Contenzioso sorto nel 2019	Sentenze passate in giudicato nel 2019			Controversie concluse con conciliazione, condono, transazioni, autotutela, ecc.	Grado Medio di Soccombenza (%)
			Grado di giudizio				
			I	II	Cas		
Direzione Centrale Legale e Contenzioso	-	-	-	-	-	-	13,26%
Bolzano e Trento	54	29	1	-	1	-	13,26%
Campania - Calabria	798	283	94	59	24	4	13,26%
Emilia-Romagna e Marche	339	158	23	24	40	1	13,26%
Lazio e Abruzzo	248	103	32	15	4	1	13,26%
Liguria - Piemonte e Valle d'Aosta	221	75	10	9	19	1	13,26%
Lombardia	516	271	47	9	39	1	13,26%
Puglia - Molise e Basilicata	250	127	27	8	7	-	13,26%
Sicilia	586	169	71	8	13	2	13,26%
Toscana - Sardegna Umbria	260	108	32	10	21	5	13,26%
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	299	129	34	15	13	-	13,26%
Totale	3.571	1.452	371	157	181	15	13,26%

Fonte: elaborazione dati interni ADM

Valori riferiti all'anno 2019

Tabella aII.115: Dettaglio Contenzioso Tributario Energie e Alcoli -Reclamo/ mediazione

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Totale ricorsi reclami/ mediazioni- notificati	Reclami accolti/ parzialmente accolti	Accordi di mediazione	Reclami/ Mediazioni- rigettati	Ricorsi / Reclami non ancora decisi
Direzione Centrale legale e Contenzioso	-	-	-	-	-
Bolzano e Trento	6	-	-	3	1
Campania - Calabria	171	17	-	111	43
Emilia-Romagna e Marche	79	7	-	55	17
Lazio e Abruzzo	59	3	-	39	17
Liguria - Piemonte e Valle d'Aosta	23	1	-	16	6
Lombardia	99	7	-	68	22
Puglia - Molise e Basilicata	70	8	-	44	17
Sicilia	153	21	3	110	19
Toscana - Sardegna Umbria	55	1	-	42	11
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	59	10	-	38	10
Totale (*)	774	75	3	526	163

Fonte: elaborazione dati interni ADM

Valori riferiti all'anno 2019

Note: 7 reclami sono stati dichiarati inammissibili

Tabella aII.116: Dettaglio Contenzioso Tributario Monopoli

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Contenzioso pendente al 31.12.19	Nuovo Contenzioso sorto nel 2019	Sentenze passate in giudicato nel 2019					Grado Medio di Soccumbenza (%)
			Grado di giudizio			Controversie concluse con conciliazione, condono, transazioni, autotutela, ecc.		
			I	II	Cas			
Direzione Centrale Legale e Contenzioso	28	19	4	2	-	-	10,43%	
Bolzano e Trento	-	-	-	-	-	-	10,43%	
Campania - Calabria	246	91	22	-	-	-	10,43%	
Emilia-Romagna e Marche	176	58	1	1	-	-	10,43%	
Lazio e Abruzzo	1.115	920	46	60	-	-	10,43%	
Liguria - Piemonte e Valle d'Aosta	46	25	-	-	2	-	10,43%	
Lombardia	255	104	-	-	2	-	10,43%	
Puglia - Molise e Basilicata	421	238	17	10	-	-	10,43%	
Sicilia	286	214	20	8	-	1	10,43%	
Toscana - Sardegna Umbria	556	319	-	4	9	-	10,43%	
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	111	49	-	2	1	-	10,43%	

**Cap
II**

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Contenzioso pendente al 31.12.19	Nuovo Contenzioso sorto nel 2019	Sentenze passate in giudicato nel 2019				
			Grado di giudizio			Controversie concluse con conciliazione, condono, transazioni, autotutela, ecc.	Grado Medio di Soccombenza (%)
			I	II	Cas		
Totale	3.240	2037	110	87	14	1	10,43%

Fonte: elaborazione dati interni ADM
Valori riferiti all'anno 2019
Tabella aII.117: Dettaglio Contenzioso Tributario Monopoli -Reclamo/mediazione

Direzione Centrale e Direzioni Territoriali	Totale ricorsi reclami/ mediazioni- notificati	Reclami accolti/ parzialmente accolti	Accordi di mediazione	Reclami/ Mediazioni- rigettati	Ricorsi / Reclami non ancora decisi
Direzione Centrale Legale e Contenzioso	-	-	-	-	-
Bolzano e Trento	-	-	-	-	-
Campania - Calabria	87	-	-	71	8
Emilia-Romagna e Marche	38	-	-	37	-
Lazio e Abruzzo	766	13	78	407	264
Liguria - Piemonte e Valle d'Aosta	8	-	-	8	-
Lombardia	23	1	-	16	2
Puglia - Molise e Basilicata	124	6	-	104	14
Sicilia	217	3	-	176	37
Toscana - Sardegna Umbria	145	3	-	135	1
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	25	-	-	21	4
Totale (*)	1.433	26	78	975	330

Fonte: elaborazione dati interni ADM
Valori riferiti all'anno 2019
Note: 24 reclami sono stati dichiarati inammissibili



Cap
III









Cap
III



III. Appendice normativa

III.1 Analisi dei principali atti normativi nazionali su materie di interesse di ADM	103
Legge 3 Maggio 2019, n.37.....	103
Legge 28 Giugno 2019, n.58	105
Legge 4 Ottobre 2019, n.117	112
Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del DL 124/2019	123
Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.....	141
III.2 Analisi dei principali atti normativi comunitari su materie di interesse di ADM	162
Regolamento (UE) 474/2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013.....	162
Regolamento (UE) 632/2019 che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013	169
Direttiva (UE) 1995/2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE.....	176
Regolamento (UE) 1143/2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446.....	183
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026	195
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026	216



Cap
III



III.1 Analisi dei principali atti normativi nazionali su materie di interesse di ADM

Legge 3 Maggio 2019, n.37

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente Legge:

Capo I

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI
E MERCI*

(omissis)

Art. 12.

Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni Doganali

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia Doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: "Art. 84 (*Termini per la notifica dell'obbligazione Doganale*). - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione Doganale avente ad oggetto diritti Doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti Doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione Doganale è di sette anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni Doganali sorte dal 1° Maggio 2016".

(omissis)

Con riferimento alla Legge 37/2019, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- Legge europea 2018*", si segnala in particolare l'articolo 12, rubricato "*Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni Doganali*" che modifica l'articolo 84 del DPR n.43/1973 (TULD) in materia di prescrizione dei diritti Doganali, al fine di uniformare i relativi termini alle disposizioni contenute nell'articolo 103 del Reg. UE n.952/2013, recante il Codice Doganale dell'Unione (CDU), con particolare riferimento alle obbligazioni Doganali sorte a seguito di fatti penalmente rilevanti.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 84 del TULD chiarisce che, in linea generale, i termini per la notifica dell'obbligazione avente ad oggetto i diritti Doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione Europea di cui al citato articolo 103 del Codice Doganale dell'Unione. Il paragrafo 1 dell'articolo 103 del CDU - in analogia con quanto era già previsto nella pregressa disciplina di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del Reg. CEE n.2913/1992 - stabilisce che nessuna obbligazione Doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni decorrenti dalla data in cui è sorta l'obbligazione Doganale. I successivi paragrafi 3 e 4 del citato articolo 103 prevedono, poi, le ipotesi nelle quali si determina una sospensione dei termini decadenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.

Cap
III

Particolare rilievo riveste, la nuova formulazione del comma 2 del novellato articolo 84 del TULD, in materia di termine di decadenza della notifica dell'obbligazione Doganale in presenza di reato. stabilendo in sette anni il termine utile per la notifica al contribuente dell'obbligazione Doganale in presenza di reato

Infine, il nuovo comma 3 dell'articolo 84 del TULD stabilisce che la disciplina generale dei termini di prescrizione dell'obbligazione Doganale ivi prevista trova applicazione per tutte le obbligazioni Doganali sorte dal 1° Maggio 2016, data di entrata in applicazione del CDU.

Conclusivamente, a seguito dell'intervenuto provvedimento legislativo, in presenza di reato, per le obbligazioni Doganali sorte dal 1° Maggio 2016, il termine decadenziale utile per notifica al contribuente del debito tributario è di sette anni.

Legge 28 Giugno 2019, n.58

**Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi**

(omissis)

Art. 12-*septies*.

*Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'Imposta sul Valore
Aggiunto*

1. All'articolo 1 del Decreto Legge 29 Dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 Febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione Doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in Dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione”;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente: “4-*bis*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legge 29 Dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 Febbraio 1984, n. 17”.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

(omissis)

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

“Art. 13-bis. - (*Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici*) - 1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, le parole: “, *ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,*” sono soppresse.

Art. 13-ter. - (*Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti Doganali*)

1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia Doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

“Art. 77. - (*Modalità di pagamento o deposito dei diritti Doganali*) 1. Presso gli uffici Doganali, il pagamento dei diritti Doganali e di ogni altro diritto che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una Legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

- a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82;
- b) mediante bonifico bancario;
- c) mediante accredito sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle Dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
- e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia”.

(*omissis*)

“Art. 16-bis. - (*Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione*) - 1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 23 Ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 Aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 Luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato Decreto Legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-*bis*:

a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 Luglio 2019;

b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato Decreto Legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 Novembre 2019;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 Novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 Febbraio, il 31 Maggio, il 31 Luglio e il 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato Decreto Legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° Dicembre 2019;

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 Ottobre 2019;

d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del citato Decreto Legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 Novembre 2019;

e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato Decreto Legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 Novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 Novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 Febbraio, il 31 Maggio, il 31 Luglio e il 30 Novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato Decreto Legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° Dicembre 2019.

2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 23 Ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 Aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della Legge n. 145 del 2018 entro il 31 Luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 Aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto;

b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 23 Ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 2018, n. 136.

(omissis)

Art. 16-*quater* - (*Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*)
- 1. Al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge 23 Ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 Dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione".

(omissis)

Cap
III

Con riferimento alla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", le disposizioni di particolare interesse sono le seguenti.

L'articolo 12-*septies* interviene sull'articolo 1, lettera c), del Decreto Legge 29 Dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 Febbraio 1984, n.17, in materia di semplificazioni delle dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e sul relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 471.

In sostanza, la novella legislativa reca, da un lato, una semplificazione procedurale, dall'altro abroga previsioni superate nel tempo in ragione del succedersi di interventi normativi che hanno precedentemente interessato la disposizione medesima.

Il comma 1 della disposizione in commento conferma il previgente sistema di funzionamento, così che continua ad essere stabilita la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate che ne rilascia apposita ricevuta telematica: tuttavia, non è più previsto l'obbligo di consegnare "*al fornitore o prestatore, ovvero in Dogana*" la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica.

La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riporti l'indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione Doganale. Si segnala al riguardo, per completezza d'informazione, che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione Doganale. Il medesimo comma 1 della disposizione in commento conferma inoltre che, per la verifica delle indicazioni suddette al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di questa Agenzia la banca dati

delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in Dogana di copia cartacea.

Ad opera del comma 2 della disposizione in parola, inoltre, viene modificato il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n.471, reintroducendo una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell'imposta) prevista nei confronti del cedente o del prestatore in caso di cessione o prestazione senza applicazione dell'IVA in assenza di preventiva verifica della trasmissione telematica che rimane a cura del cessionario.

Il comma 3 dell'articolo in esame, inoltre, stabilisce che le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni suddette devono essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della Legge n. 34/2019, oggetto della presente trattazione.

Infine, il comma 4 prescrive che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 34/2019, vale a dire dal 1° Gennaio 2010.

L'articolo. 13-*bis* ha ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 178, della Legge n. 124/2017.

Tale ultima disposizione aveva previsto l'esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall'obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti da questa Agenzia.

La reviviscenza della piena operatività della norma già contenuta nel comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/95, cui il legislatore si è determinato dopo il breve periodo di vigenza della suddetta semplificazione tributaria, denota l'intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d'imposta ad elevata tassazione.

L'articolo 13-*ter*, rubricato "*Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti Doganali*", ha sostituito l'articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia Doganale, di cui al DPR n.43/1973 (TULD), stabilendo nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti Doganali.

A seguito dell'intervento normativo, le modalità di pagamento sono, ora, le seguenti:

- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- bonifico bancario;
- accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- contanti, per un importo non superiore a euro 300. Qualora particolari circostanze lo giustificano, il Direttore dell'Ufficio delle Dogane può, tuttavia, consentire il

versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

- assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, lo giustificano.

Cap
III

La novella legislativa è stata introdotta allo scopo di adeguare le modalità di pagamento presso gli Uffici delle Dogane al mutato quadro giuridico/operativo, alle innovazioni tecniche intervenute in materia, nonché al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (di cui D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82, da ultimo modificato dal D.Lgs. 13 Dicembre 2017, n.217), con specifico riferimento ai pagamenti effettuati dai privati a favore della Pubblica Amministrazione mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tale riguardo si evidenzia, infatti, che questa Agenzia ha aderito al sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (c.d. sistema pago PA). La nuova formulazione dell'articolo 77 del TULD assicura, innanzitutto, che, con le nuove previste modalità di pagamento, siano riscossi non solo i “*diritti Doganali?*”, intesi nella loro più ristretta accezione (e cioè quelli indicati dall'articolo 34 del TULD), ma anche tutti i diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative (compresi, quindi, anche i prelievi non direttamente connessi con un'operazione Doganale, come, ad esempio, la tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del DPR n.107/2009).

Altra novità di rilievo introdotta dalla norma in commento è che gli operatori possono avvalersi dei vari strumenti di pagamento anche ai fini del versamento delle somme a titolo di sanzioni.

La norma recepisce i criteri guida fissati dal citato Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 (in particolare art. 5), anche attraverso le disposizioni recate dall'articolo 15, comma 5-*bis*, del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nell'ottica del “*conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica*” e al fine di garantire “*omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza*”.

Al fine di rendere più agevoli le relazioni tra Amministrazione e cittadini/imprese, viene, quindi, previsto il ricorso agli strumenti di pagamento elettronici oggi offerti dalle nuove tecnologie, quali le carte di debito, le carte di credito o prepagate, nonché ogni altro strumento elettronico disponibile. Tali modalità, oltre a facilitare la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, consentono agli operatori di adempiere alle obbligazioni richieste senza doversi necessariamente recare presso gli uffici Doganali.

Il novellato articolo 77 ha, inoltre, permesso di uniformare la normativa Doganale in materia con il DM del 29/5/2007 (concernente “*Approvazione delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato*”) laddove quest'ultimo ha rimosso gli assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria dello Stato dal novero dei sistemi di pagamento dei diritti Doganali; è stato, inoltre, ridotto

consistentemente il limite massimo ammesso per i versamenti con l'uso del contante, con conseguente riduzione degli oneri a carico degli Uffici delle Dogane. Per consentire un dettagliato e progressivo adattamento gestionale dell'Amministrazione al nuovo sistema, inoltre, la norma fa rinvio ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia, con cui saranno definite specifiche modalità per l'attuazione della disciplina. Infine, per le modalità di riversamento dei diritti in Tesoreria, la norma prevede l'adozione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

L'articolo 16-*bis*, rubricato *“Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione”*, ha disposto la riapertura dei termini previsti dall'articolo 3 del Decreto Legge n.119/2018, convertito, con modificazioni, con Legge n.136/2018, per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione relativi al periodo dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017. Occorre, evidenziare che il comma 3, lettera b), dell'articolo in esame, ha espressamente escluso dall'ambito applicativo della norma la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 5 del citato Decreto Legge n.119/2018 a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, per i quali, quindi, continuano a trovare applicazione le condizioni ed i termini stabiliti nel sopra citato articolo 5.

Articolo 16-*quater*. L'articolo in commento, rubricato *“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”*, ha aggiunto al comma 1 dell'articolo 4 del citato Decreto Legge n.119/2018, convertito, con modificazioni, con Legge n.136/2018, un ulteriore periodo. La disposizione introdotta precisa che gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, sono tenuti ad adeguare le proprie scritture contabili entro il 31 Dicembre 2019, tenendo conto *“degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”*. Al riguardo si ricorda che il comma 4 del sopra citato articolo 4 ha escluso dallo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali e all'IVA riscossa all'importazione.

Legge 4 Ottobre 2019, n.117

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente Legge:

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

Art.3.

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 Luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
- b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle "Comunità europee" con il riferimento all'"Unione europea";
- c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
- d) modificare l'articolo 322-bis del Codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
- e) integrare le disposizioni del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo Decreto Legislativo;

f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;

g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 Ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;

h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;

i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

Art. 11.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,

96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 Ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 Marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, di concerto con i Ministri della Salute, della Giustizia, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
- p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

Art. 12.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 Marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, della Giustizia, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) fermo restando che il Ministero della Salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della Salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

c) individuare il Ministero della Salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati Membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;

d) ferma restando la competenza del Ministero della Salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1,

paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati Membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma;

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati Membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della Salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

g) rivedere le disposizioni del Decreto Legislativo 19 Novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

(omissis)

Art. 20.

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 Dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n. 230, del Decreto Legislativo 26 Maggio 2000, n. 187, e del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
- b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
- d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
- e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;
- g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n. 230;
- h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;

l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli Affari Europei, della Salute, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 21.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Maggio 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri della Giustizia, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Economia e delle Finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dello Sviluppo Economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE)

2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi

conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità Doganali e con le autorità competenti degli altri Stati Membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;

b) definizione delle modalità dei controlli *ex post* di cui alla lettera a) del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;

c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 Giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

Art. 22.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un Decreto Legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 Luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 Novembre 2015.

2. Il Decreto Legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia Doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia Doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia Doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo Decreto Legislativo.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla Legge 4 Ottobre 2019, n. 117 recante: “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2018*”, si attira l'attenzione sulle seguenti disposizioni normative.

In primo luogo, per la sua particolare rilevanza, si segnala l'articolo 22, il quale conferisce delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, con le procedure previste dall'articolo 31 della L. n.234/2012 e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, un Decreto Legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale in materia Doganale al Reg. UE n.952/2013, recante il Codice Doganale dell'Unione, nonché al Regolamento delegato (UE) 2015/2446 ed al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

In base al comma 3, il Governo, nell'esercizio della delega, è tenuto a rivedere le disposizioni legislative in materia Doganale, comprese quelle contenute nel DPR n.43/1973 (TULD), attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti al fine di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia ed assicurarne la coerenza sistematica e l'aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo. Il successivo comma 4 dispone che, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del sopra citato Decreto Legislativo, il Governo possa emanare disposizioni correttive e integrative allo stesso. Il comma 5 prevede, infine, che le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 22 avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnalano, altresì, le seguenti disposizioni normative, contenute nel provvedimento legislativo in oggetto che prevedono l'adozione di decreti legislativi per la cui predisposizione questa

Agenzia sarà, presumibilmente, chiamata a fornire il proprio contributo per gli aspetti di competenza.

L'articolo 3 attribuisce delega al Governo per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 Luglio 2017, concernente la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Cap
III

L'articolo 3, paragrafo 2, della sopra citata Direttiva (UE) stabilisce, infatti, che gli Stati Membri debbono adottare le misure necessarie affinché costituisca reato la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In particolare, la lettera c) del paragrafo 2 individua, tra le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche quelle in materia di entrate, diverse dall'IVA, derivanti da azioni od omissioni relative, in particolare: *“i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'unione”*.

Per quanto concerne l'IVA, invece, l'articolo 2 della medesima Direttiva dispone che il suo ambito applicativo è circoscritto ai reati gravi caratterizzati da azioni od omissioni connesse al territorio di due o più Stati Membri dell'Unione e che abbiano comportato un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro.

Di particolare interesse sono anche gli articoli 11 e 12, con i quali viene conferita delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ed al Regolamento (UE) 2017/625, concernente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. In particolare, tra i criteri di delega, si segnala l'obbligo di adeguamento dei posti di controllo frontaliere (PIF e USMAF) alle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) 2017/625, il quale, tra l'altro, prevede, all'articolo 64, paragrafo 1, che i posti di controllo frontaliere siano situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'unione e in un luogo designato dalle autorità Doganali in conformità all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, del Codice Doganale dell'Unione o in una zona franca.

L'articolo 20, inoltre, conferisce delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, concernente le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare, nel Decreto Legislativo di recepimento, già in fase avanzata di redazione, sono previste disposizioni che regolano l'esportazione e l'importazione di sorgenti ad alta attività e che prevedono il coinvolgimento anche di attività rientranti nella competenza di questa Agenzia. Infine, con l'articolo 21 il Governo viene delegato ad adeguare la normativa nazionale alla Direttiva 2013/59/Euratom, relativa agli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del DL 124/2019

D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 Ottobre 2019, n. 252.

(2) Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 Dicembre 2019, n. 157.

(omissis)

Art. 5.

Contrasto alle frodi in materia di accisa

In vigore dal 19 Maggio 2020

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.”;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.”;

b) nell'articolo 8:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.”;

2) al comma 3:

2.1) nella lettera b), le parole: “*di cui al comma 2*”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6-*bis*”;

2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l’avvenuto pagamento dell’accisa.”;

c) all’articolo 25:

1) al comma 2:

1.1) nella lettera a), le parole “*25 metri cubi*” sono sostituite dalle seguenti: “10 metri cubi”;

1.2) nella lettera c), le parole “*10 metri cubi*” sono sostituite dalle seguenti: “5 metri cubi”;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”;

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-*bis*. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l’istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.”;

4) al comma 7, le parole “*nonché l’esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni*”, sono soppresse; 5) al comma 9, le parole “*anche a mezzo fax*”, sono sostituite dalle seguenti: “unicamente attraverso modalità telematiche”;

d) all’articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-*bis*. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.”.

2. La determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui all’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° Gennaio 2021. ^{(7) (8)}

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), hanno efficacia a decorrere dal 1° Novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), al comma 1, lettera c), numero 5), e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° Gennaio 2020. ⁽⁶⁾

4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-*bis*. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

1-*ter*. La confisca di cui al comma 1-*bis* non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta."

(6) Comma così modificato dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

(7) Comma così modificato dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157, dall'art. 92, comma

4-*sexies*, D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27, e, successivamente, dall'art. 130, comma 1, lett. a), D.L. 19 Maggio 2020, n. 34.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 27 Dicembre 2019, n. 240433.

Art. 6.

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. All'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 940, le parole "commi 937, 938 e 939" sono sostituite dalle seguenti: "commi 937 e 938" e le parole "di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia";

b) nel comma 941:

1) le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo o estratti," sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.";

c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: “941-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-*ter*, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legge 29 Dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 Febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.

941-*ter*. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legge 29 Dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 Febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.”⁽⁹⁾

d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: “943-*bis*. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di Finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati in possesso delle suddette società rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.”⁽⁹⁾

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

(9) Lettera così modificata dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

Art. 7.

Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti

In vigore dal 19 Maggio 2020

1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: “Art. 7-*bis* (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti).

1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni Doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19

99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:

- a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato Membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
- b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato Membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle Dogane di uscita.

4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.

5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle Dogane di uscita, di cui al comma 3.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.”; ⁽¹⁰⁾

b) all'articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto

all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-*bis* che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis*; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*bis* risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle Dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.”.

2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui all'articolo 7-*bis*, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

4. Il decreto di cui all'articolo 7-*bis*, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° Ottobre 2020. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾

(10) Lettera così modificata dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

(11) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. b), D.L. 19 Maggio 2020, n. 34.

(12) Vedi, anche, il D.M. 22 Aprile 2020.

Art. 8.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

In vigore dal 27 Ottobre 2019

1. All'articolo 24-*ter*, comma 4, del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite

quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

(omissis)

Art. 10.

Estensione del sistema INFOIL

In vigore dal 19 Maggio 2020

1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 31 Dicembre 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione. ⁽¹³⁾

(13) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. c), D.L. 19 Maggio 2020, n. 34.

Art. 10-*bis*.

Estensione del ravvedimento operoso ⁽¹⁴⁾

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472, è abrogato.

(14) Articolo inserito dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

Art. 11.

Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

In vigore dal 19 Maggio 2020

1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 Settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.
(15) (16)

(15) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. d), D.L. 19 Maggio 2020, n. 34.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 10 Maggio 2020, n. 138764/RU.

Art. 11-bis.

Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale ⁽¹⁷⁾

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84, è destinata al

(omissis)

Art. 25.

Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco ⁽³⁹⁾

In vigore dal 27 Ottobre 2019

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della Legge 28 Dicembre 2015, n.208, come modificato dal citato comma 1098, le parole “*dopo il 31 Dicembre 2019*” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145” e le parole “*entro il 31 Dicembre 2020*” sono sostituite dalle seguenti: “entro i successivi dodici mesi”.

(39) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 69, comma 3, D.L. 17 Marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27.

Art. 26.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento ⁽⁴⁰⁾

In vigore dal 1° Gennaio 2020

[1. A decorrere dal 10 Febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 Agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051,

della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 Febbraio 2020.]

(40) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 735, L. 27 Dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

Art. 27.

Registro unico degli operatori del gioco pubblico ⁽⁴⁴⁾

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:

a) i soggetti:

1) produttori;

2) proprietari;

3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 22 Gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 Febbraio 2010;

b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773;

c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-*bis*) e c-*ter*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; ⁽⁴¹⁾

d) i concessionari del gioco del Bingo;

- e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
- f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 926, della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
- g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
- h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
- i) i concessionari del gioco a distanza;
- l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
- m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
- n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
- o) gli allibratori;
- p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-*bis*, in coerenza con i criteri ivi indicati, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma ⁽⁴²⁾.

4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:

- a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
- b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
- c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
- d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).

4-*bis*. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano. ⁽⁴³⁾

5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.

8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.

9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.

10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della Legge 13 Dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

(41) Lettera così sostituita dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

(42) Lettera così modificata dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

(43) L'originario secondo capoverso del comma 4 è stato così rinumerato in comma 4-bis dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

(44) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 69, comma 3, D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27.

Art. 28.

Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirezionali del Ministero dell'Economia e

delle Finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, sono abrogati. ⁽⁴⁵⁾

(45) Comma così modificato dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

Art. 29.

Potenziamento dei controlli in materia di giochi

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo. ⁽⁴⁶⁾

2. All'articolo 10, del Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44, il comma 1 è abrogato.

(46) Comma così modificato dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

Art. 30.

Disposizioni relative all'articolo 24 del Decreto Legge n. 98 del 2011

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco

pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.

2. All'articolo 24, comma 25, del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, le parole “*ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato*” sono sostituite dalle seguenti: “*ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al Direttore Generale della società di gestione del fondo*”.

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”.⁽⁴⁷⁾

2-ter. Al comma 8-ter dell' articolo 33 del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento”.⁽⁴⁷⁾

(47) Comma aggiunto dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

Art. 31.

Omesso versamento dell'imposta unica

In vigore dal 25 Dicembre 2019

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23 Dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non

sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori dell'imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23 Dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione della chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito. ⁽⁴⁸⁾

2. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.

(48) Comma così modificato dalla Legge di conversione 19 Dicembre 2019, n. 157.

(omissis)

La Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 26 Ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” interviene, in due importanti ambiti di competenza dell'Agenzia (gli articoli 5, 7, 8, 10,11 e 12 nel settore delle accise, gli articoli da 24 a 31 nel settore dei giochi), essenzialmente con disposizioni tese sia al rafforzamento del presidio fiscale sulla complessa filiera degli operatori economici che al contrasto dei fenomeni illeciti, anche con il ricorso a soluzioni tecnologiche più avanzate.

L'articolo 5 (contrasto alle frodi in materia di accise) contiene alcune disposizioni che vanno ad incidere sulla disciplina del testo unico delle accise (Decreto Legislativo 504 del 1995) per rafforzare la sicurezza, sotto il profilo fiscale, della filiera interessata alla commercializzazione dei prodotti sottoposti al regime delle accise e nello specifico dei prodotti energetici e dei prodotti alcolici.

La commercializzazione di questi prodotti ad elevata tassazione può avvenire quando essi non hanno ancora assolto il tributo (nel c.d. “*regime sospensivo*”) oppure ad accisa assolta. Con riferimento alla circolazione in regime sospensivo, l'art.5:

- detta il termine entro il quale deve essere “chiuso” il documento informatizzato e-AD, usato nella circolazione in regime sospensivo, al fine di ridurre il rischio che lo stesso “documento” sia usato per più di un trasferimento;
- chiarisce, nel caso di trasporto svolto con automezzi, le concrete operazioni che configurano la presa in consegna da parte del destinatario dei prodotti pervenuti in regime sospensivo (scarico effettivo e iscrizione nella contabilità);
- introduce anche per i soggetti che sono autorizzati alla sola ricezione in regime sospensivo (c.d. “*destinatari registrati*”) e che per tale operatività diventano obbligati al pagamento dell’accisa entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione- requisiti soggettivi ai fini della concessione (e per il mantenimento) dell’autorizzazione stessa (assenza di condanne per reati di natura tributaria/finanziaria/fallimentare, nonché per determinati delitti non colposi (delitti contro la PA, la fede pubblica, ...) di sanzioni amministrative per infrazioni gravi e ripetute in materia di accise, IVA e tributi Doganali, di procedure concorsuali in atto o nel quinquennio precedenti). Tali requisiti analoghi a quelli che già alla fine del 2016 sono stati introdotti per la sola gestione dei depositi fiscali di prodotti energetici, con l’intervento normativo in commento diventano obbligatori anche per la figura del destinatario registrato nei cui confronti vengono anche rafforzati i poteri di verifica dell’Amministrazione sull’esecuzione delle prescritte operazioni di ricezione e scarico, corretta detenzione e assolvimento dell’accisa;
- i citati requisiti soggettivi diventano inoltre obbligatori anche per il rilascio di autorizzazioni e licenze per la gestione dei depositi fiscali di prodotti alcolici, cioè gli impianti presso i quali possono essere ricevuti, spediti e detenuti i prodotti in regime sospensivo, sotto la responsabilità depositario autorizzato, che è il soggetto obbligato di accisa.

Con riguardo ai depositari autorizzati, di prodotti energetici, l’art. 10 (estensione del sistema INFOIL) rafforza il sistema di controllo dell’Agenzia prescrivendo l’obbligo entro il 30 Giugno 2020, poi rinviato al 31 Dicembre 2020, per i depositi di mero stoccaggio di capacità non inferiore a 3000 mc di dotarsi di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della circolazione della benzina e del gasolio usato carburante (il sistema INFOIL è ad oggi operativo solo per raffinerie e stabilimenti di produzione), tale da consentire all’Agenzia l’accesso autonomo e diretto ai dati della contabilità.

Con riferimento alla circolazione ad accisa assolta, il decreto sempre con l’art.5 interviene per rafforzare il presidio sulla relativa filiera, introducendo per i depositi privati di capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc e per gli apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati di capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc, un obbligo di comunicazione di attività con conseguente attribuzione di un codice identificativo. Con riferimento all’obbligo di registrazione dei prodotti, la determinazione direttoriale del 27 Dicembre 2019 ha stabilito modalità semplificate di tenuta della contabilità .

Per i prodotti ad elevati fiscalità e rischio di frode, l'art. 11 (Introduzione DAS telematico) demanda ad una determinazione direttoriale la disciplina per introdurre entro il 30 Giugno l'obbligo di emissione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento semplificato (DAS) previsto per scortare i prodotti che hanno già assolto l'accisa: la finalità è contrastare, per i prodotti a maggior rischio cioè la benzina ed il gasolio per carburante, i fenomeni dei trasferimenti in evasione da accisa ed IVA con DAS cartacei falsificati, della creazione di giacenze "in nero" e della conseguente immissione in commercio di prodotti che non hanno assolto la dovuta fiscalità.

Cap
III

Ad integrazione dei vigenti sistemi di controllo sulla circolazione dei prodotti destinati ad usi tassati, l'art.7 (Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e altri prodotti) introduce nel testo unico accise una disposizione che si prefigge la finalità di contrastare l'uso fraudolento degli oli lubrificanti, in evasione da accisa, nella carburazione e nella combustione. Gli oli lubrificanti destinati all'uso di lubrificazione esonerati dai vincoli di circolazione previsti dalla normativa comunitaria (e quindi dall'uso del documento amministrativo elettronico e-AD), sono introdotti in ambito nazionale con una documentazione di natura commerciale e assoggettati ad una imposta di consumo non armonizzata a livello UE.

La norma introduce per le tipologie di oli lubrificanti (e per le preparazioni lubrificanti trasportate sfuse o in contenitori superiori ad una certa capacità) che più si prestano alla destinazione per carburazione/combustione la tracciatura telematica di ogni trasferimento, attraverso un codice di riscontro emesso dal sistema informativo dell'Agenzia che va richiesto prima dell'introduzione dei prodotti in territorio nazionale.

Nel settore delle accise sul gas naturale e sull'energia elettrica - prodotti per i quali rilevano fiscalmente i quantitativi forniti ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati-fornitori - l'art.12, con la finalità di dotare l'Agenzia di strumenti conoscitivi e di individuazione, con maggiore tempestività, dei fenomeni evasivi, prevede apposite comunicazioni telematiche dei quantitativi trasportati da parte dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento distinte per soggetto obbligato-fornitore e comunicazioni da parte dei soggetti obbligati-fornitori dei quantitativi fatturati suddivisi, in ragione del differente livello di imposizione, per destinazione d'uso.

La disciplina di dettaglio è demandata a Determinazioni direttoriali.

Completano gli interventi sulle accise una misura in materia di gasolio commerciale ed un'altra in materia sanzionatoria.

Con l'articolo 8 si introduce un vincolo ai rimborsi da erogare a partire dal 1° Gennaio 2020 nei confronti degli esercenti l'attività di autotrasporto merci e persone aventi titolo al rimborso di una parte dell'accisa pagata, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dal veicolo, così da rendere irrilevanti in sede di concessione del beneficio, eventuali consumi superiori dichiarati.

Con l'articolo 5, comma 4 si rafforza il sistema sanzionatorio del testo unico accise, con l'inserimento nell'art. 44 del comma 1-bis il quale prevede che in caso di condanna o applicazione

della pena su richiesta - per i reati ivi previsti, della confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a terzi estranei, ovvero di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Anche per il settore giochi, il decreto in esame contiene sia misure di rafforzamento del presidio sulla filiera che interventi di potenziamento degli strumenti di controllo, con finalità di contrasto ai fenomeni illeciti.

Per quanto riguarda il presidio sulla filiera, una prima misura è prevista all'art.27 che istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico estendendo l'obbligo di iscrizione in un registro pubblico, già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. "*Albo-RIES*"), a tutti gli operatori di gioco pubblico, consentendo la mappatura anche su base territoriale del fenomeno del gioco. L'iscrizione al Registro, secondo le regole, fissate in un decreto ministeriale, è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del possesso delle licenze di pubblica sicurezza, di autorizzazioni e concessioni previste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento della somma prevista per la categoria alla quale l'operatore appartiene. L'esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell'iscrizione all'elenco, è punito con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con l'impossibilità di iscriversi all'elenco per i 5 anni successivi. La stessa sanzione pecuniaria è applicata al Concessionario che intrattiene rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti non iscritti nel Registro e, nel caso di reiterazione di tale comportamento per tre volte è prevista la decadenza dalla concessione.

Una seconda misura è prevista all'art. 28 che introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione senza concessione o, comunque, privi di altro titolo abilitativo richiesto per l'esercizio di tale attività. Con provvedimento interdirigenziale del Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono dettate le necessarie norme attuative.

L'articolo 30 interviene in materia di requisiti soggettivi degli attori della filiera del gioco, integrando la disciplina di settore. In aggiunta al requisito dell'assenza di misure di prevenzione di cui al codice antimafia, si stabilisce che non possono essere titolari o condurre esercizi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, i soggetti che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

Inoltre viene esteso il divieto di partecipazione a gare o di rilascio/rinnovo/mantenimento delle concessioni in materia di giochi pubblici anche al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, la condanna o l'imputazione per uno dei reati tributari, contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio specificatamente individuati, riguardi il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il Direttore Generale della società di gestione del fondo.

Altre misure invece mirano al potenziamento degli strumenti di controllo e al contrasto delle irregolarità.

In tale ambito, si colloca la disposizione dell'articolo 29 del decreto, che è finalizzata a dotare l'Agenzia e le altre Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) di uno strumento per accertare violazioni perpetrate con modalità ed accorgimenti tecnici che ne rendono difficile l'individuazione (ad es. offerte di gioco in esercizi pubblici con apparecchi, che apparentemente, erogano prestazioni quali ricariche telefoniche, ma che, mediante comandi elettronici, vengono "convertiti" in *videopoker* o *slot machine* illegali; oppure attività di agenzie di scommesse che, anche se collegate a *bookmaker* in possesso di concessione, offrono "in nero" scommesse mediante collegamento telematico con *bookmaker* illegali, situati al di fuori del territorio dello Stato).

Cap
III

Per permettere agli agenti accertatori di effettuare giocate celando la propria identità e di accertare violazioni come quelle descritte, la disposizione autorizza l'Agenzia a istituire un fondo di 100.000 euro da utilizzare per effettuare operazioni di gioco allo scopo di prevenire il gioco da parte di minori, impedire il gioco abusivo e contrastare pratiche illegali di gioco. Le modalità di utilizzo del fondo sono individuate con provvedimento direttoriale ed ogni operazione di gioco dovrà essere effettuata previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lo strumento potrà essere utilizzato anche per appurare i reali soggetti titolari di piattaforme di gioco che offrono illecitamente scommesse o altri giochi *on line* in Italia, in tal modo andando a rafforzare l'efficacia della disposizione dell'articolo 28 (blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione) di cui si è sopra detto.

L'articolo 30 del decreto interviene in materia di mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse. La disposizione prevede che in caso di accertamento del debito tributario in base a sentenza anche non definitiva, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, debba procedere al pagamento del dovuto pena l'emissione di un provvedimento di chiusura dell'esercizio. Vengono, inoltre, rafforzati gli strumenti per il recupero dell'imposta in esame prevedendo, a seguito della scadenza dei termini fissati da una diffida per mancato pagamento, l'escussione della garanzia prestata e l'obbligo di reintegro della stessa, a pena di decadenza dalla concessione, senza dover attendere l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base ai controlli automatizzati (come previsto finora dall'art. 24 del DL n. 98/2011).

Sempre in materia di giochi, il decreto contiene alcune norme finalizzate ad evitare la sospensione nella raccolta del gioco pubblico e consentire il completamento del processo di riconversione delle macchine da gioco.

L'articolo 24 proroga il termine per l'indizione delle gare in materia di concessioni Scommesse e Bingo.

L'articolo 25 interviene sulla tempistica fissata precedentemente per la sostituzione degli apparecchi da intrattenimento del tipo AWP di vecchia generazione con la versione tecnologicamente più evoluta AWPR che, pur avendo *software* a bordo, sono in parte governati "da remoto", con una tecnologia che rende più difficili le frodi a danno dell'Erario.

Infine, l'articolo 26, a decorrere dal 10 Febbraio 2020, stabilisce che la misura prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. "AWP") e lettera b) (c.d. "VLT"), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 Giugno 1931 n. 773 è fissata, rispettivamente nel 23 per cento e nel 9 per cento.

Legge 27 Dicembre 2019, n. 160

L. 27/12/2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 Dicembre 2019, n. 304, SO

Art. 1 - Comma 316

In vigore dal 1° Gennaio 2020

316. Al Decreto Legge 20 Giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 Agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'Amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'Amministrazione", è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) è inserita la seguente: "a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca Doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, la cui

perimetrazione è definita dall’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”;

c) all’articolo 5, comma 2, le parole: “*entro il 31 Dicembre 2020*” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 Dicembre 2022”.

(*omissis*)

Art. 1 - Comma 569

In vigore dal 1° Gennaio 2020

569. All’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si intende per “Stato” o “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno”.

Art. 1 - Comma 570

In vigore dal 1° Gennaio 2020

570. All’articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, le parole: “*e dai Dipartimenti francesi d’oltremare*” sono sostituite dalle seguenti: “, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano”.

Art. 1 - Comma 571

In vigore dal 1° Gennaio 2020

571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

Art. 1 - Comma 572

In vigore dal 1° Gennaio 2020

572. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia Doganale, a decorrere dal 1° Gennaio 2020, il territorio extra-Doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d’Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 Marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell’Unione europea in materia di fissazione delle franchigie Doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d’Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 Dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l’Italia

(omissis)

Art. 1 - Comma 630

In vigore dal 1° Gennaio 2020

630. A decorrere dal 1° Ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: “di categoria euro 2 o inferiore” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore”.

Art. 1 - Comma 631

In vigore dal 1° Gennaio 2020

631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti: “9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:

- a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
- b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
- c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.

9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

- a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;
- b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
- c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
- d) gasolio 0,186 kg per kWh;
- e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;
- f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh”;

b) all'allegato I:

- 1) alla voce: “*Oli da gas o gasolio*” è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: “usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri”;
- 2) dopo la voce: “*Oli da gas o gasolio*” è inserita la seguente: “Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione”;
- 3) le parole: “*Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.*” sono sostituite dalle seguenti: “Oli combustibili: usati per riscaldamento:

- a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
- b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

- a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
- b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi”;

4) alla voce: “*Gas di petrolio liquefatti*” è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: “usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi”;

5) alla voce: “*Gas naturale*” è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: “per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi”;

6) le parole da: “*Carbone, lignite e coke*” fino a: “9,20 euro per mille chilogrammi” sono sostituite dalle seguenti: “Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi”;

c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.

(omissis)

Art. 1 - Comma 634

In vigore dal 1° Gennaio 2020

634. È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati "MACSI", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento,

protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432: 2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Art. 1 - Comma 635

In vigore dal 1° Gennaio 2020

635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Art. 1 - Comma 636

In vigore dal 1° Gennaio 2020

636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

Art. 1 - Comma 637

In vigore dal 1° Gennaio 2020

637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:

- a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
- b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

Art. 1 - Comma 638

In vigore dal 1° Gennaio 2020

638. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

Art. 1 - Comma 639

In vigore dal 1° Gennaio 2020

639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:

- a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
 - 1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
 - 2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Art. 1 - Comma 640

In vigore dal 1° Gennaio 2020

640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.

Art. 1 - Comma 641

In vigore dal 1° Gennaio 2020

641. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

Art. 1 - Comma 642

In vigore dal 1° Gennaio 2020

642. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.

Art. 1 - Comma 643

In vigore dal 1° Gennaio 2020

643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

Art. 1 - Comma 644

In vigore dal 1° Gennaio 2020

644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti già versata da altri soggetti obbligati.

Art. 1 - Comma 645

In vigore dal 1° Gennaio 2020

645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

Art. 1 - Comma 646

In vigore dal 1° Gennaio 2020

646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie Doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 Novembre 2009.

Art. 1 - Comma 647

In vigore dal 1° Gennaio 2020

647. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 634, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 650. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 19 Marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Comma 648

In vigore dal 1° Gennaio 2020

648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al Decreto Legislativo 13 Aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.

Art. 1 - Comma 649

In vigore dal 1° Gennaio 2020

649. L'imposta di cui al comma 634 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.

Art. 1 - Comma 650

In vigore dal 1° Gennaio 2020

650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

Art. 1 - Comma 651

In vigore dal 1° Gennaio 2020

651. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da pubblicare, entro il mese di Maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito Doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

Art. 1 - Comma 652

In vigore dal 19 Maggio 2020

652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2021. ⁽⁴⁵⁾

(45) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. a), D.L. 19 Maggio 2020, n. 34.

Art. 1 - Comma 653

In vigore dal 1° Gennaio 2020

653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un

credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo *standard* EN 13432: 2002.

Art. 1 - Comma 654

In vigore dal 1° Gennaio 2020

654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.

Art. 1 - Comma 655

In vigore dal 1° Gennaio 2020

655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388.

Art. 1 - Comma 656

In vigore dal 1° Gennaio 2020

656. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196.

Art. 1 - Comma 657

In vigore dal 1° Gennaio 2020

657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 Dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Art. 1 - Comma 658

In vigore dal 1° Gennaio 2020

658. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Art. 1 - Comma 659

In vigore dal 1° Gennaio 2020

659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 5, alla lettera a), le parole: “euro 30” sono sostituite dalle seguenti: “euro 35”, alla lettera b), le parole: “euro 32” sono sostituite dalle seguenti: “euro 37” e, alla lettera c), le parole: “euro 125” sono sostituite dalle seguenti: “euro 130”;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: “95,22 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “96,22 per cento”;

b) all'allegato I, la voce: “*Tabacchi lavorati*” è sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati:

a) sigari 23,5 per cento;

b) sigaretti 24 per cento;

c) sigarette 59,8 per cento;

d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento;

e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;

f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento”⁽⁴⁶⁾.

(46) Per il differimento dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera e le relative disposizioni transitorie, relativamente ai sigari, vedi l'art. 4, commi 3-*sexies* e 3-*septies*, D.L. 30 Dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 Febbraio 2020, n. 8.

Art. 1 - Comma 660
In vigore dal 1° Gennaio 2020

660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-*quater* è aggiunto il seguente: "Art. 62-*quinquies*. - (*Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo*) -

1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla Legge 22 Dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-*decies*.
5. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della Polizia Giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della Legge 17 Luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della Legge 18 Gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili".

(*omissis*)

Art. 1 - Comma 671
In vigore dal 1° Gennaio 2020

671. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli e gli appartenenti alla Guardia di Finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Comma 672

In vigore dal 1° Gennaio 2020

672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal Decreto Legislativo 13 Aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

Art. 1 - Comma 673

In vigore dal 1° Gennaio 2020

673. L'imposta di cui al comma 661 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

Art. 1 - Comma 674

In vigore dal 1° Gennaio 2020

674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

Art. 1 - Comma 675
In vigore dal 1° Gennaio 2020

675. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche

per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

Art. 1 - Comma 676
In vigore dal 19 Maggio 2020

676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2021. ⁽⁴⁷⁾

(47) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. b), D.L. 19 Maggio 2020, n. 34.

(omissis)

Art. 1 - Comma 727
In vigore dal 1° Gennaio 2020

727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 Dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:

a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, collegati

alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti; c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a euro 11.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto. ⁽⁵⁰⁾

(50) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 69, comma 3, D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27.

Art. 1 - Comma 728

In vigore dal 1° Gennaio 2020

728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report nel proprio sito *internet* e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

Art. 1 - Comma 729

In vigore dal 1° Gennaio 2020

729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della

concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

Art. 1 - Comma 730

In vigore dal 1° Gennaio 2020

730. Possono partecipare alle selezioni di cui al comma 727 i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

Cap
III

Art. 1 - Comma 731

In vigore dal 1° Gennaio 2020

731. A decorrere dal 1° Gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 Dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° Gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 Dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° Gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 Agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 27, comma 2, del Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Marzo 2019, n. 26.

Art. 1 - Comma 732

In vigore dal 1° Gennaio 2020

732. A decorrere dal 1° Gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay out*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 1 - Comma 733

In vigore dal 1° Gennaio 2020

733. A decorrere dal 15 Gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 Ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.

Art. 1 - Comma 734

In vigore dal 1° Gennaio 2020

734. A decorrere dal 1° Marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 Ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 Ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite. ⁽⁵¹⁾

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 21 Febbraio 2020, n. 62649/RU.

(*omissis*)

Con riferimento alla Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2023*”, le disposizioni di particolare interesse per l'Agenzia contenute nell'articolo 1 si citano i seguenti commi.

Comma 316 che prevede, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, l'istituzione della zona franca Doganale interclusa, ai sensi della normativa unionale, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del Direttore Generale.

Commi da 569 a 572, relativamente a Campione d'Italia, le norme, tra le altre cose sono volte a recepire la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 Febbraio 2019 che prevede, a partire dal 1° Gennaio 2020, l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio Doganale dell'Unione Europea (resta territorio extra-Doganale il solo Comune di Livigno). Pertanto, in tali aree, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, si applicherà, a partire da tale data, il regime delle accise, così come armonizzato a livello unionale e disciplinato a livello nazionale. Per quanto concerne l'Imposta sul Valore Aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio dell'8 Febbraio 2019, apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE al fine di prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, pur essendo inclusi nel territorio Doganale dell'Unione Europea, continuino ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Comma 630. L'articolo 24-ter del testo unico delle accise stabilisce che sia applicata, al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri, l'aliquota di accisa ridotta fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico. Era escluso da tale agevolazione il gasolio impiegato nei veicoli di categoria "euro 2 o inferiore" in relazione alla maggiore capacità inquinante di tali veicoli rispetto a quelli più moderni. Con la disposizione in esame si esclude dal beneficio fiscale in questione, a partire dal 1° Marzo 2020, anche i veicoli appartenenti alla categoria "euro 3" e quelli appartenenti a categorie inferiori. È previsto inoltre che, a partire dal 1° Gennaio 2021, l'esclusione dal beneficio riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria "euro 4" o a categorie inferiori. Ciò anche al fine di incentivare il *turn over* dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti.

Comma 631. Il comma in esame prevede la sostituzione dell'attuale sistema di tassazione applicato ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, le cui aliquote sono contenute nel punto II della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504.

In particolare, il nuovo sistema di tassazione introdotto contempla aliquote di accisa specifiche relative ai suddetti prodotti energetici, che sono state determinate con riferimento al livello di emissioni, nell'ambiente, di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, che conseguono all'impiego di ciascun prodotto. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente in aderenza a quanto disposto dall'articolo 14 della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 Ottobre 2003 che, in deroga al generale obbligo di esenzione dall'accisa dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, conferisce agli Stati Membri la facoltà di tassare gli stessi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima direttiva.

In tale contesto si è proceduto, con riguardo ai parametri sopra illustrati, a definire le aliquote di accisa applicate ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica inserendole, con riferimento a ciascun prodotto, nell'Allegato I al medesimo testo unico, contenente le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi.

Commi da 634 a 658 introducono la cosiddetta "*tassa sulla plastica*" o "*plastic tax*". Si tratta di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "*MACSP*", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i *MACSI*, sono prodotti e utilizzati in forma di fogli, pellicole o strisce e sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per essere riutilizzati.

L'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione Europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei *MACSI*.

Per i *MACSI* realizzati nel territorio nazionale, l'immissione in consumo dei *MACSI* si realizza all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali.

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 634, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni.

Comma 659 Il mercato dei tabacchi lavorati, dal 2005 al 2018, ha registrato una continua contrazione che ha interessato in misura più accentuata il settore delle sigarette le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 92,8 milioni di kg, con una quota di mercato del 98,03 per cento, a circa 67,4 milioni di kg, con una quota di mercato di circa l'88 per cento. Nel corso degli anni si è determinato, quindi, in un quadro di costante contrazione del mercato dovuto a varie concause (diffusa consapevolezza dei rischi sanitari connessi al fumo, contrabbando, contraffazione, introduzione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco), uno spostamento dei consumi dal settore delle sigarette, gravato da una elevata fiscalità (attualmente l'accisa media è pari a 150 euro per un kg), verso i trinciati per sigarette (attualmente l'accisa media è pari a 125 euro per un kg) e verso i prodotti da inalazione, la cui tassazione è pari, per i tabacchi da inalazione, ad un quarto di quella gravante sull'equivalente consumo di sigarette, e per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, ad un decimo.

Le entrate erariali (accisa ed Imposta sul Valore Aggiunto), fino al 2012, hanno registrato, grazie ad un sistema di tassazione prevalentemente proporzionale ai prezzi di vendita, un costante incremento nonostante la contrazione dei consumi. Nel 2012 le entrate erariali sono state pari a 14,2 miliardi di euro, mentre nel 2013 e 2014 hanno subito una contrazione (13,5 e 13,6 miliardi di euro), anche per effetto di politiche di prezzo al ribasso adottate dai produttori, per contrastare le quali, con il Decreto Legislativo 188/2014, è stato modificato il sistema di tassazione prevedendo, in particolare, per le sigarette l'applicazione di un "*onere fiscale minimo*" e per gli altri prodotti di una "*accisa minima*". Negli anni successivi il gettito complessivo si è attestato intorno ai 14 miliardi di euro.

Negli ultimi anni la domanda di tabacco si è maggiormente orientata verso altri prodotti rispetto alle sigarette confezionate. Ad esempio, nel 2019, rispetto all'anno precedente, si è registrata la crescita (+5,35 per cento) dei trinciati per sigarette, i cui volumi corrispondono al 6,50 per cento del mercato, a fronte di una contrazione (-4,36 per cento) delle sigarette, la cui quota di mercato è pari all'85,58 per cento (98,03 per cento del 2005). È in forte espansione (+139,01 per cento) la tipologia dei tabacchi da inalazione, la cui disciplina fiscale è stata recata dal citato Decreto Legislativo n. 188/2014, raggiungendo una quota di mercato pari al 3,94 per cento. Le altre tipologie di prodotti (sigari, sigaretti, tabacchi da fiuto e altri tabacchi da fumo) hanno la restante quota del 3,98 per cento.

La norma ha dettato un generalizzato incremento della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati e dei c.d. "*prodotti di nuova generazione*" (tabacchi e liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina).

Comma 660 stabilisce che le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

Commi 671 a 676 viene istituita un'imposta di consumo sulle bevande confezionate, prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica. Si tratta di una tipologia di imposta che risulta essere già applicata in altri Stati dell'Unione Europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte. Il consumo elevato di tali bevande comporta, infatti, un sistematico apporto ulteriore di zuccheri nella dieta giornaliera degli individui, comportando un aumento potenziale di fenomeni quali l'aumento dell'obesità media della popolazione e la diffusione di malattie come il diabete. Come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità (*World Health Organization*) nel suo rapporto del 2015, dal titolo "*Le politiche fiscali per la dieta e la prevenzione delle malattie non trasmissibili*", la riduzione del consumo di bevande zuccherate determinerebbe un calo nell'assunzione di zuccheri liberi e calorie complessive e potrebbe generare, nel tempo, una riduzione dei tassi di sovrappeso e obesità oltre che di carie e di diabete. Secondo gli studi a cui il predetto rapporto fa riferimento, l'obiettivo della riduzione dei consumi di bevande zuccherate, potrebbe essere efficacemente perseguito attraverso interventi di politica fiscale.

Commi 727 a 730. Le norme, al fine di giungere alla scadenza dell'attuale concessione con il nuovo modello già definito, prevedono l'avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell'importo previsto a titolo di una tantum in due rate. Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, la disposizione prevede:

- 250.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d'asta di 1.400 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 350 milioni di euro;
- 58.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 15.500 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 899 milioni di euro.

Comma 731 stabilisce che a decorrere dal 1° Gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 Dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° Gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 Dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° Gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b).

Comma 732 stabilisce che a decorrere dal 1° Gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay out*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773.

Comma 733 porta, a decorrere dal 155 Gennaio 2020, al 20 per cento il prelievo sulle vincite eccedenti il valore di 200 euro per le vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773.

Comma 734 porta, dal 1° Marzo 2020, al 20 per cento il diritto sulle vincite eccedenti 500 euro relativamente a Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e *Superstar*.

III.2 Analisi dei principali atti normativi comunitari su materie di interesse di ADM

Regolamento (UE) 474/2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013

REGOLAMENTO (UE) 2019/474 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 Marzo 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice Doganale dell'Unione

Cap
III

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ istituisce il Codice Doganale dell'Unione ("*codice*") e stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che sono introdotte nel territorio Doganale dell'Unione o ne escono.

2. Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio Doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, tali territori dovrebbero essere inclusi nel regime generale delle accise pur continuando a essere esclusi dal sistema comune d'Imposta sul Valore Aggiunto. Al fine di garantire l'applicazione coerente e contemporanea di tali modifiche, l'inclusione di detti territori nel territorio Doganale dell'Unione dovrebbe applicarsi dal 1° Gennaio 2020.

3. Il codice dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che il titolare di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) può fruire di tale decisione per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa, se la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione Doganale o che le condizioni stabilite per adottare tali decisioni non sono state, o non sono più, soddisfatte.

4. La custodia temporanea dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle formalità Doganali disciplinate dalla disposizione del codice che stabilisce l'estinzione di un'obbligazione Doganale sorta in seguito ad inadempienza, ove l'inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime in questione, non abbia costituito un tentativo di frode, e la situazione sia stata successivamente regolarizzata. Ai fini dell'estinzione dell'obbligazione Doganale in tali casi, la custodia temporanea non dovrebbe essere trattata diversamente da un regime Doganale. È opportuno modificare anche la delega di potere alla

Commissione volta a integrare la disposizione del codice al fine di includervi la custodia temporanea.

5. Qualora le autorità Doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di entrata per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state introdotte nel territorio Doganale dell'Unione, la dichiarazione sommaria di entrata dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 200 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio Doganale dell'Unione.

6. Al fine di consentire alle autorità Doganali di effettuare una corretta analisi del rischio e gli opportuni controlli basati sul rischio, è necessario garantire che gli operatori economici forniscano loro i dati prearrivo e le informazioni relative alle merci non provenienti dall'Unione in forma di dichiarazione sommaria di entrata. Laddove non sia stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio Doganale dell'Unione e non vi sia stato un esonero dall'obbligo di presentarla, gli operatori economici dovrebbero presentare i dati e le informazioni di norma inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in Dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. A tali fini, la possibilità di presentare una dichiarazione in Dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione sommaria di entrata, dovrebbe essere disponibile solo se consentito dalle autorità Doganali cui sono presentate le merci. Qualora le autorità Doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state presentate in Dogana, tale dichiarazione dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate in Dogana.

7. Dovrebbe essere contemplata l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un Paese o in un territorio con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, al fine di garantire che l'Unione rispetti gli accordi internazionali in questo senso. Visto che l'ambito di applicazione di tale esenzione è limitato all'importazione dei prodotti che sono stati effettivamente riparati o modificati nel Paese o nel territorio interessato, essa non dovrebbe essere estesa all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti, o di prodotti sostitutivi nell'ambito del sistema degli scambi *standard*. L'esenzione dai dazi all'importazione non dovrebbe pertanto essere applicata a tali merci e prodotti.

8. Qualora le autorità Doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione per il fatto che le merci in questione non sono state fatte uscire dal territorio Doganale dell'Unione, la dichiarazione o la notifica dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione o della notifica anziché entro 150 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire nel territorio Doganale dell'Unione.

9. In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di consentire all'unione Doganale di funzionare efficacemente e di attuare la politica commerciale comune, è necessario e opportuno porre rimedio a numerose questioni tecniche individuate

nell'attuazione del codice dalla sua entrata in vigore, inserire due territori di uno Stato Membro nell'ambito di applicazione del territorio Doganale dell'Unione e allineare il codice con accordi internazionali non in vigore al momento della sua adozione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

10. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 952/2013,

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 39.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 31 Gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 Febbraio 2019.

(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1. all'articolo 4, paragrafo 1, il dodicesimo trattino è sostituito dal seguente: “il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,”;

2. all'articolo 34, paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: “9. Laddove una decisione ITV o IVO cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, oppure è revocata a norma dei paragrafi 5, 7 oppure 8, la decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.”;

3. all'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente: “i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione Doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime Doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode.”;

4. l'articolo 126 è sostituito dal seguente: “Articolo 126. Delega di potere. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 284, al fine di stabilire l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime Doganale in questione, e di integrare l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i).”;

5. all'articolo 129, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio Doganale dell'Unione, le autorità Doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a) su richiesta del dichiarante; o

b) dopo che siano trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.”;

6. all'articolo 139, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Quando le merci non unionali presentate in Dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle

persone di cui all'articolo 127, paragrafo 4, presenta immediatamente, fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 6, tale dichiarazione oppure, se consentito dalle autorità Doganali, presenta una dichiarazione in Dogana o una dichiarazione di custodia temporanea che la sostituisca, tranne qualora l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione sia oggetto di esonero. Qualora in tali circostanze sia presentata una dichiarazione in Dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, la dichiarazione deve contenere almeno le indicazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di entrata.”;

7. all'articolo 146, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in Dogana, le autorità Doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

- a) su richiesta del dichiarante; o
- b) dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.”;

8. è inserito l'articolo seguente: “Articolo 260-*bis*. Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi internazionali.

1. L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità Doganali, che:

- a) tali merci sono state riparate o modificate in un Paese o in un territorio non facente parte del territorio Doganale dell'Unione con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e
- b) le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all'articolo 223 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 261 e 262.”;

9. all'articolo 272, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio Doganale dell'Unione, le autorità Doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

- a) su richiesta del dichiarante; o
- b) dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.”;

10. all'articolo 275, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio Doganale dell'Unione, le autorità Doganali invalidano senza indugio tale notifica in uno dei casi seguenti:

- a) su richiesta del dichiarante; o
- b) dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o Gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.

Cap
III

Il Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Marzo 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 istituisce il Codice Doganale dell'Unione.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 del citato Regolamento (UE) 2019/474 le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore il 14 Aprile 2019 ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 1, la cui entrata in applicazione è stata posticipata al 1° Gennaio 2020.

Tra le principali modifiche al Regolamento (UE) 952/2013 (d'ora innanzi CDU), intervenute per effetto del Regolamento (UE) 2019/474 citato, si segnala quella contenuta nel seguente articolo:

Articolo 1, paragrafo 1. La disposizione ha modificato l'articolo 4, paragrafo 1, del CDU disponendo l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano nel territorio Doganale dell'Unione Europea, che fino ad ora erano esclusi. A decorrere dal 1° Gennaio 2020, quindi, la normativa Doganale dell'unione ha trovato applicazione anche nei suddetti territori, mentre, come chiarito nei “*consideranda*” del suddetto Regolamento (UE) 209/474, gli stessi restano esclusi dal campo di applicazione del sistema comune d'Imposta sul Valore Aggiunto.

Si riportano di seguito le altre modifiche:

Articolo 1, paragrafo 2. La norma ha sostituito il primo comma dell'articolo 34, paragrafo 9, del CDU in materia di ITV e IVO disponendo che il titolare di una decisione ITV o IVO può avvalersene per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa qualora la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione Doganale o che le condizioni previste per l'adozione della decisione non sono state, o non sono, più soddisfatte.

Articolo 1, paragrafo 3. La disposizione ha sostituito il punto i) della lettera h), dell'articolo 124, paragrafo 1, del CDU, includendo anche la custodia temporanea tra le formalità Doganali per le quali la norma unionale prevede l'estinzione dell'obbligazione Doganale nelle ipotesi in cui l'inadempimento non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime e non abbia costituito un tentativo di frode. Come precisato nei “*consideranda*” del citato Regolamento (UE) 2019/474, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione Doganale la custodia temporanea deve essere, infatti, equiparata ad un regime Doganale.

Articolo 1, paragrafo 4. Con il paragrafo in commento è stato sostituito l'articolo 126 del CDU per conferire delega alla Commissione europea al fine di includere anche la custodia temporanea tra le ipotesi di cui al citato punto i) della lettera h) dell'articolo 124, paragrafo 1, del CDU.

Articolo 1, paragrafo 5. Il paragrafo in esame ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 129 del CDU, disponendo che, qualora una dichiarazione sommaria di entrata debba essere invalidata in quanto le merci non sono introdotte nel territorio Doganale dell'Unione, la citata dichiarazione

sommatoria è invalidata dall'ufficio Doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione, anziché entro 200 giorni - come in precedenza previsto- in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio Doganale dell'Unione.

Articolo 1, paragrafo 6.

La disposizione ha sostituito il paragrafo 5 dell'articolo 139 del CDU disponendo che, quando non sia stata presentata una dichiarazione sommatoria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio Doganale dell'Unione e non vi sia stato un esonero dall'obbligo di presentarla, gli operatori economici devono fornire i dati e le informazioni inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in Dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. La norma prevede, inoltre, che spetta alle autorità Doganali consentire agli operatori economici di presentare una dichiarazione in Dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione sommatoria di entrata.

Articolo 1, paragrafo 7.

La norma ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 146 del CDU stabilendo che qualora le autorità Doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea in quanto le merci non sono state presentate in Dogana, la suddetta dichiarazione è invalidata dall'ufficio Doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni - come in precedenza previsto- in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio Doganale.

Articolo 1, paragrafo 8. Il paragrafo in esame ha introdotto, dopo l'articolo 260 del CDU, un articolo 260-bis, rubricato "*Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi internazionali*". La norma dispone l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un Paese od in un territorio con il quale l'Unione Europea ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione. L'esenzione in esame non si applica all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti o di prodotti sostitutivi nell'ambito degli accordi *standard*.

Articolo 1, paragrafo 9. Il paragrafo 9 in commento ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 272 del CDU, stabilendo che, qualora una dichiarazione sommatoria di uscita debba essere invalidata in quanto le merci non escono dal territorio Doganale dell'Unione, la dichiarazione è invalidata dall'ufficio Doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione, anziché entro 150 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire dal territorio Doganale dell'Unione.

Articolo 1, paragrafo 10. La norma in questione ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 275 del CDU, stabilendo che, quando una notifica di riesportazione debba essere invalidata poiché le merci non escono dal territorio Doganale dell'Unione, la notifica è invalidata dall'ufficio Doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica, anziché entro 150 giorni - come in precedenza previsto - in quanto

si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire dal territorio Doganale dell'Unione.

Cap
III

Regolamento (UE) 632/2019 che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013

REGOLAMENTO (UE) 2019/632 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 Aprile 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal Codice Doganale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ⁽²⁾ (“*codice*”), tutti gli scambi di informazioni tra le autorità Doganali e tra gli operatori economici e le autorità Doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici.

2. Tuttavia, il codice consente l'utilizzo di mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice per un periodo transitorio, qualora i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano ancora operativi. Tale periodo transitorio deve concludersi al più tardi il 31 Dicembre 2020.

Conformemente al codice, gli Stati Membri sono tenuti a collaborare con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni Doganali, mentre la Commissione è tenuta ad elaborare un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.

4. Il programma di lavoro è stato stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽³⁾. Esso contiene un elenco di 17 sistemi elettronici che devono essere messi a punto per l'applicazione del codice, unicamente dagli Stati Membri (nel caso di sistemi che saranno gestiti a livello nazionale - “*sistemi nazionali?*”) oppure dagli Stati Membri in stretta collaborazione con la Commissione (nel caso dei sistemi a livello di Unione, alcuni dei quali sono costituiti sia da componenti dell'Unione che da componenti nazionali - “*sistemi transeuropei?*”).

5. Il programma di lavoro stabilisce il calendario per l'attuazione di tali sistemi nazionali e transeuropei.

6. Il passaggio all'utilizzo esclusivo di sistemi elettronici per le interazioni tra gli operatori economici e le autorità Doganali, nonché tra autorità Doganali, consentirà alle semplificazioni

previste nel codice di essere pienamente efficaci, con un conseguente miglioramento dello scambio di informazioni tra soggetti interessati, una maggiore efficacia della registrazione

dell'arrivo, del transito e dell'uscita delle merci, uno sdoganamento centralizzato e controlli Doganali armonizzati sull'intero territorio Doganale dell'Unione, riducendo in tal modo i costi amministrativi, la burocrazia, gli errori e le frodi nelle dichiarazioni Doganali e la scelta opportunistica del punto di importazione.

7. La messa a punto di sistemi elettronici impone alla Commissione e agli Stati Membri di armonizzare i dati sulla base di modelli accettati a livello internazionale, come previsto dal codice, di effettuare investimenti, sia in termini finanziari che di tempo e, in determinati casi, di riprogrammare completamente gli attuali sistemi elettronici. Gli Stati Membri hanno programmato lo sviluppo di tali sistemi elettronici in maniera diversa, con conseguenti sfasamenti nei tempi di attivazione di tali sistemi attraverso l'Unione. Poiché i sistemi elettronici sono strettamente interconnessi, è importante attivarli nel giusto ordine. Ritardi nello sviluppo di un sistema comportano quindi inevitabilmente ritardi nello sviluppo degli altri sistemi. Il codice (che fissa al 31 Dicembre 2020 il termine ultimo per l'applicazione delle misure transitorie) è stato adottato nel 2013, ma le norme integrative e di attuazione dello stesso, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁴⁾, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁵⁾ e il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ⁽⁶⁾, sono state pubblicate solamente nel 2015 e nel 2016. Ciò ha causato un ritardo nella definizione delle specifiche funzionali e tecniche necessarie per la messa a punto dei sistemi elettronici.

8. Sebbene l'articolo 278 del codice fissi l'unico termine del 31 Dicembre 2020 per l'attivazione di tutti i sistemi di cui al medesimo articolo, e nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione e da alcuni Stati Membri, a livello finanziario ed operativo, per completare i lavori entro il termine stabilito, è risultato evidente che alcuni sistemi potranno essere attivati soltanto parzialmente entro tale data. Ciò significa che alcuni sistemi preesistenti dovranno continuare ad essere utilizzati oltre tale data. In assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità Doganali non saranno in grado di espletare le loro mansioni e di ottemperare ai loro obblighi giuridici per quanto riguarda le operazioni Doganali.

9. I lavori dovrebbero proseguire dopo il 31 Dicembre 2020 su tre gruppi di sistemi. Il primo gruppo è costituito dai sistemi elettronici nazionali interessati dalla notifica dell'arrivo, dalla presentazione, dalle dichiarazioni di stoccaggio temporaneo e dalle dichiarazioni Doganali per le merci introdotte nel territorio Doganale dell'Unione (comprese le procedure speciali, ad eccezione del perfezionamento passivo), che devono essere aggiornati o costruiti al fine di tener conto di talune prescrizioni del codice, come l'armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre in tali sistemi. Il secondo gruppo è costituito da sistemi elettronici esistenti che devono essere migliorati per tener conto di talune prescrizioni del codice, come l'armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre nei sistemi. Questo gruppo è costituito da tre sistemi transeuropei (il sistema che gestisce le dichiarazioni sommarie di entrata, il sistema che si occupa del transito esterno e interno, e il sistema che gestisce le merci portate fuori dal territorio Doganale dell'Unione) e dal sistema nazionale per le esportazioni (compresa la

componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali). Il terzo gruppo è costituito da tre nuovi sistemi elettronici transeuropei (i sistemi riguardanti le garanzie per le obbligazioni Doganali potenziali o esistenti, la posizione Doganale delle merci, e lo sdoganamento centralizzato). La Commissione, in collaborazione con gli Stati Membri, ha predisposto un calendario dettagliato per consentire l'attivazione di tali sistemi entro la fine del 2025.

10. In linea con la nuova programmazione per lo sviluppo dei sistemi elettronici, il periodo previsto dal codice, durante il quale i mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice possono essere utilizzati su base transitoria, dovrebbe essere prorogato fino al 2022 per quanto riguarda il primo gruppo e al 2025 per quanto riguarda il secondo e il terzo dei gruppi di sistemi elettronici.

11. Per quanto riguarda gli altri sistemi da mettere a punto ai fini dell'applicazione del codice, il termine ultimo generale del 31 Dicembre 2020 per l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice dovrebbe continuare ad applicarsi.

12. Al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di monitorare l'attivazione di tutti i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice di cui all'articolo 278 del codice, è opportuno che la Commissione riferisca periodicamente in merito ai progressi compiuti e al conseguimento degli obiettivi intermedi entro i termini previsti. Gli Stati Membri dovrebbero fornire alla Commissione opportune informazioni a tal fine due volte all'anno. Una volta operativi tutti i sistemi elettronici, la Commissione dovrebbe valutare se tali sistemi siano idonei allo scopo mediante un controllo di idoneità da avviare entro un anno a decorrere dal primo giorno in cui tali sistemi sono diventati tutti operativi.

13. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il codice,

(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 Marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 Aprile 2019.

(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 Aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice Doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(4) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 Luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 Novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(6) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 Dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1. L'articolo 278 è sostituito dal seguente: “Articolo 278. *Misure transitorie.*

1. Al più tardi fino al 31 Dicembre 2020, mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono ancora operativi.

2. Al più tardi fino al 31 Dicembre 2022, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:

a) le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e

b) le disposizioni in materia di dichiarazione Doganale per le merci introdotte nel territorio Doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256.

3. Al più tardi fino al 31 Dicembre 2025, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:

a) le disposizioni sulle garanzie per le obbligazioni Doganali potenziali o esistenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 89, paragrafo 6;

b) le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull'analisi dei rischi di cui agli articoli 46, 47, 127, 128 e 129;

c) le disposizioni sulla posizione Doganale delle merci di cui all'articolo 153, paragrafo 2;

d) le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179;

e) le disposizioni in materia di transito di cui all'articolo 210, lettera a), all'articolo 215, paragrafo 2, e agli articoli 226, 227, 233 e 234; e

f) le disposizioni in materia di perfezionamento passivo, dichiarazioni pre-partenza, formalità di uscita delle merci, esportazione di merci dell'Unione, riesportazione di merci non dell'Unione e dichiarazioni sommarie di uscita per le merci portate fuori dal territorio Doganale dell'Unione di cui agli articoli 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 e 275.”.

2) È inserito l'articolo seguente: “Articolo 278-bis. *Obblighi di comunicazione.*

1. Entro il 31 Dicembre 2019 e successivamente ogni anno, fino alla data in cui i sistemi elettronici di cui all'articolo 278 siano diventati pienamente operativi, la Commissione

presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi elettronici.

2. La relazione annuale valuta i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati Membri nello sviluppo di ciascuno dei sistemi elettronici, tenendo conto in particolare delle tappe seguenti:

- a) la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico;
- b) il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici; e
- c) le date previste ed effettive di attivazione dei sistemi elettronici.

3. Se dalla valutazione emerge che i progressi compiuti non sono soddisfacenti, la relazione descrive altresì le azioni di attenuazione da adottare per garantire l'attivazione dei sistemi elettronici prima della fine del periodo transitorio applicabile.

4. Gli Stati Membri forniscono alla Commissione due volte all'anno una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. La Commissione pubblica tali informazioni aggiornate sul suo sito *web*.”

3. L'articolo 279 è sostituito dal seguente: “Articolo 279. *Delega di potere*. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di dati nelle situazioni di cui all'articolo 278.”

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 26/2018, dal titolo “*Una serie di ritardi nei sistemi informatici Doganali: cosa non ha funzionato?*” e altre recenti relazioni pertinenti nel settore delle Dogane, che hanno fornito ai co-legislatori una migliore panoramica delle cause dei ritardi nell'attuazione dei sistemi informatici necessari per migliorare le operazioni Doganali nell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che ogni futuro audit della Corte dei conti europea che valuti le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278-*bis* del Codice Doganale dell'Unione potrebbe contribuire positivamente ad evitare ulteriori ritardi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e gli Stati Membri a tenere pienamente conto di tali audit.

Con riferimento al Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Aprile 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal Codice Doganale dell'Unione, si illustrano, sinteticamente, le modifiche apportate al Regolamento (UE) 952/2013 dal Regolamento (UE) 2019/632 citato.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 CDU, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità Doganali e tra gli operatori economici e le autorità Doganali, nonché le archiviazioni di informazioni, devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici.

Cap
III

Il precedente articolo 278 CDU (rubricato "*mesure transitoire*") fissava al 31 Dicembre 2020 la data limite entro cui sarebbe stato possibile utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici.

Tuttavia, è risultato che alcuni sistemi potranno essere avviati soltanto parzialmente entro la suddetta data del 31 Dicembre 2020, mentre altri potranno essere attivati e/o aggiornati anche successivamente.

L'intervenuta modifica legislativa ha prorogato al 2022 e al 2025, pertanto, detto termine per permettere alle imprese e alle autorità Doganali di continuare ad espletare le rispettive attività in materia Doganale, utilizzando sia i sistemi informatici attualmente in uso che altri mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici.

Tale modifica è stata formulata tenendo conto di tre gruppi di sistemi:

- il primo gruppo è costituito dai sistemi elettronici nazionali interessati dalla notifica dell'arrivo, dalla presentazione, dalle dichiarazioni di custodia temporanea e dalle dichiarazioni Doganali per le merci introdotte nel territorio Doganale dell'Unione (comprese le procedure speciali, ad eccezione del perfezionamento passivo), che devono essere aggiornati o costruiti al fine di tener conto di talune prescrizioni del codice, come l'armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre nel sistema;
- il secondo gruppo è costituito da sistemi elettronici esistenti che devono essere migliorati per tenere conto di talune prescrizioni del codice, come l'armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre nei sistemi. Tale gruppo è costituito da tre sistemi transeuropei (il sistema che gestisce le dichiarazioni sommarie di entrata, il sistema che si occupa del transito esterno e interno, e il sistema che gestisce le merci portate fuori dal territorio Doganale dell'Unione) e dal sistema nazionale per le esportazioni (compresa la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali);
- il terzo gruppo è costituito da tre nuovi sistemi elettronici transeuropei (i sistemi riguardanti le garanzie per le obbligazioni Doganali potenziali o esistenti, la posizione Doganale delle merci e lo sdoganamento centralizzato).

Tanto premesso, il periodo previsto dal codice, durante il quale i mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati su base

transitoria, è prorogato fino al 2022 per quanto riguarda il primo gruppo e al 2025 per quanto riguarda il secondo e terzo dei gruppi di sistemi elettronici.

Il Regolamento in commento ha, inoltre, inserito l'articolo 27-*bis*, che ha introdotto i seguenti obblighi di comunicazione:

- ogni anno, la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi dei sistemi elettronici di cui al nuovo testo dell'art. 278 CDU, fino alla loro piena operatività;
- la relazione annuale deve esplicitare i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati Membri nello sviluppo di ciascuno dei sistemi elettronici, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
- la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relativa alla comunicazione esterna del sistema elettronico;
- il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici;
- le date previste ed effettive di attivazione dei sistemi elettronici.

Inoltre, se la Commissione valuta che i progressi compiuti non siano soddisfacenti, la relazione dovrà anche indicare le azioni da adottare per garantire l'attivazione dei sistemi elettronici prima della fine del periodo transitorio. Saranno, inoltre, gli Stati Membri relativamente ai progetti nazionali a fornire alla Commissione, due volte all'anno, una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito *web* della Commissione.

Le tematiche connesse all'*e-commerce* sono state al centro di un pacchetto di proposte legislative (VAT *Digital Package*), pubblicato dalla Commissione europea il 1° Dicembre 2016, volto ad agevolare gli adempimenti IVA da parte delle imprese che operano nell'ambito del commercio elettronico dell'Unione, adottato dal Consiglio UE il 5 Dicembre 2017 e pubblicato sulla GUUE L 348 del 29 Dicembre 2017. Il suddetto pacchetto normativo comprende:

- la Direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE;
- il Regolamento (UE) 2017/2454 che modifica il Regolamento (UE) n.904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.

Direttiva (UE) 1995/2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2019/1995 DEL CONSIGLIO

del 21 Novembre 2019

che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 Novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue:

1. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, o facilita le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita o la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Poiché tale disposizione di beni suddivide una cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di tali cessioni debbano essere imputati la partenza della spedizione o il trasporto dei beni al fine di determinare correttamente il luogo di cessione. È altresì necessario assicurare che il fatto generatore delle due suddette cessioni si verifichi allo stesso tempo.

2. Sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità possa, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non pagare l'IVA all'autorità fiscale. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte pagata per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti. A tal fine, il cedente dovrebbe sempre essere registrato nello Stato Membro in cui ha acquistato o importato i beni in questione.

3. Inoltre i cedenti non stabiliti nella Comunità che si avvalgono di un'interfaccia elettronica per vendere beni potrebbero detenere scorte in più Stati Membri e potrebbero effettuare, oltre alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, cessioni di beni a partire da tali scorte ad acquirenti nello stesso Stato Membro. Attualmente tali cessioni non rientrano nel regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato Membro di consumo. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, anche detti soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi all'interno della Comunità, che si ritiene abbiano essi stessi ricevuto e ceduto i beni, dovrebbero essere autorizzati ad avvalersi di detto regime speciale per dichiarare e pagare l'IVA su tali cessioni nazionali.

4. Al fine di garantire la coerenza per quanto riguarda il pagamento dell'IVA e del dazio all'importazione all'atto dell'importazione dei beni, il periodo di tempo per il pagamento dell'IVA all'importazione alle autorità Doganali nei casi in cui ci si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione dovrebbe essere allineato a quello previsto in materia di dazi Doganali all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

5. Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 Settembre 2011 degli Stati Membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽⁶⁾, gli Stati Membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

6. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

(1) Parere del 14 Novembre 2019 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 15 Maggio 2019 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 Novembre 2006, relativa al sistema comune d'Imposta sul Valore Aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 Dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1. al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l'articolo seguente: “Articolo 36-ter. Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14-bis, la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.”;

2. l'articolo 66-*bis* è sostituito dal seguente: “Articolo 66-*bis*. In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore della cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14-*bis*, nonché della cessione di beni a detto soggetto passivo, si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.”;

3. è aggiunto l'articolo seguente: “Articolo 136-*bis*. Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14-*bis*, paragrafo 2, gli Stati Membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.”;

4. all'articolo 169, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) sue operazioni esenti conformemente agli articoli 136-*bis*, 138, 142 o 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 o 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 o all'articolo 164;”;

5. all'articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Tuttavia, gli Stati Membri possono non applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358-*bis*, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.”;

6. all'articolo 272, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 136-*bis*, 138 e 141;”;

7. nel titolo XII, l'intestazione del capo 6 è sostituita dalla seguente: “Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni.”;

8. al titolo XII, capo 6, l'intestazione della sezione 3 è sostituita dalla seguente: “Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato Membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato Membro di consumo”;

9. l'articolo 369-*bis* è sostituito dal seguente: “Articolo 369-*bis*. Ai fini della presente sezione, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

1. “*soggetto passivo non stabilito nello Stato Membro di consumo*” un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica, o dispone di una stabile organizzazione nella Comunità, ma che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Membro di consumo;

2. “*Stato Membro di identificazione*” lo Stato Membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato Membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato Membro di identificazione è lo Stato Membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo

notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.

Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato Membro di identificazione è lo Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati Membri è lo Stato Membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi;

3. Per “*Stato Membro di consumo*” si intende uno dei seguenti:

- a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato Membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;
- b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14-*bis*, paragrafo 2, se lo Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto “Stato Membro”;

10. l'articolo 369-*ter* è sostituito dal seguente: “Articolo 369-*ter*. Gli Stati Membri autorizzano i seguenti soggetti passivi ad avvalersi del presente regime speciale:

- a) un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14-*bis*, paragrafo 2, ove lo Stato Membro di partenza e di arrivo del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;
- c) un soggetto passivo non stabilito nello Stato Membro di consumo che presta servizi a una persona che non è soggetto passivo.

Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.”;

11. all'articolo 369 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) se notifica di non effettuare più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;”

12. l'articolo 369-*septies* è sostituito dal seguente: “Articolo 369-*septies*. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato Membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.”;

13. all'articolo 369-*octies*, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369-*quinquies* e, per ogni Stato Membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente

suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d’imposta:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) cessioni di beni in conformità all’articolo 14-*bis*, paragrafo 2, ove lo Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;
- c) prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati Membri diversi dallo Stato Membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14-*bis*, paragrafo 2;
- b) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato Membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14-*bis*, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati Membri.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati Membri, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato Membro di consumo.

3. Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato Membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta di tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato Membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, suddiviso per Stato Membro di consumo.”;

14. all’articolo 369-*septvicies-ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli Stati Membri prescrivono che l’IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all’importazione.”.

Articolo 2

1. Gli Stati Membri adottano e pubblicano, entro il 31 Dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° Gennaio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati Membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati Membri.

2. Gli Stati Membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati Membri sono destinatari della presente direttiva.

Il presente paragrafo riporta gli aspetti principali della Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 Novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 Novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni; Regolamento di esecuzione del Consiglio 2026 del 21 Novembre 2019.

Il complesso di norme unionali sopra elencate in materia *e-commerce* comporterà quanto di seguito rappresentato:

- dal 1° Gennaio 2021 sarà eliminata la soglia di esenzione IVA per le spedizioni di modico valore (ossia con valore intrinseco minore di 150 euro). Ad oggi tale soglia è pari a 22 euro. Rimane invece inalterata, anche dopo il 1° Gennaio 2021, la soglia di esenzione del dazio applicabile ai beni di valore inferiore a 150 euro;
- dal 1° Gennaio 2021 per tutte le spedizioni di modico valore sarà necessario presentare una dichiarazione Doganale. L'impatto di tale obbligo è notevole, in considerazione del fatto che ad oggi sono state accordate delle semplificazioni che esonerano dalla presentazione della dichiarazione Doganale per le merci con valore inferiore a 22 euro e prevedono procedure semplificate per quelle con un valore superiore a 22 euro ed inferiore 150 euro;
- dal 1° Gennaio 2021 gli esercenti appartenenti a Paesi terzi potranno registrarsi, opzionalmente, presso uno Stato Membro per accreditarsi nel sistema IOSS.

Lo schema IOSS si propone di semplificare l'obbligo di versamento dell'IVA dovuta da tali esercenti per le vendite B2C effettuate verso consumatori residenti nel territorio Doganale dell'Unione. Per effetto di tale registrazione:

- all'esercente viene assegnato un codice IOSS;
- l'IVA viene pagata dal consumatore finale al momento dell'effettuazione della transazione commerciale (vendita);
- l'esercente, con cadenza mensile, presenta una dichiarazione all'autorità fiscale del Paese presso il quale si è registrato, finalizzata al versamento dell'imposta, quindi indipendentemente dagli Stati Membri verso i quali ha effettuato vendite;
- la Commissione europea innesca un meccanismo di compensazione dell'IVA affinché ogni Stato Membro riceva la parte spettante.

Cap
III

È di tutta evidenza che se l'esercente non è in possesso di un codice IOSS all'atto dell'importazione, come di consueto, sorge l'obbligazione Doganale. Il CDU ha previsto un'eccezione per Poste, in quanto se la spedizione è curata da tale soggetto allora l'obbligazione Doganale sorge soltanto al momento dell'effettiva consegna della spedizione stessa al destinatario finale, e non al momento dell'importazione.

Le suddette modifiche legislative avranno un forte impatto non soltanto sull'impianto fiscale (IVA) ma anche sulle procedure Doganali, ragione per cui è stato necessario intervenire anche sulle disposizioni di carattere Doganale.

Regolamento (UE) 1143/2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1143 DELLA COMMISSIONE

del 14 Marzo 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, lettera a) e l'articolo 160,

considerando quanto segue:

1. A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (il "codice"), le dichiarazioni in Dogana possono, in casi specifici, essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2. Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾ dispone che le merci aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR possono essere temporaneamente dichiarate mediante semplice presentazione in Dogana anziché mediante presentazione di una dichiarazione in Dogana. Uno dei motivi soggiacenti è che la maggior parte delle merci di valore non superiore a 22 EUR può ottenere un'esenzione dall'IVA da parte degli Stati Membri, a norma dell'articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio ⁽³⁾. Tali merci godono altresì di una franchigia Doganale a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.

3. Attualmente la possibilità di dichiarare merci aventi un valore non superiore a 22 EUR mediante presentazione in Dogana è limitata al periodo precedente il potenziamento dei sistemi nazionali di importazione da parte degli Stati Membri, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽⁵⁾. Inoltre, la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ⁽⁶⁾ abolisce l'esenzione dall'IVA per le merci aventi un valore non superiore a 22 EUR con effetto dal 1o Gennaio 2021. Di conseguenza, negli Stati Membri che potenzieranno il proprio sistema nazionale di importazione prima del 1o Gennaio 2021, la possibilità di dichiarare tali merci mediante presentazione in Dogana sarebbe soppressa e sarebbe necessaria una dichiarazione in Dogana anche in assenza dell'obbligo di riscuotere l'IVA e in presenza di una franchigia Doganale. Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di garantire la possibilità di dichiarare merci aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR mediante presentazione in Dogana fino all'abolizione della soglia di 22 EUR ai fini dell'IVA.

4. L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 definisce i requisiti in materia di dati contenuti nelle dichiarazioni Doganali. L'aumento delle operazioni di commercio elettronico

ha evidenziato che i requisiti *standard* in materia di dati non sono adeguati alle dichiarazioni di merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR o di

spedizioni aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato (spedizioni di modesto valore). In primo luogo, una parte dei dati di cui all'allegato B non è necessaria in tale contesto, in quanto, a norma degli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, la maggior parte delle merci importate in spedizioni di modesto valore è esente da dazi Doganali. In secondo luogo, le dichiarazioni in Dogana di tali merci saranno necessarie essenzialmente per ottemperare alle norme sull'IVA per le merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR introdotte con la direttiva (UE) 2017/2455, ossia, ai fini del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE ⁽⁷⁾, o per il prelievo dell'IVA nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della medesima direttiva. In terzo luogo, l'elevato volume di spedizioni di modesto valore rende necessario adattare nella maggior misura possibile l'insieme dei dati richiesti a fini Doganali alle informazioni elettroniche trasmesse dall'operatore al luogo di spedizione delle merci (per esempio in un Paese terzo).

5. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di introdurre la possibilità di dichiarare spedizioni di modesto valore a fini Doganali avvalendosi di un insieme di dati diverso, ossia contenente un numero inferiore di elementi rispetto all'insieme di dati per la dichiarazione normale in Dogana. Tale possibilità dovrebbe essere disponibile dalla data di applicazione delle misure per il prelievo dell'IVA sulle merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, stabilite nella direttiva (UE) 2017/2455.

6. La possibilità di dichiarare le spedizioni di modesto valore utilizzando l'insieme di dati ridotto non dovrebbe tuttavia essere applicabile alle dichiarazioni di merci soggette a divieti o restrizioni. Queste merci dovrebbero continuare a essere dichiarate per mezzo della dichiarazione normale in Dogana contenente tutte le informazioni pertinenti. L'insieme di dati ridotto non dovrebbe essere utilizzato nemmeno per dichiarare merci esenti dall'IVA sulle importazioni a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (regimi Doganali codici 42 e 63). L'insieme di dati ridotto è stato elaborato per i casi in cui l'IVA è già stata dichiarata a norma del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e non è quindi necessario riscuotere l'IVA all'importazione; l'insieme di dati ridotto è stato altresì elaborato per i casi in cui lo Stato Membro di importazione è anche lo Stato membri di consumo ai fini dell'IVA e quindi è lo Stato Membro che preleva l'IVA. Per contro, le merci importate nell'ambito dei regimi Doganali codici 42 e 63 sono importate in uno Stato Membro diverso dallo Stato Membro che preleverà l'IVA e, in tal caso, l'insieme di dati ridotto non contiene informazioni sufficienti per soddisfare tutti i requisiti relativi all'IVA applicabili in questi casi.

7. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 Luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 Ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'Imposta sul Valore Aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

(4) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 Novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie Doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 Aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice Doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(6) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 Dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(7) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 Novembre 2006, relativa al sistema comune d'Imposta sul Valore Aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1. l'articolo 141, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: “5. Fino alla data precedente la data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455^(*) del Consiglio, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in Dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità Doganali.”

2. è inserito il seguente articolo 143-*bis*: “Articolo 143-*bis*. Dichiarazione Doganale per spedizioni di modesto valore (articolo 6, paragrafo 2, del codice).

1. Dalla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, è possibile presentare una dichiarazione in Dogana per l'immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati specifico di cui all'allegato B per una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti e restrizioni.

2. In deroga al paragrafo 1, l'insieme di dati specifico per le spedizioni di modesto valore non è utilizzato per quanto segue:

a) immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;

b) reimportazione con immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE

e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.”;

3. l'allegato B è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(*) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 Dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.

ALLEGATO

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1. il titolo I è così modificato:

a) al capitolo 2, sezione 1, dopo la riga relativa alla colonna H6, è inserita la seguente riga:

“H7	Dichiarazioni in Dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice”
-----	---	---

b) nel capitolo 3, la sezione 1 è così modificata:

1. nel gruppo 1, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

Dato n.	Nome del dato	“H 7
1/1	Tipo di dichiarazione	
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	
1/3	Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione Doganale	
1/4	Formulari	
1/5	Distinte di carico	
1/6	Numero di articolo	A X
1/7	Indicatore di circostanze particolari	

Dato n.	Nome del dato	7
1/8	Firma/Autenticazione	
1/9	Numero totale di articoli	
1/10	Regime	
1/11	Procedura aggiuntiva	A X”

2. nel gruppo 2, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

Dato n.	Nome del dato	“H 7
2/1	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	A [7] XY
2/2	Informazioni supplementari	C XY
2/3	Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi	A [7] X
2/4	Numero di riferimento/UCR	C XY
2/5	LRN	
2/6	Dilazione di pagamento	B [53] S
2/7	Identificazione del deposito”	

3. nel gruppo 3, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

Dato n.	Nome del dato	“H 7
3/1	Esportatore	A XY
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	
3/3	Speditore - Contratto di trasporto di livello master	
3/4	N. di identificazione dello speditore - Contratto di trasporto di livello master	
3/5	Speditore - Contratto di trasporto di livello house	
3/6	N. di identificazione dello speditore - Contratto di trasporto di livello house	
3/7	Speditore	
3/8	N. di identificazione dello speditore	
3/9	Destinatario	
3/10	N. di identificazione del destinatario	
3/11	Destinatario - Contratto di trasporto di livello master	
3/12	N. di identificazione del destinatario - Contratto di trasporto di livello master	
3/13	Destinatario - Contratto di trasporto di livello house	
3/14	N. di identificazione del destinatario - Contratto di trasporto di livello house	
3/15	Importatore	A [12] S
3/16	N. di identificazione dell'importatore	A [14] S
3/17	Dichiarante	A [12] S
3/18	N. di identificazione del dichiarante	A S
3/19	Rappresentante	A [12] S
3/20	N. di identificazione del rappresentante	A S
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	A S
3/22	Titolare del regime di transito	
3/23	N. di identificazione del titolare del regime di transito	
3/24	Venditore	
3/25	N. di identificazione del venditore	
3/26	Acquirente	
3/27	N. di identificazione dell'acquirente	
3/28	N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo	
3/29	N. di identificazione della persona che notifica la deviazione	
3/30	N. di identificazione della persona che presenta le merci in Dogana	

Dato n.	Nome del dato	“H 7
3/31	Vettore	
3/32	N. di identificazione del vettore	
3/33	Parte destinataria della notifica - Contratto di trasporto di livello master	
3/34	N. di identificazione della parte destinataria della notifica - Contratto di trasporto di livello master	
3/35	Parte destinataria della notifica - Contratto di trasporto di livello house	
3/36	N. di identificazione della parte destinataria della notifica - Contratto di trasporto di livello house	
3/37	N. di identificazione del o degli altri attori della catena di approvvigionamento	
3/38	N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS	
3/39	N. di identificazione del titolare dell'autorizzazione	
3/40	N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi	A [54] XY
3/41	N. di identificazione della persona che presenta in Dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazioni in Dogana inoltrate prima della presentazione delle merci	
3/42	N. di identificazione della persona che presenta il manifesto Doganale delle merci	
3/43	N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione Doganale delle merci unionali	
3/44	N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea	
3/45	N. di identificazione della persona che presta la garanzia	
3/46	N. di identificazione della persona che paga il dazio Doganale”	

4. nel gruppo 3, nella riga relativa al dato 3/1, nelle colonne H1, H3, H4, H5, H6 e I1, la lettera “B” è sostituita da “A [12]”;

5. nel gruppo 3, nella riga relativa al dato 3/2, nelle colonne H1, H3, H4, H5, H6 e I1, la lettera “B” è sostituita da “A [14]”;

6. nel gruppo 4, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

Dato n.	Nome del dato	“H 7
4/1	Condizioni di consegna	
4/2	Metodo di pagamento delle spese di trasporto	
4/3	Calcolo delle imposte — Tipo di imposta	
4/4	Calcolo delle imposte — Base imponibile	
4/5	Calcolo delle imposte — Aliquota	
4/6	Calcolo delle imposte — Debito fiscale	
4/7	Calcolo delle imposte - Totale	
4/8	Calcolo delle imposte - Metodo di pagamento	B [53] X
4/9	Aggiunte e detrazioni	
4/10	Valuta di fatturazione	
4/11	Importo totale fatturato	
4/12	Unità di valuta interna	
4/13	Indicatori del valore	
4/14	Prezzo/importo dell’articolo	
4/15	Tasso di cambio	
4/16	Metodo di valutazione	
4/17	Preferenza	
4/18	Valore	A X
4/19	Spese di trasporto a destinazione finale	A XY”

7. nel gruppo 4, nella riga relativa al dato 4/18, nella colonna “Nome del dato”, i termini “*Valore postale*” sono sostituiti dal termine “Valore”;

8. nel gruppo 4, nella riga relativa al dato 4/19, nella colonna “Nome del dato”, i termini “*Affrancatura e spese di spedizione*” sono sostituiti dai termini “Spese di trasporto a destinazione finale”;

9. nel gruppo 6, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

Dato n.	Nome del dato	“H 7
6/1	Massa netta (kg)	
6/2	Unità supplementari	A [55] X
6/3	Massa lorda (kg) - Contratto di trasporto di livello master	
6/4	Massa lorda (kg) - Contratto di trasporto di livello house	
6/5	Massa lorda (kg)	A XY
6/6	Descrizione delle merci - Contratto di trasporto di livello master	
6/7	Descrizione delle merci - Contratto di trasporto di livello house	
6/8	Descrizione delle merci	A X
6/9	Tipo di imballaggio	
6/10	Numero di imballaggi	A [52] X
6/11	Marchi di spedizione	
6/12	Codice delle merci pericolose (ONU)	
6/13	Codice CUS	
6/14	Codice delle merci - Codice della nomenclatura combinata	A X

c) al capitolo 3, sezione 2, sono aggiunte le seguenti note:

Numero nota	Descrizione nota
[52]	Questa informazione non viene richiesta per le spedizioni postali.
[53]	Questa informazione non viene richiesta: a) se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE; oppure b) se le merci hanno natura non commerciale e sono spedite da un Paese terzo da privati ad altri privati in uno Stato Membro e sono esenti da IVA a norma dell'articolo 1 della direttiva 2006/79/CE del Consiglio (*).
[54]	Tali informazioni sono richieste solo se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.
[55]	Tali informazioni sono richieste solo se la dichiarazione riguarda le merci di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2. il titolo II è così modificato:

a) nelle note relative al dato 1/6 (*“Numero di articolo”*), la dicitura *“Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:”* è sostituita dalla dicitura *“Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:”*;

b) nelle note relative al dato 2/1 (*“Dichiarazione semplificata/ Documenti precedenti?”*), è aggiunto il seguente testo: *“Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati: Se la dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione Doganale sono presentate separatamente, utilizzando il pertinente codice unionale, inserire l'MRN della dichiarazione di entrata sommaria o di qualsiasi altro documento precedente.”*;

c) nelle note relative al dato 2/2 (*“Informazioni supplementari?”*), è aggiunto il seguente testo: *“Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati: Eventuali informazioni comunicate dal dichiarante utili per l'immissione in libera pratica dell'articolo interessato.”*;

d) nelle note relative al dato 2/4 (*“Numero di riferimento/ UCR”*), è aggiunto il seguente testo: *“Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati: Questa voce può essere usata per indicare l'identificativo dell'operazione, se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.”*;

e) le note relative al dato 3/1 (*“Esportatore”*) sono modificate come segue:

1. la dicitura *“Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:”* è sostituita dalla dicitura *“Colonne da B1 a B4, C1 ed E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:”*;

2. è aggiunto il seguente testo: *“Colonne H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati: Indicare cognome e nome e indirizzo della persona che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.”*;

f) nelle note relative al dato 3/17 (“*Dichiarante*”), la dicitura “*Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:*” è sostituita dalla dicitura “*Colonne da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:*”;

g) nelle note relative al dato 3/18 (“*N. di identificazione del dichiarante*”), la dicitura “*Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:*” è sostituita dalla dicitura “*Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:*”;

h) nelle note relative al dato 3/40 (“*N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi*”), è aggiunto il seguente testo: “*Se le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, si indica il codice IVA speciale attribuito per avvalersi di tale regime.*”;

i) le note relative al dato 4/18 (“*Valore postale*”) sono modificate come segue:

1. la dicitura “*Valore postale*” è sostituita da “*Valore*”;

2. la dicitura “*Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:*” è sostituita dalla dicitura “*Colonna H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:*”;

3. è aggiunto il seguente testo: “*Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati: Valore intrinseco delle merci per articolo nella valuta di fatturazione.*”;

j) le note relative al dato 4/19 (“*Oneri postali*”) sono modificate come segue:

1. la dicitura “*Oneri postali*” è sostituita dalla dicitura “*Spese di trasporto a destinazione finale*”;

2. la dicitura “*Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:*” è sostituita dalla dicitura “*Colonna H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:*”;

3. è aggiunto il seguente testo: “*Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati: Spese di trasporto a destinazione finale nella valuta di fatturazione.*”;

k) nelle note relative al dato 6/8 (“*Descrizione delle merci*”), la dicitura “*Colonne D3, G4, G5 e H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:*” è sostituita dalla dicitura “*Colonne D3, G4, G5, H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:*”;

l) nelle note relative al dato 6/14 (“*Codice delle merci - Codice della nomenclatura combinata*”), è aggiunto il seguente testo: “*Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati: Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate.*”.

Di seguito i principali aspetti relativi al Regolamento (UE) delegato della commissione 1143 del 14 Marzo 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore.

Considerato che, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi saranno tutte imponibili ai fini IVA, il Regolamento delegato (UE) 2019/1143 ha introdotto un articolo 143-*bis*) nel Regolamento delegato (UE) 2446/2015, per

consentire ai soggetti interessati la presentazione di specifica tipologia di dichiarazione con un set molto ridotto di dati (“*Super-reduced data set - SRDS*”). L’insieme dei dati è identificato dalla colonna H7 dell’allegato B del Reg. (UE) 2446/2015 (dichiarazione “H7”).

Tanto premesso è opportuno precisare che a causa della pandemia di Covid-19 e delle sue pesanti conseguenze, gli Stati Membri hanno però dovuto rivedere le loro priorità e riassegnare le risorse dall’attuazione del pacchetto sull’IVA nel commercio elettronico alla lotta contro la pandemia con la conseguenza che anche altri Stati Membri non possono più garantire di essere in grado di ultimare i lavori preparatori necessari per applicare le nuove norme entro il 1° Gennaio 2021, incluso il tempestivo recepimento delle suddette direttive nel diritto nazionale. Ciò potrebbe inoltre comportare ritardi al sistema informatico nazionale necessario per attuare le norme stabilite nelle direttive sull’IVA nel commercio elettronico, con la conseguenza che numerosi Stati Membri non saranno pronti ad applicare le nuove norme a partire dal 1° Gennaio 2021.

Cap
III

Preoccupazioni analoghe sono state sollevate dai principali operatori economici, in particolare gli operatori postali e gli operatori di corriere, che hanno esortato la Commissione a rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull’IVA nel commercio elettronico a causa dell’emergenza Covid-19.

Il 24 Aprile 2020 la Commissione ha tenuto una riunione con gli Stati Membri per valutare la loro disponibilità ad applicare le nuove norme a partire dal 1° Gennaio 2021. La maggior parte degli Stati Membri ha confermato di essere tuttora pronti ad applicarle nei tempi previsti, sottolineando però che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull’IVA nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati Membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, e di essere quindi disposti a sostenere una proroga non superiore a sei mesi.

La Commissione ha proposto, pertanto, di posticipare di sei mesi la data del 1° Gennaio 2021 per l’applicazione delle modifiche di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e alla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio fissando il 1° Luglio 2021 come nuova data di applicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1026 DELLA COMMISSIONE
del 21 Giugno 2019****sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al Codice Doganale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 17, considerando quanto segue:

1. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (*"il codice"*) stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità Doganali nonché tra operatori economici ed autorità Doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa Doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

2. La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il programma di lavoro per attuare i sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione.

3. Dovrebbero essere precisate le disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. Sarebbe inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.

4. Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati Membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.

5. Il sistema di decisioni Doganali sviluppato mediante il progetto di decisioni Doganali nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione Doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni Doganali che devono essere applicate, adottate e gestite mediante tale sistema. È opportuno stabilire modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema centrale di gestione delle decisioni Doganali e servizi di riferimento destinati ai clienti) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale di gestione delle decisioni Doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.

6. Inoltre, devono essere adottate norme in merito ai dati relativi alle autorizzazioni già archiviate nei sistemi elettronici esistenti, quali il sistema di servizio regolare di trasporto marittimo, e nei sistemi nazionali, da trasferire al sistema di decisioni Doganali.

7. Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (*Uniform User Management & Digital Signature*, UUM&DS), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, deve gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e degli altri utenti. È opportuno fissare modalità in merito all'ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema, definendo i diversi componenti (componenti comuni e nazionali) del sistema, le loro funzioni e interconnessioni. Tuttavia, la funzione della "firma digitale" non è ancora disponibile nell'ambito del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Non si sono potute pertanto stabilire nel presente regolamento modalità di applicazione per questa funzione.

8. Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato dal progetto del sistema di informazione tariffaria vincolante (ITV) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira ad allineare i processi per presentare domanda, adottare e gestire le decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice avvalendosi esclusivamente di tecniche per il trattamento dei dati. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. È opportuno stabilire modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema centrale EBTI e monitoraggio dell'uso delle ITV) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale ITV), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto mira inoltre ad agevolare il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo esteso delle stesse.

9. Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato dal progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira ad aggiornare il sistema transeuropeo EORI esistente, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e degli operatori economici e di altre persone di Paesi terzi ai fini dell'applicazione della legislazione Doganale dell'Unione. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema centrale EORI e sistemi nazionali EORI) e l'utilizzo del sistema EORI.

10. Il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato mediante il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché alla loro gestione. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un'interfaccia armonizzata a livello unionale (accesso elettronico diretto dell'operatore commerciale all'AEO) attraverso la quale presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. Si dovrebbero stabilire modalità di applicazione dettagliate per i componenti comuni del sistema.

11. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. Detto regolamento attualmente disciplina il sistema di decisioni Doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, operativi dall'Ottobre del 2017. Saranno a breve operativi altri tre sistemi (EBTI, EORI e AEO), è pertanto opportuno precisarne le disposizioni tecniche. Considerato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 e per motivi di chiarezza, detto regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito.

12. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione della normativa Doganale dell'Unione, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, tali dati devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. I dati personali degli operatori economici e di altre persone, trattati dai sistemi elettronici, sono limitati a quelli definiti nell'allegato A, titolo I, capo 1, gruppo 3-parti, nell'allegato A, titolo I, capo 2, gruppo 3-parti, e nell'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁶⁾.

13. Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato del Codice Doganale,

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 Aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice Doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 Novembre 2017, sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al Codice Doganale dell'Unione (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 13).

(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 Luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi elettronici sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578:

- a) il sistema di decisioni Doganali, sviluppato mediante il progetto di decisioni Doganali nell'ambito del CDU;
- b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);
- c) il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU;
- d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto EORI 2;
- e) il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto dell'operatore economico autorizzato (AEO).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) “*componente comune*” indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati Membri;
- 2) “*componente nazionale*” indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato Membro che lo ha istituito.

Articolo 3

Punti di contatto per i sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati Membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.

Essi si comunicano i punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche apportate a tali dati.

CAPO II

SISTEMA DI DECISIONI DOGANALI

Articolo 4

Oggetto e struttura del sistema di decisioni Doganali

1. Il sistema di decisioni Doganali permette la comunicazione tra la Commissione, gli Stati Membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti.
2. Il sistema di decisioni Doganali consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
 - b) un sistema di gestione centrale delle decisioni Doganali;
 - c) servizi di riferimento destinati ai clienti.
3. Gli Stati Membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
 - b) un sistema di gestione nazionale delle decisioni Doganali.

Articolo 5

Utilizzo del sistema di decisioni Doganali

1. Il sistema di decisioni Doganali è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni:
 - a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in Dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;
 - b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;
 - c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;
 - d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;
 - e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
 - f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
 - g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;

- h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;
- i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in Dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;
- j) autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice;
- k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito Doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;
- q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice;
- r) autorizzazione per lo status di spedite autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;
- s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;
- t) autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;
- u) autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;
- v) autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in Dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

2. I componenti comuni del sistema di decisioni Doganali sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato Membro.

3. Uno Stato Membro può decidere che i componenti comuni del sistema di decisioni Doganali possono essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato Membro.

4. Il sistema di decisioni Doganali non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 6

Autenticazione e accesso al sistema di decisioni Doganali

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni Doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) di cui all'articolo 14. Affinché i rappresentanti Doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema di decisioni Doganali, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato Membro a norma dell'articolo 18.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati Membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni Doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni Doganali sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 7

Portale UE destinato agli operatori commerciali

1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema di decisioni Doganali per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale di gestione delle decisioni Doganali e, se istituito dagli Stati Membri, anche con il sistema nazionale di gestione delle decisioni Doganali.

3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato Membro.

4. Uno Stato Membro può decidere che il portale UE destinato agli operatori commerciali può essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato Membro. Lo Stato Membro che decide di utilizzare il portale UE destinato agli operatori commerciali per le autorizzazioni o decisioni che hanno ripercussioni solo in quello Stato Membro ne informa la Commissione.

Articolo 8

Sistema centrale di gestione delle decisioni Doganali

1. Il sistema centrale di gestione delle decisioni Doganali è utilizzato dalle autorità Doganali per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale di gestione delle decisioni Doganali interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali, con i servizi di riferimento destinati ai clienti e, se istituito dagli Stati Membri, con il sistema nazionale di gestione delle decisioni Doganali.

Articolo 9

Consultazione tra le autorità Doganali mediante il sistema di decisioni Doganali

L'autorità Doganale di uno Stato Membro utilizza il sistema centrale di gestione delle decisioni Doganali quando ha bisogno di consultare l'autorità Doganale di un altro Stato Membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 10

Servizi di riferimento destinati ai clienti

I servizi di riferimento destinati ai clienti sono impiegati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni da parte di altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

Articolo 11

Portale nazionale destinato agli operatori commerciali

1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, è un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni Doganali destinato agli operatori economici e ad altre persone.
2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora esse possano avere ripercussioni in più di uno Stato Membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, o il portale UE destinato agli operatori commerciali.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale di gestione delle decisioni Doganali, se istituito.
4. Lo Stato Membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione.

Articolo 12

Sistema nazionale di gestione delle decisioni Doganali

1. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni Doganali, se istituito, è utilizzato dall'autorità Doganale dello Stato Membro che lo ha istituito per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni Doganali interagisce con quello centrale ai fini della consultazione tra le autorità Doganali di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni nel sistema di decisioni Doganali

1. I dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, laddove tali autorizzazioni siano state rilasciate dal 1° Maggio 2016 o concesse a norma dell'articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁷⁾ e possano avere ripercussioni in più di uno Stato Membro, sono trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni Doganali se queste autorizzazioni sono valide alla data di migrazione. La migrazione è effettuata entro il 1° Maggio 2019. Uno Stato Membro può decidere di applicare il primo comma anche alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato Membro.
2. Le autorità Doganali provvedono affinché i dati da trasferire a norma del paragrafo 1 siano conformi ai requisiti in materia di dati stabiliti nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. A tal fine, esse possono richiedere le informazioni necessarie al titolare dell'autorizzazione.

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 Novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

CAPO III

SISTEMA DI GESTIONE UNIFORME DEGLI UTENTI E FIRMA DIGITALE

Articolo 14

Oggetto e struttura del sistema UUM&DS

1. Il sistema UUM&DS consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati Membri di cui all'articolo 18, allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un sistema di gestione dell'accesso;

b) un sistema di gestione amministrativa.

3. Il sistema di gestione dell'identità e dell'accesso è istituito da uno Stato Membro come componente nazionale del sistema UUM&DS.

Articolo 15

Utilizzo del sistema UUM&DS

Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:

- a) di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni Doganali, del sistema EBTI e del sistema AEO;
- b) del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni Doganali, del sistema EBTI, del sistema EORI e del sistema AEO nonché della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS.

Articolo 16

Sistema di gestione dell'accesso

La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati Membri di cui all'articolo 18.

Articolo 17

Sistema di gestione amministrativa

La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.

Articolo 18

Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati Membri

Gli Stati Membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:

- a) una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;
- b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e delle altre persone.

CAPO IV

SISTEMA DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI EUROPEE (EBTI)

Articolo 19

Oggetto e struttura del sistema EBTI

1. Conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, il sistema EBTI consente quanto segue:
 - a) la comunicazione fra la Commissione, gli Stati Membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;
 - b) la gestione di eventuali eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;
 - c) il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;
 - d) il controllo e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV.
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
 - b) un sistema centrale EBTI;
 - c) la capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV.
3. Gli Stati Membri hanno la facoltà di istituire, come componente nazionale, un sistema nazionale delle informazioni tariffarie vincolanti ("sistema nazionale ITV") in abbinamento a un portale nazionale destinato agli operatori commerciali.

Articolo 20

Utilizzo del sistema EBTI

1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio da parte delle autorità Doganali relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati Membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.

Articolo 21

Autenticazione e accesso al sistema EBTI

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14. Affinché i rappresentanti Doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega di agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato Membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati Membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 22

Portale UE destinato agli operatori commerciali

1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale EBTI e rinvia ai portali nazionali destinati agli operatori commerciali laddove gli Stati Membri abbiano istituito sistemi nazionali ITV.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

Articolo 23

Sistema centrale EBTI

1. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità Doganali per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità Doganali ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale EBTI interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali ITV, se istituiti.

Articolo 24

Consultazione tra le autorità Doganali mediante il sistema centrale EBTI

L'autorità Doganale di uno Stato Membro utilizza il sistema centrale EBTI a fini di consultazione dell'autorità Doganale di un altro Stato Membro per garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 25

Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV

La capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 26

Portale nazionale destinato agli operatori commerciali

1. Se uno Stato Membro ha istituito un sistema nazionale ITV a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, il portale nazionale destinato agli operatori commerciali è il principale punto d'ingresso verso il sistema nazionale ITV per gli operatori economici e le altre persone.
2. Gli operatori commerciali e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale ITV, se istituito.
4. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali agevola i processi equivalenti a quelli agevolati dal portale UE destinato agli operatori commerciali.
5. Lo Stato Membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione. La Commissione garantisce che si possa accedere al portale nazionale destinato agli operatori commerciali direttamente dal portale UE destinato agli operatori commerciali.

Articolo 27

Sistema nazionale ITV

1. Il sistema nazionale ITV, se istituito, è utilizzato dall'autorità Doganale dello Stato Membro che lo ha istituito per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.
2. L'autorità Doganale di uno Stato Membro utilizza il proprio sistema nazionale ITV ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e

dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema centrale EBTI a tali fini.

3. Il sistema nazionale ITV interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali e con il sistema centrale EBTI.

CAPO V

SISTEMA DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 28

Oggetto e struttura del sistema EORI

Il sistema EORI consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e delle altre persone.

Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:

- a) un sistema centrale EORI;
- b) i sistemi nazionali EORI, se istituiti dagli Stati Membri.

Articolo 29

Utilizzo del sistema EORI

1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:

- a) ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e delle altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ("dati EORI") comunicati dagli Stati Membri;
- b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e delle altre persone;
- c) mettere a disposizione degli Stati Membri i dati EORI.

2. Il sistema EORI consente alle autorità Doganali di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.

3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.

Articolo 30

Autenticazione e accesso al sistema centrale EORI

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati Membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 31

Sistema centrale EORI

1. Il sistema centrale EORI è utilizzato dalle autorità Doganali ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema centrale EORI interagisce con i sistemi nazionali EORI, se istituiti.

Articolo 32

Sistema nazionale EORI

1. Se istituito, un sistema nazionale EORI è utilizzato dall'autorità Doganale dello Stato Membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema nazionale EORI interagisce con il sistema centrale EORI.

CAPO VI

SISTEMA DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Articolo 33

Oggetto e struttura del sistema AEO

1. Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, gli Stati Membri, gli operatori economici e le altre persone al fine di presentare e trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che può incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30 paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
 - b) un sistema centrale AEO.
3. Gli Stati Membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
 - b) un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato ("sistema nazionale AEO").

Articolo 34

Utilizzo del sistema AEO

1. Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere

sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Le autorità Doganali utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.

Articolo 35

Autenticazione e accesso al sistema centrale AEO

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14. Affinché i rappresentanti Doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato Membro a norma dell'articolo 18.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati Membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 36

Portale UE destinato agli operatori commerciali

1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale AEO e rinvia verso i portali nazionali destinati agli operatori commerciali, se istituiti.

3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

Articolo 37

Sistema centrale AEO

1. Il sistema centrale AEO è utilizzato dalle autorità Doganali per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

2. Le autorità Doganali utilizzano il sistema centrale AEO ai fini degli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema centrale AEO interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali AEO, se istituiti.

Articolo 38

Portale nazionale destinato agli operatori commerciali

1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.
2. Gli operatori economici utilizzano il portale nazionale loro destinato, se istituito, per scambiare informazioni con le autorità Doganali in merito alle domande e alle decisioni AEO.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale AEO.

Articolo 39

Sistema nazionale AEO

1. Il sistema nazionale AEO, se istituito, è utilizzato dall'autorità Doganale dello Stato Membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Il sistema nazionale AEO interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, e con il sistema centrale AEO.

CAPO VII

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO

Articolo 40

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati Membri.
2. Gli Stati Membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.

Articolo 41

Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici

1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati Membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.

2. La Commissione e gli Stati Membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.

3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.

4. La Commissione informa gli Stati Membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.

5. Gli Stati Membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.

6. La Commissione e gli Stati Membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 42

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le altre persone trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati Membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.

2. Le autorità Doganali provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.

3. La Commissione e gli Stati Membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.

Articolo 43

Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni

La Commissione assiste gli Stati Membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici mediante la fornitura del materiale formativo appropriato.

CAPO VIII

PROTEZIONE DEI DATI, GESTIONE DEI DATI, PROPRIETÀ E SICUREZZA DEI SISTEMI ELETTRONICI

Articolo 44

Protezione dei dati personali

1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa Doganale, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di

cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 28 e all'articolo 33, paragrafo 1.

2. Conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.

Articolo 45

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

Gli Stati Membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.

Articolo 46

Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati

1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato Membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato Membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato Membro se coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.

2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato Membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.

3. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da uno Stato Membro possono essere trattati dal suddetto Stato Membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato Membro se coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'articolo 24. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati Membri.

4. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati Membri.

Articolo 47

Proprietà del sistema

1. La Commissione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.
2. Gli Stati Membri sono proprietari dei componenti nazionali del sistema.

Articolo 48

Sicurezza del sistema

1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati Membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.

A tal fine, la Commissione e gli Stati Membri adottano almeno le misure necessarie per:

- a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
- b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
- c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).

2. La Commissione e gli Stati Membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Valutazione dei sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati Membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.

La Commissione e gli Stati Membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.

Articolo 50

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 è abrogato.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.

Di seguito i principali aspetti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 della Commissione del 21 Giugno 2019 sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al Codice Doganale dell'Unione.

Tale Regolamento integra il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 Novembre 2017, che costituisce la base giuridica del Sistema delle Decisioni Doganali (*Customs Decisions System*, CDS), in attuazione del principio stabilito dal Codice Doganale dell'Unione (CDU), all'articolo 6, paragrafo 1, secondo il quale tutti *“gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità Doganali nonché tra operatori economici ed autorità Doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa Doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”*.

L'integrazione al Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2089 si è resa necessaria per creare la base giuridica di tre nuovi sistemi:

Sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), che allinea i processi di presentazione delle domande, di adozione e gestione delle decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice avvalendosi esclusivamente di tecniche per il trattamento dei dati.

Per tale sistema era necessario stabilire oltre alla base giuridica anche le modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema EBTI e monitoraggio dell'uso delle ITV) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale ITV), specificando le funzioni e le interconnessioni.

Sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2), che aggiorna il sistema transeuropeo EORI esistente, consentendo la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e degli operatori economici e di altre persone di Paesi terzi ai fini dell'applicazione della legislazione Doganale dell'Unione.

Per tale sistema era necessario stabilire oltre alla base giuridica specificando i componenti e l'utilizzo del sistema EORI.

Aggiornamento del Sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), che migliora i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché alla loro gestione.

Per tale sistema era necessario stabilire oltre alla base giuridica le modalità di applicazione dettagliate per i componenti comuni del sistema.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2026 DEL CONSIGLIO

del 21 Novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

Cap
III

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 Novembre 2006, relativa al sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 397, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

1. La direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ⁽²⁾ che, tra l'altro, ha esteso l'ambito di applicazione dei regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi a tutti i tipi di servizi nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. La direttiva (UE) 2017/2455 ha inoltre introdotto alcune disposizioni applicabili ai soggetti passivi che facilitano cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da altri soggetti passivi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

2. A seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione di tali regimi speciali, è opportuno aggiornare le relative modalità di applicazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ⁽³⁾.

3. Le definizioni di “*vendite a distanza intracomunitarie di beni*” e “*vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi*” contenute nella direttiva 2006/112/CE comprendono anche le cessioni di beni quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto all'acquirente. Pertanto, per garantire l'applicazione corretta e uniforme di tali definizioni nei vari Stati Membri e per rafforzare la certezza del diritto sia per gli operatori economici sia per le amministrazioni fiscali, è necessario chiarire e definire il significato del termine “*indirettamente*” in questo contesto.

4. Per garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati Membri delle disposizioni concernenti i soggetti passivi che facilitano cessioni di beni e prestazioni di servizi nella Comunità e per rafforzare la certezza giuridica sia per i soggetti passivi assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sia per le amministrazioni fiscali che applicano tali disposizioni, è necessario definire ulteriormente il significato del termine “*facilita*” e precisare i casi in cui si considera che un soggetto passivo non faciliti cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite un'interfaccia elettronica.

5. Per garantire l'applicazione uniforme delle norme in materia di IVA è necessario definire chiaramente il momento in cui il pagamento da parte dell'acquirente può considerarsi accettato al fine di stabilire in quale periodo d'imposta debbano essere dichiarate le cessioni effettuate da soggetti passivi che facilitano cessioni di beni nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica o da qualsiasi soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

6. È necessario stabilire il tipo di informazioni che dovrebbe essere conservato nella documentazione dei soggetti passivi che facilitano cessioni di beni e prestazioni di servizi nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica. A tale fine si dovrebbe tenere conto della natura delle informazioni di cui dispongono tali soggetti passivi, della pertinenza di tali informazioni per le amministrazioni fiscali e del requisito in base al quale la presa in conto di tali informazioni e la conservazione della documentazione siano proporzionate per consentire di rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

7. Si considera che un soggetto passivo che facilita determinate cessioni di beni nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica abbia egli stesso ricevuto e ceduto i beni e sia tenuto a versare l'IVA su tali cessioni. È importante tenere conto del fatto che per dichiarare correttamente l'IVA dovuta e versare l'importo corrispondente tale soggetto passivo può dipendere dall'esattezza delle informazioni comunicate dai fornitori che vendono beni mediante tale interfaccia elettronica. Si può pertanto ragionevolmente disporre che, quando le informazioni ricevute risultano errate, tale soggetto passivo non sia tenuto a versare un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se può dimostrare che non era, né poteva ragionevolmente essere a conoscenza, che le informazioni ricevute erano errate. Questo dovrebbe consentire agli Stati Membri di esentare dall'obbligo di versare un importo di IVA supplementare tali soggetti passivi quando agiscono in buona fede.

8. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che grava sui soggetti passivi che facilitano determinate cessioni di merci nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica è opportuno dispensare tali soggetti passivi dall'obbligo di provare lo status del venditore e dell'acquirente. È quindi opportuno introdurre determinate presunzioni refutabili in base alle quali i fornitori che vendono beni attraverso tale interfaccia elettronica sono considerati soggetti passivi e i loro acquirenti persone che non sono soggetti passivi.

9. Per evitare dubbi, è necessario specificare che il numero di identificazione assegnato a un intermediario che agisce in nome e per conto di un soggetto passivo che si avvale del regime d'importazione costituisce un'autorizzazione che gli consente di agire in qualità di intermediario e non può essere utilizzato dall'intermediario per dichiarare l'IVA sulle operazioni imponibili che egli stesso effettua.

10. La disposizione che esclude dal regime speciale per due trimestri civili un soggetto passivo che abbia volontariamente cessato di avvalersi di tale regime non è considerata opportuna dagli Stati Membri e può creare oneri aggiuntivi per il soggetto passivo interessato. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa.

11. Per limitare le ripercussioni che il cambiamento delle modalità di rettifica di dichiarazioni IVA precedenti nell'ambito di un regime speciale può comportare a livello informatico, è

preferibile disporre che le rettifiche di una dichiarazione IVA relativa a un periodo d'imposta precedente la data a partire dalla quale gli Stati Membri sono tenuti ad applicare misure nazionali per conformarsi agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 siano effettuate mediante modifiche di tale dichiarazione. Inoltre, poiché le rettifiche di dichiarazioni IVA precedenti dovranno essere presentate in una dichiarazione successiva per i periodi d'imposta decorrenti dal 1o Gennaio 2021, i soggetti passivi esclusi da un regime speciale non potranno più effettuare rettifiche in una dichiarazione successiva. È quindi necessario disporre che tali rettifiche siano direttamente effettuate presso le autorità fiscali dello Stato Membro di consumo interessato.

12. Dal momento che il nome dell'acquirente deve essere conservato nella documentazione di un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale unicamente se tale soggetto passivo dispone di tale informazione, detta informazione non è necessaria per stabilire in quale Stato Membro la cessione o prestazione è assoggettata all'IVA e essa può comportare problemi di protezione dei dati, non è più necessario includere il nome dell'acquirente nella documentazione da conservare a cura dei soggetti passivi che si avvalgono di un regime speciale. Tuttavia, per facilitare il controllo delle cessioni di beni assoggettate a un regime speciale, è necessario includere informazioni sulle restituzioni di beni e sui numeri di spedizione o operazione tra le informazioni che devono essere conservate dai soggetti passivi.

13. Al fine di garantire la coerenza tra il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, da un lato, e le disposizioni Doganali in materia di dilazione del pagamento dei dazi Doganali e degli obblighi della persona che presenta i beni in Dogana, dall'altro, nonché per garantire il corretto pagamento dell'IVA all'importazione qualora siano applicati tali regimi, è opportuno specificare che il pagamento mensile dell'IVA all'importazione nel quadro del regime speciale potrebbe essere assoggettato alle condizioni normali applicate ai sensi del diritto Doganale ai fini dell'autorizzazione della dilazione del pagamento del dazio all'importazione. Inoltre, è opportuno specificare che l'applicazione del regime speciale non impone agli Stati Membri di esigere che la persona che presenta i beni in Dogana sia abilitata dalla persona a cui sono destinati i beni a presentare i beni in Dogana per suo conto.

14. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 Dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 Marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1. il capo IV è così modificato:

a) l'intestazione del capo IV è sostituita dalla seguente:

“OPERAZIONI IMPONIBILI

(TITOLO IV DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SEZIONE 1

Cessioni di beni

(Articoli da 14 a 19 della direttiva 2006/112/CE)”;

b) sono inseriti gli articoli seguenti:

“Articolo 5-*bis*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, in particolare nei casi seguenti:

- a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
- b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;
- c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
- d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Tuttavia, si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

Articolo 5-*ter*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine “*facilita*” designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

L'articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Articolo 5-*quater*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l'IVA gravante su tali cessioni e versare l'importo corrispondente;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;
- c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

Articolo 5-*quinqüies*

Salvo che disponga di informazioni contrarie, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni a norma dell'articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE considera:

- a) la persona che vende beni tramite un'interfaccia elettronica un soggetto passivo;
- b) la persona che acquista tali beni una persona che non è soggetto passivo.”;
- c) prima dell'articolo 6 è inserita la seguente intestazione:

“SEZIONE 2

Prestazioni di servizi

(Articoli da 24 a 29 della direttiva 2006/112/CE)”;

2. l'articolo 14 è soppresso;

3. è inserito il seguente capo:

“CAPO V-*bis*

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA (TITOLO VI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 41-*bis*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66-*bis* della direttiva 2006/112/CE, per “*momento in cui il pagamento è stato accettato*” si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto, da o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.”;

4. al capo X è inserita la sezione seguente:

“SEZIONE 1-*TER*

Contabilità

(Articoli da 241 a 249 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 54-*ter*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242-*bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine “*facilita*” designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni o servizi tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, il termine “*facilita*” non comprende una cessione di beni o una prestazione di servizi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione o prestazione;
- b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni o alla prestazione dei servizi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242-*bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine “*facilita*” non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.

Articolo 54-*quater*

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242-*bis* della direttiva 2006/112/CE conserva, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia egli stesso ricevuto o ceduto beni

conformemente all'articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE o qualora partecipi a una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici per cui si presume che agisca a proprio nome conformemente all'articolo 9-*bis* del presente regolamento, la documentazione seguente:

- a) la documentazione di cui all'articolo 63-*quater* del presente regolamento se il soggetto passivo ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;
- b) la documentazione di cui all'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo non ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

2. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242-*bis* della direttiva 2006/112/CE conserva, per le cessioni o prestazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito *web* del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
 - i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;
 - ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;
- b) una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
- c) una descrizione dei servizi, il loro valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione.”;

5. al capo XI, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

“SEZIONE 2

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni (Articoli da 358 a 369 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE)

Sottosezione 1

Definizioni

Articolo 57-*bis*

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) “*regime non UE*”: il regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;
- 2) “*regime UE*”: il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato Membro effettuate mediante interfacce elettroniche

che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato Membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;

3) “*regime di importazione*”: il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

4) “*regime speciale*”: il “regime non UE”, il “regime UE” o il “regime di importazione”, a seconda del contesto;

5) “*soggetto passivo*”: un soggetto passivo di cui all’articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE, un soggetto passivo di cui all’articolo 369-*ter* di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime UE o un soggetto passivo di cui all’articolo 369-*quaterdecies* della stessa direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;

6) “*intermediario*”: una persona quale definita all’articolo 369-*terdecies*, paragrafo 2, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 2

Applicazione del regime UE

Articolo 57-*ter*

(soppresso)

Sottosezione 3

Ambito di applicazione del regime UE

Articolo 57-*quater*

Il regime UE non si applica ai servizi prestati in uno Stato Membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. La prestazione di tali servizi è dichiarata alle competenti autorità fiscali di tale Stato Membro nella dichiarazione IVA prevista all’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 4

Identificazione

Articolo 57-*quinqüies*

1. Se un soggetto passivo comunica allo Stato Membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se la prima cessione di beni o prestazione di servizi rientrante nel regime non UE o nel regime UE è effettuata anteriormente alla data suddetta, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima cessione o prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato Membro di identificazione l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione.

2. Se un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica allo Stato Membro di identificazione che intende avvalersi del regime di importazione, tale regime speciale si applica a decorrere dal giorno in cui al soggetto passivo o all'intermediario è stato assegnato il numero individuale d'identificazione IVA per il regime di importazione previsto all'articolo 369-*octodecies*, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 57-*sexies*

Lo Stato Membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Il numero di identificazione individuale attribuito a un intermediario ai sensi dell'articolo 369-*octodecies*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE gli consente di agire in qualità di intermediario per conto di soggetti passivi che si avvalgono del regime di importazione. Tale numero non può essere tuttavia utilizzato dall'intermediario per dichiarare l'IVA su operazioni imponibili.

Articolo 57-*septies*

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369-*bis*, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato Membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato Membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato Membro di identificazione, lo Stato Membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato Membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime UE per la cessione di beni indica, quale nuovo Stato Membro di identificazione, uno Stato Membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

Se lo Stato Membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato Membro precedentemente designato quale Stato Membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato Membro.

2. Se un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione o un intermediario che agisce per suo conto cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369-*terdecies*, secondo comma, punto 3), lettere da b) a e), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato Membro in cui il soggetto passivo o il suo intermediario è stato identificato cessa di essere lo Stato Membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo o il suo intermediario indica, quale nuovo Stato Membro di identificazione, lo Stato Membro in cui ha fissato la sede della propria

attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato Membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Se lo Stato Membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo o il suo intermediario cessa di disporre di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato Membro precedentemente designato quale Stato Membro di identificazione.

Articolo 57-*octies*

1. Un soggetto passivo che si avvale del regime non UE o del regime UE può cessare di utilizzare detti regimi speciali a prescindere dal fatto che continui a cedere beni o prestare servizi che possono rientrare in detti regimi speciali. Il soggetto passivo informa lo Stato Membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

L'adempimento degli obblighi in materia di IVA per cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato Membro di consumo interessato.

2. Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione può cessare di utilizzare detto regime a prescindere dal fatto che continui a effettuare vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto informa lo Stato Membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo e il soggetto passivo non è più autorizzato ad avvalersi del regime per le cessioni effettuate a partire da tale data.

Sottosezione 5

Obblighi di comunicazione

Articolo 57-*nonies*

1. Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica per via elettronica allo Stato Membro di identificazione, a seconda del caso:

- a) la cessazione delle sue attività rientranti in un regime speciale;
- b) eventuali cambiamenti delle sue attività rientranti in un regime speciale ove non soddisfatti più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale;
- c) eventuali modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse allo Stato Membro di identificazione.

2. In caso di cambiamento dello Stato Membro di identificazione a norma dell'articolo 57-*septies*, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ne informa entrambi gli Stati Membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo a tale cambiamento.

Esso comunica al nuovo Stato Membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

Sottosezione 6

Esclusione

Articolo 58

1. Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all'articolo 369-*sexies* o dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all'articolo 363 o all'articolo 369-*novodecies*, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato Membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

Solo lo Stato Membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato Membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato Membro.

2. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime non UE o dal regime UE prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un trasferimento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l'esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

3. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di importazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo, tranne nelle seguenti situazioni:

- a) se l'esclusione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;
- b) se l'esclusione è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme di tale regime, nel qual caso l'esclusione prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo.

4. Fatta eccezione per la situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'utilizzo del regime di importazione resta valido per il periodo di tempo necessario per l'importazione dei beni che erano stati ceduti anteriormente alla data di esclusione, periodo che non può tuttavia superare due mesi a decorrere da tale data.

5. Se un intermediario soddisfa uno dei criteri di radiazione di cui all'articolo 369-*novodecies*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato Membro di identificazione radia tale intermediario dal registro di identificazione ed esclude dal regime di importazione i soggetti passivi da esso rappresentati.

Solo lo Stato Membro di identificazione può radiare un intermediario dal registro di identificazione.

Lo Stato Membro di identificazione basa la propria decisione di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato Membro.

La radiazione di un intermediario dal registro di identificazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta, tranne nelle seguenti situazioni:

- a) se la radiazione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;
- b) se la radiazione dell'intermediario è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme del regime di importazione, nel qual caso essa prende effetto dal giorno successivo a quello in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta.

Articolo 58-*bis*

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da detto regime in nessuno Stato Membro di consumo, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili rispettivamente ai sensi dell'articolo 363, lettera b), dell'articolo 369-*sexies*, lettera b), dell'articolo 369-*novodecies*, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 369-*novodecies*, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non gli preclude la possibilità di avvalersi di un regime speciale qualora riprenda le sue attività contemplate da uno di tali regimi.

Articolo 58-*ter*

1. Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da tutti i regimi speciali in tutti gli Stati Membri per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è stato escluso. Tuttavia, il primo comma non si applica per il regime di importazione se l'esclusione è dovuta a inosservanza persistente delle norme da parte dell'intermediario che agisce per conto del soggetto passivo. Se un intermediario è radiato dal registro di identificazione per inosservanza persistente delle norme del regime di importazione, non è autorizzato ad agire in qualità di intermediario per i due anni successivi al mese nel corso del quale è stato radiato dal registro.

2. Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell'inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), dell'articolo 369-*sexies*, lettera d), dell'articolo 369-*novodecies*, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 369-*novodecies*, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 369-*novodecies*, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno nei casi seguenti:

a) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 60-*bis* dallo Stato Membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;

b) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 63-*bis* dallo Stato Membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l'intero importo dell'IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito, salvo se l'importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;

c) se, a seguito di una richiesta dello Stato Membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito emesso da tale Stato Membro, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369-*duodecies* e 369-*quinquies* della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 58-*quater*

Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE o dal regime UE adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato Membro di consumo interessato a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui l'esclusione ha avuto effetto.

Sottosezione 7

Dichiarazione IVA

Articolo 59

1. Ciascun periodo di dichiarazione di cui agli articoli 364, 369-*septies* o 369-*vicies* della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.

2. Se, a norma dell'articolo 57-*quinquies*, paragrafo 1, secondo comma, si applica un regime non UE o un regime UE a decorrere dalla data della prima cessione o prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima cessione o prestazione.

3. Se è registrato agli effetti del regime non UE e del regime UE in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti allo Stato Membro di identificazione per ciascun regime in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate e ai periodi contemplati da tale regime.

4. Se il cambiamento dello Stato Membro di identificazione a norma dell'articolo 57-*septies* avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato Membro di identificazione

in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati Membri costituivano lo Stato Membro di identificazione.

Articolo 59-*bis*

Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato Membro di consumo nell'ambito di detto regime speciale e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni, tale soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate cessioni o prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

Articolo 60

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell'ambito dei regimi speciali non sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità monetaria intera più vicina. È indicato e versato l'importo esatto dell'IVA.

Articolo 60-*bis*

Lo Stato Membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369-*septies* o 369-*vicies* della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Lo Stato Membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati Membri che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato Membro di consumo interessato.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato Membro di consumo, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato Membro di identificazione.

Articolo 61

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino all'ultimo periodo di dichiarazione del 2020 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante modifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal primo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato Membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato Membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

Articolo 61-*bis*

1. Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato Membro che costituiva lo Stato Membro di identificazione al momento della cessazione, dell'esclusione o del cambiamento, se:

- a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;
- b) è escluso da uno dei regimi speciali;
- c) cambia lo Stato Membro di identificazione a norma dell'articolo 57-*septies*.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato Membro di consumo interessato.

2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato Membro che costituiva lo Stato Membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:

- a) è radiato dal registro di identificazione;
- b) cambia lo Stato Membro di identificazione a norma dell'articolo 57-*septies*, paragrafo 2.

Sottosezione 7-*bis*

Regime di importazione - fatto generatore

Articolo 61-*ter*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 369-*quindecies* della direttiva 2006/112/CE, per "*momento in cui il pagamento è stato accettato*" si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto da o per conto del soggetto passivo che si avvale del regime di importazione la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento, o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.

Sottosezione 8

Valuta

Articolo 61-*quater*

Se uno Stato Membro di identificazione la cui valuta non è l'euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

Sottosezione 9

Pagamenti

Articolo 62

Fatti salvi l'articolo 63-*bis*, terzo comma, e l'articolo 63-*ter*, un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto effettua i pagamenti allo Stato Membro di identificazione.

I pagamenti dell'IVA effettuati dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto a norma degli articoli 367, 369-*decies* o 369-*tervicies* della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369-*septies* o 369-*vicies* di tale direttiva. Qualsiasi adeguamento successivo degli importi pagati è effettuato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un'altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento indica il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Articolo 63

Uno Stato Membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all'importo risultante dalla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369-*septies* o 369-*vicies* della direttiva 2006/112/CE rimborsa l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato o all'intermediario che agisce per suo conto.

Se uno Stato Membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e ha già distribuito tale importo agli Stati Membri di consumo, questi ultimi rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l'eventuale importo eccedente direttamente al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto.

Tuttavia, se l'eccedenza si riferisce a periodi che vanno fino all'ultimo periodo di dichiarazione del 2018 incluso, lo Stato Membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell'importo trattenuto a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato Membro di consumo rimborsa l'eccedenza al netto dell'importo che è rimborsato dallo Stato Membro di identificazione.

Gli Stati Membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato Membro di identificazione l'importo di detti rimborsi.

Articolo 63-*bis*

Se un soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ha presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369-*septies* o 369-*vicies* della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato Membro di identificazione trasmette per via elettronica al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto, il decimo giorno successivo al termine ultimo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente agli articoli 367, 369-*decies* o 369-*tervicies* della direttiva 2006/112/CE, un sollecito indicante l'importo dell'IVA ancora da versare.

Lo Stato Membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati Membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato Membro di consumo interessato. Se tali solleciti successivi sono stati emessi da uno Stato Membro di consumo, l'IVA corrispondente è versata a detto Stato Membro.

Lo Stato Membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato Membro di identificazione che il sollecito è stato inviato.

Articolo 63-ter

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell'IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato Membro di consumo. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto versa direttamente allo Stato Membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

Sottosezione 10

Documentazione

Articolo 63-quater

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

- a) lo Stato Membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;
- b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- c) la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- f) l'aliquota IVA applicata;
- g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
- k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui l'acquirente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;

l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata.

2. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369-*quinquies* della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:

- a) lo Stato Membro di consumo in cui i beni sono ceduti;
- b) la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- c) la data della cessione dei beni;
- d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- f) l'aliquota IVA applicata;
- g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
- j) le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;
- k) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata;
- l) il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
- m) il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.

Se a un soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369-*duodecies* e 369-*quinquies* della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato Membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato Membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati Membri di consumo che il sollecito è stato inviato.”.

6) Al capo XI, è inserita la sezione seguente:

“SEZIONE 3

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (Articoli da 369-*sexvicies* a 369-*novovicies* della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 63-quinquies

L'applicazione del pagamento mensile dell'IVA all'importazione conformemente al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione del pagamento dei dazi Doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Ai fini dell'applicazione del regime speciale, gli Stati Membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel “*presentare i beni in Dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati*” se la persona che presenta i beni in Dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o Gennaio 2021.

Tuttavia, gli Stati Membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369-*quater* o 369-*sexdecies* della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1o Ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.



Cap
IV





Cap
IV

IV. Glossario

Termine	Definizione
AAMS	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Era un organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano addetto alla gestione del gioco pubblico, e al controllo della produzione, commercializzazione e imposizione fiscale dei tabacchi lavorati. È stato incorporato, a decorrere dal 1° Dicembre 2012, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (articolo 23 <i>quater</i> , Decreto Legge 95/2012)
Accordo di Madrid	Accordo internazionale del 14 Aprile 1891, riveduto a Washington il 2 Giugno 1911, a L'Aja il 6 Novembre 1925, a Londra il 2 Giugno 1934 e a Lisbona il 31 Ottobre 1958, concernente la repressione delle false o fallaci indicazioni di origine delle merci, ratificato in Italia dalla Legge 4 Luglio 1967, n. 676 e attuato dal DPR 26/02/1968, n. 656
ACCREDIA	Ente Italiano di Accreditamento. Ente designato dal governo italiano, in esecuzione del Regolamento europeo 765/2008 ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. È membro dell' <i>International Accreditation Forum</i> (IAF), dell' <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC) e dell' <i>European co-operation for Accreditation</i> (EA)
ADM	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
AdSP	Autorità di Sistema Portuale. Ente pubblico con personalità giuridica che precedentemente al D.Lgs. n. 169 del 4 Agosto 2016 era denominato come Autorità portuale (<i>cfr.</i>)
AEO	<i>Authorized Economic Operator</i> . Operatore Economico Autorizzato. Lo <i>status</i> di operatore economico autorizzato consta dei tipi di autorizzazione AEOC (per le semplificazioni doganali) e AEOS (per la sicurezza) o dal cumulo dei due (AEOF). Al fine di ottenere lo <i>status</i> di AEO, l'operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • la conformità alla normativa doganale e fiscale e l'assenza di reati gravi connessi con l'attività economica; • possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti; • garantire la solvibilità finanziaria.
AEOC	Il richiedente l'autorizzazione, oltre che essere in possesso dei requisiti necessari per l'AEO, deve dimostrare di possedere anche adeguati <i>standard</i> pratici di competenza o qualifiche professionali
AEOS	Il richiedente l'autorizzazione, oltre che essere in possesso dei requisiti necessari per l'AEO, deve dimostrare di possedere adeguati <i>standard</i> di sicurezza
AFA	<i>Application For Action</i> . Domande di intervento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che possono essere presentate alle Autorità doganali degli Stati Membri dell'Unione Europea, per l'Italia l'Organismo italiano competente a gestirle è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedi anche COPIS)
AG	Autorità Giudiziaria. È il complesso di organi istituzionali che si occupa dell'amministrazione della giustizia in campo civile, penale, costituzionale e amministrativo, i cui soggetti attivi sono i magistrati
AGRIM/AGREX	Titoli e Certificati all'Importazione/Esportazione di Beni Agricoli. Le operazioni doganali di importazione e di esportazione con Paesi terzi di prodotti agroalimentari rientranti nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) possono essere subordinate al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione emessi dai competenti organismi degli Stati Membri secondo le modalità stabilite nel Regolamento delegato UE 2016/1237 della Commissione e nel Regolamento di esecuzione 2016/1239

Termine	Definizione
AIDA	Automazione Integrata Dogane Accise. Il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è operativo dal 10 Novembre 2003. Per le sue caratteristiche innovative è ancora oggi uno dei più avanzati sistemi di ausilio all’attività delle Dogane, come confermato dai numerosi riconoscimenti conferiti sia in ambito nazionale che internazionale
AIFA	<p>Agenzia Italiana del Farmaco. Istituita con la Legge 326 del 2003, è un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantisce l’accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute; • assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d’intesa con le Regioni; • provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell’industria farmaceutica; • assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare; • rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali; • favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, promuovendo e premiando la innovatività; • dialoga ed interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive; • promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle <i>best practices</i> internazionali.
Ammissione temporanea	<p>Il regime di ammissione temporanea permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto. Nell’ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea. Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori). Il regime di ammissione temporanea viene autorizzato mediante presentazione alla Dogana di arrivo della merce della dichiarazione doganale di temporanea importazione oppure di un <i>Carnet ATA</i>. L’autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie. All’atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea. Tale regime è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in esonero totale nelle ipotesi rientranti nelle fattispecie indicate negli articoli da 555 a 578 del Reg. (CEE) 2454/93; • in esonero parziale per le fattispecie non rientranti in tali articoli, con il pagamento integrale dell’IVA ed in maniera parziale del dazio. <p>La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere nella Comunità per un periodo massimo di 24 mesi, periodi più brevi sono previsti per alcuni tipi di merce</p>
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione. È l’Autorità Amministrativa Indipendente che effettua la regolazione e la vigilanza nei settori dei contratti pubblici, della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Analisi dei rischi	È un processo logico-operativo dinamico, flessibile, critico, che si propone di individuare i settori e le operazioni doganali che, tanto da un punto di vista soggettivo (riferito alla “storia” tributaria dell’importatore/esportatore, fornitore, intermediario, trasportatore...), quanto oggettivo (settore merceologico, trattamento daziario, origine, provenienza,

Termine	Definizione
	<p>presenza di misure di salvaguardia...) possono presentare maggiori rischi per la sicurezza fiscale/doganale o per quella extratributaria.</p> <p>Il processo di analisi del rischio si compone di 5 fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'informazione - che può essere interna all'Amministrazione doganale (banche dati interne, operazioni pregresse) o esterna rispetto ad essa (banche dati di altri Enti/Agenzie ma in uso alla dogana, notizie di stampa, info confidenziali o riservate) deve essere il più possibile completa e coerente con lo scopo prefissato; • la valutazione - che si effettua in conformità degli elementi descritti in precedenza; • la decisione - che consiste nell'analizzare i tipi di controllo possibili (fisico, documentale, a posteriori) e nel determinare il tipo di controllo applicabile all'operazione tenendo conto delle risorse disponibili e di altri vincoli, inclusi gli oneri che gravano sulle imprese; • l'azione - è la fase finale e consiste nel garantire l'esecuzione della decisione adottata e nel comunicare i risultati, al fine di ridefinire l'analisi dei rischi e di completare il profilo di rischio; <p>il <i>feedback</i> - essenziale in tutte le fasi, per consentire che le verifiche siano adattate in funzione dei risultati. Infatti, è indispensabile che il profilo di rischio sia esatto e costantemente aggiornato</p>
ASEM	<p><i>Asia-Europe Meeting</i>. È un processo di cooperazione intergovernativa, istituito nel 1996 per favorire il dialogo e la collaborazione tra Asia ed Europa. Si occupa di questioni politiche, economiche, sociali, culturali e educative di interesse comune</p>
ASI	<p>Avviso di Spedizione Informativo. È un messaggio informatizzato che viene compilato a cura dell'Ufficio delle Dogane che effettua il prelievo di un campione e lo "accompagna" nelle attività di analisi attraverso il sistema informatico Sislab. Corredato di ASI, il campione viene fisicamente inviato ad un Punto di Raccolta. A partire da questo momento la procedura informatica inserisce il campione nel ciclo di lavorazione dei laboratori chimici ed un complesso algoritmo permette la sua assegnazione al laboratorio di ADM specializzato, in grado di fornire l'esito analitico nel più breve lasso di tempo. In ogni laboratorio ed in alcuni Uffici delle Dogane è stato istituito un punto di raccolta, l'algoritmo potrebbe quindi assegnare il campione al laboratorio coincidente con il punto di raccolta ovvero ad un laboratorio insistente in un'altra città. Nel primo caso il campione viene trasferito sia fisicamente che nella procedura informatica dal punto di raccolta al laboratorio. Nel secondo caso il campione verrà imballato per la spedizione al laboratorio specializzato. Esiste una terza possibilità: se il campione viene prodotto all'interno di un Punto di Confezionamento (organizzato presso alcuni particolari opifici), lo stesso viene imballato e spedito automaticamente. Il campione può giungere così al laboratorio con o senza trasporto da parte del vettore nazionale</p>
AWP	<p><i>Amusement with prize</i>. Apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro omologati, per il tramite di Enti Certificatori, da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p>
B2B	<p><i>Business to Business</i>. Transazioni commerciali elettroniche tra imprese. Tipologia di commercio elettronico che intercorre tra attori economici organizzati in forma d'impresa, quali per esempio aziende manifatturiere, industriali e commerciali, attraverso siti <i>web</i> dedicati (v. <i>marketplace</i>). Il termine si utilizza per identificare la quota di commercio elettronico che non coinvolge il privato cittadino in qualità di consumatore finale; è diventato di uso comune con la diffusione di <i>Internet</i> e con lo sviluppo di servizi <i>web</i> che permettono attività di compravendita <i>on line</i>. Nel <i>marketing</i> B2B il fattore trainante è la forza di vendita, sempre più espletata attraverso canali di contatto economici come la videoconferenza, la teleconferenza e le comunicazioni basate sul <i>web</i>, che riducono sempre di più il numero delle visite dirette ai clienti. Anche le transazioni basate su <i>web</i> sono in continuo aumento. Altre tipologie di commercio elettronico sono il <i>business to consumer</i> (v. B2C) e il <i>consumer to consumer</i> (v. C2C)</p>
B2C	<p><i>Business to Consumer</i>. Transazioni tra una ditta e i consumatori/clienti individuali. Tipologia di commercio elettronico che intercorre tra attori economici organizzati in forma di impresa (per es. imprese commerciali) e privati cittadini che agiscono in qualità di</p>

Termine	Definizione
	consumatori finali dei beni o servizi offerti. Si è molto sviluppata con la diffusione di <i>Internet</i> nelle case e negli uffici, che ha permesso di accedere a un'offerta di prodotti molto maggiore rispetto a quella garantita dai canali commerciali tradizionali e d'instaurare un rapporto interattivo e personale tra le imprese e i consumatori. L'attività commerciale può comprendere prodotti e servizi diversi, quali per esempio la vendita di libri <i>on line</i> , i servizi bancari e l'offerta di servizi turistici. Gli aspetti più importanti del B2C sono legati soprattutto a un'efficace informazione sui prodotti, ai prezzi competitivi, ai tipi di pagamento, ai servizi connessi e alla sicurezza nelle transazioni
B2G	<i>Business to Government</i> . Sottocategoria del B2B, identifica commercio elettronico tra operatori del mercato (<i>Business</i>) e strutture della Pubblica Amministrazione, in particolare quando la Pubblica Amministrazione acquista beni e servizi dal settore privato
BDA	Banca Dati Antifrode. Banca dati nella quale i funzionari doganali addetti ai controlli inseriscono, attraverso la compilazione di "campi" predeterminati, i dati relativi alle attività di controllo svolte che determinino violazioni amministrative (tributarie ed extratributarie), sequestri, notizie di reato e altre iniziative intraprese. Nella stessa sono archiviati i relativi verbali e le notizie di reato eventualmente presentate, dopo avere chiesto specifico nulla osta al PM procedente. Ovviamente, in tale ultimo caso, nella BDA non sono inseriti gli ulteriori elementi di indagine scaturiti dalla delega di Polizia Giudiziaria. ricevuta, che sono coperti da segreto investigativo
Bevanda spiritosa	È una bevanda alcolica con titolo alcolometrico maggiore o uguale a 15 per cento vol, prodotta mediante distillazione oppure macerazione o aromatizzazione di alcol etilico o di altre bevande spiritose. A livello europeo, le bevande spiritose, già normate dal Regolamento (CE) n. 110/2008, approvato il 15 Gennaio 2008, sono oggi disciplinate dal Regolamento (UE) 2019/787 del 17 Aprile 2019 che, all'art. 2, le definisce
C2C	<i>Consumer to Consumer</i> . Modello di <i>business</i> che consente ai consumatori di effettuare delle transazioni di beni o servizi con altri consumatori. Tipologia di commercio elettronico che mette in contatto privati cittadini che agiscono in qualità di operatori finali nello scambio di beni o servizi; si basa sull'uso di una piattaforma <i>web</i> che facilita le transazioni economiche tra utenti. Il modello architettonico prevede quindi la presenza di tre attori: l'acquirente, il compratore e il fornitore della piattaforma di servizio. Quest'ultimo non ha generalmente un ruolo attivo nella transazione, ma può chiedere una commissione per l'utilizzo della piattaforma; un esempio di tale modello sono i siti <i>web</i> di aste <i>on line</i> come eBay.com. La tipologia e la mole dei dati gestiti dal fornitore del servizio C2C richiedono che esso sia dotato di elevati <i>standard</i> di sicurezza informatica. Rispetto al commercio elettronico diretto, il C2C genera un traffico molto elevato e profitti alti, tanto che molte compagnie del <i>web</i> hanno rivolto la propria attenzione a tale mercato, anche in considerazione del fatto che comporta costi operativi piuttosto bassi dal momento che le imprese impegnate in tale settore svolgono un semplice ruolo di mediazione tra gli utenti interessati alla compravendita
CA	Controllo Automatizzato. La merce non deve essere sottoposta a controllo all'atto dello sdoganamento
Carnet ATA	Ata Admission Temporaire\Temporary Admission. Documento doganale internazionale istituito dalla convenzione di Bruxelles 6 Dicembre 1961 e convenzione di Istanbul del 1990. Scopo delle Convenzioni è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle Dogane dello Stato di importazione, la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci. Semplificando, le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA, possono così raggrupparsi: <ul style="list-style-type: none"> • materiali professionali • merci per esposizioni • materiale pedagogico e scientifico • campioni

Termine	Definizione
	<ul style="list-style-type: none"> • film
CBP	<p><i>US Customs and Border Protection.</i> Dogane e Polizia di Frontiera degli Stati Uniti. Espleta le funzioni di controllo doganale e di transito presso i varchi di confine nazionali; è posta alle dipendenze del Dipartimento della sicurezza interna statunitense</p>
CCC	<p>Comitato di Coordinamento Centrale. Il CCC ha la finalità di condividere analisi e scelte strategiche, si riunisce su convocazione del Direttore Generale, che definisce l'ordine del giorno e la composizione dello stesso, chiamandovi a partecipare di volta in volta, in funzione degli argomenti da trattare, tutti i Direttori centrali o alcuni di essi. Il CCC è convocato quando sono presenti almeno quattro Direzioni centrali e il numero delle Direzioni centrali è superiore a quello delle Direzioni territoriali. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni</p>
CCT	<p>Comitato di Coordinamento Territoriale. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di amministrazione, il Comitato di Coordinamento Territoriale ha la finalità di verificare e assicurare l'unitarietà dell'attività operativa e di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia delle Direzioni Territoriali.</p> <p>Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore Generale, che definisce l'ordine del giorno e la composizione dello stesso, chiamandovi a partecipare di volta in volta, in funzione degli argomenti da trattare, tutti i Direttori territoriali o alcuni di essi. Il Comitato di Coordinamento Territoriale è convocato quando sono presenti almeno quattro Direzioni territoriali e il numero delle Direzioni territoriali è superiore a quello delle Direzioni centrali. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni. Al Comitato di Coordinamento Territoriale sono demandate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare l'assimilazione degli indirizzi generali ed una informazione omogenea sugli obiettivi, sulle strategie e sui programmi dell'Agenzia; • promuovere soluzioni necessarie a garantire la semplificazione e l'armonizzazione dei processi e delle procedure delle strutture territoriali dell'Agenzia; • assicurare il monitoraggio e il controllo della uniforme applicazione delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza; • prendere conoscenza e valutare le conseguenze pratiche delle novità normative; • promuovere un'azione integrata su progetti trasversali a più strutture territoriali; • coordinare e verificare l'attuazione dei programmi e progetti che coinvolgono più strutture territoriali rimuovendo eventuali impedimenti.
CCWP	<p><i>Customs Cooperation Working Party.</i> Il Gruppo "Cooperazione doganale" si occupa dei lavori concernenti la cooperazione operativa tra le amministrazioni doganali nazionali al fine di accrescerne le capacità di esecuzione. Definisce gli obiettivi strategici e tattici delle operazioni congiunte nel settore doganale (OCD). Incentra la propria azione sulla ricerca di risultati in termini di sequestri, individuazione di nuove minacce e smantellamento di bande criminali. Il gruppo coopera strettamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europol • l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) • Frontex
CD	<p>Controllo Documentale. Verifica della completezza dei documenti presentati e della corrispondenza tra quanto dichiarato nella dichiarazione doganale e quanto riportato nei documenti forniti dall'operatore economico</p>
CDC	<p>Circuito doganale di Controllo. Sistema informatizzato doganale che all'atto della registrazione della dichiarazione doganale, può segnalare quattro diversi esiti: CA</p>

Termine	Definizione
	(Controllo Automatizzato); CD (Controllo Documentale); VM (Visita Merci); CS (Controllo <i>Scanner</i>)
CdD	<p>Conferenza dei Direttori. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di amministrazione, la Conferenza dei Direttori è istituita per condividere le esperienze, gli indirizzi e le decisioni strategiche.</p> <p>Ne fanno parte il Direttore Generale, il Vicedirettore, i Direttori Centrali e Territoriali. La Conferenza si riunisce su convocazione del Direttore Generale che la presiede e ne definisce l'ordine del giorno. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare - in funzione degli argomenti trattati - anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni. Il Direttore Generale ha altresì facoltà di dispensare dalla partecipazione singoli Direttori <i>ratione materiae</i> sulla base dell'ordine del giorno di ciascuna seduta</p>
CDS	<p><i>Customs Decision System</i>. Il Sistema delle Decisioni doganali è utilizzato come strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati Membri, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati per la presentazione e la gestione delle domande di rilascio autorizzazioni. Il sistema CDS è costituito dalle seguenti componenti unionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “<i>EU Trader Portal</i>”, portale europeo attraverso il quale gli operatori economici stabiliti nell'Unione Europea e in possesso di un codice EORI, possono presentare le domande di decisione e seguire il ciclo di vita della domanda e della connessa decisione (rilascio, diniego, richieste di integrazioni, ecc.) previo specifico accreditamento (in Italia attraverso il MAU nel PUDM); • “<i>Customs Decisions Management System (CDMS)</i>”, attraverso cui gli uffici competenti dell'Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni.
CDU	Codice Doganale dell'Unione. Istituito con il Regolamento (UE) N. 952/2013, disciplina tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si svolgono nell'Unione Europea
CECA	Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Creata con il Trattato di Parigi del 18 Aprile 1951 con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e acciaio tra sei Paesi: Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi
CEE	Comunità Economica Europea. La Comunità economica europea. è stata un'organizzazione di Stati europei istituita il 25 Marzo 1957, contestualmente alla Comunità europea dell'energia atomica, mediante la sottoscrizione del Trattato di Roma, entrato in vigore il 1° Gennaio 1958
CEFT	<i>Connecting Europe Facility for Transport</i> . È lo strumento di finanziamento per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto in Europa
CEFTA	<i>Central European Free Trade Agreement</i> . Accordo centroeuropeo di libero scambio tra Macedonia del Nord, la Serbia, il Kosovo, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro, l'Albania e la Moldavia (precedentemente, fino al 2007, ne erano membri anche Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria e Croazia)
CERTEX	<i>EU Customs Single Window: Certificates exchange</i> . Evoluzione del progetto SW, contempla l'integrazione dei nuovi certificati e il miglioramento delle funzionalità rispetto al precedente progetto dell'UE
CITES	<i>Convention on International Trade of Endangered Species</i> . È una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973 ed ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo
CLEN	<p><i>Customs Laboratory European Network</i>. Rete europea dei laboratori doganali. I laboratori doganali dell'UE forniscono le competenze scientifiche necessarie per applicare le normative europee in materia doganale. I loro compiti principali includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi chimiche per determinare la classificazione tariffaria e i dazi delle merci;

Termine	Definizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di sostanze pericolose (ad esempio pesticidi, inquinanti, stupefacenti, medicine illegali, ecc.); • Determinazione dell'autenticità dei prodotti e monitoraggio della contraffazione; • Fornire competenze scientifiche generali a tutti i dipartimenti doganali.
CLET	<p><i>Customs Laboratories Experts Team.</i> È una rete, cui aderiscono i laboratori doganali europei, che offre l'opportunità di condividere le avanzate capacità analitiche di alcuni Paesi. In questo modo, Stati Membri, con laboratori piccoli e meno attrezzati, possono inviare campioni in analisi ad omologhi di altri Paesi, meglio dotati tecnicamente. Il CLET è utile anche in caso in cui un laboratorio si trovi temporaneamente fuori uso a causa di un trasloco o di lavori di ristrutturazione, fornendo una soluzione utile a colmare il vuoto</p>
CMCD	<p>Comitato Misto di Cooperazione doganale. Istituito a norma di un accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea <i>et al.</i>, garantisce il corretto funzionamento dell'accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione</p>
CNR	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche. È la più grande struttura pubblica italiana con compiti scientifici. Costituito il 18 Novembre 1923 e trasformato nel 1945 in organo dello Stato, ha svolto prevalentemente attività di formazione, promozione e coordinamento della ricerca in tutti i settori scientifici e tecnologici. Nel 1999, a seguito del D.Lgs. 19, è divenuto "ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese". Con il D.Lgs. 127/4 Giugno 2003, ha assunto il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, obiettivo affidato all'ente nel convincimento che l'attività di ricerca e sviluppo, determinante per la competitività del sistema economico nazionale, possa generare nuova occupazione, maggior benessere e maggiore coesione sociale. I committenti dell'attività di ricerca sono 11 dipartimenti: Terra e Ambiente, Energia e Trasporti, Agricoltura e Alimentazione, Medicina, Scienze della Vita, Progettazione Molecolare, Materiali e Dispositivi, Sistemi di Manifattura avanzati, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, Identità culturale, Patrimonio. La struttura complessiva è la cosiddetta "struttura a matrice", dove i programmi e le competenze sono distinti e incrociati fra loro. Per lo svolgimento delle proprie attività il CNR può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri</p>
C.N.R.	<p>Comunicazione Notizia di Reato. Viene effettuata dai funzionari ADM ai sensi dell'articolo 347 cpp Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione</p>
CNS	<p>Carta Nazionale dei Servizi. Documento personale dotato di memoria elettronica, che consente all'intestatario (persona fisica) di usufruire dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione per via telematica</p>
CO	<p>Criminalità Organizzata. Forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati, per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali. In Italia, il termine (mutuato dall'ingl. <i>organized crime</i>) indica principalmente i sodalizi criminali più strutturati, quali la mafia, la camorra, la 'ndrangheta e la Sacra corona unita. Il fenomeno ha assunto un'incidenza tale da configurare una realtà autonoma rispetto alle altre tipologie di delinquenza. Il dato principale è che le varie forme di CO si manifestano come autentici contropoteri criminali, sia in via esterna e concorrenziale rispetto al sistema legale, sia all'interno di questo, attraverso i partiti, le amministrazioni locali, alcuni settori dell'apparato istituzionale e determinate articolazioni del sistema bancario (paradigmatico è stato, in questo senso, il caso della loggia P2)</p>

Termine	Definizione
COGNOS	Sistema informativo con funzionalità di <i>datawarehouse</i> . Impiegato dall'Agenzia per interrogare ed elaborare fonti informative frammentate, e impattate da criteri di sensibilità, integrità e confidenzialità dei dati
Convenzione di <i>Maglingen</i>	<p>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive aperta alla firma degli Stati Membri, degli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, l'Unione europea, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione o che godono dello <i>status</i> di osservatore presso il Consiglio d'Europa, e da altri Stati non membri. In vigore dal 1° Gennaio 2019.</p> <p>La Convenzione esorta i governi a adottare misure, anche legislative, volte in particolar modo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e gli organizzatori; • incoraggiare le autorità di controllo delle scommesse sportive a lottare contro la frode, limitando o sospendendo, se necessario, la possibilità di effettuare scommesse sportive; • lottare contro le scommesse sportive illecite, consentendo la chiusura o la limitazione dell'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. <p>Alle organizzazioni sportive e agli organizzatori delle competizioni viene inoltre chiesto di adottare e implementare regole più rigide per combattere la corruzione, sanzioni e misure disciplinari e dissuasive appropriate in caso di violazioni, nonché principi di buona <i>governance</i>. La convenzione prevede inoltre garanzie per informatori e testimoni</p>
COPIIS	<i>anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System</i> . È la nuova banca dati centrale dell'Unione Europea in cui gli Stati Membri inseriscono tutte le informazioni utili per compilare le domande di intervento (AFA - <i>Application for action</i>) che intendono presentare ai servizi doganali competenti. I dati inseriti - tranne quelli che il titolare indica come "riservati" - sono condivisi da tutti gli Stati Membri e dalla Commissione
cp	Codice penale
cpp	Codice di procedura penale. Fonte normativa che contiene la disciplina del procedimento penale. Quello vigente in Italia è composto da 746 articoli, divisi in 11 libri, ed è stato approvato con il DPR 22 sett. 1988 n. 447. Il nuovo codice ha sostituito il precedente del 1930, caratterizzato da un impianto profondamente inquisitorio, focalizzato sulla fase dell'istruttoria segreta condotta da pubblico ministero e dal giudice istruttore. A questo, il nuovo codice ha sostituito un sistema accusatorio che pone al centro il momento dibattimentale, con una tendenziale parità, rispetto al giudice, delle parti contrapposte (accusa e difesa)
CS	Controllo <i>Scanner</i> . Scansione attraverso strumenti non intrusivi (<i>scanner</i>). È eseguito presso gli Uffici locali che dispongono di attrezzatura per la scansione a raggi X della spedizione
CSI	<i>Container Security Initiative</i> . Sistema unico di trasferimento bilaterale di informazioni tra la guardia costiera americana e un Paese portuale terzo con il fine di estendere la zona di sicurezza americana oltre i confini territoriali e aumentare la velocità dei commerci. I <i>containers</i> merci ispezionati in un porto compreso nel Sistema possono spostarsi liberamente in tutti i porti degli Stati Uniti senza subire interruzioni
CSI <i>Testing</i>	<i>Certification and Behavioral Analysis Center</i> . Centro di Certificazione e Analisi Comportamentale è un Centro polivalente, che opera internazionalmente nel settore dei servizi alle aziende. Fondato agli inizi degli anni 60, CSI è una società del Gruppo IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) [fonte: sito www.csi-spa.com]
CT	Comitati Tecnici. È parte integrante degli Organi di <i>Governance</i> , è convocato quando partecipa un numero di Direzioni centrali e/o territoriali inferiore o uguale a tre
CTD	Centri Trasmissione Dati. Attraverso il collegamento a siti per lo più illegali, offrono abusivamente il gioco in esercizi pubblici non autorizzati

Termine	Definizione
CTP	Commissione Tributaria Provinciale. Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. In particolare, le Commissioni Provinciali sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte nei confronti delle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione [fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it/]
C-TPAT	<i>Customs-Trade Partnership Against Terrorism</i> . Certificazione della sicurezza della catena di distribuzione, gestita dal U.S. <i>Customs and Border Protection</i> (CBP), l'ente americano doganale sulla protezione delle frontiere. I requisiti necessari per la certificazione comprendono strutture di magazzino protette per i prodotti finiti, controllo degli accessi del personale e dei veicoli, controlli di sicurezza per sub-fornitori, ecc
CTR	Commissione Tributaria Regionale. Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. In particolare, le Commissioni Regionali sono invece competenti, in secondo grado, per le impugnazioni contro le decisioni della commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro circoscrizione [fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it/]
CUG	<i>Customs Union Group Working Party on Customs Union</i> . Il Gruppo "Unione doganale" i lavori concernenti la legislazione doganale dell'UE. Coordina le relazioni con i paesi terzi e rappresenta la posizione comune dell'UE nell'Organizzazione mondiale delle Dogane. Nello specifico, si occupa dei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> • piano d'azione per la gestione dei rischi doganali; • quadro giuridico relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali; • cooperazione tra le autorità doganali degli Stati Membri; • cooperazione con le autorità doganali dei paesi terzi di importanza fondamentale.
CUP	<i>Customs Union Performance</i> . Gruppo di Progetto istituito al fine di sviluppare metodologie e indicatori di prestazione a livello dell'Unione doganale dell'UE. Attività che fornisce informazioni e conclusioni indispensabili per il processo decisionale strategico e la rappresentazione dei risultati del lavoro doganale alle principali parti interessate
Customs compliance	Osservanza degli obblighi di legge per le procedure doganali
CWC	Convenzione sulle Armi Chimiche. Firmata a Parigi il 13 Gennaio 1993, la convenzione sulle armi chimiche è il primo trattato sul disarmo delle armi chimiche; proibisce, inoltre, qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati
DAE	Documento di Accompagnamento dell'Esportazione. Dal 1° Luglio 2007 la prova dell'esportazione delle merci fuori dal territorio doganale comunitario non è più costituita dal "visto uscire" sull'esemplare 3 del DAU, ma da un messaggio elettronico di "uscita". L'operatore presenta la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione il quale, concessa l'autorizzazione allo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il DAE (che ha sostituito l'esemplare numero 3 del DAU) completo di codice MRN (<i>Movement Reference Number</i>) e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla Dogana di uscita. La Dogana di uscita, all'arrivo delle merci presentate congiuntamente al DAE, esegue un confronto sulla base del messaggio di esportazione ricevuto e sorveglia l'uscita delle merci. Entro il giorno successivo all'effettiva uscita, invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" alla Dogana di esportazione. La Dogana di esportazione provvede infine a inviare al dichiarante il messaggio "notifica di esportazione". Non sono incluse nel nuovo sistema le esportazioni abbinate al transito e le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa
DAS	Documento di Accompagnamento Semplificato. Atto che deve essere presentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni volta che vengono immessi in consumo ad

Termine	Definizione
	accisa assolta, nel territorio nazionale, prodotti soggetti al pagamento dell'accisa o di altre imposte indirette
DEF	Documento di Economia e Finanza. Documento di programmazione della politica economica e di bilancio dello Stato, nell'ambito del processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri dell'UE
<i>Designer Fuels Fraud</i>	Frodi basate sull'utilizzo di miscele idrocarburiche di gasolio e di oli di diversa natura appositamente realizzate per essere classificate, sotto il profilo merceologico, come oli lubrificanti o solventi/diluenti così da essere escluse dall'imponibilità ai fini delle accise, ma che mantengono caratteristiche analoghe a quelle del gasolio, quindi, possono essere illecitamente introdotte per essere impiegate in autotrazione in evasione di imposta
DG GROW	<i>Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.</i> Direzione Generale della Commissione Europea che è responsabile delle politiche in materia di mercato unico, industria, imprenditoria e PMI
DG MOVE	<i>Directorate-General for Mobility and Transport.</i> La Direzione Generale della Commissione Europea che è responsabile della politica dell'UE per la mobilità e i trasporti
DG TAXUD	<i>Directorate-General for Taxation and Customs Union.</i> Direzione Generale della Commissione Europea che elabora e attua le politiche della Commissione in materia di Dogane e fiscalità
DG TRADE	<i>Directorate-General for Trade.</i> Direzione Generale della Commissione Europea che è responsabile della politica per il commercio con i paesi non comunitari
DI	Direzione Interregionale. Articolazione territoriale di ADM che incorpora più di una regione
DIP	Direzione Interprovinciale. Articolazione territoriale di ADM relativa alle province di Trento e Bolzano
DNA	Acido desossiribonucleico
DNAA	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ufficio con sede a Roma, gestito dal procuratore nazionale antimafia con lo scopo di coordinare e controllare gli uffici del pubblico ministero che svolgano indagini sui delitti di criminalità organizzata mafiosa e assimilati
DR	Direzione Regionale. Articolazione territoriale di ADM che incorpora tutte le strutture doganali di una regione
EA	Esportatore Autorizzato. La figura di Esportatore autorizzato è quella di un operatore economico al quale può essere attribuita, a fronte della richiesta da presentare agli Uffici delle Dogane, la qualifica di esportatore autorizzato al fine di poter direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto
EBTI	<i>European Binding Tariff Information</i> - Informazioni Tariffarie Vincolanti Europee. Il sistema BTI è costituito dalle seguenti componenti unionali: <ul style="list-style-type: none"> • “EU Customs Trader Portal”, portale europeo attraverso il quale gli operatori economici stabiliti nell'Unione Europea e in possesso di un codice EORI, possono presentare domande e per la gestione delle decisioni ITV previo specifico accreditamento (in Italia attraverso il MAU nel PUDM); • “Sistema EOS - Economic Operator Systems”, attraverso il quale gli uffici competenti dell'Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni ITV.
ECS	<i>Export Control System</i> - è il sistema che gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali
EDI	<i>Electronic Data Interchange</i> - Sistema Informatico doganale o Servizio Telematico doganale. Possono aderire al servizio operatori economici, aziende ed Enti Locali per inviare le loro dichiarazioni doganali

Termine	Definizione
ENAC	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ENI	<i>European Neighbourhood Instrument</i> . Strumento di finanziamento della Politica Europea di Vicinato che mira a sostenere i processi di riforma in ambito politico, economico e sociale nei seguenti Paesi del vicinato dell'Unione: Algeria, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Siria, Tunisia e Ucraina, al fine di consolidarne la prosperità, la stabilità, la sicurezza
EORI	<i>Economic Operators Registration and Identification</i> . Codice univoco, assegnato a livello della Comunità economica europea, da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee
EORI2	Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici CDU. Questo progetto mira a fornire un lieve aggiornamento dell'attuale sistema transeuropeo EORI che consente la registrazione e l'identificazione di operatori economici dell'Unione e di operatori di Paesi terzi e di persone diverse dagli operatori economici che sono attive in materia doganale nell'Unione
ER	Esportatore Registrato. Esportatore iscritto nel Sistema degli Esportatori Registrati (REX), che certifica l'origine delle merci, introdotto dall'Unione Europea per i suoi regimi commerciali preferenziali
Esportazione (regime di)	Il vincolo delle merci al regime dell'esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità. L'esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all'ufficio doganale di "esportazione" che, ai sensi dell'art. 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 (RE), è l'ufficio doganale competente per il luogo ove l'esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l'esportazione. La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all'ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell'Agenzia AIDA. Il sistema unionale ECS (<i>Export Control System</i>) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali. La Fase 1 dell'ECS, avviata a decorrere dal 1° Luglio 2007, ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione sia ai fini doganali che fiscali. La Fase 2 dell'ECS, avviata a decorrere dal 1° Luglio 2011, assicura gli adempimenti previsti dalla regolamentazione doganale unionale in materia di "sicurezza". L'ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l'analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All'operazione è assegnato un numero di riferimento MRN (<i>Movement Reference Number</i>). Espletati tali adempimenti, l'ufficio di esportazione svincola le merci per l'esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegna all'operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). La merce ed il DAE devono essere presentati all'ufficio doganale di uscita che ai sensi dell'art. 329 del RE corrisponde, a parte alcune eccezioni, all'ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione. Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell'analisi dei rischi, e verifica l'uscita fisica delle merci. A seguito di ciò l'ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" tramite il sistema informatico doganale AIDA all'ufficio di esportazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 333 del RE. In caso di esito positivo, il messaggio "uscita conclusa" costituisce prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione. Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell'operazione con difformità riscontrate, l'operatore economico dovrà recarsi presso l'ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale. Lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell'Agenzia alla sezione "Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)". Ai sensi dell'art. 335 del RE, la merce svincolata per l'esportazione deve uscire dal territorio doganale dell'Unione entro 90 giorni

Termine	Definizione
	dalla data dello svincolo. Gli operatori economici interessati all'operazione di esportazione per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce all'ufficio di esportazione ai fini dell'annullamento della dichiarazione. Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale dell'Unione ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita l'operatore potrà attivare la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di esportazione
ETCIT	<i>Expert Team Customs It (Integration Technology)</i> . Team di esperti nel settore IT, che svolge attività volta ad esplorare e identificare possibili nuovi approcci per lo sviluppo di sistemi informatici doganali, al fine di trovare soluzioni efficaci ed efficienti per l'infrastruttura informativa doganale
EUBAM	<i>European Union Border Assistance Mission</i> . Missione di assistenza alle frontiere dell'Unione Europea in Moldavia e Ucraina, avviata nel 2005. Promuove il controllo delle frontiere, le norme e le pratiche doganali e commerciali che soddisfano gli <i>standard</i> dell'UE e le esigenze dei suoi due Paesi <i>partner</i>
EUCDM	<i>EU Customs Data Model</i> . Modello per i sistemi transeuropei doganali e per i sistemi nazionali di sdoganamento degli Stati Membri. Il suo obiettivo è fornire uno strumento tecnico che uniformi i requisiti stabiliti dalla legislazione doganale dell'UE e presenti un'unica fonte di informazioni tecnica per lo sviluppo dei diversi sistemi informatici utilizzati nelle Dogane dell'Unione
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i> . Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale: è l'agenzia preposta alla gestione dei marchi e del <i>design</i> industriale per il mercato interno dell'Unione Europea
EUROPOL	Ufficio Europeo di Polizia. Agenzia dell'Unione Europea finalizzata alla lotta al crimine nel territorio degli Stati Membri dell'Unione Europea, divenuta operativa il 1° Luglio 1999
FAQ	<i>Frequently Asked Questions</i> . Sul Portale di ADM la raccolta delle risposte alle domande più frequenti è consultabile al seguente percorso https://www.adm.gov.it/portale/FAQ
Fascicolo Elettronico	In base a quanto stabilito dall' art. 163 (2) del CDU i documenti necessari all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale e che accompagnano la dichiarazione sono forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se sono necessari per controlli doganali o se la normativa dell'Unione lo richiede. Questa sostanziale novità ha consentito di introdurre semplificazioni nazionali, basate sull'utilizzo del fascicolo elettronico. Gli operatori hanno facoltà di utilizzare il fascicolo elettronico sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o dogana" (art. 162 del CDU) sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o luogo" (art. 139 del CDU). Le facilitazioni connesse e le istruzioni per l'utilizzo e la gestione del fascicolo elettronico sono contenute nella nota n. 45898 del 19 Aprile 2016
FEAGA	Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Provvede al finanziamento delle spese contemplate dalla PAC. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli; • i pagamenti diretti agli agricoltori; • il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi, realizzati dagli Stati Membri; • il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori. Le spese sostenute attraverso le risorse del FEAGA sono a totale carico dell'UE e non prevedono cofinanziamento da parte dello Stato Membro
FF.PP	Forze di Polizia come disciplinate nella Legge 1° Aprile 1981 n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza
FIP	Fondo Immobili Pubblici. Fondo di investimento, promosso dalla Repubblica Italiana, per la valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale fondo, nato nel 2004, è gestito da società

Termine	Definizione
	di diritto e proprietà private. Pertanto, le sue proprietà sono private; la locuzione “Pubblici” è da riferirsi agli immobili solo prima delle alienazioni
Fiscalis 2000	Programma comunitario che consente alle amministrazioni fiscali nazionali di creare e scambiare informazioni e competenze. Il programma è finalizzato allo sviluppo e all’implementazione dei principali sistemi informatici transeuropei, nonché alla creazione di reti di conoscenza tra i funzionari nazionali di tutta Europa. Fiscalis 2020 ha un <i>budget</i> di 223,4 milioni di euro. L’attuale programma copre il periodo 2014-2020
FIT	Federazione Italiana Tabaccai. Organizzazione sindacale che rappresenta dei rivenditori di generi di monopolio. Aderisce a Confcommercio
FMCG	<i>Fast Moving Consumer Goods</i> . Prodotti realizzati e commercializzati rapidamente ed in grandi quantità con costo accessibile. Esempio sono i beni non durevoli per le famiglie
FMI	Fondo Monetario Internazionale. Organizzazione internazionale pubblica a carattere universale composta dai governi nazionali di 189 Paesi, fu istituito nel 27 Dicembre 1945. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • promuove la cooperazione monetaria internazionale; • facilitare l’espansione del commercio internazionale; • promuove la stabilità e l’ordine dei rapporti di cambio evitando svalutazioni competitive; • garantisce la fiducia nei confronti degli Stati Membri rendendo disponibili, con adeguate garanzie, le risorse generali del Fondo per affrontare difficoltà della bilancia dei pagamenti; • in relazione ai fini di cui sopra, riduce il grado di squilibrio delle bilance dei pagamenti degli Stati Membri evitando che questi ultimi ricorrano a misure di svalutazione della propria economia. In particolare, l’FMI regola la convivenza economica e favorire i Paesi in via di sviluppo
FPU	Fondo Patrimonio Uno. Gli immobili del fondo FPU sono concessi dallo stato, in locazione all’Agenzia del Demanio, che riveste la qualifica di conduttore unico, e che provvede ad assegnarli alle amministrazioni per i loro fini istituzionali
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è stata fondata nel 2004 per assistere gli Stati Membri dell’UE e i paesi associati Schengen nella protezione delle frontiere esterne dello spazio di libera circolazione dell’UE. In quanto Agenzia dell’UE, Frontex è finanziata dal bilancio dell’Unione e dai contributi dei paesi associati Schengen. Nel 2016 l’Agenzia è stata ampliata e potenziata per diventare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il suo ruolo è stato esteso dal controllo della migrazione alla gestione delle frontiere e le sono state affidate maggiori responsabilità nella lotta alla criminalità transfrontaliera
FTA	<i>Free Trade Agreement</i> . Accordo internazionale di libero scambio, o un trattato, è un accordo tra nazioni per formare una zona di libero scambio tra gli Stati cooperanti. Gli FTA, una forma di patti commerciali, determinano le tariffe e i dazi che i Paesi impongono alle importazioni e alle esportazioni con l’obiettivo di ridurre o eliminare le barriere commerciali, incoraggiando così il commercio internazionale
G2B	<i>Government to Business</i> . Sottocategoria del B2B che identifica commercio elettronico tra operatori del mercato (<i>Business</i>) e strutture della Pubblica Amministrazione, in particolare quando le imprese private acquisiscono servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione
GAD	Gioco a Distanza. Il controllo del gioco è riservato allo stato, che lo esercita tramite ADM. L’Amministrazione affida in concessione l’esercizio del gioco a privati, i quali apportano gli investimenti necessari e gli strumenti imprenditoriali idonei e gestiscono il gioco secondo regole, la cui osservanza è costantemente verificata, poste a tutela del pubblico. La normativa italiana intende conferire al gioco a distanza il carattere di intrattenimento, socializzazione e impiego piacevole del tempo libero, differenziandolo in maniera sostanziale da altri giochi, basati prevalentemente su comportamenti individuali e sulla distanza, sia fisica che temporale, tra il momento del gioco e quello della vincita. La materia

Termine	Definizione
	del gioco a distanza (<i>on line</i>) è individuata e regolata dall'articolo 24, della Legge n. 88 del 2009
GdF	Guardia di Finanza
GISS	Gruppo Investigativo Scommesse Sportive. Nell'ambito dell'UISS (vedi), opera il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS), entrambi istituiti con il Decreto 11001/148(10) GAB del 15 Giugno 2011, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'Interno 31 Luglio 2017. Tale Organismo ha il compito di svolgere i necessari approfondimenti investigativi riguardo alle segnalazioni trasmesse dall'UISS
GPS	<i>Global Positioning System</i> . Nelle telecomunicazioni è il sistema di posizionamento e navigazione satellitare
Hercule III	Programma europeo che sostiene la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma finanzia azioni per contrastare la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione
HR	<i>Human Resources: database</i> . Sistema informatico contenente le informazioni inerenti al personale ADM
HRMS	<i>High Resolution Mass Spectrometry</i> o Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione. Qualsiasi tipo di spettrometria di massa in cui viene determinata la massa "esatta" degli ioni molecolari nel campione rispetto alla massa "nominale" (il numero di protoni e neutroni)
ICS2	<i>Import Control System 2</i> . Sistema di controllo delle importazioni, prevede la realizzazione di due moduli <i>software</i> unionali (<i>Shared Trader Interface - STI</i> e <i>Common Repository - CR</i>), a carico della Commissione europea, e di un modulo nazionale (<i>National Entry System - NES</i>) a carico delle singole Amministrazioni doganali. La STI (<i>Single Entry Point</i>) costituisce un unico punto di accesso per gli operatori economici per la trasmissione delle Dichiarazioni sommarie di entrata (<i>ENS - Entry Summary declaration</i>). Il CR consentirà di superare alcuni limiti dell'attuale fase di ICS, grazie al <i>dual or multiple filing</i> delle ENS
ICT	<i>Information and Communication Technology</i> . Indica la convergenza dell'informatica con le telecomunicazioni e che identifica ogni settore legato allo scambio di informazioni e tutti i metodi e le tecnologie che servono a realizzarlo, compreso l' <i>hardware</i> , il <i>software</i> e i servizi connessi. L'ICT prende vita dalla rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni sviluppatasi negli ultimi decenni del 20° sec. e prosegue attraverso alcune tappe fondamentali che hanno portato alla realizzazione e gestione, con opportuni criteri di protezione e sicurezza nella trasmissione e recupero dell'informazione, di sistemi informativi computerizzati e delle relative piattaforme e applicazioni. Assume particolare importanza nell'ambito aziendale, dove l'insieme delle tecnologie utilizzate per automatizzare i sistemi informativi è considerato una variabile in grado d'influenzare la strategia dell'impresa e di aumentarne la competitività. In particolare, migliora il processo decisionale mediante l'uso di supporti informatici evoluti per l'analisi dell'ambiente competitivo, realizza i movimenti strategici appropriati grazie al supporto di applicazioni in linea con gli indirizzi aziendali, modifica i processi lavorativi e introduce cambiamenti nell'intero settore cui l'azienda appartiene (è il caso per es. dell'editoria, nell'ambito della quale sono nati nuovi prodotti, quali i giornali, le riviste e i libri elettronici), permette la costituzione di un patrimonio informativo riutilizzabile come risorsa aziendale. L'influsso dell'informatica sulla struttura organizzativa d'impresa può mutare gli assetti interaziendali, può ridefinire le unità di base e le loro relazioni gerarchiche, può influenzare la progettazione delle mansioni (<i>job design</i>). I sistemi di programmazione e di controllo, se automatizzati, possono divenire più precisi, puntuali e tempestivi, e possono essere estesi ad aree di attività che non risultava possibile sottoporre a un controllo formalizzato
Immissione in libera pratica	Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. Esso presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la Dogana d'ingresso nell'Unione Europea. L'operazione doganale implica le seguenti attività in Dogana:

Termine	Definizione
	<ul style="list-style-type: none"> • L'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.); • L'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.); • L'applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria. <p>Se la merce viene destinata anche all'immissione in consumo nel territorio dello Stato con l'assolvimento della fiscalità interna, prevista dalla legislazione nazionale, si realizza l'importazione della merce</p>
IMQ	Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Organizzazione italiana non a scopo di lucro impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità
Intralab	Sito <i>intranet</i> contenente informazioni inerenti all'attività dei laboratori chimici di ADM
IOSS	<p>Sistema di accreditamento che, dal 1° Gennaio 2021 consentirà a tutti gli esercenti appartenenti a Paesi terzi di registrarsi. Tale registrazione consente di semplificare l'obbligo di versamento dell'IVA dovuta per le vendite B2C, effettuate verso consumatori residenti nel territorio doganale dell'Unione. Qualora l'esercente sia in possesso di un codice IOSS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'IVA viene pagata dal consumatore finale al momento dell'effettuazione della transazione commerciale (vendita); • L'esercente, con cadenza mensile, presenta una dichiarazione all'autorità fiscale del Paese presso il quale si è registrato, finalizzata al versamento dell'imposta, indipendentemente dagli Stati Membri verso i quali ha effettuato vendite; • la Commissione europea innesca un meccanismo di compensazione dell'IVA affinché ogni Stato Membro riceva la parte spettante.
IoT	<i>Internet of Things</i> . Rete di oggetti collegati tra loro, dotati di tecnologie di identificazione, in grado di comunicare sia reciprocamente, sia verso punti nodali del sistema, e in grado di costituire un enorme <i>network</i> di cose, rintracciabile ognuna per nome e in riferimento alla posizione che occupa
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica. Organo tecnico della Pubblica Amministrazione (denominato fino al 1989 Istituto centrale di statistica) con sede a Roma, istituito con la Legge 1162/1926, la quale disponeva che i servizi della Direzione generale di statistica creata nel 1923 (ma una Divisione di statistica generale era già presente, nel 1861, presso il Ministero dell'Agricoltura) cessassero di fare parte del Ministero dell'Economia nazionale e venissero attribuiti al nuovo ente, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma. Le funzioni assegnate all'ISTAT nel 1926 costituiscono la base dei compiti più analiticamente espressi dalla successiva l. 2238/1929: all'Istituto venne infatti demandata una competenza esclusiva in ordine alla elaborazione e pubblicazione delle statistiche generali e speciali riguardanti l'amministrazione dello Stato e di quelle relative all'attività della nazione disposte dal governo. In tal modo si concretizzava l'idea della statistica come strumento indispensabile di conoscenza dei fenomeni del Paese a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici e si stabiliva di concentrare le attività a essa correlate presso un unico organo indipendente, principale produttore di statistica ufficiale. In seguito alla riorganizzazione dell'Istituto, dettata dal D.Lgs. 322/89, l'ISTAT svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del Sistema Statistico Nazionale (vedi SISTAN), ed è sottoposto alla vigilanza della Commissione della garanzia dell'informazione statistica, istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri
IT	<i>Information Technology</i> . La tecnologia dell'informazione è l'insieme dei metodi e delle tecnologie che vengono utilizzate in ambito pubblico, privato o aziendale per l'archiviazione, la trasmissione e l'elaborazione di dati e informazioni attraverso l'uso di reti (reti aziendali, <i>internet</i> ecc.), elaboratori (<i>PC</i> , <i>server</i> , <i>mainframe</i> ecc.) e attrezzature di telecomunicazione (<i>datacenter</i> , <i>router</i> , <i>smartphone</i> , <i>tablet</i> , <i>GPS</i> ecc.). In generale <i>hardware</i> , <i>software</i> , e comunicazione digitale (vedi ICT) sono i tre settori su cui vengono sviluppate le tecnologie IT che oggi sono impiegate in modo diffuso nei contesti sociali, commerciali ed economici di tutto il mondo

Termine	Definizione
ITMS	<i>Integrated Tariff Management System</i> . Sistema unionale per la gestione dei diversi aspetti doganali che sono comuni a tutti gli SM
ITV	Informazioni Tariffarie Vincolanti. Decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l'assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric
IVO	Informazioni Vincolanti in materia di Origine. Previste e disciplinate dal Regolamento UE n.952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), dal Regolamento delegato UE n.2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n.341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 (RE) e dalle Linee guida unionali sulla gestione del sistema delle IVO, emanate dalla Commissione UE in data 1° Luglio 2017, sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce
JCO	<i>Joint Customs Operations</i> . Le autorità doganali dei Paesi dell'UE e alcuni Paesi terzi, in collaborazione con l'OLAF, effettuano regolari operazioni doganali congiunte con controlli specifici a livello europeo. Queste operazioni sono azioni coordinate e mirate di durata limitata allo scopo di combattere il traffico di merci sensibili e frodi in determinate aree a rischio e/o su rotte commerciali identificate [fonte: OLAF]
JRC	<i>Joint Research Centre</i> o Centro Comune di Ricerca della Commissione europea. Servizio scientifico interno della Commissione. Fornisce un supporto al processo decisionale dell'UE mediante consulenze scientifiche indipendenti e basate su prove concrete
Just in time	Modello gestionale concepito negli anni Sessanta dalla Toyota. Secondo tale modello, l'organizzazione del processo produttivo prevede il rifornimento del materiale di trasformazione esattamente nel momento in cui viene richiesto, allo scopo di ridurre i costi legati all'accumulo di scorte; tale modello è applicato talvolta anche alla gestione di magazzino nella grande distribuzione
Khat	Con il termine si intendono le parti fresche dell'arbusto <i>Catha edulis</i> , appartenente alla famiglia delle <i>Celastraceae</i> . Il consumo favorisce il rilascio di dopamina e noradrenalina, l'effetto è paragonabile a quella dell'anfetamina. Può essere fumato o masticato
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> . È un indicatore di prestazione ovvero esprime una misura quantificabile utilizzata per determinare se e in quale misura siano stati raggiunti obiettivi strategici e/o operativi prefissati
LETIS	Sistema informatizzato di gestione campioni di laboratorio (LIMS) di livello europeo che permette l'invio/gestione dei campioni tra laboratorio europei in un'ottica di mutuo aiuto: laboratori doganali, con dotazioni tecniche non adeguate, inviano campioni ad altri laboratori doganali europei in grado di eseguire analisi più sofisticate
LIMS	<i>Laboratory Information Management System - Software</i> usato nei laboratori d'analisi per la gestione integrata di molteplici tipi di dati e processi
MACSI	Manufatti con singolo impiego (funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita)
MADE IN	Complesso di norme contenuto nel Codice Doganale dell'Unione e nella normativa nazionale, che indicano l'origine non preferenziale (c.d. " <i>origine commerciale</i> ") di una merce. Riferimenti normativi: articolo 59 e seguenti Reg. UE n. 952/2013; articolo 4 comma 49 Legge n. 350/2003
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Termine	Definizione
MAU	Modello Autorizzativo Unico. Modello di accesso ai servizi doganali operativo dal 19 Settembre 2017. Introduce per le Persone Giuridiche la figura del “Gestore”, Persona Fisica a cui l’operatore economico - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per la richiesta, attribuzione, delega e gestione delle autorizzazioni per l’accesso ai nuovi servizi digitali disponibili sul PUDM e sui Portali dell’UE “EU <i>Trader Portal</i> ” e “EU <i>Customs Trader Portal</i> ”
MDA	Maggiori Diritti Accertati. Diritti dovuti sulla base dei rilievi/difformità riscontrati in sede di controllo effettuato dall’ufficio doganale competente
MEF	Ministero dell’Economia e delle Finanze
Memorandum AICAI	Il 6 Luglio del 2017 è stato firmato l’accordo tra ADM e l’Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) per disciplinare le semplificazioni procedurali nel particolare settore e prevenire e contrastare efficacemente i traffici illeciti e le altre infrazioni alla normativa doganale, riducendo i tempi di sdoganamento attraverso controlli mirati
MID	<i>Manufacturer’s Identification Number</i> . I produttori e gli esportatori UE necessitano di un numero MID quando esportano merci negli Stati Uniti. Poiché il sistema di <i>targeting</i> del CBP può concedere benefici (es. C-TPAT) solo in base alle informazioni collegate a un numero MID, è necessaria una “procedura di abbinamento” per associare il codice EORI UE (numero di registrazione dell’operatore economico) con numeri MID statunitensi. I MID possono avere un massimo di 15 caratteri
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
Missing trader	Dette anche “frodi carosello” vengono realizzate grazie a società, appositamente create per interpersi tra venditore e acquirente finale, che scompaiono senza pagare l’IVA dovuta
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MIUR	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
MMA	Manifesto Merci in Arrivo. Documento doganale utilizzato per trasporti effettuati con qualsiasi mezzo (nave, aereo, treno o altri). Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale dell’Unione o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto mediante tale manifesto. Nei dati Generali del MMA è obbligatorio indicare il codice IMO/ENI o l’ID volo del mezzo di trasporto, al fine di identificare le dichiarazioni sommarie di entrata ad esso associate. Il MMA svolge la funzione di notifica di arrivo, presentazione delle merci e dichiarazione di introduzione in temporanea custodia senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici
MRN	<i>Movement Reference Number</i> è un numero assegnato a tutti i documenti informativi per l’esportazione (DAE) o per il Transito (T1/T2)
MTCR	<i>Missile Technology Control Regime</i> . Regime multilaterale di controllo delle esportazioni. È un’intesa politica informale tra Stati che cercano di limitare la proliferazione di missili e tecnologia missilistica. Il regime è stato formato nel 1987 dai Paesi industrializzati del G-7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti). Attualmente ci sono 35 Paesi Membri (<i>Partner</i>) dell’MTCR, tra cui l’Italia (1987) [fonte: sito di MTCR]
MTO	Operatore in Trasporto Multimodale. Persona che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto o attraverso la mediazione di un terzo e che non agisce come preposto o mandatario del mittente e che assume la responsabilità dell’esecuzione del contratto. Rappresenta il soggetto che si assume l’obbligazione, nei confronti del committente, di organizzare, coordinare ed eseguire il trasporto del <i>container</i> per l’intero trasporto
NCTS	<i>New Community Transit System</i> . Con il Nuovo Sistema di Transito Comunitario, quando una spedizione sotto controllo doganale deve essere spostata da un punto all’altro nell’Unione

Termine	Definizione
	Europea, questa viene scortata da un documento T1 o T2. Il Transito è un'operazione "garantita". Per poterla effettuare bisogna garantire i diritti doganali. Quando la merce arriva alla Dogana di destinazione, questa scarica il documento ed il Transito è concluso, se questo non accade la Dogana incassa i diritti doganali garantiti
NMR	<i>Nuclear Magnetic Resonance</i> o Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare. È una tecnica spettroscopica basato sulle proprietà magnetiche dei nuclei di alcuni atomi e isotopi
NOE	Nulla Osta di Esercizio. Nulla osta rilasciato dagli uffici ADM competenti per territorio, da apporre sugli apparecchi <i>slot machines</i> in "carta filigranata"
NSG	<i>Nuclear Suppliers Group</i> . Regime multilaterale di controllo delle esportazioni e un gruppo di Paesi fornitori nucleari che cercano di prevenire la proliferazione nucleare controllando l'esportazione di materiali, attrezzature e tecnologia che possono essere utilizzati per fabbricare armi nucleari
OCR	<i>Optical Character Recognition</i> . Sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri, sono programmi dedicati al rilevamento dei caratteri contenuti in un documento e al loro trasferimento in testo digitale leggibile da una macchina. La conversione viene effettuata solitamente tramite uno <i>scanner</i>
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Organizzazione internazionale (franc. OCDE, <i>Organisation de Coopération et de Développement Économique</i> ; ingl. OECD, <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>), sorta il 30 Settembre 1961 a Parigi, dove ha sede, per opera dei Paesi Membri dell'OECE (vedi), oltre che degli Stati Uniti e del Canada, in sostituzione dell'OECE stesso e allo scopo di sostenere l'economia e l'occupazione dei Paesi Membri sviluppati, mantenendone la stabilità finanziaria, di espandere il commercio mondiale e anche di contribuire allo sviluppo economico dei Paesi non membri con apporto di capitali, assistenza tecnica e allargamento dei mercati di sbocco. Nel 2011 facevano parte dell'OCSE 34 nazioni, di cui 24 europee, 4 americane, 4 asiatiche e 2 dell'Oceania. L'organo decisionale dell'OCSE è il Consiglio, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati Membri, che si riunisce in sessioni ministeriali, con a capo un presidente designato annualmente, e in sessioni dei rappresentanti permanenti, presiedute dal segretario generale, nominato dal Consiglio con un mandato quinquennale
OECE	Organismo europeo di coordinamento dei programmi di produzione, esportazione e investimenti dei Paesi contemplati dal piano Marshall, costituito nel 1948 a Parigi al fine di utilizzare nel modo più redditizio e razionale l'aiuto statunitense alla ricostruzione europea. Inizialmente fecero parte dell'OECE 16 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia). Successivamente divennero membri dell'organizzazione anche la Repubblica Federale Tedesca (Ottobre 1949) e la Spagna (1959), quest'ultima dopo un periodo di partecipazione quale Paese associato. Dal 1950 gli Stati Uniti e il Canada furono accolti come membri associati, e dal 1955 la Jugoslavia partecipò ai lavori in qualità di osservatore
OGM	Organismo Geneticamente Modificato. Indica organismi il cui patrimonio genetico è stato modificato mediante ibridazione e selezione o mutagenesi e selezione, oppure con metodiche che prevedono manipolazioni del DNA e inserimento mirato di nuovi geni (transgeni) negli organismi
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione. Soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Costituito con Legge 286 del 1999. L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale
OLAF	<i>Office de Lutte Anti-Fraude - European Anti-Fraud Office</i> Ufficio Europeo per la Lotta Alla Frode. Indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave

Termine	Definizione
	inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea
OMD	Organizzazione Mondiale delle Dogane. È un organo intergovernativo indipendente la cui missione è quella di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle Amministrazioni doganali. Oggi l'OMD rappresenta 183 Amministrazioni doganali in tutto il mondo che elaborano collettivamente circa il 98 per cento del commercio mondiale. In quanto centro globale di competenza doganale, l'OMD è l'unica organizzazione internazionale con competenza in materia doganale. L'OMD amministra il Sistema Armonizzato (SA) di nomenclatura internazionale delle merci e gestisce gli aspetti tecnici degli accordi con l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) sulla valutazione in Dogana e le regole dell'origine
ONCE	Paradigma che prevede un solo invio/un solo controllo. Tale principio si basa sulla piena integrazione tra i servizi resi dall'Agenzia con quelli di altre amministrazioni nell'ambito delle attività doganali (es: Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc.) e permette all'operatore di presentare telematicamente la documentazione tramite un solo invio
OPAC (OPCW)	Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (<i>Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons</i>). La missione dell'OPCW è attuare le disposizioni della Convenzione sulle armi chimiche (<i>Chemical Weapons Convention</i> o CWC) entrata in vigore il 29 Aprile 1997, primo accordo multilaterale sul disarmo del mondo che prevede l'eliminazione di un'intera categoria di armi di distruzione di massa entro un periodo di tempo prestabilito
Operazione Definitiva	Con tale termine, all'importazione, si intende l'operazione per la quale sia avvenuto l'assolvimento degli obblighi di natura tributaria ed extratributaria prescritti per l'immissione in consumo della merce; all'esportazione, invece, quella per cui si è avuta l'uscita della merce dal territorio doganale dell'UE
Origine non preferenziale	Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima lavorazione o sostanziale trasformazione. Il principio di origine non preferenziale, ex art. 60 CDU, si basa sul concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione sostanziale. I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese perché, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali). I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli - caratteristici dell'odierno processo di produzione trasversale a vari Paesi - ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". L'elenco dei prodotti interamente ottenuti si ritrova nell'art. 31 RD, mentre la norma antielusione nell'art. 33 RD. Le disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali, di cui agli artt. da 57 a 59 RE, riguarda tutti i prodotti in generale. L'individuazione del Paese d'origine consente di apporre sulla merce il cosiddetto "Made in ..."
Origine preferenziale	Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell'origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un trattamento preferenziale. Il quadro normativo in cui si inseriscono questi accordi è il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). L'art. 64 CDU stabilisce le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale negli accordi dell'UE o nelle misure concesse unilateralmente e i casi di deroga temporanea. Gli artt. 37 e ss. del RD dettano le regole dell'SPG
OTELLO	<i>On line Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization</i> . Sistema messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del "visto doganale" sulla fattura <i>tax free</i> , al fine di avere diritto allo sgravio diretto o al

Termine	Definizione
PDR	Punti di ricarica (vedi PVR)
Perfezionamento attivo	<p>Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie comunitarie con propensione a <i>trading</i> su mercati extra-UE. Tale regime consente di importare, senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.</p> <p>Quando si importano dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri è necessario pagare dei dazi all'importazione, IVA e, eventuali, Accise: queste voci vanno a gravare, naturalmente, sul costo finale dei prodotti. È evidente che in questo modo le merci prodotte all'interno della Comunità si troveranno a competere sui mercati internazionali in condizioni di inferiorità.</p> <p>Con il perfezionamento attivo, si cerca di evitare che la tariffa doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all'estero di certi materiali, non riuscendo a farlo all'interno della Comunità. Naturalmente, è necessario evitare che utilizzando il perfezionamento attivo, produttori comunitari ne vengano svantaggiati. È proprio per questo che l'autorizzazione al suo utilizzo è subordinato al verificarsi delle quattro seguenti condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i prodotti ottenuti (che nel seguito verranno indicati come compensatori) siano esportati in un Paese terzo; • le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori; • i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali; • gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità. <p>In questa tipologia di regime, per agevolare le industrie comunitarie, viene offerta anche la "compensazione per equivalenza". Tale modalità consente di sostituire merci comunitarie a merci di importazione, purché le merci sostitutive: siano comunitarie e siano da considerarsi equivalenti alle merci di importazione.</p> <p>Ulteriore agevolazione è rappresentata dall' "esportazione anticipata" che permette di esportare prodotti ottenuti a partire da merci equivalenti prima di importare le merci in perfezionamento attivo.</p> <p>Il regime in questione viene applicato attraverso due diversi sistemi.</p> <p>Il primo, detto "sistema della sospensione", consiste nella sospensione della riscossione di dazi e IVA all'importazione, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tale sistema è applicabile a ogni tipo di merce.</p> <p>Il secondo, detto "sistema del rimborso", richiede il pagamento dei dazi all'importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell'esportazione del prodotto finale. A differenza del precedente, quest'ultimo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all'esportazione e prelievi agricoli.</p> <p>La differenza sostanziale tra le due tipologie di "sistema" risiede nel fatto che nell'autorizzazione di perfezionamento attivo stessa gli uffici di vincolo specificano se si tratti di una dichiarazione di vincolo al regime (sistema della sospensione) ovvero di immissione in libera pratica (sistema del rimborso). In quest'ultimo caso la merce è libera di circolare all'interno dell'UE, mentre nell'altro caso è sottoposta al vincolo, cioè al controllo e supervisione su lavorazioni e spostamenti da parte di ADM</p>
Perfezionamento passivo	<p>Il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale della Comunità per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all'importazione. Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende extracomunitarie usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticato in Europa oppure di usufruire di tecnologie più avanzate.</p> <p>Il regime di perfezionamento passivo deve essere autorizzato dall'ufficio doganale competente sulla sede dell'operatore che richiede l'autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata quando è possibile accertare che i prodotti ottenuti (prodotti compensatori) sono</p>

Termine	Definizione
	<p>quelli risultanti dalla lavorazione delle merci in temporanea esportazione. La merce viene quindi identificata all'atto dell'esportazione attraverso campioni, foto, matricole ecc.</p> <p>All'atto della reimportazione dei prodotti compensatori, vengono pagati i diritti doganali (dazio e IVA) relativi al maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all'estero (compenso di lavorazione).</p> <p>In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasformazione di merci; • lavorazioni di merci compreso il montaggio, l'assemblaggio, l'adattamento ad altre merci; • la riparazione di merci compreso il riattamento e la messa a punto. <p>In quest'ultimo caso è possibile la reimportazione per equivalenza di prodotti di sostituzione (sistema degli scambi <i>standard</i>). I prodotti importati in sostituzione di quelli inviati in riparazione devono essere classificati nella stessa sottovoce tariffaria e avere le stesse qualità commerciali e caratteristiche tecniche della merce inviata in riparazione. I prodotti di sostituzione possono anche essere importati prima di effettuare la temporanea esportazione, ad esempio: prodotti <i>high-tech</i> ricondizionati</p>
PG	Polizia Giudiziaria
PIL	Prodotto Interno Lordo
Plafond IVA	<p>Ogni esportazione crea un credito IVA da parte dell'esportatore verso lo Stato. A consuntivo ciò comporterebbe un esborso fisico di denaro da parte dell'amministrazione statale nei confronti del creditore IVA. Per evitare ciò lo Stato italiano ha istituito lo strumento del <i>Plafond IVA</i>. Per poter costituire il <i>plafond</i> occorre essere esportatori abituali, cioè l'ammontare delle esportazioni o delle operazioni assimilate effettuate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti deve essere percentualmente superiore al 10 per cento del volume d'affari sviluppato nello stesso periodo. Una volta stabilito che si ha la qualifica di esportatore abituale si può scegliere tra "<i>plafond fisso</i>" e "<i>plafond mobile</i>":</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Plafond fisso</i> - si calcola sommando l'importo dell'IVA non corrisposta all'esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell'anno solare precedente (Es. Un esportatore abituale che ha accumulato € 50.000 di <i>plafond IVA</i> nell'anno 2008 potrà chiedere nell'anno 2009 di non corrispondere IVA a propri fornitori sino alla concorrenza dello stesso importo); • <i>Plafond mobile</i> (mensile) - si calcola tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti. L'utilizzo del <i>plafond IVA mobile</i> comporta due condizioni: 1) è necessario avere iniziato l'attività almeno da dodici mesi; 2) lo stato di esportatore abituale deve essere verificato ogni mese <p>L'utilizzo del <i>plafond</i> richiede la compilazione di una Dichiarazione d'Intento. Nel caso di importazioni deve essere compilata una dichiarazione per ciascuna operazione. La dichiarazione d'intento deve essere numerata e datata e non può essere emessa in data successiva a quella dell'operazione doganale. La possibilità di utilizzo del <i>plafond IVA</i> e dell'emissione della Dichiarazione d'Intento è sotto l'esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'importatore. La dichiarazione d'importazione dovrà comunque riportare l'importo dell'IVA calcolato sul valore imponibile della merce, ma nel riquadro di conteggio degli oneri doganali andrà apposto un codice di detrazione che azzererà l'importo dell'imposta</p>
PM	Pubblico Ministero
PMI	Piccole e Medie Imprese
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PNR	Piano Nazionale di Razionalizzazione

Termine	Definizione
PON	Programma Operativo Nazionale
Program management	Processo di gestione coordinata di un portafoglio di iniziative progettuali
Processo di Kimberley	Il <i>Kimberley Process</i> (KPCS) è un accordo di certificazione volto a garantire che i profitti ricavati dal commercio di diamanti non vengano usati per finanziare guerre civili. L'accordo è il frutto di un negoziato iniziato nel Maggio del 2000 in Sud Africa, su sollecitazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che si è concluso il 5 Novembre del 2002 a Interlaken (Germania). È in vigore del 1° Gennaio del 2003. In base all'accordo, tutte le partite di diamanti grezzi esportate devono essere accompagnate da un certificato non falsificabile in cui si attesti che la spedizione non contiene diamanti insanguinati. Gli Stati che non applicano questo sistema di certificazione sono esclusi dal commercio di diamanti grezzi
PT	<i>Proficiency Test</i> o confronti inter-laboratorio. Consistono nell'esecuzione, da parte dei laboratori, di analisi su materiali identici o simili, per tutti i laboratori partecipanti. Le prove valutative inter-laboratorio permettono al singolo laboratorio di mettere a raffronto il proprio operato con quello degli altri, ottenendo un riscontro sull'affidabilità delle proprie prestazioni o sulla necessità di indagare su potenziali problemi
PTA	Piano Tecnico di Automazione
PTPCT	Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ADM è predisposto, ai sensi dell'art.1, comma 5 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", per valutare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruttivo nella sua accezione più ampia e individuare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo
PUDM	Portale Unico Dogane e Monopoli
PVR	Punti vendita ricariche. Trattasi di punti vendita di ricariche dei conti di gioco a distanza, contrattualizzati con alcuni concessionari per il gioco a distanza, che talvolta non si limitano a tale funzione (legittima) ma effettuano in realtà raccolta illecita di gioco oppure mettono a disposizione illecitamente in un esercizio pubblico non autorizzato apparecchiature per il gioco a distanza
RAEE	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici. Rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e dunque destinata all'abbandono
RAPEX	<i>Rapid Alert System for Non-Food Products</i> . Sistema Unionale di Allerta Rapido per i Prodotti Pericolosi. Sistema di allerta rapido adottato dall'Unione Europea per i prodotti pericolosi, grazie al quale le autorità nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) e servizi che rappresentano un rischio grave per la sicurezza dei consumatori
RE	Regolamento Europeo
RFID	<i>Radio Frequency IDentification</i> . Nell'ambito delle telecomunicazioni ed elettronica, si intende una tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni inerenti a oggetti, animali o persone (<i>automatic identifying and data capture</i> , AIDC) basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate <i>tag</i> (o anche <i>transponder</i> o chiavi elettroniche e di prossimità), e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili, chiamati <i>reader</i> (o anche interrogatori)
RGNR	Registro generale delle notizie di reato. Il modello 21 è il modello ove vengono registrate le notizie di reato relative a soggetti identificati

Termine	Definizione
RIP	<i>Reduced Ignition Propensity</i> . Le sigarette autospegnenti, note anche con la denominazione di sigarette “RIP” (<i>Reduced Ignition Propensity</i>) si differenziano da quelle normali per il fatto che se non vengono aspirate si estinguono da sole. Ciò dipende dalla diversa densità della carta con cui sono prodotte e dall’assenza di citrato come additivo per la combustione [fonte: Parlamento Europeo]
RNG	<i>Random Number Generator</i> . Un generatore di numeri casuali è un dispositivo che genera una sequenza di numeri o simboli che non possono essere ragionevolmente previsti meglio che per caso
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
S2S	<i>System to System</i> . Modalità di trasmissione di dati basata sul dialogo tra due sistemi informatici, senza necessità di intervento umano. In particolare, nei sistemi di ADM l’accoglienza è realizzata mediante la predisposizione di <i>Web Services</i> con protocollo SOAP, che permetteranno l’acquisizione di <i>file</i> contenenti messaggi predisposti in formato <i>standard XML</i> che rispettino specifici tracciati XSD. Al fine di agevolare gli utenti fruitori del servizio, nella realizzazione del <i>software</i> necessario per l’invio delle dichiarazioni con la modalità S2S, vengono pubblicati i relativi tracciati XSD. I <i>file</i> da trasmettere in tale modalità dovranno essere firmati digitalmente; nei rilasci avvenuti a partire dall’anno 2017, mediante un certificato di firma rilasciato da enti certificatori presenti nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale
SAC	Stato avanzamento costi
SAISA	Servizio autonomo interventi nel settore agricolo. Struttura ADM che ha il compito di gestire le procedure per l’ottenimento dei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo agricolo di garanzia
SAL	Stato avanzamento lavori
SEAE	Servizio Europeo per l’Azione Esterna. Servizio dell’Unione Europea responsabile per gli affari esteri dell’UE
SEED+	<i>Systematic Exchange of Electronic Data</i> . Progetto che mira alla creazione di un sistema per consentire lo scambio elettronico di documenti commerciali in modo da agevolare gli scambi e l’integrazione economica regionale nei Balcani occidentali, sulla base dell’accordo centroeuropeo di libero scambio CEFTA (<i>Central European Free Trade Agreement</i>)
SGSL	Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
SI	Sistema Informativo
SIAE	Società Italiana degli Autori e Editori
SIC	Sistema Integrato dei Controlli. Strumento informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la gestione delle attività di controllo sugli esercizi della filiera dei giochi e dei tabacchi
Singoli	Sono i diversi articoli (tipi diversi di merce) oggetto di una stessa dichiarazione doganale. Vengono trattati come se ognuno di essi fosse stato oggetto di apposita e distinta dichiarazione
SISLAB	Sistema Informativo dei Laboratori Chimici. Strumento informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la gestione delle attività di controllo dei laboratori
SISTAN	Sistema statistico nazionale. Rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l’informazione statistica ufficiale. Istituito dal Decreto Legislativo n. 322 del 1989, il Sistan comprende: l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (ente d’informazione statistica); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato (per ADM l’Ufficio Statistica e open data della Direzione Organizzazione e <i>Digital Transformation</i>) e di altri enti pubblici, degli Uffici

Termine	Definizione
	territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio, dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il Sistan nasce con l'intenzione di consentire una gestione più efficace dell'attività statistica nazionale aumentando la capacità di risposta alle esigenze informative del Paese, generando quelle sinergie e complementarità che solo il coordinamento fra i produttori di informazione statistica può assicurare [fonte: www.sistan.it]
Slops	Materiale costituito da idrocarburi pesanti e altre impurezze, generatosi dai residui di prodotto petrolifero misto ad acqua. Lo <i>slop</i> si forma tipicamente dai depositi che si sedimentano sulle pareti dei serbatoi
SM	Stati Membri dell'Unione Europea. Attualmente 27 dopo il recesso da parte del Regno Unito, avvenuto il 31 Gennaio 2020
SMART	Statistiche Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico. È un applicativo <i>single-page</i> di supporto al monitoraggio e all'analisi della raccolta territoriale del gioco fisico, nonché, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e relativo provvedimento attuativo, degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, anche al fine di permettere ai Comuni di monitorare il rispetto delle norme in materia di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS e di irrogare le relative sanzioni
SNA	Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Fondata nel 1957 come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è l'istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana. Il corpo docente della SNA è composto da esperti provenienti dal mondo accademico, dai ruoli della Pubblica Amministrazione e dalle organizzazioni internazionali. Attraverso la sua rete di <i>ex-alumni</i> , la SNA rappresenta una preziosa fonte di sapere e di esperienze che contribuiscono all'incremento qualitativo delle attività di formazione e ricerca
SOT	Sezione Operativa Territoriale. Unità organizzativa che fa capo ad un Ufficio delle Dogane
SP	Stati Parte
SRDS	<i>Super Reduced Data-Set</i> . Set di Dati Super Ridotto, livello di dati più basso, più gestibile ma comunque adeguato nelle dichiarazioni doganali sulle importazioni di spedizioni di basso valore (quelle al di sotto della soglia per applicazione di dazi doganali di 150 euro)
SPG	Il Sistema delle Preferenze tariffarie Generalizzate è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della UE. In base all'articolo 208 del trattato sul funzionamento UE, l'obiettivo generale dell'SPG è assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà grazie a un accesso preferenziale al mercato UE
STD	Sistema Telematico Doganale dell'Agenzia
SUDOCO	Sportello Unico Doganale e dei Controlli. Sistema informatico per la realizzazione della piena integrazione tra i servizi resi dall'Agenzia con quelli di altre amministrazioni nell'ambito delle attività doganali. L'attuazione del SUDOCO estende la competenza dello Sportello Unico Doganale a tutti i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci, al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale (porti, aeroporti, interporti, retroporti, ecc.). La finalità dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli è quella di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi con l'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio doganale (art. 20 del D.Lgs. 4 Agosto 2016)
SUV	Scheda Unica di Verifica. Banca dati interna ad AID, contiene le informazioni concernenti le verifiche con accesso settore doganale

Termine	Definizione
SVA	Scheda Verifiche Accise. Scheda di consuntivazione degli esiti dei controlli fatti in materia di accise
TDC	Tariffa doganale Comune. Combinazione della classificazione delle merci e delle aliquote dei dazi che si applicano a ogni classe di merci, applicabile in tutta l'UE
T1	Il Modello T1 si usa per il Transito Comunitario Esterno. È un documento informatico emesso da una Dogana chiamata "Ufficio di partenza", e destinato ad un'altra Dogana chiamata "Ufficio di destinazione". Al T1 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T1 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione non comunitaria da un punto all'altro dell'Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali
T2	Il Modello T2 si usa per il Transito Comunitario Interno. È un documento informatico emesso da una Dogana chiamata "Ufficio di partenza" e destinato ad un'altra Dogana chiamata "Ufficio di destinazione". Al T2 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T2 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione comunitaria da un punto all'altro dell'Unione Europea, attraversando però un territorio esterno al territorio doganale dell'Unione Europea
Tax gap	Il <i>tax gap</i> o perdita di gettito è una stima dell'evasione fiscale in quanto indica l'adesione spontanea, cosiddetta " <i>compliance</i> ", al pagamento dei tributi. Il " <i>gap</i> ", o "divario", è la differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente
TFA	<i>Trade Facilitation Agreement</i> . Accordo di Facilitazione degli Scambi. In generale la Facilitazione degli scambi esamina come procedure e controlli che regolano la circolazione delle merci attraverso le frontiere nazionali possono essere migliorate per ridurre gli oneri dei costi associati e massimizzare l'efficienza, salvaguardando allo stesso tempo obiettivi normativi legittimi. Costi aziendali possono essere una funzione diretta di raccolta di informazioni e la presentazione delle dichiarazioni o di una conseguenza indiretta dei controlli alle frontiere, sotto forma di ritardi e sanzioni di tempo associati, le opportunità di <i>business</i> non prelevati e ridotta competitività
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze. Il presente trattato e il trattato sull'Unione Europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati "i trattati"
THESEUS	<i>Software</i> di analisi statistica messo a disposizione dall'JRC. Lo strumento stima i prezzi di riferimento medi delle merci importate nell'Unione per ciascuna combinazione di prodotto, Paese terzo di provenienza e Paese membro di destinazione. Per i valori dichiarati al di sotto del 50 per cento del prezzo medio di riferimento sono obbligatori i controlli al fine di individuare i casi di sottovalutazione
TLE	Tabacchi Lavorati Esteri
Totem	Si tratta di terminali, collegati tramite la rete <i>internet</i> o funzionati tramite quest'ultima, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati, utilizzati per l'effettuazione di giochi <i>on line</i> , attraverso la connessione a siti illegali
TPA	Traffico di Perfezionamento Attivo. Identifica la possibilità di introdurre nel territorio unionale merce terza per essere sottoposta a lavorazione e successivamente riesportata come semilavorato o prodotto finito in un Paese terzo
TPP	Traffico di Perfezionamento Passivo. Identifica la possibilità di inviare merce unionale in un Paese terzo per essere lavorata e successivamente reimportata come semilavorato o prodotto finito
Trilogo	Negoziati a cui prendono parte alcuni rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione

Termine	Definizione
TUA	Testo Unico delle Accise
TULD	Testo Unico Leggi doganali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 Gennaio 1973
TULPS	Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza
TVNGA	Numero Verde Nazionale per il sostegno alle persone in difficoltà con il Gioco d'Azzardo. Dal 2 Ottobre 2017 è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l'intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d'azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Gli operatori sociosanitari specializzati del centro nazionale Dipendenze e <i>Doping</i> dell'Istituto Superiore di Sanità che rispondono al telefono forniscono informazioni sulle strutture sanitarie a disposizione delle persone in difficoltà nella relazione con il gioco d'azzardo. Inoltre, il servizio rappresenta un osservatorio importante per monitorare le problematiche e i bisogni sanitari legati al giocatore problematico e consentirà anche di arricchire il quadro informativo sul giocatore stesso. Si rivolge ai cittadini dando informazioni su tutte le risorse territoriali eventualmente presenti e dedicate, quali i servizi sanitari deputati al trattamento del disturbo da gioco d'azzardo
U2S	<i>User to System</i> . Modalità di trasmissione delle fatture <i>tax free</i> ad OTELLO, tramite il Portale Unico Dogane Monopoli, utilizzando un'apposita interfaccia messa a disposizione dall'Agenzia
UD	Ufficio delle Dogane. Precedente articolazione territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Strutturato in almeno una struttura territoriale e spesso coincidente con l'estensione territoriale provinciale
UDUE	Unione doganale dell'Unione Europea. Ne fanno parte tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, il Principato di Monaco e, allo stato il Regno Unito e alcune sue dipendenze che non hanno mai fatto parte dell'UE (Akrotini, Dhekelia, Guernsey, Jersey e l'Isola di Man). Alcuni territori distaccati dei membri dell'UE non partecipano all'unione doganale (alcune <i>exclave</i> della Germania e dell'Italia all'interno della Svizzera e alcune isole spagnole e portoghesi). L'UE, inoltre, attraverso accordi bilaterali, fa parte di unioni doganali (dalle quali sono escluse alcune merci) con Andorra, San Marino e la Turchia
UE	Unione Europea. Organizzazione internazionale politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati Membri d'Europa. Nata con il trattato di Maastricht nel 1992 è regolata a livello giuridico dal diritto comunitario. Fra i suoi scopi formalmente dichiarati vi è l'incremento del benessere socioeconomico e l'attenuazione delle differenze socio-economiche tra i vari Stati Membri attraverso l'integrazione economica, la crescita e il progresso scientifico e tecnologico. I primi passi verso la formazione dell'UE risalgono al 1958, quando 6 Paesi europei decisero di cooperare, in particolare in ambito economico, creando la CEE. Il 25 Marzo 1957, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, firmarono il Trattato di Roma che diede vita, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo, alla Comunità Economica Europea. Nel corso degli anni, l'organizzazione si allargò ad altri Stati (tra il 1958 e il 1995 entrarono a far parte dell'UE altri 9 Paesi: Danimarca, Regno Unito e Irlanda nel 1973, la Grecia nel 1981, Portogallo e Spagna nel 1986) e ampliò il campo delle sue competenze anche all'ambito politico fino a modificare il nome in Unione Europea, con il Trattato di Maastricht nel 1993. Austria, Finlandia e Svezia entrarono a far parte dell'UE nel 1995. Nel 2004, poi, il territorio dell'Unione si allargò ulteriormente ad altri 10 Stati: Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Fino a introdurre nel 2007 altre due nazioni, Bulgaria e Romania, e nel 2013, la Croazia. Con l'uscita del Regno Unito, dalla mezzanotte del 31 Gennaio 2020, l'UE conta 27 Paesi membri dei quali 19 (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna.) hanno adottato l'Euro

Termine	Definizione
UIF	Unità Informativa Finanziaria (Banca d'Italia). Istituita nel 2007 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale. La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi
UISS	Unità Investigativa Scommesse Sportive. Organismo, istituito con Decreto 11001/148(10) GAB del 15 Giugno 2011, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'Interno 31 Luglio 2017 finalizzato al contrasto del fenomeno della corruzione e delle scommesse illecite nelle competizioni sportive (vedi anche focus su Libro Blu e GISS)
UN COMTRADE	<i>United Nations International Trade Statistics Database</i> . Divisione delle Nazioni Unite che fornisce, per oltre 170 Paesi del mondo, i dati statistici del commercio internazionale, dettagliati per materie prime, categorie di servizi e Paesi <i>partner</i>
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Norma che specifica i Requisiti Generali per la Competenza dei Laboratori di Prova e Taratura. Dimostra la conformità del sistema qualità, la competenza e l'affidabilità nello svolgere le prove o le tarature. Strutturata nelle seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione • Scopo • Riferimenti normativi • Termini e definizioni • Requisiti gestionali • Requisiti tecnici
URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico. Uffici per le relazioni con il pubblico, inseriti nell'ambito della struttura delle Pubbliche Amministrazioni. Agevolano i rapporti tra ente pubblico e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. Introdotti nell'organigramma della PA nel 1993
UTIF	Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione. L'Ufficio tecnico dell'amministrazione finanziaria ora inglobato nell'Ufficio delle Dogane, si occupava delle imposte di fabbricazione degli oli minerali e degli spiriti
VAT	<i>Value Added Tax</i> - Imposta sul valore aggiunto (IVA)
VLТ	<i>Video Lottery Terminal</i> . Apparecchi da intrattenimento simili alle <i>slot machines</i> che erogano vincite in denaro. Sono collegate, in tempo reale, alla rete sia l'una con l'altra che ad un server nazionale centralizzato. Possono offrire, sullo stesso apparecchio, più giochi
VM	Visita Merci. Visita fisica del carico da eseguire presso il luogo dove si trova la merce
Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies	Il primo accordo multilaterale globale sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali e beni e tecnologie a duplice uso, ha ricevuto l'approvazione finale da 33 paesi cofondatori nel Luglio 1996 e ha iniziato le operazioni nel Settembre 1996. Gli Stati partecipanti cercano attraverso le loro politiche nazionali di garantire che i trasferimenti di armi e beni e tecnologie a duplice uso non contribuiscano allo sviluppo o al potenziamento delle capacità militari che minano la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali e non sono dirottati a sostenere tali capacità
WCO	<i>World Customs Organization</i> o Organizzazione Mondiale delle Dogane (vedi OMD)
WP	<i>Working Package</i> . Rappresenta la struttura elementare del pacchetto di lavoro in cui un progetto può essere suddiviso. È definito da un insieme di attività necessarie alla sua realizzazione
WTO	<i>World Trade Organization</i> . Organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare gli accordi commerciali tra gli Stati Membri. Vi aderiscono 164 Paesi, a cui se ne aggiungono altri 22 con ruolo di osservatori, rappresentando così oltre il 95 per cento del commercio mondiale di beni e servizi



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

